

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCXLIV

FEDERICA BOTTI

MANIPOLAZIONI
DEL CORPO
E MUTILAZIONI GENITALI
FEMMINILI

Introduzione di Francesco Onida



Bononia University Press

Opera stampata con il contributo di



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA



FONDAZIONE DEL
MONTE
1473

Bononia University Press
Via Farini 37, 40124 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buonline.com
e-mail: info@buonline.com

© 2009 Bononia University Press
Tutti i diritti riservati

ISBN 88-7395-436-1

Impaginazione: Irene Sartini

Stampa: Editografica (Rastignano)
Prima edizione: aprile 2009

Si ringraziano per la gentile collaborazione e disponibilità:

il personale dell'Institut du Monde Arabe di Parigi

i docenti e il personale dell'Institut Catholique di Parigi

*il personale del Centre de Recherche sur les Droits de l'Homme et le Droit
Humanitaire (CREDO), direttore professor Paul Tavernier dell'Université
de Paris-Sud (11) di Parigi*

il personale della Bibliothèque François Mitterrand di Parigi

*il personale dell'Institut Suisse de Droit Comparé
(ISDC) di Losanna.*

INTRODUZIONE

Nell'affannosa ricerca di motivi razionali che valgano a spiegare, giustificare, rafforzare l'avversione nazionale nei confronti della forte incessante immigrazione, ora proveniente soprattutto da paesi africani, riuscendo tuttavia a salvaguardare l'autostima degli italiani come popolo generoso e non razzista, sono state individuate alcune caratteristiche di vita così profondamente lontane dalla cultura italiana da risultare al tempo stesso inaccettabili e irrecuperabili. Tra queste occupano una posizione di primissimo piano le mutilazioni genitali femminili, presto seguite dall'uso del velo: l'una e l'altro inoltre evidenzianti ai nostri occhi una posizione sociale di assoluta subordinazione della donna. Ma perché il contrasto con i valori della nostra civiltà appaia insuperabile è ancora necessario che quei comportamenti non siano sentiti come volontari e liberi, e dunque liberamente rinunciabili, bensì imposti da un'autorità suprema, o almeno superiore. Facile ed utile a questo punto individuare tale autorità nella religione islamica, facendo così intravedere altri temuti motivi di contrasto pronti a scendere in campo, forse fino a dar luogo a un compiuto scontro di civiltà: poligamia contro monogamia, libertà e uguaglianza contro inferiorità e subordinazione della donna, accettazione contro criminalizzazione dell'omosessualità, laicità dello stato contro fondamentalismo religioso sono soltanto alcuni tra i paventati punti di contrasto che fanno gridare allo scandalo di una possibile perdita di identità per un paese democratico, laico e cristiano.

Evidentemente è essenziale per potersi muovere con consapevolezza in tal materia – qualunque posizione politica e sociale si voglia

assumere – sapere se e fino a che punto i comportamenti in questione siano davvero così comuni e quasi imprescindibili presso quelle popolazioni, nonché conoscere le tante differenze che sicuramente li caratterizzano al loro interno, e soprattutto comprenderne il reale rapporto con i pretesi fondamenti religiosi e culturali. Né basta. Rimane poi da sapere, e da capire, in qual modo, misura e direzione l’immersione in una cultura e in una realtà giuridica e sociale profondamente diversa possa provocare nelle comunità degli immigrati modificazioni anche importanti del loro rapporto di dipendenza dalla tradizione originaria, e ciò sia nel senso di un suo affievolimento – specialmente per le seconde generazioni – sia, all’opposto, nel senso di un irrigidimento difensivo dei vincoli identitari.

Molti degli indicati aspetti problematici hanno già sollecitato l’attenzione dei *media* e degli studiosi in occasione di concreti episodi apparsi confliggenti con il diritto o almeno con i costumi italiani ed europei. Tra questi, specialmente le ripugnanti mutilazioni genitali femminili (la circoncisione maschile, presente in Europa da sempre tramite la religione ebraica, viene presa in considerazione soltanto per necessità di completezza delle argomentazioni), additate al grosso pubblico come volute o ispirate dalla religione islamica e pertanto riflettenti direttamente su quest’ultima il biasimo ch’esse suscitano. Mancava però – ed è il contributo che si propone di apportare lo studio della Botti – una ricostruzione completa e possibilmente organica di quel fenomeno; una ricostruzione che accantonando la problematica, vicina ma non strettamente connessa, del velo islamico, si concentrasse piuttosto sulle tante e diverse fonti che stanno a fondamento dei vari tipi di Mgf nonché sulle tante iniziative che in Africa e fuori combattono il fenomeno e in qualche misura lo modificano.

Il dato che subito e chiaramente emerge da questo studio è la natura non islamica e forse neanche religiosa ma di tradizione antichissima delle Mgf. O meglio, probabilmente, una loro origine policentrica, che non esclude oggi una certa corresponsabilità islamica nel mantenimento di quella pratica però la ridimensiona in misura rilevantissima e soprattutto la riorienta – per quanto riguarda la problematica dei mussulmani immigrati in Europa – in funzione di salvaguardia identitaria. Si tratta di una *correzione/precisazione* non

nuovissima in sé, ma resa nuova e convincente in quanto inserita in un contesto organico aggiornato che sullo sfondo presenta l'impostazione della bioetica, mentre guarda il problema della sessualità femminile e del suo controllo da parte della componente maschile della comunità da una angolazione limpidamente femminile alla luce di un faro oggi indiscutibile qual è il principio di uguaglianza.

Questo primo risultato della netta attenuazione della natura religiosa islamica della pratica delle mutilazioni genitali femminili consente, anzi impone, di procedere con modalità nuove – meno condizionate e più efficaci – nel tentativo di ridurre e sconfiggere quella pratica nei paesi d'origine e al tempo stesso dare una risposta giuridica coerente, più consapevole ed utile, quando essa si verifica in Italia.

In quest'ottica è sicuramente apprezzabile la mancanza di qualsiasi sensazione di generale superiorità occidentale. Il problema delle Mgf è – a mio avviso giustamente – affrontato in maniera assolutamente specifica e puntuale, anche perché da un paese africano all'altro, da una particolare comunità all'altra muta di molto la frequenza, il tipo e la gravità delle Mgf e muta l'atteggiamento che nei loro confronti assume il diritto penale dello stato. Bisogna lasciarsi guidare ad osservare l'evoluzione di quei diritti, e quindi di quei costumi tradizionali, in vario modo spronati dai movimenti delle donne e dalle iniziative internazionali. Colpisce favorevolmente notare l'umiltà intelligente di iniziative concrete come quella consistente nell'assumere al lavoro quali propagatrici dell'idea *anti-Mgf* (dopo averle addestrate a tale scopo) le stesse donne che prima nei villaggi traevano il loro sostentamento proprio dal praticare le mutilazioni genitali.

Da tempo si sentiva il bisogno di una conoscenza meno generica e giornalistica della situazione normativa di quei paesi in tal materia. Poter contare su dati normativi affidabili relativamente ai paesi di provenienza è anche – o almeno lo sarebbe se si volesse attuare una politica silenziosa ma concretamente efficace piuttosto che una gridata ma di pura apparenza – utilissimo, se non indispensabile, al fine di riuscire ad impostare un'azione *anti-Mgf* nel nostro paese e in Europa. Persino nei paesi d'origine vediamo che talvolta può avere successo la trasformazione di una pratica cruenta in una essenzialmente simbolica. Forse in una materia così individualmente pre-

gnante bisognerebbe, all'inizio e per un po' di tempo, abbandonare le questioni di principio che salvano l'anima e l'identità comunitaria a scapito delle persone concrete e cercare piuttosto la salvezza di quest'ultime. Del resto la problematica relativa ai reati c.d. culturalmente orientati, contrapposta alla semplicistica linea di politica criminale che confida che ad aumento di pena corrisponda diminuzione dei reati, mette bene a nudo la confusione del legislatore italiano al riguardo. È questa una valutazione che la Botti si astiene dall'esprimere ma che mi pare emerga dall'insieme dei dati ch'ella ci fornisce.

Firenze, 27 febbraio 2009

Francesco Onida
già Professore Ordinario di Diritto Ecclesiastico
Università degli Studi di Firenze

CAPITOLO 1

LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI TRA PLURALISMO CULTURALE E BIODIRITTO

1.1. *Sviluppi normativi dell'eugenetica e della ricerca scientifica e medica, rielaborazione dei principi etici e nascita della bioetica*

Agli inizi del XX secolo lo sviluppo della ricerca scientifica produce la saldatura tra diverse scienze. Il progresso scientifico si estende dalla tecnica, dalla meccanica, dall'economia alle ricerche che si occupano della vita e delle leggi che presiedono ai processi di trasformazione del corpo umano. Nel 1903 viene per la prima volta usato dal tedesco Carl Neuberg il termine *biochimica*, ponendo le premesse per sviluppare una riflessione ad ampio raggio sui possibili rapporti tra la reazione di alcune sostanze biologiche e la chimica¹.

Lo sviluppo della scienza e della ricerca in campo medico, genetico e chimico, stimolato dalle teorie positiviste, finisce per convergere, al di là delle diverse strade intraprese in numerosi paesi, verso un unico obiettivo: manipolare il corpo umano con l'intento di perfezionarlo, migliorandone la resistenza alle malformazioni e alle malattie. Non si possiedono ancora le tecniche per modificare i processi chimici e biologici che presiedono alla nascita dell'essere umano e perciò si sceglie un controllo «a valle» della qualità degli

¹ Gli studi compiuti da Neuberg si rivelarono molto utili per la Germania nel corso della prima guerra mondiale in quanto contribuirono fortemente all'aumento della produzione di esplosivo. FRUTON J.S., *Proteins, Enzymes, Genes: The Interplay of Chemistry and Biology*, Yale University Press, New Haven, 1999, pp. 44, 292-294. Per i riflessi della biochimica in campo medico, cfr.: KRUIH J., *Biochimica: aspetti medici e biologici*, Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, Milano, 1976; CHAMPE P.C., HARVEY R.A., FERRIER D.R., *Le basi della biochimica*, Zanichelli, Bologna, 2006. Per un primo approccio a questa complessa materia si consiglia: GOLDBERG S., *Biochimica molto... ma molto semplificata*, Idelson-Gnocchi, Napoli, 1998.

esseri umani: nasce così l'eugenetica, letteralmente «buona specie». Si sentì «l'obbligo morale» di incoraggiare coloro che erano forti e sani a procreare, con il fine di migliorare l'umanità, ritenendo che l'incrocio selettivo degli adatti potesse portare alla razza superiore, identificata nell'aristocrazia inglese². Anche le scienze sociali vengono coinvolte dall'impulso dato dalle nuove acquisizioni in campo scientifico. Il passo successivo – e talvolta concomitante – fu segnato dal passaggio dall'eugenetica alla filosofia e agli studi sociali, teorizzato da Herbert Spencer che, sviluppando le ricerche relative «all'evoluzione della psicologia», giunse ad affermare che molte persone erano biologicamente imperfette e degne solo di una morte «molto veloce»⁵.

Queste teorie trovarono non solo eco, ma applicazione al di là dell'oceano, negli Stati Uniti dove, a partire dal 1907, ben 24 Stati autorizzarono per legge la sterilizzazione coatta di pazienti di ospedali psichiatrici, di condannati per crimini sessuali, di «imbecilli», di «individui moralmente depravati», di epilettici⁴. In realtà la maggioranza di queste persone erano immigrati slavi, italiani, ebrei e soprattutto neri che, arrivati nel nuovo mondo, trovavano difficoltà di carattere linguistico e culturale ad integrarsi in una società anglofona o tutt'al più aperta alla componente di origine tedesca. Così gli Stati Uniti divennero il primo paese al mondo ad autorizzare la sterilizzazione con finalità eugenetiche.

² Il termine *eugenetica* fu coniato nel 1883 da Francis Galton, statistico inglese, che dal 1859 fortemente colpito dalla lettura de *L'origine delle specie* scritta da suo cugino Charles Darwin – il quale, peraltro, respingerà sempre ogni opzione di carattere eugenetico – dedicò al suo progetto di «miglioramento della specie umana» numerosi studi, apparentemente tra loro frammentari, ma legati da un intento unitario: GALTON F., *Hereditary Genius: An Inquiry Into Its Laws and Consequences*, Prometheus Books, Buffalo-New York, March 2006; ID., *English Men Of Science, Their Nature And Nurture*, Frank Cass, London, 1970; ID., *Inquiries Into Human Faculty and Its Development*, University Press of the Pacific, Honolulu, Hawaii, December 2003; ID., *Natural Inheritance*, Genetics Heritage Press, Placitas, New Mexico, 1996.

⁵ Per Spencer la cultura si trasmetteva attraverso i caratteri ereditari: in sostanza, attraverso la psicologia. SPENCER H., *The Principles of Biology*, University Press of the Pacific, Honolulu, Hawaii, April 2002. Per un approfondimento in generale sulle relazioni tra biologia e scienze umane, cfr.: GREEN J.C., *Biologia e teoria sociale*, in *Evoluzione: biologia e scienze umane*, a cura di G. Pancaldi, Il Mulino, Bologna, 1976.

⁴ REILLY P.R., *The Surgical Solution: A History of Involuntary Sterilization in the United States*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1991.

In particolare nello Stato dell'Indiana, dove era diffusa la convinzione che i problemi mentali e legati alla criminalità fossero ereditari⁵, diversi provvedimenti furono emanati sulla base di questo convincimento⁶, tanto che l'Indiana fu il primo Stato al mondo a promulgare nel 1907 una legge sulla sterilizzazione forzata⁷. Sulla sua scia leggi simili furono promulgate sul territorio USA⁸ e in molti altri paesi soprattutto del nord Europa⁹.

⁵ Si veda McCULLOCH O.C., *The tribe of Ishmael: a study in social degradation*, Charity Organization Society, Indianapolis, 1888; FOSTER H.M., *The Education of Idiots and Imbeciles*, Indianapolis, 1979. Oggi in BODENHAMER D.J., BARROWS R.G., *Encyclopedia of Indianapolis*, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 1994, pp. 1341-1342.

⁶ Il primo riferimento sulla necessità di un controllo eugenetico mediante sterilizzazione al fine di prevenire *deficit* mentali, lo si ritrova in un documento ufficiale del: CONSIGLIO DI STATO DELL'INDIANA, *Board of State Charities*, in «The Indiana Bulletin», B050919, June 1900, p. 90. L'8 maggio del 1901, il Governatore Winfield Taylor Durbin approva una legge finalizzata a dissuadere le donne, tra i 16 e 45 anni e affette da problemi psichici, a procreare (INDIANA GENERAL ASSEMBLY, *Laws of Indiana*, in «The Indiana Bulletin», B050940, 1901, pp. 156-159). Successivamente, con una legge del 9 marzo del 1905, il Governatore J. Frank Hanly, vieta il rilascio della licenza matrimoniale agli «imbecilli», epilettici e insani di mente (INDIANA GENERAL ASSEMBLY, *Laws of Indiana*, in «The Indiana Bulletin», B050824, 1905, pp. 215-216).

⁷ INDIANA GENERAL ASSEMBLY, *An Act entitled an act to prevent procreation of confirmed criminals, idiots, imbeciles and rapists; providing that superintendents and boards of managers of institutions where such persons are confined shall have the authority and are empowered to appoint a committee of experts, consisting of two physicians, to examine into the mental condition of such inmates*, March 9, 1907, H.364.

⁸ Emblematica la sterilizzazione forzata di una ragazza di colore della Virginia, Carrie Buck, colpevole di essere figlia e madre di ritardati mentali e di essere a sua volta afflitta da menomazioni psichiche. Clamorosa fu la pronuncia del giudice Oliver Wendell Holmes, il quale, riconoscendo il diritto dello Stato della Virginia a procedere alla sterilizzazione coatta della ragazza, affermò che «Three generations of imbeciles are enough». Si veda U.S. SUPREME COURT, *Buck v. Bell*, 274 U.S. 200, 1927. Per un commento alla sentenza e alla pronuncia del giudice Holmes, cfr.: BURGDORF R. & M., *The Wicked Witch Is Almost Dead*, Burgdorf & Burgdorf, 1977. Più in generale sulle politiche di sterilizzazione compiute negli Stati Uniti si veda SMITH WALKER C., *The Everett Massacre. A History of Class Struggle in the Lumber Industry*, IWW Publishing Bureau, Chicago, 1917; FONER P.S., *History of the Labor Movement in the United States*, in vol. IV: *The Industrial Workers of the World, 1905-1917*, International Publishers, New York, 1965.

⁹ BROBERG G., ROLL-HANSEN N., *Eugenics and the welfare state: sterilization policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland*, Michigan University Press, East Lansing, 1996.

Solo nel 1921¹⁰ la Corte Suprema dello Stato dell'Indiana dichiarò l'incostituzionalità della legge del 1907, con la motivazione che non veniva garantito il giusto processo ai sensi del Quattordicesimo Emendamento¹¹, tuttavia ciò non impedì il sorgere di una giurisprudenza contraria da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti¹² e l'emanazione, nel 1927 da parte dello Stato dell'Indiana di una nuova, seppur più mite rispetto alla precedente, legge sull'eugenetica¹³.

Lo Stato dell'Indiana abrogherà tutte le disposizioni legislative in materia di sterilizzazione dei malati di mente, quando il Governatore Otis R. Bowen approva la legge n. 60 del 13 febbraio 1974¹⁴. L'anno successivo viene abrogata la legge che vieta il rilascio della licenza matrimoniale alle persone insane di mente sotto tutela e per coloro che hanno trascorso presso carceri e case per indigenti gli ultimi 5 anni, ma è solo con la legge n. 303 del 4 maggio 1977 che lo stesso governatore, modificando il Codice dell'Indiana, eli-

¹⁰ Nel 1909 vi fu un tentativo da parte del governatore Thomas Riley Marshall di fermare le sterilizzazioni forzate, ma purtroppo non fu risolutivo. Cfr.: OS-GOOD R.L., *The Menace of the Feeble-minded: George Bliss, Amos Butler, and the Indiana Committee on Mental Defectives*, in «Indiana Magazine of History», 97, Dec. 2001, pp. 253-277.

¹¹ SUPREME COURT OF INDIANA, *Williams et al. v. Smith*, in «The Indiana Bulletin», B050826, No. 23709, May 11, 1921.

¹² Si veda U.S. SUPREME COURT, *Buck v. Bell*, cit. L'attenzione si è concentrata nuovamente sulla sterilizzazione quando nel 1978, sempre la Suprema Corte degli Stati Uniti ha accolto l'immunità giurisdizionale di un giudice dell'Indiana che aveva autorizzato la sterilizzazione di una ragazza di quindici anni. Si veda SUPREME COURT OF U.S., *Harold D. Stump et al., v Linda Kay Sparkman and Leo Sparkman*, n. 76-1750, decided March 28, 1978, in 435 U.S. 349, 55 L.Ed.2d 331.

¹³ INDIANA GENERAL ASSEMBLY, *An Act to provide for the sexual sterilization of inmates of state institutions in certain cases*, in «The Indiana Bulletin», B050830, March 11, 1927, S.188, pp 713-717. In tale legge, approvata dal Governatore Edward Jackson viene garantito il giusto processo ai sensi di quanto disposto dal Quattordicesimo Emendamento. Questa legge è stata modificata più volte: INDIANA GENERAL ASSEMBLY, *An Act providing for the sexual sterilization of feeble minded persons in certain cases, prescribing the power of Courts and defining the duties of medical examiners and the superintendent of institutions for the feeble minded in relation Thereto*, in «The Indiana Bulletin», B050832, March 3, 1931, H.220, pp. 116-119; INDIANA GENERAL ASSEMBLY, *Act*, in «The Indiana Bulletin», B051013, 1951, pp. 649-653.

¹⁴ INDIANA GENERAL ASSEMBLY, *Public Law*, in «The Indiana Bulletin», B050912, No. 60, February 13, 1974, p. 262

mina la clausola che vietava il rilascio di licenze di matrimonio agli «imbecilli»¹⁵.

Il percorso seguito per arrivare all'abrogazione di queste leggi negli Stati Uniti è stato molto difficoltoso e controverso in quanto gli eugenisti sostenevano che il Paese si stava deteriorando a causa della qualità dei geni della popolazione statunitense, inquinati da una immigrazione incontrollata e non selettiva. Per questi motivi richiedevano interventi politici per incrementare il numero di individui dotati di «geni buoni» e per ridurre il numero di individui dotati di «geni difettosi». I controlli sui migranti effettuati ad Ellis Island vennero rafforzati anche utilizzando la scoperta delle leggi sull'ereditarietà di Mendel. La loro applicazione agli esseri umani divenne presto un potente sostegno per il movimento eugenetico che li utilizzò per affermare l'inferiorità di alcuni gruppi etnici e delle classi sociali subalterne rispetto al ceppo anglotedesco dominante¹⁶.

Nel 1914, Harry Hamilton Laughlin (1880-1943), direttore dal 1910 al 1939 (anno della sua chiusura) dell'«*Eugenics Record Office*» (ERO) a Cold Springs Harbor (nel Long Island, New York), propone una legge¹⁷ nella quale si prevedeva la sterilizzazione non solo

¹⁵ Rispettivamente: INDIANA GENERAL ASSEMBLY, Laws of Indiana, in «The Indiana Bulletin», B050966, 1975, p. 738 e Id., *Laws of Indiana*, in «The Indiana Bulletin», B050967, 1977, p. 1378.

¹⁶ Significativi furono sicuramente i test di carattere genetico ai quali venivano sottoposti gli immigrati negli Stati Uniti durante il periodo di quarantena obbligatoria a Ellis Island. Questi studi condizionarono per decenni le scelte del Governo degli Stati Uniti in materia di concessione della cittadinanza: nel primo Novecento nasce in America la *Personality Psychology*, branca della psicologia che muove dalle tesi dell'eugenica di Galton. Tale teorizzazione fornisce i presupposti «scientifici» che stanno alla base della teoria hitleriana della purezza della razza ariana. In America 60.000 immigrati, agli inizi del Novecento, furono sterilizzati per impedir loro di generare figli «poco intelligenti». Cfr.: IMMIGRATION COMMISSION USA, *Abstracts of reports of the Immigration Commission* (vol. I), Serial Set no. 5865, Senate document 747/1, session 61-3, session-date 1910- 1911; Id., *Abstracts of reports of the Immigration Commission* (vol. II), Serial Set no. 5866, Senate document 747/3, session 61-3, session-date 1910-1911, pp. 253-290, e in particolare la sezione «*Immigrants in charity hospitals*» (Senate document 747/5). Per una puntuale descrizione delle attività svolte ad Ellis Island si veda GILLHAM N.W., *A life of Sir Francis Galton*, Oxford University Press, New York, 2001. Più in generale: STELLA G.A., *L'orda: quando gli albanesi eravamo noi*, Rizzoli, Milano, 2006.

¹⁷ Si tratta della *Eugenical Sterilization in the United States*, pubblicata dal Psychopathic Laboratory of the Municipal Court of Chicago nel dicembre del 1922.

dei malati psichiatrici, ma di «All persons in the State who, because of degenerate or defective hereditary qualities are potential parents of socially inadequate offspring, regardless of whether such persons be in the population at large or inmates of custodial institutions, regardless also of the personality, sex, age, marital condition, race, or possessions of such person». Questa politica ebbe un forte rilancio durante la seconda guerra mondiale durante la quale più di 64.000 persone vennero sterilizzate¹⁸. Ellis Island chiuse i battenti solo il 12 novembre del 1954, ma bisognò attendere la metà degli anni Settanta del secolo scorso perché una delle prime leggi statunitensi adottate in materia di sterilizzazione forzata venisse abrogata¹⁹.

Se è certamente vero che si suole identificare con il nazismo e lo sviluppo della scienza biochimica tedesca l'adozione di pratiche eugenetiche, non si può dimenticare che in forme diverse ciò avvenne in numerosi paesi. In effetti la Svezia²⁰ – che è stato il primo pa-

¹⁸ BLACK E., *War against the weak. Eugenics and America's campaign to create a master race*, ed. Four walls eight windows, New York, 2003.

¹⁹ La legge emanata dalla GENERAL ASSEMBLY OF THE STATE OF VIRGINIA, *Virginia Sterilization Act of 3/20/1924*, Session Which Commenced at the State Capitol on Wednesday, January 9, 1924, David Bottom, Superintendent of Public Printing, Richmond, 1924, è stata abrogata solo nel 1979. Per una attenta ricostruzione si veda SCOTT E.S., *Sterilization of Mentally Retarded Persons: Reproductive Rights and Family Privacy*, in «Duke Law Journal», vol. 1986, No. 5 (Nov., 1986), pp. 806-865.

²⁰ MYRDAL G., MYRDAL A., *Kris i befolkningsfrågan*, Bonnier, Stockholm, 1935. La celebrità dei Myrdal non è dovuta al contributo dato alle pagine oscure della socialdemocrazia svedese, contributo che ancora oggi, nelle biografie dei due, viene ampiamente taciuto. Nel secondo dopoguerra, infatti, Gunnar Myrdal divenne un'autorità nel campo dell'economia dello sviluppo, insignito di premi e cattedre universitarie per le sue teorie che, per un certo periodo, ebbero valore quasi paradigmatico. Paradossalmente, il suo contributo principale fu forse MYRDAL G., *An American Dilemma. The Negro Problem and Modern Democracy*, Harper and Row, New York, 1944 in cui si criticavano le discriminazioni imposte alla popolazione di colore negli Stati Uniti da parte dei bianchi. Alva Myrdal, invece, collaborò con l'ONU, l'UNESCO e altre organizzazioni internazionali, principalmente impegnandosi a favore, nel periodo della guerra fredda, della causa del disarmo. Cfr.: FANTINI B., *Il fantasma dell'eugenica*, in *Questioni di bioetica*, a cura di S. Rodotà, Laterza, Roma-Bari, 1997; BATES S., *Sweden pays for grim past*, in «The Guardian», Londra, 6 marzo 1999; JOURDAN L., *Long pursuit of racial purity*, in «Le Monde Diplomatique», ottobre 1999; DOTTI L., *L'utopia eugenetica del welfare state svedese, 1934-1975*. Il programma socialdemocratico di sterilizzazione, aborto e castrazione, Rubettino, Soveria Mannelli, 2004; COTTINO A., *La socialdemocrazia svedese*. Saggi sul rapporto tra diritto e struttura sociale, Franco Angeli, Milano, 1980; da ultimo

ese a dotarsi nel 1921 di un istituto statale di biologia razziale – ha praticato la sterilizzazione di ben 63.000 cittadini, nell’ambito di un programma di igiene sociale e razziale. Le sole sterilizzazioni femminili raggiunsero il numero di sessantamila. Le pratiche eugenetiche vennero introdotte nel paese da Gunnar e Alva Myrdal, due studiosi svedesi, marito e moglie, gli unici coniugi vincitori di un Nobel in discipline diverse (per l’economia lui, per la pace lei). Alfieri della socialdemocrazia svedese, da sempre guardata come modello ispiratore per i «welfare» europei, i coniugi Myrdal raccomandarono, oltre ad altre riforme di carattere economico e demografico, il ricorso a una politica di sterilizzazione coatta, finalizzata all’epurazione degli individui considerati socialmente «inadeguati» o economicamente «improduttivi». Successivamente, eletti nel Parlamento svedese come membri del Partito socialdemocratico, si adoperarono affinché la legge eugenetica venisse estesa a nuove categorie di marginali. Così i medici svedesi poterono compiere sterilizzazioni, aborti e castrazioni di cittadini svedesi allo scopo di eliminare gli individui che allora venivano definiti del «tipo B»: i diversi, i malati di mente, gli handicappati, ai quali veniva interdetta in via definitiva la procreazione.

Gli svedesi, confortati dallo scientismo positivista, dal razionalismo illuminista e dal rigorismo luterano, decisero che il denaro valeva più della vita degli uomini e adottarono questi metodi per consentire allo Stato un enorme risparmio delle risorse che prima servivano alla costante assistenza dei «diversi» e che con le nuove norme sarebbero stati impiegati per aumentare il benessere del resto della popolazione «sana». Senza contare che una nazione composta da soli individui di «tipo A» sarebbe stata economicamente più competitiva sul piano economico rispetto ad un’altra rallentata invece da una popolazione di donne e uomini di «tipo B» che, oltre ad essere costosi, erano anche improduttivi.

Nonostante che il ricorso all’eugenetica fosse stato alla base della politica di sterminio del Reich tedesco e condannato dal Processo di Norimberga, la legge svedese del 1934 venne abrogata solo nel 1975, quando si cominciò a capire che attraverso lo sviluppo della

cf. COLLA P.S., *Per la nazione e per la razza. Cittadini ed esclusi nel «modello svedese»*, Carocci, Roma, 2000.

genetica era possibile rimuovere, sia pure in prospettiva, le cause di malformazione, intervenendo sul patrimonio ereditario²¹.

Una legislazione di tipo eugenetico si sviluppò anche in Francia dove forte era la reazione alle prime politiche di assimilazione di popolazione proveniente dall'impero coloniale. Soprattutto nella Francia profonda e rurale, trovarono forte sostegno nel Governo della Repubblica di Vichy le teorie di Alexis Carrel²². Costui, responsabile della «*Fondation française pour l'étude des problèmes humains*», mandava la sua équipe – denominata «Biologia della stirpe» – a indagare sulla «qualità genetica» delle famiglie immigrate a Parigi e in periferia e ne organizzava la deportazione a Drancy e poi verso i campi di sterminio, soprattutto Auschwitz. Per Carrel la presenza di gruppi di stranieri indesiderabili rappresentava un pericolo certo per la popolazione francese dal punto di vista biologico. La Fondazione da lui costituita, con il pretesto di delineare le modalità di assimilazione degli immigrati, provvedeva al censimento e alla localizzazione di alcune categorie di immigrati, soprattutto nordafricani, armeni, polacchi, in modo che fosse possibile «trovare una collocazione appropriata alle loro caratteristiche etniche»²³.

Analoghe scelte furono fatte in Svizzera dove, come in tutta Europa nel periodo compreso fra le due guerre, in nome dell'eugenetica e del nazionalismo vennero attuate politiche di controllo quando non di eliminazione dei «devianti sociali» e degli stranieri. Il governo elvetico – da sempre «neutrale» – nei riguardi degli zingari mutò

²¹ Solo nel maggio del 1999 il Parlamento svedese ha deciso di indennizzare le vittime della politica di sterilizzazione forzata praticata in Svezia tra il 1934 e il 1975. Cfr.: COLLA P.S., *La politica di sterilizzazione in Svezia 1934-1975*, in «Rivista di Storia Contemporanea», 3, pp. 332-333.

²² Medico francese collaborazionista dei nazisti, premio Nobel nel 1912 per i suoi lavori di tecnica chirurgica e autore nel 1935 di un manifesto in favore della soluzione eugenetica dei problemi sociali. Si veda CARREL A., *L'homme, cet inconnu*, Librairie Plon, Paris, 1935, stampa 1936. Sul punto vedi anche: TORT P., *Il ritorno dell'eugenetica*, in «Le Monde diplomatique», giugno 1998; BONNAFÉ L., TORT P., *L'Homme, cet inconnu? Alexis Carrel, Jean-Marie Le Pen et les chambres à gaz*, Syllepse, Parigi, 1992; TORT P., *Darwin et le darwinisme*, Puf, Parigi, 1997; ID, *Pour Darwin*, Puf, Parigi, 1997.

²³ I rapporti sulle attività di quest'équipe sono pubblicate nei «Cahiers de la Fondation» nel 1943. DROUARD A., *Une inconnue des sciences sociales: la Fondation Alexis Carrel, 1941-1945*, Maison des Sciences de l'Homme, Parigi, 1992.

la propria politica. Nell'arco di quasi mezzo secolo, in Svizzera, oltre seicento bambini jénisches vennero sottratti a forza alle loro famiglie dall'Opera di soccorso «Enfants de la grand-route», che aveva come unico mandato lo sradicamento del nomadismo. I bambini vennero collocati presso famiglie affidatarie o negli orfanotrofi, quando non incarcerati o internati in ospedali psichiatrici²⁴.

Il fondatore e direttore di questo organismo, Alfred Siegfried (1890-1972), con l'aiuto della polizia e delle autorità pubbliche cantonali e comunali, fu tra i numerosi scienziati svizzeri che collaborarono con gli scienziati tedeschi all'elaborazione della legislazione razziale del Terzo Reich. Fu proprio in Svizzera, nel Cantone di Vaud, che nel 1928 si votò la prima legge europea sulla sterilizzazione dei malati mentali.

Nel ventennio tra le due guerre lo sviluppo della ricerca scientifica in campo biochimico, biologico e biomedico fu notevole²⁵. Le

²⁴ Tale Opera era stata creata nel 1926 dalla celebre e prestigiosa federazione svizzera di beneficenza Pro-Juventute, cui era stato affidato l'incarico di «proteggere i bambini a rischio di abbandono e di vagabondaggio»! Si veda lo studio storico commissionato dalla Confederazione: SABLONIER R., LEIMGRUBER W., MEIER T., *Opera di assistenza per i bambini della strada*, Ufficio federale della cultura, Berna, 1998; *Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 28 agosto 1991* (FF 1991 IV 401); *Postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-CN) del 7 luglio 2003 «Eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera»* (N. 03.3426); *Interpellanza Müller-Hemmi del 16 giugno 2004 «Politica delle minoranze in Svizzera, in particolare per i nomadi»* (N. 04.3347); *Rapporto del Consiglio federale sulla situazione dei nomadi in Svizzera*, Berna, ottobre 2006, pp. 1-57; JEANMONOD G., GASSER J., HALLER G., *La stérilisation légale des malades et infirmes mentaux dans le canton de Vaud entre 1928 et 1985*, Rapporto dell'Institut romand d'Histoire de la Médecine et de la Santé, giugno 1998; ID., *Déficiences mentale et sexualité. La stérilisation légale dans le canton de Vaud entre 1928 et 1985*, in «Bulletin des médecins suisses», n. 3, 2001, p. 82; THODE-STUDER S., *Les Tsiganes suisses, la marche vers la reconnaissance*, Réalités sociales, Losanna, 1987; SIEGFRIED A., DER LANDSTRASSE K., *Pro-Juventute*, Zurigo, 1964.

²⁵ I progressi tecnologici e le scoperte in campo medico vanno di pari passo, tanto che in un articolo del bollettino dell'IBM tedesca destinato ai clienti si enfatizzano i benefici che l'eugenetica poteva trovare dall'elaborazione automatica dei dati. Un'analisi approfondita delle interdipendenze statistiche attraverso il processo Hallerikh illustrava come complessi di dati potessero essere usati nei sistemi probabilistici e citava come primo esempio il campo della medicina e quello della scienza della genetica e della razza. L'IBM negli anni prebellici e nei primi anni del secondo conflitto mondiale, dopo aver conquistato il mercato tedesco, seguiva l'esercito della Germania nazista nei territori conquistati, aprendo nuove filiali e organizzan-

industrie farmaceutiche, soprattutto quelle tedesche, approfittarono della guerra e delle sue tragedie per effettuare la sperimentazione di nuovi farmaci su esseri umani. Le conoscenze così acquisite fecero di coloro che le possedevano le prede più ambite delle *intelligences* dei governi vincitori; a costoro, spesso criminali di guerra, venne offerta l'impunità, quando non una nuova identità e una collocazione nelle strutture di ricerca dei nuovi paesi di residenza. È un fatto noto che la ricerca scientifica in campo biochimico e biomedico²⁶ alla fine della guerra registri un formidabile sviluppo soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra e URSS: paesi questi che riescono ad aggiudicarsi la gran parte degli scienziati tedeschi fuggiaschi.

Così i progressi e le sperimentazioni effettuate nei lager e il grande impulso dato alla ricerca in campo farmacologico e batteriologico durante il conflitto da parte di tutti gli Stati possono beneficiare, in particolare negli Stati Uniti, di una ricerca in campo biomedico certamente avanzata e spregiudicata, al punto da stimolare la nascita delle prime perplessità sull'assenza di un confine etico alla ricerca. È pur vero che nei quindici anni successivi alla fine della Guerra si getteranno le basi per nuove cure, farmaci innovativi, tecniche operatorie di cura sempre più avanzate. Si creano le premesse per il consolidamento della biochimica e della biomedicina come scienze, ma la ricerca scientifica e i progressi in campo medico e biologico attirano l'attenzione di filosofi e teologi, preoccupati della necessità di porre delle regole alla sperimentazione, alla medicina clinica, come alla genetica. Inizia, se pur lentamente, una riflessione di carattere teologico, morale e filosofico sulle manipolazioni della vita umana.

do censimenti. In altri paesi l'IBM anticipa la Wehrmacht, istituendo nuove filiali e iniziando censimenti in territori che verranno occupati solo in seguito, in modo che i nazisti al momento della conquista di questi territori possano disporre già di tutti i dati per individuare, colpire e deportare gli ebrei della Polonia, del Belgio, dell'Olanda. Saranno «i fori» delle schede IBM a decretare chi verrà deportato, chi verrà mandato nei campi di lavoro e chi in quelli di sterminio. BLACK E., *L'IBM e l'olocausto. I rapporti fra il Terzo Reich e una grande azienda americana*, Rizzoli, Milano, 2001, *passim*.

²⁶ Per un approfondimento cfr.: DE FRANCO R., *Nel nome di Ippocrate*. Dall'olocausto medico nazista all'etica della sperimentazione contemporanea, Franco Angeli, Milano, 2001.

I primi risultati di questa riflessione all'interno del magistero cattolico sono costituiti dall'apertura all'uso degli oppiacei in funzione palliativa, uso fino ad allora interdetto²⁷. Le grandi sofferenze non solo dei combattenti, ma anche della popolazione civile, indussero il Pontefice a considerare come opportuna l'adozione di terapie del dolore e portarono alla formulazione del cosiddetto *slippery slope*, per il quale si accetta il rischio che l'effetto secondario della terapia adottata possa essere la morte. È il segno dell'abbandono della sofferenza come passaggio catartico che avvicina a Dio e alle sofferenze di Cristo.

Alla fine degli anni Sessanta la messa a punto di nuovi antivirali permette l'esecuzione dei primi xenotrapianti. Si comincia a disporre, sia pure in via sperimentale, di farmaci capaci di impedire il rigetto. Ben presto si passa ai primi trapianti di organi tra umani: lo sviluppo della medicina subisce una forte accelerazione grazie alla sperimentazione diretta su esseri umani e ciò spinge teologi e moralisti a scendere in campo²⁸.

²⁷ Nel *discorso del 24 novembre 1957*, Pio XII, oggi in «La Documentation catholique», 1957, 1609 ribadisce che «spetta al medico... dare una definizione chiara e precisa della 'morte' e del "momento della morte"». Questa posizione diviene una costante di tutti i successivi documenti del Magistero in materia di eutanasia.

²⁸ A metà degli anni Sessanta clamorosi furono gli effetti di un articolo di BECHER H.R., *Ethics and Clinical Research*, in «The New England Journal of Medicine», 274, 1966, 1354-1360 nel quale, per far comprendere quali fossero le pratiche aberranti alle quali può condurre la ricerca, venivano citati casi di sperimentazione quali, ad esempio, l'iniezione di cellule cancerose vive a ventidue persone anziane ospitate in una casa di riposo per provare la loro resistenza immunologica al cancro; l'iniezione del virus dell'epatite B a giovani residenti di un istituto psichiatrico dello Stato di New York per vedere come si sviluppa la malattia e così mettere a punto un vaccino. Negli stessi anni in Olanda, il professore Jan Hendrik van den Berg, influenzato probabilmente anche dalla sua esperienza, nel 1967, di insegnamento alla Duquesne University di Pittsburgh, pubblica un libro simile, corredato da numerose fotografie di malati terminali sottoposti ad accanimento terapeutico: VAN DER BERG J.H., *Medisch Macht en Medische Ethiek*, Nijkerk, Callenbach, 1969. In questo lavoro l'Autore mette in luce la necessità di creare una nuova etica medica in considerazione dello sviluppo opprimente del c.d. paternalismo medico che utilizza la scienza naturale e le nuove tecnologie. Il rapporto Van Der Bergher sulle conseguenze invalidanti delle più moderne cure mediche segna l'inizio del dibattito sull'eutanasia in Olanda. Sul punto: CIMBALO G., *La società olandese tra tutela dei diritti del malato, diritto all'eutanasia e crisi della solidarietà*, in «Q.D.P.E.», 1,

Si comprende che la medicina può generare situazioni profondamente inumane che portano a trattare i pazienti non più come persone, ma come cavie. La medicina ospedaliera causa drammi umani personali, familiari e sociali: l'inosservanza dei diritti dei pazienti, l'inumanità dei trattamenti inflitti scuotono le coscienze e l'opinione pubblica. Teologi, filosofi, moralisti, giuristi, sociologi, politici vengono coinvolti e il dibattito diviene ancor più interdisciplinare.

Così negli ultimi trent'anni i temi di bioetica²⁹ sono divenuti oggetto di attenzione da parte di tutti i Governi e dei Parlamenti di molti paesi, nonché di istituzioni sopranazionali, anche per rispondere ai problemi posti dal mutare dei comportamenti all'interno dei diversi Stati che hanno dato luogo a condotte spesso ritenute illecite e comunque suscettibili di violare regole giuridiche di consolidata validità. È tuttavia un fatto che i formanti identitari delle società si sono modificati e ciò impone la necessità di definire comuni denominatori a livello etico, capaci di consentire la governabilità, a fronte delle diverse appartenenze religiose, etniche, culturali delle popolazioni.

Non c'è dubbio che il confluire in un unico contesto sociale di diverse esperienze giuridiche e culturali ha fatto sì che i principi del diritto naturale – elaborazione propria del diritto occidentale – fossero messi a dura prova. In effetti era impossibile dire in che cosa consistesse il diritto naturale se si continuava a utilizzare come punto di riferimento la cultura occidentale quale contesto di elaborazione dei valori³⁰, ma la nuova composizione multiculturale e multiet-

1994, pp. 35 ss. Recentemente: BOTTI F., *L'eutanasia in Svizzera*, Bononia University Press, Bologna, 2007, *passim*.

²⁹ MORI M., *Breve bibliografia ragionata di bioetica in lingua inglese*, in «Notizie di Politeia», autunno, 1985, p. 7 ss.; FLETCHER J., *Morals and Medicine*, Princeton University Press, 1954; RAMSAY P., *The Patient as Person*, Yale University Press, New Haven, 1970.

³⁰ La filosofia aristotelica che sta alla base del diritto naturale muove dalla convinzione che esista un importante dualismo secondo il quale al di sopra dell'ordinamento statale positivo si suppone un diverso ordinamento di natura divina, naturale o razionale, il quale pretende che il diritto positivo gli corrisponda: tale ordinamento superiore è la giustizia o, meglio, l'ideale di una giustizia immaginata in un modo qualsiasi. Questa costruzione teorica entra in crisi, tra l'altro, nel momento in cui si prende atto della pluralità delle visioni che l'uomo ha della divinità – visioni tutte vere e insieme tutte false – per cui diviene impossibile trovare un fondamen-

nica delle comunità distribuite sul territorio, anche europeo, nelle quali il diritto deve operare, ha fatto emergere i differenti cataloghi di valori che si danno nei diversi contesti socio-culturali³¹. Il diritto naturale ha così dimostrato i suoi limiti, favorendo l'affermarsi del diritto internazionale, in quanto frutto di negoziazione tra sistemi valoriali differenti, e ciò ha permesso accordi che hanno prodotto cataloghi di diritti condivisi dai diversi soggetti del diritto internazionale, non sempre coincidenti con il diritto naturale di matrice

to assoluto con il quale giustificare i diritti umani. Sul dibattito a proposito della sopravvivenza del diritto naturale cfr.: STRAUSS L., *Natural Right and History*, University of Chicago Press, Chicago, 1953; ID., *Naturrecht und Geschichte*, Koehler, Stuttgart, 1953; KUHN H., *Naturrecht und Historismus*, in «Zeitschrift für Politik», 1956, n. 4, pp. 289-304; ALTINI C., *La crisi filosofica e politica del diritto naturale nel dibattito tra Helmut Kuhn e Leo Strass*, in «Annali del Dipartimento di Filosofia 2003-2004», Firenze University Press, Firenze, 2004.

³¹ Nel dibattito teologico-morale iniziato negli Stati Uniti la discussione sui vari problemi di etica medica rimane interna alla teologia cattolica fino alla metà degli anni Cinquanta e solo successivamente, interessando anche la teologia protestante, il dibattito sulla bioetica comincia ad acquistare maggiore ampiezza e vivacità. Nacquero – in questo contesto di riflessione etica – varie iniziative negli USA. Nel 1967, il National Institute of Health dà vita, per volere del Congresso, ad un Comitato istituzionale per il controllo della ricerca sui soggetti umani, il Comitato Beaumont, cui si devono i noti principi che furono accolti dalla corrente dominante della bioetica americana. Nel 1969 Hellegers (già componente della Commissione Pontificia voluta da Paolo VI per lo studio dei metodi di controllo della procreazione) e Ramsey fondano il Centro Kennedy per lo studio dei problemi demografici e della procreazione umana. Tale centro divenne uno dei luoghi più autorevoli dell'elaborazione sistematica dei principi dell'etica medica moderna. Sempre nello stesso anno Daniel Callahan fonda il Centro Hasting a New York, per studiare i problemi etici nella medicina e nella biologia con lo scopo di diffondere la cultura umanistico-etica nelle Facoltà di medicina americane, fortemente impegnate sulla sperimentazione. Si veda RUSSO G., (a cura di), *Bioetica fondamentale e generale*, SEI, Torino, 1995; REICH W.T., *Encyclopedia of Bioethics*, 5 voll., Prentice Hall, New York, 1995; PELLEGRINO E., *The Origins and Evolution of Bioethics. Some Personal Reflections*, in «Kennedy Institute of Ethics Journal», 9 (1), 1999, pp. 73-88; REICH W.T., *Bioethics in the United States*, in *Bioethics. A History*, a cura di C. Viafora, International Scholars Publications, San Francisco and London, 1996, pp. 83-118; BOMPIANI A., *The outlines of italian Bioethics*, in *Bioethics. A History*, a cura di C. Viafora, International Scholars Publications, San Francisco and London, 1996, pp. 229-286; GRACIA, D., *Bioethics in the spanish-speaking world*, in *Bioethics*, cit., pp. 169-197; MALHERBE J.-F., *Orientations and tendencies of Bioethics in the french-speaking world*, in *Bioethics*, cit., pp. 119-154; TOULMIN S., *How Medicine Saved the Life of Ethics*, in *Bioethics. An Introduction to the History, Methods, and Practice*, a cura di N.S. Jecker, A.R. Jonsen, R.A. Pearlman, Jones and Bartlett Publishers, 1997, pp. 101-109.

occidentale, ma (questi sì) universalmente accettati. La laicità come valore diviene uno dei formanti del sistema di relazione tra gli Stati che consente la ricomposizione dei conflitti tra i diversi sistemi valoriali attraverso la valorizzazione di una base comune condivisa dalla quale si articolano poi differenti ordinamenti giuridici. Prende così forma un insieme di principi, tra i quali va certamente annoverato quello della tutela della salute che si accompagna all'impegno a garantire la dignità della persona e non solo il diritto alla vita³². Essa assurge al rango di valore costituzionale, di bene tutelato sia sotto forma di diritto essenziale di valenza sociale assicurato a tutti dallo Stato sia sotto forma di diritto individuale di scelta sulla propria salute e sulle cure alle quali sottoporsi.

Questa impostazione del catalogo dei diritti porta all'adozione di un concetto di vita non più corrispondente al mero dato biologico, ma legato anche al vissuto della persona, alla sua vita di relazione, in quanto la personalità si sviluppa nel contesto dei rapporti con gli altri, nella socialità, nei rapporti e nelle relazioni sociali. Una tale visione della vita è stata sintetizzata nel concetto certamente inno-

³² Del resto questo fenomeno non è nuovo perché i problemi di etica medica erano già stati sottolineati e normati nel Codice di Norimberga del 1946, che sancisce l'imprescindibilità del consenso volontario e informato dell'individuo, capace di intendere e di volere, a sottoporsi alla sperimentazione medica, ponendo così un limite agli abusi. Inoltre la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 aveva posto la dignità umana come diritto inalienabile e fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. A questa attività di sistematizzazione operata dal diritto parallelamente (1954-1956) si apre il dibattito fra teologi protestanti e cattolici (Fletcher, Ramsey) in materia di riflessione etica dei problemi della vita e della scienza impostata sui diritti umani. FLETCHER J., *Morals and Medicine*, Princeton University Press, Princeton, 1954; SGRECCIA E., *Manuale di Bioetica*, Ed. Vita e Pensiero, Milano, 1987; DI MEO A., MANCINA C. (a cura di), *Bioetica*, Laterza, Roma-Bari, 1989; VIAFORA C., *Vent'anni di bioetica. Idee protagonisti istituzioni*, Fondazione Lanza-Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1990; ENGELHARDT H.T. JR., *Manuale di bioetica*, Il Saggiatore, Milano, 1991; BOMPIANI A., *Bioetica in Italia. Lineamenti e tendenze. Trattati di etica teologica*, EDB, Bologna, 1992; BERLINGUER G., *Etica della Salute*, Il Saggiatore, Milano, 1994; RUSSO G. (a cura di), *La bioetica in Italia. Le origini e le attuali istituzioni*, in *Bioetica fondamentale e generale (Manuali)*, SEI, Torino, 1995, pp. 407-424; FORNERO G., *Bioetica cattolica e bioetica laica*, Bruno Mondadori, Milano, 2005; CALLAHAN D., *Bioethics and ideology*, in «Hastings Center Report», January-February, 36/1, 2006, p. 3.

vativo di «qualità della vita»⁵³. Il passo ulteriore è stato quello di domandarsi quale possa essere la relazione tra vita biologica e qualità della vita, giungendo a conclusioni spesso divergenti nei casi drammatici nei quali le due condizioni vengono a confliggere come nelle fasi di fine vita.

Qualunque sia la conclusione alla quale si giunge in questo nuovo ambito di valori è divenuto principio unanimemente condiviso quello di garantire l'integrità fisica e psichica della persona e una speciale tutela in questo ambito dei minori⁵⁴. Essi vengono tutelati non solo attraverso l'esercizio della potestà parentale, ma direttamente dalla società. I loro diritti crescono con l'età e la consapevolezza di sé, grazie alle strutture socializzanti costituite dalla scuola e dalle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la loro personalità mentre, parallelamente si attenua con gradualità la tutela esercitata su di essi dalla famiglia.

Nel nuovo contesto così delimitato, pratiche antiche e tradizionali, da sempre ritenute lecite e indiscutibili, hanno trovato una sanzione quando queste mettono in pericolo non solo la vita biologica, ma anche la qualità della vita, con il risultato di aprire un dibattito

⁵³ La sistemazione teorica e filosofica di questo concetto è opera del filosofo australiano Peter Singer, il quale sostiene che, se la vecchia etica è fondata sulla sacralità della vita, la nuova si basa sulla qualità della vita. Bisogna quindi riscrivere i comandamenti antichi, accettando l'idea che la vita umana non ha un eguale valore, ma essa differisce secondo criteri precisi. Mentre la vecchia etica affermava che mettere fine ad una vita umana innocente non era giusto, la nuova etica proclama che l'individuo deve prendere la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni, così se il medico ritiene che mettere fine alla vita di un paziente è nell'interesse di questi, deve prospettare al paziente e ai suoi parenti l'opportunità di farlo. Il terzo criterio è che non si deve mettere fine alla vita di chicchessia contro la sua volontà, ma bisogna rispettare il suo desiderio di morire quando la vita non vale la pena di essere vissuta. Queste sono le regole base che caratterizzano la nuova etica della qualità della vita, secondo un'impostazione tipicamente utilitaristica. SINGER P., *Rethinking Life and Death*, St. Martin Press, New York, 1995, trad. it. *Ripensare la vita*, Il Saggiatore, Milano, 1996. Dello stesso orientamento BAYLES M.D., *Euthanasia and Quality of Life*, in *Quality of Life. The New Medical Dilemma*, a cura di J.J. Walter, A. Shannon, Paulist Press, New York, 1990, pp. 265-281.

⁵⁴ ALPA G., ANSALDO A., *Le persone fisiche, Il Codice civile, Commentario*, Giuffrè, Milano, 1996.

sempre più ampio sulla definizione del catalogo di valori che concorrono a definire il concetto di qualità della vita³⁵.

Si pensi, ad esempio, alla rielaborazione del concetto di salute della donna e del suo diritto ad una piena realizzazione, posto in relazione con la possibilità ad essa riconosciuta da moltissimi ordinamenti di richiedere l'interruzione della gravidanza. Riconoscere, come ha fatto la Corte costituzionale italiana, il prevalere della tutela di chi già vita è, di fronte ai diritti di chi vita non è (il concepito), è possibile solo se si accetta di far prevalere sul cosiddetto diritto naturale il diritto positivo e quello internazionale che riconosce alla

³⁵ Sulle implicazioni dell'espressione «qualità di vita» si è sviluppato a livello internazionale un articolato dibattito. Per MAUER B., *Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l'homme*, La Documentation Française, 1 février 1999, pp. 387-388: «Les théories de la «qualité de vie», posant des seuils de «qualité», en viennent, entre autre, à expliquer: [...] la décision d'un médecin appelé à prodiguer des soins à un nouveau-né ou malformé doit reposer exclusivement sur des critères d'ordre clinique, qui évaluent objectivement les possibilités de «vie significatives» ou de perfection, de «qualité de vie critères du reste proposés par nombre d'éthiciens et de médecins». In tal senso anche MEMETEAU G., *Vie biologique et personnalité juridique*, in *La personne humaine, sujet de droit*, Quatrièmes journées René Savatier, Poitiers, Puf, Paris, 1994, p. 53. Per THUILLIER P., *Vies ne valant pas d'être vécues et expressions similaires*, in «Laennec, médecine-santé-éthique», Paris, mars 1995, nn. 3-4, p. 12, questa vita «qui ne valent pas la peine d'être vécues» indica «vie injustifiée, illégitime, fruit d'une erreur technique, d'une négligence médicale, ou d'une faute parentale». Il diritto alla vita, in nome del rispetto della dignità umana, viene inteso così come un diritto alla qualità della vita. La vita consiste allora nella capacità a condurre una vita che abbia un senso. Rileva MEULDERS-KLEIN M.TH., *Le droit de disposer de soi-même*, in *Licéité en droit positif et Références légales aux valeurs*, Contribution à l'étude du règlement juridique des conflits de valeurs en droit pénal, public et international, Bruylant, Bruxelles, 1982, pp. 267 ss., che la Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti *Roe v. Wade* ha introdotto la nozione di vita autonoma, caricata di senso come vita degna di essere vissuta, in contrapposizione ad una vita meramente vegetativa. Alla giurisprudenza statunitense appartiene dunque la responsabilità di aver accreditato una visione personalistica della vita. Questa impostazione viene concretamente recepita nel lessico olandese che, accanto all'espressione morte (*de dood*), ha coniato quella di fine della vita (*het levenseinde*), proprio a indicare il momento nel quale una vita dignitosa non è più possibile, al punto che si può decidere di essere giunti alla sua fine. CIMBALO G., *La società olandese tra tutela dei diritti del malato, diritto all'eutanasia e crisi della solidarietà*, in «QDPE», n. 1, aprile 1994, p. 35. Ancora una volta la «circolarità del diritto» ha prodotto una tendenziale omogeneizzazione dei concetti giuridici, facendo ulteriore chiarezza sul significato possibile da attribuire all'espressione «bene vita». Sul concetto di «circolarità del diritto», si veda BOTTI F., *L'eutanasia in Svizzera*, cit., p. 105 ss.

donna il diritto a una maternità responsabile e, soprattutto, voluta e accettata³⁶. In questa costruzione di valori la qualità della vita viene collocata al primo posto e a questo valore è subordinata perfino l'attività di riproduzione e perpetuazione della specie.

In nome di questo valore è possibile migliorare le caratteristiche fisiche dell'essere umano, intervenendo nella fase di «progettazione» del nuovo individuo, modificando le sue caratteristiche genetiche fino all'eliminazione di malformazioni congenite, di malattie ereditarie. La scienza non ha più bisogno di modificare l'essere già nato, di perfezionarlo attraverso interventi chirurgici o selezioni genetiche che inibiscano la riproduzione, ma usa sistemi più raffinati di manipolazione che altre civiltà non possiedono.

Possono così essere rispettati valori scaturiti principalmente dai rapporti di relazione³⁷, valori che, una volta traslati sul piano della tutela dei diritti, hanno trovato protezione e sanzione giuridica in atti e in accordi di diritto internazionale, per imporsi sul diritto consuetudinario e sul diritto naturale³⁸. La natura contrattuale del drit-

³⁶ Sentenza C. Cost. 18 febb. 1975, n. 55, in «G.U.» n. 55 del 26 febb. 1975. Estremamente utile a ricostruire la visione della donna da parte di certa magistratura l'esame delle ordinanze dei giudici di merito di remissione della L. 194/78 alla Corte Costituzionale. A riguardo: CIMBALO G., *Aborto libertario o partorirai con dolore*, in «Quale Giustizia», fasc. 49-50, 1979, pp. 144-149.

³⁷ Il riferimento ai rapporti di relazione come strumento per garantire la qualità delle vita è il tema centrale del dibattito sviluppatosi in seno alla teologia protestante. Sul punto per tutti: DOUCET H., *Les promesses du crépuscule, Réflexions sur l'euthanasie et l'aide médicale au suicide*, Labor et Fides, Boucherville, 1998, *passim*; ID., *La bioéthique comme processus de régulation sociale: la contribution de la théologie*, in *Bioéthique, méthodes et fondements*, a cura di M.-H. Parizeau, ACFAS, Montréal, 1989, pp. 77-79.

³⁸ D'altra parte il diritto naturale presuppone il riferimento a formanti culturali propri di un'area di valori giuridicamente omogenei, non a caso identificata nella tradizione dell'area propria della cultura giudaico cristiana, mentre altre culture fanno fatica a misurarsi con tali principi. In questa visione il diritto naturale non è più un diritto assoluto, ma relativo, in quanto non può non tenere conto delle culture di riferimento. Di questa crisi ben si rende conto RATZINGER J., *La crisi del diritto*, Lezione magistrale tenuta alla LUMSA in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa, il 10 novembre 1999 il quale rileva: «Poiché negli Stati moderni la metafisica e con essa il diritto naturale sembrano essere definitivamente venuto meno, è in corso una trasformazione del diritto, i cui passi ulteriori non sono ancora prevedibili; il concetto stesso di diritto perde i suoi contorni precisi». In questa «crisi di valori» che per la verità è ben anteriore ai tempi più recenti, poiché la crisi del diritto naturale viene da lontano – su queste problematiche vedi in generale BOBBIO

to internazionale meglio si presta, infatti, a superare i limiti propri di un diritto naturale che ha ormai perduto il sicuro ancoraggio ai formanti della civiltà occidentale; il diritto internazionale offre invece regole condivise capaci di creare un nuovo catalogo di valori che oggi ritroviamo nelle Carte internazionali dei diritti dell'uomo³⁹, nelle Convenzioni e negli accordi liberamente sottoscritti dai diversi paesi.

Questa nuova consapevolezza di sé permette finalmente alla cultura occidentale di abbandonare le attività di manipolazione del corpo umano volte a renderlo compatibile con l'idea di perfezione introiettata grazie ad elementi culturali, religiosi ed etici. Si tratta, come abbiamo visto, di un'acquisizione recentissima della quale abbiamo provato a ricostruire l'evoluzione travagliata e difficile.

Tuttavia tale percorso non è stato compiuto da altre civiltà e culture che continuano a perseguire l'obiettivo della perfezione del corpo umano e della sua compatibilità con il mondo sensibile come elemento di identità culturale, utilizzando la manipolazione del corpo di chi è già nato e ricorrendo alla sua modificazione per porre rimedio a imperfezioni della natura, attraverso un intervento che consenta il ripristino dell'armonia con la natura e il creato e soddisfi il bisogno di ordine, con l'intento di ripristinare la chiara distinzione dei generi, l'evidente diversità tra l'uomo e la donna.

L'Occidente che si scandalizza per l'arretratezza e i metodi con i quali in altre culture si manipola il corpo umano dovrebbe riflettere sul fatto che ha appena abbandonato l'eugenetica o almeno utilizza

N., *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992. Il costituzionalismo moderno e il diritto internazionale via via sono andati costruendo cataloghi di valori la cui validità si fonda sulla natura contrattuale di tale diritto e sul consenso intorno a questi valori costruito mediante accordi.

³⁹ Attorno agli anni Settanta la medicina più propriamente sperimentale ha più volte violato ogni rispetto della volontà del paziente che la Dichiarazione di Helsinki aveva da tempo codificato. Peraltro, anche il diritto internazionale aveva preso posizione, già nel 1948, in difesa della vita e della dignità umana, con la «Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo» con la quale le Nazioni Unite affermavano il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla famiglia e la condanna delle crudeltà e discriminazioni. Sul punto: CASSESE A., *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 1988; CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002.

una visione più raffinata e tecnicamente evoluta di questa, così diversa dal passato da sembrare eticamente e moralmente accettabile.

1.2. *Il diritto nelle società multiculturali: dall'etica condivisa alla sanzione giuridica dei comportamenti e delle pratiche di vita. Il caso delle mutilazioni genitali femminili*

Il comportamento degli esseri umani, i rapporti che si stabiliscono in un contesto di relazioni sociali con le istituzioni, le religioni e le consuetudini, i risvolti etici di cui l'applicazione del diritto deve tenere conto nel tentativo di dare una regolamentazione a fenomeni che, se non normati, creano forti tensioni sociali, comportano la necessità per l'ordinamento giuridico di utilizzare categorie proprie di altre discipline⁴⁰. La bioetica, in questo, come in tutti i casi nei quali si affrontano tematiche destinate a scuotere le coscienze per la loro complessità e per la forte connotazione morale che possiedono, risulta essere oggi uno strumento indispensabile per il giurista, poiché essa si caratterizza per essere una disciplina tipicamente plurale e aperta, per la compresenza e l'interazione di fonti diverse a differenti livelli, che ne segnano profondamente la natura e ne costituiscono la strumentazione⁴¹. Lo sviluppo della bioetica come disciplina, che trova le sue origini negli straordinari progressi tecnologici e scientifici nel campo delle scienze e della medicina iniziati negli anni Sessanta è tuttavia tributario del diritto, in quanto l'incontro della filosofia, dell'etica, della biologia e della medicina nell'esaminare lo stesso fenomeno non avrebbe avuto una collocazione sistematica se non si

⁴⁰ ZWEIGERT K., KOTZ H., *Introduzione al diritto comparato*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1992; ONIDA F., *L'interesse della comparazione negli studi di diritto ecclesiastico*, in Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, *La legislazione ecclesiastica*, a cura di A. Davack, Vicenza, 1977, p. 603 ss.; NADER L., *Le forze vive del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005; DURAND B., *Histoire comparative des institutions*, Les nouvelles éditions africaines, Université de Dakar, Nouvelles Editions Africaines, Dakar, Abidjan, Lomé, 1983. GALGANO F. (a cura di), *Atlante di diritto privato comparato*, Zanichelli, Bologna, 2006⁴; PEGORARO L., *Diritto costituzionale e pubblico*, G. Giappichelli, Torino, 2005².

⁴¹ Sul punto vedi: FARALLI C., *La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2002.

fosse altresì sviluppato l'incontro con le scienze giuridiche che sono le sole ad avere la capacità di sistematicizzare le riflessioni bioetiche⁴². Era infatti inevitabile che molti contrasti nati dall'applicazione delle nuove scoperte medico-scientifiche fossero portati all'attenzione dei giudici e dei tribunali, ponendo così al diritto una nuova sfida⁴³: da questa sfida nasce il biodiritto, quale prodotto dell'interazione tra bioetica e diritto: lo spazio così creato diviene terreno fertile per la circolazione dei modelli giuridici, per la comparazione, per un livello di conoscenza e di comprensione più ampio dei fenomeni connessi alla nascita e alla morte, alle modalità e alla qualità del vivere. L'ambito operativo nel quale il biodiritto si muove è ben più ampio di quello offerto da un solo sistema giuridico nazionale o da un solo settore disciplinare che normalmente il giurista si trova ad utilizzare⁴⁴. Esso opera a livello globale, contribuendo a creare quel fenomeno che può essere definito come circolarità del diritto, in quanto il dibattito sulle metodiche di regolamentazione giuridica del fenomeno si sviluppano parallelamente in diversi ordinamenti, legati tra loro da un rapporto di interazione e interconnessione. È come se i diversi parlamenti, i tanti comitati di bioetica, le differenti associazioni professionali di medici, biologi, filosofi, confessioni religiose, associazioni filosofiche ed etiche fossero collegati in rete, in una sorta di *forum* globale, dove ogni opinione, ogni elaborazione, ogni acquisizione, ogni strumento normativo messo a punto incide sul dibattito generale ed entra a far parte di una strumentazione possibile con la quale affrontare e risolvere i problemi. La globalizzazione, in questo caso, non opera solo sulle conclusioni, le acquisizioni, i risultati, ma anche sulle metodiche utilizzate per pervenire alla

⁴² Una interessante riflessione sui diversi formanti – nella distinzione dei valori tra quelli laici e quelli confessionali – che concorrono a creare la bioetica viene sviluppata da BELLINI P., *Qualche osservazione in tema di bioetica*, in «Quaderni scuola specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico», Jovene, Napoli, 2002, pp. 9-43.

⁴³ BORSELLINO P., *Bioetica tra autonomia e diritto*, Zadig, Milano, 1999.

⁴⁴ Sul punto si veda: *Biodiritto in dialogo*, a cura di C. Casonato e C. Picocchi, Cedam, Padova, 2006; CASONATO C., *Introduzione al biodiritto: la bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Trento, 2006; BARNI M., *Diritti, doveri, responsabilità del medico: dalla bioetica al biodiritto*, Giuffrè, Milano, 1999; CASTIGLIONE S., *Nuovi diritti e nuovi soggetti: appunti di bioetica e biodiritto*, ECIG, Genova, 1996.

normazione del fenomeno. La norma si costruisce in un parlamento virtuale che ha come palcoscenico il mondo: gli elementi e i contributi che concorrono alla sua formazione si diluiscono fino al punto che è difficile identificarne l'origine, attribuirne la paternità certa, stabilirne la fonte.

In queste condizioni il biodiritto svolge nelle società contemporanee a forte impronta multiculturale un ruolo fondamentale. Data l'interdipendenza, tipica nel settore bioetico, fra istanze di natura morale, religiosa, etnica, culturale, il modello di Stato di derivazione liberale oggi dominante, nel disciplinare il fenomeno, finisce per farsi carico del più ampio rispetto per le diversità presenti su un territorio che ha le dimensioni di una società ormai planetaria. Applica il pluralismo giuridico, accetta il pluralismo normativo, dà vita alle opportune mediazioni costruite mediante il pluralismo etico⁴⁵.

La dimensione globale del dibattito e dell'elaborazione delle norme impone ai singoli Stati di svolgere un ruolo attivo nel fornire uno sbocco normativo alle diverse problematiche di carattere bioetico, stimulate da un'incontenibile e disordinata circolazione di esseri umani da una parte all'altra del globo. È ormai un dato di fatto irreversibile che le frontiere sono divenute incapaci di fermare il flusso continuo di spostamenti e il trasferimento parallelo di abitudini, credenze, appartenenze culturali, linguistiche, etniche e religiose. Contemporaneamente il mercato, ormai globale, tende a unificare gli stili e le abitudini di vita e certamente standardizza i bisogni, con l'effetto d'incidere non poco, in ultima istanza, sulla qualità della vita e sulle politiche poste in essere per dare concreta applicazione a bisogni che paiono ormai irrinunciabili. Il diritto alla salute è ormai da tempo una delle preoccupazioni collettive più urgenti e rilevanti di ogni società, tanto che anche Paesi come gli Stati Uniti d'Ameri-

⁴⁵ Tra i pochi paesi che sembrano fare eccezione spicca l'Italia che appare impermeabile al dibattito internazionale su eutanasia, procreazione assistita mentre viene rimessa in discussione la legge 194/1978 sulla tutela della maternità che pure si è rivelata un provvedimento così efficace da aver ridotto in trenta anni di applicazione del 60% il ricorso all'aborto da parte dei cittadini italiani. Sul punto vedi: Ministero della Salute, *Relazione del Ministro della Salute sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (L. 194/78)*, Roma, 4 ottobre 2007, http://www.ministerosalute.it/imgs/c_17_pubblicazioni_679_allegato.pdf, 04/01/08.

ca, tradizionalmente dotati di un sistema sanitario pubblico debole, cominciano a riflettere sull'opportunità di un mutamento della loro politica sanitaria, adottando programmi di generalizzazione dell'assistenza⁴⁶, ben consapevoli che la mancata prevenzione delle malattie alle quali sono esposte le fasce più deboli di popolazione crea in prospettiva la crescita delle spese sociali. Queste politiche non possono tuttavia essere isolate, in quanto creerebbero disequilibri tra le diverse economie in ordine all'allocazione delle risorse⁴⁷. Da ciò consegue che le società tendono a porsi le stesse domande alle quali gli ordinamenti cercano di fornire una risposta elaborata nell'ambito di un dibattito globale, in modo da rendere tendenzialmente compatibili le soluzioni adottate, indipendentemente dalla localizzazione spaziale e temporale dell'individuo⁴⁸.

La «circularità del diritto» tiene dunque conto delle esperienze, del dibattito sociale, etico, politico, giuridico, maturati nei diversi contesti sociali che si sono trovati a regolamentare la stessa fattispecie e ad adattarla, in un'ottica di comparazione e non di imposizio-

⁴⁶ Oggi la maggioranza dei cittadini statunitensi ritiene che il Governo federale dovrebbe garantire una copertura assicurativa sanitaria totale a tutti gli americani, soprattutto ai bambini, e si dichiara disposta a pagare tasse più elevate per trovare i fondi necessari. Si stima che oggi negli Stati Uniti circa 47 milioni di persone (più del 15 per cento della popolazione) sia del tutto privo di copertura assicurativa sanitaria (nel 2000 erano 6,8 milioni). TONER R., ELDER J., *Most support U.S. Guarantee of health care*, in «The New York Times», 2 marzo 2007.

⁴⁷ Uno dei problemi più rilevanti relativamente all'equilibrio delle ragioni di scambio delle diverse economie riguarda il livello delle politiche sociali nei paesi a forte sviluppo economico come Cina e India i quali riescono a sviluppare gli attuali forti tassi di crescita economica anche perché attuano dei trasferimenti relativamente bassi sullo sviluppo dei servizi sociali e della tutela dei diritti. Aiutano a capire lo sviluppo attuale delle forze produttive in Asia: RAMPINI F., *L'impero di Cindia, India e dintorni: la superpotenza asiatica da tre miliardi di persone*, Mondadori, Milano, 2006; ID., *Il secolo cinese. Storie di uomini, città e denaro dalla fabbrica del mondo*, Mondadori, Milano, 2006. Sulla visione che i cinesi hanno di sé e degli altri: JULLIEN F., *La Cina nel riflesso dell'occidente*, in «Le Monde Dip./Il manifesto», ottobre 2006, pp. 18-19.

⁴⁸ GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005; FERRARESE M.R., *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, Bologna, 2000, *passim*; OSTERHAMMEL J., PETERSSON N.P., *Storia della globalizzazione: dimensioni, processi, epoche*, Il Mulino, Bologna, 2005; SLOTERDIJK P., *L'ultima sfera: breve storia filosofica della globalizzazione*, Carocci, Roma, 2005; SCHOLTE J.A., *Globalization: a critical introduction*, Basingstoke, Palgrave MacMillan, New York, 2005².

ne, all'ordinamento di quel paese che, in quel dato momento, si trova nella necessità di fornire una soluzione giuridica alla medesima problematica. La circolarità del diritto, tuttavia, non è solo questo, dato che può operare orizzontalmente o verticalmente.

Per diffusione della circolarità del diritto in orizzontale si vuole indicare il passaggio di esperienze normative e di diritto positivo che possono fungere da termine di raffronto per arricchire e, a volte, facilitare lo scambio delle esperienze giuridiche tra più Stati, accomunati da una tradizione di diritto positivo, sia essa di *civil law* che di *common law*.

Viceversa, per circolarità in verticale si intende il passaggio tra Stati collocati su livelli di sviluppo e in aree culturali e giuridiche differenti. Si pensi, ad esempio, ai paesi appartenenti al primo e al terzo mondo, dove, di solito, tale passaggio si concretizza a binario unico dal primo verso il terzo mondo. Ma la globalizzazione e il multiculturalismo, oltre che consentire questa circolarità «dall'alto al basso», la consentono anche «dal basso all'alto», permettendo, ad esempio, anche alle popolazioni non occidentali di portare in Europa diritti e tradizioni e di chiedere e ottenere una tutela giuridica di esse.

In questi casi – a maggior ragione – il diritto non può non tener conto del contesto nel quale le norme devono essere applicate; la bioetica e il diritto – e così il biodiritto – non sono scienze esatte, ma scienze sociali ed è proprio per questo che il loro campo di applicazione non può prescindere dalla conoscenza della realtà sociale nella quale troveranno attuazione⁴⁹. Nella radicale separazione tra le regole giuridiche e quelle della morale, della politica e della religione, il diritto è autonomo e neutro rispetto a queste altre sfere della vita sociale. Il giurista deve tenere conto che esistono degli usi, delle tradizioni culturali e dei modelli di comportamento che garantiscono l'ordine sociale, pur non essendo chiaramente formalizzabili in regole generali e astratte dotate di sanzioni automatiche. In qualsiasi società sono presenti degli ideali, delle credenze, delle superstizio-

⁴⁹ NERI D., *La bioetica: i principi*, in *Bioetica/Biodiritto: I diritti, i doveri, le norme*, Incontri di studio 2002, coordinati dal professor G. Palombella, Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Studi Giuridici e Sociali, lezione tenuta il 13 febbraio 2002; ID., *La bioetica in laboratorio*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2005.

ni, delle usanze, delle pratiche sociali diffuse, che, pur non essendo strettamente coercitive, orientano comunque il comportamento degli individui, influenzando anche il loro modo di ricorrere agli strumenti giuridici formali. I comportamenti relativi a tali valori non di rado vengono sanzionati socialmente da norme non scritte.

Le materie oggetto d'interesse della bioetica sono tra le più sensibili al processo di formalizzazione, in quanto fanno riferimento a valori da sempre considerati come irrinunciabili, il cui catalogo è destinato ad allargarsi in un mondo ormai globalizzato, nel quale coesistono culture, tradizioni, usi, costumi, religioni. La complessità delle relazioni che si stabiliscono in un contesto, in uno spazio di fatto senza limiti, hanno stimolato la ricerca di valori condivisi, capaci di raccogliere perciò stesso un'adesione comune, in grado di generare coesione sociale⁵⁰.

Di particolare significato appare la ricerca di comportamenti coerenti e tendenzialmente omogenei rispetto all'immagine e alla rappresentazione di sé, all'aspirazione degli esseri umani alla bellezza esteriore e interiore, all'idea di perfezione del corpo, soprattutto in una società come quella contemporanea, impegnata in una discussione dei valori, caratterizzata spesso da tendenze contraddittorie quali il bisogno di «possedere» il dominio del proprio corpo fino a compiere atti finalizzati a trasformarlo e, al tempo stesso, di veder rispettata l'aspirazione di un ritorno alla natura per quanto attiene l'alimentazione, la gestione dell'ambiente, della vita, della procreazione. In particolare l'appartenenza di genere viene percepita da un numero crescente di persone non come un dato non «naturale» o biologico ma come una scelta determinata da fattori ambientali, educativi, esperienziali rispetto ai quali la predisposizione biologica è solo uno e neppure il più rilevante dei fattori che concorrono alla identità della persona. Né si tratta solo di un problema connesso alla esclusiva sfera sessuale, ma piuttosto esteso a una valutazione estetica del proprio corpo, la cui struttura si ritiene debba essere plasmabile e funzionale all'idea che ognuno si dà e intende trasmettere

⁵⁰ RODOTÀ S., *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 1995; ID., *Modelli culturali e orizzonti della bioetica*, in *Questioni di bioetica*, a cura di S. Rodotà, Editori Laterza, Roma-Bari, 1997

di sé⁵¹. Non si contano infatti i ricorsi alla chirurgia estetica anche là dove i canoni maggioritari di bellezza indurrebbero a ritenere che non vi sia bisogno di alcun intervento correttivo. Un viso, parti del corpo, vengono ritenute inadeguate, indesiderate, a volte inaccettabili in relazione a un canone di bellezza, di conformità, ormai personalissimo e individualizzato, al punto da far ritenere lecito intervenire. Una tale aspirazione viene del resto riconosciuta nel nostro ordinamento dal combinato disposto dell'art. 5 del Codice Civile con l'art. 32 della Costituzione che, a determinate condizioni, consentono atti di disponibilità del proprio corpo.

In questo dibattito sulla manipolazione del corpo, la gestione della sessualità, il diritto alla autodeterminazione di genere, il concetto stesso di estetica e di bellezza, la natura dei rapporti relazionali tra uomini e donne si inseriscono significativamente le mutilazioni genitali femminili (Mgf), delle quali va colto non già un ipotetico significato religioso⁵², ma il valore di formante culturale, posto in relazione ad un catalogo di valori elaborato a livello globale e trasfuso nelle norme di diritto internazionale sotto forma di accesso ai diritti fondamentali e alla dignità della persona umana, intesi come elementi irrinunciabili di ogni politica sociale e sanitaria, rispettosa delle diverse impostazioni culturali, ma contraddistinta dal valore

⁵¹ Si pensi agli «innesti» di silicone sotto la pelle. Lo scopo è quello di creare, sul corpo, le forme più disparate: stelle, cuori, frecce, fiori, e altre ancora. Secondo una stima, cinquantamila persone nel mondo hanno degli impianti sottocutanei. MARENKO B., *Ibridazioni: corpi in transito e alchimie della nuova carne*, Castelvecchi, Roma, 1997.

⁵² Per quanto riguarda la circoncisione ebraica l'intervento su un bambino in tenera età, ed in particolare nei suoi primi otto giorni di vita, si giustifica con il fatto che i bambini piccoli sono considerati possesso dei genitori (Maimonide Hilkhòt Teshuvà 6, 1) e che è lecito agire a beneficio di una persona ancorché inconsapevole. Vedi anche Genesi, 34 ed Esodo 4 e 25. Tra i mussulmani la circoncisione si pratica non prima dei sei anni e comunque entro i tredici ed è considerata una cerimonia di ingresso del bambino nell'Islam. Il ricorso alla circoncisione maschile sembra essere dettato, al di là delle giustificazioni religiose, da esigenze igienico-sanitarie finalizzate ad una migliore pulizia dell'organo genitale a fronte di situazioni climatiche caratterizzate da elevata temperatura. Oggi in Italia regioni come il Piemonte hanno stanziato fondi per la circoncisione rituale inserendola tra le prestazioni fornite da Servizio Sanitario Nazionale. Si veda Regione Piemonte, *Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2006, n. 39-2418, Approvazione della sperimentazione relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l'A.S.O.OIRM/S. Anna di Torino*.

comune attribuito all'integrità fisica, direttamente connessa al concetto stesso di natura umana e diritti naturali⁵³.

In questo contesto va collocata oggi nelle società occidentali la mutilazione genitale femminile, la quale provoca generalmente una naturale ripulsa in occidente in quanto si ritiene che essa costituisca una menomazione permanente e irreversibile della donna e della sua capacità di raggiungere il piacere, tanto più in quanto generalmente praticata su minori e quindi priva di ogni consenso. La riprovazione per questa pratica si accompagna spesso a un giudizio etico generale particolarmente negativo per le popolazioni e le culture che adottano tale pratica, che diviene occasione e motivo di identificazione di una sorta di superiorità culturale e etica dei popoli che non la praticano, dimenticando che negli ultimi due secoli essa era ritenuta in Europa e negli Stati Uniti un metodo di cura certamente ammissibile e per nulla lesivo di alcun diritto. La clitoridectomia ha fatto parte integrante della medicina occidentale per un tempo lunghissimo e ciò emerge con estrema chiarezza analizzando la storia dello sviluppo delle scienze mediche, anche in epoca moderna⁵⁴. Molti furono i medici che usarono questa pratica «di cura» nei casi di isteria, emicrania ed epilessia nella «civilissima» Inghilterra dell'Ottocento.

Deve far riflettere l'attività del dottor Baker Brown che, operando al *Guy's Hospital* di Londra, si specializza come ginecologo di fama nel trattamento delle cisti ovariche. Nel 1854 riesce ad operare per la prima volta una paziente – sua sorella – alla quale rimuove le ovaie, divenendo una celebrità in campo medico. Per i successi ottenuti dai suoi interventi venne nominato presidente della *Medical Society of London*, oltre che di numerose accademie internaziona-

⁵³ Per una riflessione sulla «negritudine» e l'inizio di una antropologia «nera»: FANON F., *Pelle nera, maschere bianche: il nero e l'altro* [1952], M. Tropea, Milano, 1996; ID., *Il negro e l'altro*, Il Saggiatore, Milano, 1971; ID., *Opere scelte*, Einaudi, Torino, 1976; ID., *Acculturazione e cultura nazionale. Medicina, colonialismo, guerra di liberazione. Sociologia di una rivoluzione*, Einaudi, Torino, 1971.

⁵⁴ Questa esperienza viene descritta nel libro di BAKER BROWN I., *On Surgical Diseases of Women*, Londra, 1861. Successivamente lo stesso autore pubblica *On the Curability of certain Form of Insanity, Epilepsy, Catalepsy and Hysteria in Females*, Londra, 1865, nel quale raccomanda la clitoridectomia come un intervento chirurgico con il quale curare le patologie significativamente menzionate nel titolo della sua opera. Nel libro egli descrive minuziosamente gli interventi praticati sugli organi genitali.

li di medicina. Successivamente Baker Brown pratica, per la cura di alcune patologie, quali l'epilessia, la catalessi e l'isteria, l'asportazione della clitoride e l'escissione delle piccole labbra. Questi interventi sono finalizzati – egli dichiara – a evitare la masturbazione, ritenuta causa primaria delle citate patologie. Lo scandalo è grande anche perché egli afferma di non avere preventivamente richiesto il parere dei mariti o dei padri prima dell'operazione, ma nessun rilievo assume nelle intenzioni di chi criticava queste pratiche la mancata richiesta del parere della donna. Essa infatti non era priva solo del diritto di voto ma era ritenuta giuridicamente incapace di gestire se stessa senza la tutela dell'uomo – padre, parente, marito che fosse.

Alle polemiche seguite, Baker Brown risponde rivendicando le origini antiche di questa pratica, peraltro riportata anche in manuali di medicina francesi e tedeschi del XVIII secolo⁵⁵. La polemica su questo tipo di intervento trova spazio sulla rivista «Lancet» e sul «British Medical Journal» negli anni 1866-1867 e culmina con le dimissioni di Baker Brown nel 1867 da Presidente della *British Medical Society* e il suo licenziamento dall'ospedale nel quale lavorava come ginecologo. Da allora ufficialmente la clitoridectomia non venne più praticata in Gran Bretagna⁵⁶.

Ma le Mgf vennero tuttavia ancora praticate con intenti medici e curativi negli Stati Uniti: si continuò a ricorrervi accludendovi l'ovariectomia (ablazione delle ovaie). È pur vero che dopo il 1880 l'ablazione chirurgica delle ovaie diminuì, ma la clitoridectomia venne ancora largamente praticata, soprattutto per eliminare il lesbismo, sia che esso fosse reale oppure sospetto, che si trattasse di una propensione o una tendenza o soltanto di un'avversione per gli uomini da parte delle donne. Nel 1897, vi era chi affermava negli ambienti medici che «la sessualità della giovane donna non risiede nei suoi organi sessuali», e dichiarava che l'orgasmo femminile era una

⁵⁵ Per una ricostruzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili come strumento di cura cfr.: HOSKEN F.P., *The Hosken Report: Genital and Sexual Mutilation of Females*, 3rd Revised Edition, Women's International Network News Lexington, 1982.

⁵⁶ Tuttavia ne rimangono tracce in Germania. Si veda WEGSCHEIDER M., *Geburtshilfe und Gynäkologie bei Aëtios von Amida*, Wegscheider, 1901; BERENDES I., *Paulus's von Aegina des besten Arztes sieben Bücher*, Leiden, 1914.

malattia e l'ablazione degli organi erettili, quali la clitoride, una necessità⁵⁷. Ancora nei primi decenni del Novecento i medici americani erano disposti a praticare persino l'infibulazione per impedire alle donne di masturbarsi⁵⁸. Del resto l'ablazione degli organi erettili, sia maschili che femminili, venne effettuata negli ospedali psichiatrici degli Stati Uniti fino al 1935⁵⁹.

La letteratura nordamericana è ricca di questi casi che dimostrano le tendenze sessuofobiche di quella società, pervasa – soprattutto nel periodo considerato – da una forte influenza dei gruppi religiosi fondamentalisti⁶⁰. Non dobbiamo dimenticare che la seconda metà

⁵⁷ WALLERSTEIN E., *Circumcision. The Uniquely American Medical Enigma*, in «*Urologic Clinics of North America*», vol. 12, n. 1, February 1985, pp. 123-132, scrive che migliaia di donne subirono questa operazione nell'anno 1870. I dottori affermavano che l'escissione curava le «deviazioni sessuali» quali la masturbazione e la «ninfomania», infatti «era impensabile che una donna perbene potesse trovare piacere nei rapporti sessuali». Si giungeva al punto da dichiarare che «l'eccitazione sessuale suscitata dall'avviamento della macchina [da cucire a pedale]» poteva far ammalare le donne.

⁵⁸ Nel loro libro HOLT L.E. JR., MCINTOSH R., *The Diseases of Infancy and Childhood*, Appleton-Century Co., New York, 1936, consigliavano la cauterizzazione o l'ablazione della clitoride per curare la masturbazione nelle ragazze. Fran Hosken, che è stata la prima studiosa a rivelare le dimensioni del fenomeno della mutilazione genitale femminile negli Stati Uniti, cita un numero di un supplemento domenicale del 1982 del «New National Black Monitor», nel quale l'editoriale proponeva di utilizzare la clitoridectomia e l'infibulazione per eliminare l'attività sessuale prematrimoniale delle adolescenti negli Stati Uniti. Così in: LIGHTFOOT-KLEIN H., *Prisoners of Ritual. An Odyssey Into Female Genital Circumcision in Africa*, Haworth Press, 1989, p. 180.

⁵⁹ McDONALD C.F., *Circumcision of the Female*, in «M.D.» (Milwaukee, Wisconsin), GP, Vol. XVIII No. 3, September, 1958, pp. 98-99. In un rapporto medico del 1848, il direttore del Massachusetts Lunatic Asylum sostiene che il 32% dei ricoveri in manicomio è dovuto a casi di pratiche masturbatorie. DUFFY J., *Masturbation and Clitoridectomy*, in «The Journal of The American Medical Association», October 19, Vol. 186, 1963, pp. 246-248.

⁶⁰ In un articolo apparso nella metà del XIX secolo sul «New Orleans Medical and Surgical Journal», si afferma che la masturbazione femminile può essere causa di leucorrea, emorragie vaginali, prolasso uterino, cancro, disturbi cardiaci, palpitazione, isteria, convulsioni, mal di schiena, pallore, debilitazione, nervosismo. L'articolo si conclude affermando che, più ancora della guerra, della peste e del vaiolo, la pratica della masturbazione femminile è l'elemento distruttivo della società civilizzata. Un medico di punta, il dottor Eyer del St. John's Hospital, Ohio, dovendo curare gli «attacchi di masturbazione» di una ragazzina, la sottopose ad una serie d'interventi chirurgici, partendo dalla «semplice» cauterizzazione del clitoride, quindi cucendo con fili d'argento una guaina «protettiva» intorno all'organo, per

del secolo XIX è caratterizzata negli Stati Uniti dal «Risveglio» che segnò profondamente la ridefinizione dogmatica dell'ecclesiologia e della teologia delle Chiese cristiane protestanti⁶¹ e si accompagnò ad un irrigidimento della morale e dei costumi.

Fino al 1925 negli Stati Uniti furono molto attive associazioni, come l'*Orificial Surgery Society*, che patrocinavano apertamente il controllo della sessualità femminile attraverso la resezione chirurgica della clitoride o l'infibulazione, e fino agli anni Cinquanta una parte della medicina continuò a sostenere la liceità della clitoridectomia per motivi igienici e al fine di eliminare la masturbazione. La rigida morale prevalente nella società statunitense si proietta persino sulla nascente industria cinematografica con l'adozione del codice Hays⁶², che rimane in vigore fino alla fine degli anni Cinquanta, quando quella società si apre all'influenza della cultura europea, certamente più libera. Malgrado ciò in un testo di medicina del settembre 1958 si individua ancora nella masturbazione uno dei sintomi della irritabilità femminile e si sostiene che l'asportazione del clitoride può riportare la donna all'equilibrio mentale e alla normalità. Queste convinzioni fanno riferimento a un ideale di donna sottomesa all'uomo, priva di passioni e pulsioni, a meno che non si tratti di quelle incanalabili all'interno del matrimonio e prioritariamente destinate alla riproduzione. Per far sì che questo modello di donna prevalesse bisognava intervenire fin dalla più tenera età, incidendo su

impedirne lo sfregamento, infine asportandolo completamente. Nel 1889 il dottor Joseph Jones, presidente del *Louisiana State Board of Health*, scrisse che i disturbi mentali di molte donne erano la conseguenza della masturbazione e che il figlio di una donna dedita a queste pratiche aveva buone possibilità di ereditarne la pazzia. JONES J., *General Medicine. Diseases of Nervous System*, in «Trans La Med Soc», 1889, pp. 170-171. Nel 1894 il dottor Bloch di New Orleans pubblicò un articolo sui danni causati dalla masturbazione nel quale, dopo aver definito «lebbra morale» la masturbazione femminile, descrive nei dettagli il caso di una ragazza di quattordici anni, curata per il suo nervosismo e per il suo pallore con l'asportazione totale della clitoride e un lavaggio del cervello. BLOCH A.J., *Sexual Perversion in the Female*, in «New Orleans Medical and Surgical Journal», XXLI, July, 1894. Per un approfondimento cfr.: HAMOWY R., *Medicine and the Crimination of sin: «Self-abuse» in 19th Century America*, in «Journal of Libertarian Studies», vol. I, n. 3, Pergamon Press, 1977, pp. 229-270 e l'ampia bibliografia ivi citata.

⁶¹ LEONARD E.G., *Storia del protestantesimo*, 3.1., *Declino e rinascita: 1700-1900*, Il Saggiatore, Milano, 1971.

⁶² RUSSO V., *Lo schermo velato*, Baldini & Castoldi, Milano, 1999.

ogni comportamento che denotasse la presenza di pulsioni sessuali, debellandolo. In particolare bisognava correggere la stessa struttura fisiologica del corpo intervenendo sugli organi genitali, modificandone la struttura e il funzionamento, al fine di rimuovere all'origine le cause dei comportamenti ritenuti anomali. Da qui il ricorso a mutilazioni chirurgiche effettuate sin dalla più tenera infanzia⁶³.

L'ultima operazione di clitoridectomia effettuata negli Stati Uniti risale al 1958, ma ancora nel 1979 la «Love Surgery» veniva praticata sulle donne negli Stati Uniti. Il dottor James E. Burt, il cosiddetto «Chirurgo dell'Amore», introdusse la «clitoral re location» (si tratta della c.d. sunna, la forma di Mgf relativamente più leggera) nel mondo medico. Agiva basandosi sull'idea che la mutilazione non preveniva il piacere sessuale, ma lo aumentava⁶⁴.

L'abbandono di pratiche quali l'escissione e l'infibulazione, sostenuta e praticata con motivazioni pseudomediche e, in questa accezione, accettate dall'ordinamento, è dunque un fatto relativamente recente in Occidente, tanto che solo agli inizi degli anni Novanta comincia ad essere emanata negli Stati Uniti una legislazione diretta a perseguire tali pratiche attraverso specifiche leggi⁶⁵. Ma queste sono dirette principalmente a perseguire migranti provenienti dai paesi nei quali escissione e infibulazione vengono praticati in funzione identitaria. La motivazione posta alla base di questa legislazione è

⁶³ Non è un mistero che, intorno ai due anni, le bambine possono talvolta sviluppare inconsciamente una rudimentale forma di autostimolazione. Nel testo sopra citato, il dottor McDonald descrive questo tipo di operazione effettuato su una bambina di due anni, col risultato di aver eliminato per sempre in lei ogni pulsione di tipo masturbatorio. Questo tipo di trattamento, insieme alla cauterizzazione elettrica del clitoride, fu eseguito anche su molte ragazze con disturbi mentali o ricoverate in case di cura McDONALD C.F., *Circumcision of the Female*, McDonald M.D.-Milwaukee, Wisconsin GP, Vol. XVIII No. 3, pp. 98-99, September, 1958.

⁶⁴ D'altra parte anche lo stesso Sigmund Freud (1856-1939), fondatore della psicanalisi, nel suo saggio FREUD S., *Female Sexuality* (1931), Hogarth Press, London, 1981, ritiene che «the elimination of clitoridal sexuality is a necessary precondition for the development of femininity».

⁶⁵ Negli Stati Uniti nel 1995 è stato adottato il «Federal Prohibition of Female Genital Mutilation»; successivamente una decina di Stati ha previsto una normativa contenente sanzioni penali per gli autori di questi interventi sui minori. FACCHI A., *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2001, a p. 88 è riportata per intero la disciplina statunitense (cap. VII, titolo 18, *United States Code*).

tuttavia che tali pratiche sono lesive del diritto all'integrità della persona e del diritto alla salute e sono complessivamente capaci d'incidere negativamente e in modo irreversibile sulla qualità della vita della donna, poiché viene lesa l'integrità del suo corpo, l'identità sessuale, l'autonomia, la dignità.

C'è da rilevare tuttavia che relativamente alla valenza culturale dell'immagine della donna essa presenta tratti comuni nelle diverse culture. L'umanità si è evoluta (scoperte, invenzioni, progresso), ma i sentimenti e la capacità di sentirli sono sempre gli stessi. Possessività, gelosia, predominio, voglia di piacere sono sentimenti immutati e immutabili che ritroviamo all'origine di ogni cultura. Nessuna evoluzione mai li cancellerà, sono negli esseri umani e nella loro storia; forse quello delle mutilazioni genitali non è un fatto rituale, ma un problema molto più complesso e profondo che risiede nella natura stessa dell'essere umano: il sentirsi accettato, in quanto l'uomo è un essere sociale. Inoltre le Mgf fanno parte dell'eterna battaglia tra uomo e donna, della ricerca della perfezione e del dominio dell'uno sull'altra, che si fonde spesso con la ricerca dell'altro da sé nella consapevolezza dei limiti di ognuno. Queste pulsioni fanno parte di tutte le culture, anche se assumono forme diverse. Le donne occidentali che si sottopongono, ad esempio, ad interventi di chirurgia estetica per diventare più belle ed essere accettate e desiderate non sono poi molto diverse da quelle africane, in quanto a motivazioni e disponibilità a soffrire. Prova ne sia che accade sempre più spesso che si ricorra alla chirurgia estetica per modificare gli organi genitali dando ad essi la conformazione desiderata.

Né può dirsi che questa aspirazione sia ristretta alla cultura occidentale o africana perché, ad esempio, le donne cinesi si lasciavano fasciare i piedi per ridurre la crescita fino all'impossibile, soffrendo incredibilmente per presentarsi nella società con movenze particolari, specialmente attraenti per il maschio, quasi che fossero esseri pronte all'amore e a null'altro utili⁶⁶.

⁶⁶ La predilezione dei cinesi per i piedi piccoli risale a tempi lontanissimi e venne espressa poeticamente ancor prima dell'era di Confucio (551-479 a.C.). Il camminare a passi corti e misurati rientrava in un canone di comportamento femminile che valorizzava la grazia e l'equilibrio. La fasciatura dei piedi venne promossa quale mezzo per conservare la castità femminile e segnare la separazione tra uo-

La differenza tra Mgf e altre pratiche di manipolazione del corpo risiede nel fatto che, mentre gli altri tipi di intervento (se si fa eccezione per la fasciatura dei piedi) vengono praticati da e verso persone adulte, le Mgf sono principalmente dirette a minori, di età solitamente molto bassa, sono compiute con l'intento di abituare la donna al dolore e di collocarla in una posizione socialmente subordinata all'uomo.

In ragione di questa loro carica regressiva le Mgf sono fortemente avversate da tutte le legislazioni moderne e dal diritto internazionale.

mini e donne. La fasciatura dei piedi si diffuse soprattutto nel corso del XII secolo, all'inizio, come segno di distinzione, superiorità e classe, ma con il tempo divenne un sistema di *escalation* sociale, che permetteva anche ai contadini di vendere le loro figlie come concubine, così come un modo per compensare la mancanza di avvenenza o qualche difetto fisico e quindi per riuscire ugualmente a sposare figlie non particolarmente attraenti. La fasciatura dei piedi sostituiva qualunque requisito nella scelta di una moglie, perché la sua portata andava ben oltre il mero fattore estetico. I piedi fasciati garantivano nella sposa il desiderio di compiacere il marito, capacità di sopportazione del dolore, coraggio e disponibilità a fare qualunque cosa per esaudire i desideri dello sposo. Erano il segno tangibile che il carattere della fanciulla era stato definitivamente domato, della sua incondizionata e permanente sottomissione. Il ricorso a questa pratica divenne un modo per esprimere e rafforzare il concetto di castità femminile. Una moglie casta doveva rimanere relegata in casa e non doveva farsi vedere nei campi e per la strada; e camminare con i piedi fasciati rendeva l'incedere penoso e difficile. Nello stesso tempo la fasciatura rivelava la condizione economica di una famiglia: un uomo che aveva una moglie con i piedi fasciati provava a tutti che egli era abbastanza ricco da mantenere una donna con i suoi guadagni e che non aveva bisogno d'aiuto nei campi o nel negozio. Conseguentemente i piedi grandi, propri dell'altro sesso, erano indice di appartenenza ad una classe sociale povera. Solo nell'agosto del 1928, il ministro degli Affari Interni emanò un'ordinanza articolata in 16 paragrafi contro la fasciatura e ingiunse a tutte le prefetture di farla scrupolosamente rispettare. La pratica fu definitivamente abbandonata con la rivoluzione. Cfr.: LI Y., *A marito geloso, moglie fedele*, Ed. Meravigli, Vimercate, 1994; SANTANGELO P., *Storia della cultura cinese*, Newton & Compton, Roma, 1997; AA.VV., *Passi di Salice. Storia del piede fasciato nella cultura cinese*, in «Frammenti d'Oriente», n. 3, 1/1998.

1.3. Sessualità, mutilazioni genitali femminili, emancipazione femminile. Implicazioni religiose del fenomeno

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce mutilazioni genitali femminili (Mgf) «qualsiasi intervento che comporta l'ablazione totale o parziale dei genitali esterni della donna e/o la lesione degli organi genitali femminili praticata per ragioni culturali e per ogni altro motivo non terapeutico»⁶⁷.

Mgf è la denominazione ormai impiegata nella letteratura più recente e nel diritto internazionale – a testimonianza di quanto sia, ormai, irreversibile il processo di cambiamento relativamente al significato attribuito a questa pratica – ma è contestata da una parte delle popolazioni che la praticano, le quali rifiutano la forte connotazione negativa contenuta in tale espressione⁶⁸. Il rischio è quello di esprimersi con termini che riflettono troppo la prospettiva occidentale esponendosi ad accuse di etnocentrismo. Proprio per fugare ambiguità in nome di un'esigenza di chiarezza, è più opportuno utilizzare la parola mutilazione, optando per una definizione meno equivoca e più corretta della pratica. *Mutilazione*, fra l'altro, è il termine correntemente impiegato in tutti i documenti ufficiali delle Nazioni Unite. Il termine *mutilazione* è stato a lungo rifiutato, non per prudenza o timore di urtare la suscettibilità degli occidentali, ma per «coprire uno specifico dolo da inazione».

Altri autori, invece, preferiscono usare il termine *escissione*, che mantiene una connotazione più neutrale, facendo riferimento,

⁶⁷ Mutilazioni genitali femminili (Mgf) è il nome dato alle pratiche invasive tradizionalmente adottate per limitare l'attività sessuale delle donne. Esso venne adottato durante la III Conferenza del *Comitato inter-africano sulle pratiche tradizionali rilevanti per la salute di donne e bambine/i*, svoltasi ad Addis Abeba nel 1990. Vedi anche: *Female genital mutilation: a joint WHO/UNICEF/UNFPA statement*, World Health Organization, Geneva, 1997. Sulle finalità e le strategie adottate dalla Iac: Inter-African Committee on Traditional Practices (IAC), *The Use of Indicators in the Campaign Against FGM*, 2nd Edition, December 2003; ID., *Common Agenda for Action for the Elimination of Female Genital Mutilation 2003-2010*, February 2003.

⁶⁸ SHELL-DUNCAN B., HERNLUND Y., *Female «circumcision» in Africa: culture, controversy, and change*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado 2000; CARR D., *Female genital cutting: findings from the demographic and health survey*, Macro International, Calverton, Maryland, 1997, p. 3 ss.

in particolare, all'*escissione rituale*, ossia a quegli interventi effettuati all'interno di un contesto culturale in cui rappresentano una tradizione.

Altro termine utilizzato è *circoncisione femminile*, che però, all'opposto della prima, suggerisce una svalutazione degli effetti lesivi dell'intervento e, con il mutuare dalle pratiche religiose il linguaggio adoperato, tende ad accreditarla come pratica culturale sminuendo quando non sottacendo le valenze simboliche e culturali di tale pratica. Analizzando nel concreto le modalità con le quali le Mgf vengono praticate, solo apparentemente tali pratiche possono essere assimilate, sia per la portata dell'intervento sia per le sue conseguenze, alla circoncisione maschile⁶⁹, poiché risultano sminuiti gli effetti fisici e psicologici dell'amputazione genitale praticata sulla donna. L'asportazione parziale o totale di parti dell'organo sessuale femminile, la scomparsa, attraverso l'ablazione totale o parziale della clitoride, della funzionalità di un organo, la ridotta funzionalità dell'organo sessuale come di quello urinario, l'ostruzione del flusso mestruale sono scelte deliberate di modificazione profonda

⁶⁹ La circoncisione maschile è una pratica di origine antichissima e tuttora ampiamente praticata. Consiste nell'asportazione totale o parziale dell'anello prepuziale maschile finalizzata a determinare una scopertura permanente del glande. Si individuano quattro diverse possibili motivazioni: circoncisione terapeutica; circoncisione profilattica; circoncisione rituale; circoncisione provvista di altre motivazioni (desiderio d'imitazione, ragioni non esplicitate da parte del richiedente). Così: COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *La circoncisione: Profili bioetici, Parere*, 25 settembre 1998 in <http://www.governo.it/bioetica/testi/250998.html>, 29 gennaio 2008.

Le popolazioni che praticano l'escissione, solitamente, praticano anche la circoncisione maschile, dato che si ritiene che l'individuo non circonciso non ha una natura definita, non essendo considerato né maschio né femmina. FACCHI A., *I diritti*, cit., p. 83. Per un approfondimento sul tema della circoncisione maschile rituale, cfr.: ALDEEB ABU SAHLIEH S.A., *To mutilate in the name of Jehovah or Allah: Legitimation of male and female circumcision*, in «Medicine and Law», 13 (1994), pp. 575-622; EL SALAM S., *Male Genital Mutilation (Circumcision). A Feminist Study of a Muted Gender Issue*, Cairo, June 1999; BEIDELMAN T.O., *Circumcision*, in *The Encyclopedia of Religion*, a cura di M. Eliade, Macmillan Publishing Company, 1987, vol. III, pp. 511-514; BRIGMAN W., *Circumcision as child abuse: The legal and constitutional issues*, in «Journal of Family Law», 23, 3 (1985), pp. 337-357; WINKEL R., *Male Circumcision in the USA: A Human Rights Primer*, 14 dicembre 2003; DARBY R., *The Masturbation Taboo and the Rise of Routine Male Circumcision: A Review of the Historiography*, in «Journal of Social History», vol. 36, 2003.

della funzionalità complessiva del corpo della donna, aventi carattere irreversibile, per nulla assimilabili alla rescissione del prepuzio che peraltro di frequente non viene nemmeno asportato. Potremmo quindi dire che, mentre nel caso della circoncisione maschile non vi è privazione o sottrazione di parti del corpo, nel caso dell'intervento sugli organi genitali femminili assistiamo a una diminuzione di funzionalità paragonabile negli effetti all'asportazione parziale o totale di un organo.

L'uso del termine *clitoridectomia* non comprende tutti i tipi di operazione rituale posti in essere, ma si riferisce, come vedremo, a un solo tipo di intervento; l'utilizzazione del termine *infibulazione*⁷⁰, poi, ha un significato ancora più ristretto, corrispondendo ad un tipo di intervento invasivo che costituisce in genere la parte di un tutto.

Secondo la classificazione ufficiale e medica formulata da un gruppo di lavoro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel luglio 1995⁷¹ le pratiche adottate sono diverse e classificabili tenendo conto delle modalità di esecuzione delle lesioni che procurano al corpo femminile, delle conseguenze mediche, sociali, psicologiche e delle motivazioni ideologiche e culturali. Il tipo di intervento compiuto sugli organi genitali femminili varia per territorio, comunità, tradizioni, etnia⁷². Sono identificati quattro tipi di intervento, che si differenziano per il livello di gravità.

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità⁷³ le Mgf si possono classificare in quattro differenti tipologie:

⁷⁰ Il termine deriva dal latino *fibula* che era la spilla utilizzata per agganciare la toga romana. Questa era anche usata per prevenire i rapporti sessuali fra schiavi, con lo scopo di assicurare la fedeltà delle schiave, evitare gravidanze che sarebbero state di ostacolo al loro lavoro, impedire a schiavi e gladiatori di affaticarsi nei rapporti sessuali con le donne. FAVALI L., *Fra legge e modelli ancestrali: prime osservazioni sulle mutilazioni genitali in Eritrea*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 39 ss.

⁷¹ WHO, *Mutilazione genitale femminile, Comunicato ufficiale congiunto di OMS, UNICEF e UNFPA*, OMS, Ginevra, 1997.

⁷² Per una più approfondita conoscenza dei singoli aspetti si rinvia a ERLICH M., *La femme blessée*, L'Harmattan, Parigi, 1986.

⁷³ La presente classificazione è stata elaborata e recentemente emendata (2008) dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'avvertimento che «The present classification therefore incorporates modifications to accommodate concerns and shortcomings, while maintaining the four types». Si riporta di seguito la versione inglese della classificazione:

Tipo I: Clitoridectomia. Parziale o totale rimozione della clitoride e/o del prepuzio clitorideo;

Tipo II: Escissione. Parziale o totale rimozione della clitoride e delle piccole labbra, con o senza l'escissione delle grandi labbra. L'apertura vaginale non è inclusa in questo tipo di procedura⁷⁴.

Tipo III: Infibulazione. Essa comporta l'escissione parziale o totale dei genitali esterni e la sutura o restringimento dell'apertura vaginale. È la forma più grave, perché comporta l'escissione dell'intero clitoride e quella parziale o totale delle piccole labbra e costituisce ancora il 15% del totale delle mutilazioni praticate. La clitoride e almeno i 2/3 delle piccole labbra, quando non l'intera sezione mediale delle grandi labbra, vengono asportate e i due lobi della vulva vengono cuciti con fili di seta (in Sudan) o spine di acacia (in Somalia), in modo che l'orifizio vaginale sia chiuso, ad eccezione di un piccolo foro per permettere il passaggio dell'urina e del sangue mestruale⁷⁵.

«Type I. Partial or total removal of the clitoris and/or the prepuce (clitoridectomy).

Type II. Partial or total removal of the clitoris and the labia minora, with or without excision of the labia majora (excision).

Type III. Narrowing of the vaginal orifice with creation of a covering seal by cutting and appositioning the labia minora and/or the labia majora, with or without excision of the clitoris (infibulation).

Type IV. All other harmful procedures to the female genitalia for non-medical purposes, for example: pricking, piercing, incising, scraping and cauterization». <http://www.who.int/reproductive-health/fgm/terminology.htm>.

⁷⁴ La Mgf di I tipo è detta anche *sunna* (in arabo significa «tradizione», in quanto la pratica è suggerita da alcuni *hadith*, di Maometto). È la forma meno cruenta e più blanda di mutilazione. Nell'arabo classico questa forma è chiamata *khafd*, che significa riduzione, ed è più popolarmente nota come *tahara*, purificazione.

⁷⁵ Tale pratica è nota anche con il nome di circoncisione faraonica o sudanese. Si usa l'aggettivo *faraonica* perché un processo simile all'infibulazione è stato rilevato nelle mummie di sesso femminile dell'antico Egitto. Come sottolineato in dottrina, SPALLETTA A., *Le mutilazioni genitali femminili nel mondo islamico*, in «Diritto & Libertà», 2002, p. 225, sembra si tratti di un utilizzo improprio del termine dal momento che non è chiaro se la procedura faccia parte del processo di mummificazione o di un intervento effettuato su persone ancora vive.

Sul punto vedi anche la ricostruzione di RICCI M.R., *Le mutilazioni genitali femminili*, in «Archivio giuridico», 2003, vol. CCXXIII, 4, p. 577; RICCI C., *Mutilazioni genitali e diritti umani*, in «Diritti dell'uomo (cronache e battaglie)», 2001, 2, pp. 23-24.

Tipo IV: Si tratta di pratiche senza una precisa classificazione consistenti in forme di intervento molto eterogenee, di gravità variabile e comunque lesive dell'apparato genitale femminile. Esse includono il *pricking*, il piercing o l'incisione del clitoride e/o delle labbra; stiramento del clitoride e/o delle labbra; cauterizzazione mediante bruciatura del clitoride e del tessuto circostante; raschiamento del tessuto che circonda l'orifizio vaginale (*anguria cuts*) o incisione della vagina (*gishiri cuts*); introduzione di sostanze corrosive o erbe nella vagina allo scopo di provocare sanguinamento o restringimento. Ultimamente vi sono comprese anche la puntura o l'incisione della clitoride e/o delle labbra vaginali, una pratica simbolica con la quale si intenderebbe sostituire le forme più cruente di Mgf⁷⁶.

Le Mgf vengono di solito praticate da persone che effettuano tradizionalmente questo tipo di interventi, generalmente le donne più anziane della comunità che sono preposte in modo specifico a questo compito, da coloro che tradizionalmente assistono la donna durante il parto o da parenti prossime. Sono tutti interventi che vengono quasi sempre effettuati senza anestesia da «praticanti tradizionali», con strumenti rudimentali e inadeguati come coltelli, rasoi, lamette, forbici e pezzi di vetri che raramente vengono sterilizzati prima dell'operazione, contribuendo notevolmente alle complicazioni cliniche per l'altissimo rischio d'infezioni. Per coloro che le eseguono le operazioni di mutilazione genitale costituiscono anche una fonte redditizia di guadagno. Secondo i differenti costumi, per facilitare la cicatrizzazione vengono utilizzate sostanze adesive come il *mal-mal* (miscuglio di zucchero e gomma), tuorlo d'uovo e zucchero, il succo del limone o erbe⁷⁷.

⁷⁶ Classificare i diversi tipi di FGM in un sistema preciso e semplificato dal punto di vista anatomico rappresenta solamente una guida per aiutare i medici e i ricercatori a standardizzare la descrizione di una molteplicità di operazioni. Cfr. sul punto anche MAZZETTI M., *Senza le ali: le mutilazioni genitali femminili*, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 7. La versione moderna della circoncisione faraonica prevede la conservazione eventuale della parte posteriore delle grandi labbra: WIDSTRAND GÖSTA C., *Female infibulation*, in «Studia Ethnographica Upsaliensia», 1964, 20, p. 108.

⁷⁷ La bambina che subisce l'intervento è tenuta ferma da una donna che, standole sopra, le blocca braccia e gambe. Al termine dell'operazione le gambe vengono legate ed immobilizzate per alcune settimane, finché la ferita non sarà guarita. Cfr.: RICCI C., *Mutilazioni genitali e diritti umani*, cit., p. 25.

L'età in cui si effettuano le mutilazioni può variare a seconda delle etnie e del tipo di mutilazione dell'area geografica alla quale ci si riferisce. Si va da una settimana di vita (ebrei Falasha in Etiopia, in Eritrea, tra i nomadi del Sudan)⁷⁸, a circa sette anni (Egitto), al periodo adolescenziale fino ad arrivare ai vent'anni (cioè prima del matrimonio in Nigeria). Recentemente si è diffusa una tendenza a infibulare le bambine nei primissimi giorni di vita, al fine di minimizzare il più possibile la resistenza al dolore o almeno la manifestazione che di questo dà il soggetto⁷⁹.

Le Mgf hanno un'origine remota, da alcuni fatta risalire all'età delle dinastie faraoniche egiziane (2850-525 a.C.), da altri, invece, all'antica Roma. Il problema dell'origine è reso ancor più complicato dal silenzio che ha sempre circondato tali pratiche, contribuendo a farne un argomento tabù per alcune popolazioni africane e, contemporaneamente, preservandolo dalla indiscreta curiosità degli occidentali.

Le teorie proposte finora possono essere ricondotte alle ipotesi dell'origine comune e dell'origine indipendente. La prima sostiene che l'usanza cominciò ad essere praticata nel Corno d'Africa o, alternativamente, in Egitto, o ancora nella penisola araba, per poi estendersi ad altri luoghi; la teoria della genesi indipendente, invece, ritiene che questa visione sia alquanto improbabile, poiché le pratiche sono talmente eterogenee che non è possibile localizzare l'origine in un'unica area del mondo⁸⁰.

⁷⁸ PAGANELLI M., VENTURA F., *Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili*, in «Rassegna italiana di criminologia», 2004, 3/4, p. 455.

⁷⁹ I dati relativi alle Mgf sono allarmanti. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 130 milioni di donne e bambine nel mondo sono state sottoposte a una qualche forma di Mgf e 6000 al giorno sarebbero le bambine destinate a subirle per raggiungere la cifra di 2 milioni all'anno. Nel corso di questo lavoro restringeremo l'indagine ai 28 Stati africani dove vengono praticate. Ci riferiamo ai paesi della fascia sub-sahariana al Corno d'Africa, soprattutto alla Somalia (98%), Gibuti (98%), Etiopia, Eritrea, Sudan, Sierra Leone, Mali (circa il 90%), Egitto (80%), Mauritania (75%), Burkina Faso (oltre il 70%), Costa d'Avorio (45%). Questi dati sono tratti da SPALLETTA A., *Le mutilazioni genitali femminili nel mondo islamico*, cit., p. 226.

⁸⁰ ERLICH M., *La femme...*, cit., p. 40 ss.; GRASSIVARO GALLO P., *Figlie d'Africa mutilate. Indagine epidemiologica sull'escissione in Italia*, Torino, 1998.

Contro quest'ultima tesi è possibile osservare che importanti studi interdisciplinari condotti in ambito genetico e linguistico, poi integrati da ricerche archeologiche, ecologiche, geografiche ed antropologiche, spingono nell'opposta direzione con riferimento all'evoluzione umana (origine comune contro origine multiregionale). Gli uomini e le loro lingue avrebbero la stessa origine che risalirebbe a molte migliaia di anni fa; le differenze che possiamo cogliere nel presente avrebbero una spiegazione nei flussi migratori di carattere genetico e linguistico. È probabilmente azzardato, ma non può essere escluso a priori, pensare che la diffusione delle Mgf abbia seguito la migrazione delle popolazioni dall'Africa, dove con ragionevole certezza si può ritenere essi abbiano avuto origine, negli altri continenti.

Proveremo nelle pagine che seguono a disegnare una nostra ipotesi a riguardo, mettendo l'accento sulla multicentricità del fenomeno che oggi conosciamo. Ad ogni modo, è possibile che le mutilazioni genitali femminili siano un fenomeno ancora più antico di quanto non si sia ritenuto fino ad ora. Reperti archeologici e prove documentarie dimostrano l'esistenza di due antiche ed affollate vie marittime di cui una metteva in comunicazione l'India con l'Egitto e l'Africa orientale, l'altra l'India con l'Indonesia. Per quanto riguarda la diffusione nel continente africano ci riserviamo di approfondire un'ipotesi che utilizza l'apporto delle moderne scienze storiche⁸¹.

Per alcuni studiosi la chirurgia genitale femminile in Africa risalirebbe a 5.000-6.000 anni prima di Cristo, dunque all'età neolitica, e potrebbe essere comune a tutta l'umanità preistorica⁸². Nonostante non ci sia certezza circa l'origine⁸³, africana o asiatica, del-

⁸¹ *Infra* cap. II, par. I.

⁸² ERLICH M., *La femme...*, cit., pp. 198-200.

⁸³ La più antica testimonianza scritta di mutilazione genitale a noi nota risale al III millennio a.C. e si trova nell'opera di Erodoto, il quale afferma che la rescissione era praticata dai Fenici, dagli Ittiti e dagli Etiopi, come pure dagli Egiziani. GRASSIVARO GALLO P., *Figlie d'Africa mutilate. Indagine epidemiologica sull'escissione in Italia*, Torino, 1998. Essa riguarda un caso di circoncisione maschile. I riferimenti alla escissione femminile sono più recenti, in Egitto risalgono al II secolo a.C. In seguito alla conquista dell'Egitto e del Medio Oriente, i romani vennero a conoscenza della pratica. Molte fonti arabe dal VI al X secolo d.C. testimoniano la diffusione e antichità dell'escissione nell'Arabia pre-islamica. ERLICH M., *La femme...*, cit., p. 47.

la pratica, l'attuale diffusione⁸⁴ delle Mgf sembra confermare la tesi dell'origine africana della stessa. L'Africa costituisce attualmente lo zoccolo duro delle mutilazioni genitali femminili e in particolare dell'infibulazione⁸⁵. Ebrei e arabi e le popolazioni nere del centro Africa avrebbero acquisito le tecniche dell'escissione e dell'infibulazione dagli egiziani. Inizialmente la pratica sarebbe stata prerogativa soprattutto delle classi dominanti, rappresentando un segno distintivo per le donne delle caste più elevate (come quelle appartenenti alla dinastia del re e alla casta sacerdotale). Seguendo le indicazioni delle fonti storiche sembrerebbe che l'origine dell'infibulazione sia più recente di quella dell'escissione e ancora una volta molte fonti si riferiscono al Corno d'Africa⁸⁶. Durante la conquista del Nord e Centro Africa, gli Arabi raccolsero questi usi e li diffusero in altre parti del mondo con rilevante presenza islamica come l'Indonesia e alcune regioni dell'India. Benché le società islamizzate abbiano costituito un veicolo per la diffusione di questa pratica, al contrario di quanto comunemente si crede, non è stato dunque l'Islam in quanto religione a introdurre in Africa le Mgf. Si tratta, infatti, di usanze indigene profondamente radicate nelle comunità locali, preesistenti alla sua penetrazione nell'Africa sub-sahariana, iniziata a partire dal 1050, e strutturatesi nel corso dei secoli⁸⁷.

Come già sottolineato, le tradizioni a proposito della escissione differiscono secondo le società. In certe comunità essa costituisce

⁸⁴ Le Mgf vengono praticate anche in alcune zone della penisola araba come Oman, Yemen, Emirati Arabi. Le forme più blande di Mgf, che sono probabilmente legate al processo d'islamizzazione, sono eseguite in Asia dalle popolazioni musulmane della Malesia e dell'Indonesia. Tracce di Mgf sono state riscontrate tra le tribù del Pakistan, dello Sri Lanka, del Perù e del Messico, sebbene si tratti di casi davvero isolati. Si veda ERLICH M., *La femme...*, cit., p. 40.

⁸⁵ Si è affermato che l'infibulazione ha avuto il suo punto di partenza in Nubia (Sudan meridionale) prima dell'arrivo degli arabi, e da qui si sia diffusa ad est (Mar Rosso), Nord-Est (Kordofan e Darfur) e a sud (area del Nilo). Secondo molte fonti storiche l'Egitto sarebbe stato il centro dei rituali di circoncisione. Alcuni studi suggeriscono che vi sono elementi per supportare la tesi dell'esistenza della pratica nell'Egitto predinastico, essendo state ritrovate mummie egiziane clitoridectomizzate. ERLICH M., *La femme...*, cit., pp. 40 ss., e pp. 198-200.

⁸⁶ FAVALI L., *Fra legge e modelli ancestrali*, cit., p. 98 ss.

⁸⁷ LA MONACA G., AUSANIA F., SCASELLATI SFORZOLINI G., *Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-andropologici, e medico-legali e contributo casistica*, in «Rivista Italiana di Medicina Legale», 2004, 3-4, p. 645.

un'iniziazione all'età adulta e si pratica alla pubertà o al momento del matrimonio. In altre comunità viene praticata ad un'età più giovane per marcare l'ingresso nell'età adulta, per proteggere i costumi e conservare le tradizioni o ancora per simbolizzare l'appartenenza ad un'etnia. In questo caso l'escissione rituale fa spesso parte integrante di cerimonie distribuite su più settimane, durante le quali le bambine vengono festeggiate e sommerse di regali e le loro famiglie onorate. Si tratta di un periodo di gioia accompagnato da numerosi visitatori, da feste, danze, abbondanti pranzi, caratterizzati da un'atmosfera di libertà conquistata dalle bambine. Questo rituale vuole essere un atto di socializzazione posto in rapporto ai valori culturali, segna un avvenimento importante per la famiglia, fa sentire la comunità legata tramite tali pratiche alle generazioni precedenti, agli antenati.

Le cerimonie sono contraddistinte da almeno tre elementi rilevanti:

1. il carattere educativo: la giovane viene edotta su qual è il suo ruolo e la sua collocazione nella società, qual è il suo ruolo in qualità di donna, di sposa e di madre;

2. l'elemento «psichico»: la giovane donna deve subire il dolore per provare di essere capace di assumere il nuovo ruolo coraggiosamente, senza mostrare sofferenza. Il dolore proveniente dall'escissione viene elaborato dalle bambine nel corso delle settimane di iniziazione come elemento di sottomissione totale alle regole vigenti nella società;

3. la capacità di gestire il silenzio: ogni bambina giura solennemente di non rivelare il suo vissuto durante la cerimonia, lo nasconde, prova pudore.

I motivi dell'escissione sono dunque diversi, ma i membri delle comunità che la praticano ritengono che essa protegga la verginità delle giovani e assicuri la fedeltà coniugale attraverso la riduzione del desiderio sessuale. Nelle comunità che praticano l'escissione vi è dunque un incontro d'interessi intorno a questa pratica: garanzia per il marito, in alcuni casi obbligazione «pareligiosa», proprietà dell'uomo sulla donna, identità della donna come diversa dall'uomo e mantenimento della sua purezza, posizione sociale elevata per la donna che, divenendo «preziosa», può essere più facilmente mante-

nuta dal marito. La donna, in effetti, nelle società alle quali facciamo riferimento è in genere priva di beni, è essa stessa un bene e la sua cessione nelle migliori condizioni ad altri, diversi dalla sua famiglia, costituisce uno dei pochi negozi attraverso il quale il patrimonio della famiglia di provenienza può aumentare. Accettare l'escissione da parte della donna, accrescendo quindi il proprio valore, è considerato una prova di amore filiale e, al tempo stesso, una garanzia per i genitori, che attraverso questo mezzo pensano di poter assicurare alle loro figlie un'esistenza stabile e una partecipazione integrale alla vita della comunità. Bisogna ricordare che le donne, in genere, non ricevono alcuna istruzione e sono accettate per il loro ruolo di riserva di manodopera e di genitrici. Se la donna non subisce questa operazione non avrà né statuto né capacità di espressione nella comunità. Ciò spiega perché molte donne che personalmente ritengono l'escissione una pratica riprovevole accettano poi di farla praticare sulle loro figlie.

Dalla ricostruzione fin qui effettuata e dalle considerazioni esposte sembra di poter escludere l'origine religiosa delle Mgf, anche se in molti contesti sociali esse sono state sostenute o facilitate dai precetti religiosi e soprattutto dal ruolo assegnato alle donne nella società e nel diritto. In particolare le religioni animiste sembrano fornire un qualche sostegno e giustificazione a queste pratiche, mentre alcune comunità islamiche vi intravedono un elemento identitario, uno strumento di certificazione dell'appartenenza soprattutto in contesti non islamici. La riscoperta di queste pratiche consuetudinarie da parte delle componenti neofondamentaliste islamiche è indice di un ritorno complessivo agli antichi costumi, del rifiuto della secolarizzazione, finalizzato a consolidare la gerarchia sociale tra i generi che vede nel maschio il ruolo di propagandista della fede e nella donna la portatrice di un ruolo subordinato, la cui accettazione garantisce la solidità della tradizione e la stabilità delle credenze e dei valori.

L'escissione, dunque, è una pratica culturale che ha radici economiche e sociali e trova un sostegno formidabile nell'assenza di diritti della donna. Essa differisce nelle forme e nei modi nei vari paesi, per cui riteniamo che, a seconda delle modalità con le quali viene eseguita e in relazione alle parti degli organi genitali interessate, si

possa parlare di un fenomeno pluricentrico – e quindi differenziato in quanto a significati e motivazioni – anche se dotato di tratti comuni.

La crescente migrazione dal sud del mondo verso le aree più sviluppate del pianeta ha portato alla diffusione della pratica della mutilazione genitale femminile, in particolare in Europa, Stati Uniti, Canada e Australia, paesi che non hanno familiarità con queste pratiche tradizionali. La presenza di un numero sempre maggiore di profughi e immigrati provenienti da paesi dove si pratica la FGM ha suscitato in questi paesi grande interesse e attenzione per questo fenomeno e un forte allarme sociale. Perciò numerosi paesi hanno approvato leggi contro le Mgf e approfondito le conoscenze sulle cifre e le caratteristiche delle comunità africane ivi insediate. In alcuni di questi paesi – come vedremo – sono stati avviati programmi per sensibilizzare la comunità e allertati i servizi sanitari e sociali allo scopo di proteggere le bambine a rischio di mutilazione genitale⁸⁸.

1.4. *Le mutilazioni genitali femminili: un fatto culturale?*

Le motivazioni che sottostanno alla pratica delle Mgf possono dunque essere ricondotte a ragioni antropologiche, sociologiche, religiose, psicologiche, sessuali, estetiche, igieniche, culturali.

⁸⁸ Sulla diffusione di questa pratica nell'immigrazione vedi: MACREADY N., *Female Genital Mutilation Outlawed in United States*, in «BMJ. British Medical Journal», 1996, November 2, p. 313 ss.; MOUSSETTE BALSER K.A., *Female Genital Mutilation and Refugee Status in the United States. A Step in the Right Direction*, in «Boston College International and Comparative Law Review», 19(2), Summer 1996, pp. 353-395; LARSON L.A., *Female Genital Mutilation in the United States: Child Abuse or Constitutional Freedom?*, in «Women's Rights Law Reporter», 17(2), Spring 1996, pp. 237-257; CROSSETTE B., *Female Genital Mutilation by Immigrants Is Becoming Cause for Concern in the U.S.*, in «New York Times», 1995 December, p. 18; WALDER R., *Why the Problem Continues in Britain [female genital mutilation]*, in «BMJ. British Medical Journal», 310(6994), 1995 June 17, 1593-1594; BLACK J.A., DEBELLE G.D., *Female Genital Mutilation in Britain*, in «BMJ. British Medical Journal», 310(6994), 1995 June 17, pp. 1590-1592; GALLARD C., *Female Genital Mutilation in France*, in «BMJ. British Medical Journal», 310(6994), 1995 June 17, pp. 1592-1593.

Le Mgf costituiscono uno di quei riti di passaggio che caratterizzano i cambiamenti di *status*, di ruolo o di età delle persone, «scandendo i vari momenti del ciclo della vita e mirando a preservare la verginità e la fedeltà della donna, a perfezionarne la femminilità, a sancirne l'appartenenza alla comunità»⁸⁹. La maggior parte delle popolazioni dà all'infibulazione e all'escissione il significato di rito d'iniziazione attraverso cui, nelle società tradizionali, si diventa *donna*, distinguendosi definitivamente dall'uomo⁹⁰.

Con l'infliggere un dolore acuto, i fatti collegati all'evento che lo ha originato restano impressi nella memoria, contribuendo a radicare un atteggiamento di parziale rifiuto delle pratiche sessuali, al fine di determinare la subordinazione della donna nell'ambito dell'organizzazione sociale sia all'uomo sia alle donne anziane, che costituiscono il punto di riferimento e la memoria della famiglia allargata e dell'organizzazione tribale. Quando la mutilazione è effettuata su bambine che hanno raggiunto l'età della ragione, esse ricorderanno la sofferenza subita e saranno consapevoli che tale sofferenza è stata necessaria per ragioni morali, introiettando l'astensione dalle pratiche sessuali come un valore da rispettare per non subire la sanzione sociale. Nell'immaginario femminile l'infibulazione ha finito per divenire in alcune culture una prova di coraggio e resistenza e per rappresentare un'esperienza utile in vista delle future gravidanze. Questi effetti sono conseguibili quando l'intervento è effettuato almeno in età puberale, nella quale è presente una personalità in formazione della bambina, mentre è oggetto di dibattito se la qualificazione di rito di passaggio/iniziazione⁹¹ sia applicabile alle Mgf, soprattutto laddove esse vengono praticate su bambine piccolissime, come in

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 646-647.

⁹⁰ In molti paesi, la mutilazione costituisce la condizione per entrare nel mondo degli adulti: «Diventare adulto pienamente significa anche sottoporsi al dolore con coraggio: sia perché è nel dolore del parto che la donna acquisirà pienamente il suo statuto sociale, sia perché la ciclicità tra vita-morte-rinascita trova nella sofferenza il suo linguaggio e la sua giustificazione». DIASIO N., *Aspetti socio-antropologici. Le mutilazioni genitali femminili*, Guerini e Associati, Milano, 2000, p. 37 ripresa da SPALLETTA A., *Le mutilazioni genitali femminili nel mondo islamico*, cit., p. 228; DEL MISSIER G., *Le mutilazioni genitali femminili*, in «Medicina e morale», 2000, fasc. 6, pp. 1097-1141.

⁹¹ FABIETTI U., REMOTTI F., *Dizionario di antropologia*, Zanichelli, Bologna, 1997, pp. 635 e 377 ss.

Eritrea, dove in alcune comunità l'operazione è eseguita pochi giorni dopo la nascita⁹².

Si deve evidenziare come alcune credenze colleghino le mutilazioni alla convinzione della bisessualità degli dèi, diffusa, ad esempio, nell'Egitto dei Faraoni: da qui l'idea che ogni persona possieda una natura duale e androgina, che grazie alle pratiche della mutilazione viene perduta, realizzandosi così, attraverso la rimozione degli aspetti stridenti con l'anatomia dei soggetti, la definizione dell'identità di genere. Attraverso tali riti l'alterazione degli organi genitali realizza la definizione sociale del sesso delle bambine⁹³, eliminando la confusione di ruoli, permettendo il raggiungimento di una condizione di «umanità piena»⁹⁴.

La natura duale dell'essere umano sarebbe rivelata dall'omosessualità latente presente in ogni individuo sia maschio che femmina. Da questa constatazione discendono due considerazioni:

- a) Il genere non è un dato biologico, ma una scelta o, quanto meno, è determinato sia da elementi anatomici che psicologici;
- b) Sono leciti gli atti di modifica del proprio corpo finalizzati al recupero di identità⁹⁵.

⁹² Ci sono studiosi che rifiutano di considerare la mutilazione genitale come un rito d'iniziazione, dato che il ruolo sociale della ragazza non varia in modo significativo a seguito della procedura. Le Mgf vanno perdendo questo simbolismo iniziatico, visto che gli interventi mutilanti avvengono ormai sempre più spesso in contesti che non sono più caratterizzati dagli originari significati antropologici. Perciò si conservano come puro rispetto di una norma o come strumento di controllo sociale sulla donna. DE BRUYN M., *Socio-cultural aspects of female genital cutting. Proceedings of the FGM expert meeting*, in «Ghent Belgium», novembre 5-7, 1998, p. 64.

⁹³ BIGOTTI E., *La pratica della mutilazione genitale femminile*, in «Mediterranean», 3, 1999.

⁹⁴ «Nelle società africane il percorso che porta all'identificazione di genere, prima di essere metaforico, ha la valenza di una vera e propria manipolazione fisica. In una società di tipo primitivo la semplificazione dell'identificazione dei ruoli passava e passa tuttora attraverso il modo apparentemente più coerente, cioè con l'asportazione chirurgica di quelle parti del corpo maschili (prepuzio) e femminili (clitoride) che non vengono riconosciute come attributi propri del genere». LA MONACA G., AUSANIA F., SCASSELLATI SFORZOLINI G., *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 647.

⁹⁵ Il problema dell'omosessualità, in attesa di altre ricerche, deve ancora essere considerato come una scelta individuale di orientamento sessuale condizionata da esperienze maturate per lo più nell'ambito familiare e relazionale, favorita da

c) Curiosamente, ma forse non a caso, i movimenti omosessuali sono oggi fra i principali sostenitori di questa tesi che li porta a sostenere la liceità di apportare le necessarie modifiche anatomiche per superare eventuali discordanze tra il genere desiderato e quello anatomico.

Perciò in alcuni contesti culturali la mutilazione può avere una funzione d'identificazione e riconoscimento, segnando l'appartenenza ad un determinato gruppo etnico o sociale: in Somalia, per esempio, l'infibulazione è particolarmente diffusa tra le donne delle classi più elevate per segnare una distinzione di collocazione sociale dell'individuo sui valori tradizionali. Pertanto questa pratica è vissuta da alcune donne del gruppo di appartenenza come un fatto normale e inevitabile della vita comunitaria, un segno d'identità, parte integrante della conformità sociale a un codice d'onore da rispettare, nonostante procuri ferite indelebili, sia fisicamente che psichicamente.

Il profondo radicamento di queste pratiche è dovuto dunque ad un insieme di fattori e fondamentale è il ruolo che esse hanno nella costruzione dell'identità di genere e nella formazione dell'appartenenza etnica, come pure nella definizione dei rapporti tra i sessi e le generazioni. Attraverso le mutilazioni genitali, nelle società tradizionali, si diventa donna e si trasmettono ruoli e funzioni sociali⁹⁶.

Naturalmente questo non accade solo in Africa. Con diverse sfumature ogni società trasforma la sessualità biologica in una costruzione culturale, distinguendo il maschile dal femminile per decidere della sua appartenenza di genere. Mentre nelle società occidentali lo statuto di genere è soggetto ad una negoziazione continua, nelle società africane appare molto più rigido, dal momento che prima di essere una costruzione simbolica è il risultato di una manipolazione fisica dei corpi⁹⁷.

Le Mgf costituiscono la porta di accesso alla propria comunità, un rituale di ingresso come lo è, ad esempio, la circoncisione ma-

una cultura permissivistica, e non come una scelta obbligata condizionata da variazioni anatomiche e genetiche. Così CRAVERO R.G., DE FANIS U., D'ONOFRIO F., *Ma esiste il terzo sesso?*, in «Medicina e morale», 1999, fasc. 4, pp. 709-718.

⁹⁶ PASQUINELLI C., *Mutilazioni dei genitali femminili*, cit., p. 491.

⁹⁷ *Ibidem*.

schile per ebrei e islamici, il battesimo per i cattolici: come tali rappresentano un punto di non ritorno che separa chi sta dentro da chi sta fuori da una determinata struttura sociale⁹⁸.

L'utilizzo delle Mgf come marcatori sessuali rappresenta l'arcaica volontà di dare un posto preciso nella società ad un individuo, al di là di ogni equivoco scaturente anche dall'anatomia, assicurandogli la certezza di essere riconosciuto nel proprio ruolo. Secondo alcune tradizioni la donna non escissa non sarebbe fertile: si può generare solo quando i due sessi, quello dell'uomo e quello della donna, risultano chiaramente distinti⁹⁹.

Un'altra preoccupazione diffusa è che la sessualità femminile sia forte, irresistibile, irresponsabile. Vi è la convinzione, resa esplicita sia dal cattolicesimo che dall'islamismo, ma anche da numerose religioni animiste, che le donne siano creature predisposte ad un erotismo senza freni, fonte di tutti i problemi di relazione del maschio¹⁰⁰. Ciò spaventa il maschio e lo induce a limitare meccanicamente, alla radice, le potenzialità femminili di coinvolgere l'uomo in pratiche che lo vedano soccombente. Sembra possibile ravvisare un collegamento tra estetica, funzionalità e controllo della sessualità: «Bello è

⁹⁸ «Ferite simboliche, attraverso cui ogni gruppo sociale scrive il proprio nome sui corpi imprimendovi un marchio di appartenenza, le Mgf costituiscono quel confine etnico, che segna dall'interno l'appartenenza comunitaria riconvertendola in una espressione biologica, che ne cancella il carattere artificioso e le condizioni della sua produzione. Una forma di endoassegnazione che contribuisce a segnare i confini del *noi* inteso sia come comunità locale. Si ritiene che l'escissione e talvolta anche l'infibulazione accrescano la fertilità della donna. Presso alcune culture le donne sono considerate sterili per natura e solo la mutilazione le renderà fertili sia in forma allargata come quella comunità immaginata che è la nazione, destinata con i processi di cambiamento innestati dall'emigrazione a contare sempre di più. Questo carattere di confine etnico trova conferma e viene rafforzato anche dalla tendenza piuttosto diffusa a osservare l'endogamia, a scegliere cioè il coniuge all'interno del proprio gruppo. È attraverso la mutilazione dei propri genitali che ogni donna si riconosce ed è riconosciuta come membro della propria comunità. Non sottoporsi a tali pratiche significa condannarsi all'emarginazione e quindi ad una perdita secca di quella insostituibile risorsa simbolica che è il riconoscimento comunitario». PASQUINELLI C., *Mutilazioni dei genitali*, cit., pp. 492-493.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 493; LA MONACA G., AUSANIA F., SCASELLATI SFORZOLINI G., *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 647.

¹⁰⁰ CORSI D., *Dal sacrificio al maleficio. La donna e il sacro nell'eresia e nella stregoneria*, in «Qmed», n. 30, 1990, pp. 8-62.

ciò che funziona bene, ed è tale ciò che consente all'uomo il controllo della sessualità della donna»¹⁰¹.

Il desiderio di dominio dell'uomo spesso non si manifesta in modo palese e così vi è chi ritiene – come si è visto – che le Mgf siano utili a prevenire le malattie, la masturbazione, i rapporti omosessuali ed adulterini¹⁰². Molte fonti identificano la preservazione della verginità quale ragione fondamentale per l'infibulazione. In un contesto del genere, l'idea della purezza sessuale della donna coincide con l'onore della famiglia e del clan e permette di conservare la donna come una merce non adulterata da spendere sul mercato del sesso e delle relazioni sociali per ottenerne il massimo profitto. In questa prospettiva la rimozione degli organi genitali femminili esterni è un atto destinato non solo a ridurre il desiderio sessuale, ma anche a salvaguardare la castità e l'onore della donna, nonché a rafforzare la sua fedeltà¹⁰³.

Un'altra motivazione del ricorso all'infibulazione è costituita dal bisogno di proteggere la donna dalla violenza sessuale. Così per proteggerla dalla violenza del maschio si esercita su di essa una violenza ancora maggiore, tanto da concretizzarsi in una mutilazione permanente. Tale spiegazione sembra richiamare anche indirettamente l'elemento del controllo delle nascite in quanto l'occlusione degli organi riproduttivi finisce per limitare le gravidanze e rendere difficile/doloroso il parto. Tuttavia, oltre a manipolare il corpo delle donne, le Mgf ne costruiscono anche l'aspetto fisico, disegnando le proporzioni e l'armonia tra le sue varie parti, le posture e il portamento, dotandola di quegli «automatismi corporei che in maniere diverse rappresentano in ogni cultura la femminilità»¹⁰⁴.

Le Mgf appaiono come uno strumento attraverso il quale dare forma e disciplina al corpo femminile, uno strumento per perpetrare la visione di una donna totalmente sottomessa e passiva, alla quale è negato il piacere e la possibilità di scegliere.

¹⁰¹ FAVALI L., *Fra legge e modelli ancestrali*, cit., p. 106.

¹⁰² Sulle mutilazioni genitali femminili come «cura» per l'isteria, l'epilessia, la ninfomania, *supra* par. I. 2.

¹⁰³ RICCI C., *Mutilazioni genitali e diritti umani*, cit., p. 25.

¹⁰⁴ PASQUINELLI C., *Mutilazioni dei genitali femminili*, cit., p. 491.

Vi sono poi – da non sottovalutare – le implicazioni religiose. Se è ormai accertata l'origine non religiosa delle Mgf è pur vero che la donna, il suo corpo e la sua sessualità occupano, nella visione sostenuta dalla maggior parte delle religioni, una posizione ambivalente: se da un lato la donna è considerata fonte di vita, dall'altro esprime una potenza negativa che deve essere tenuta sotto controllo, circoscritta, protetta e mai esibita o lasciata libera di espandersi. La ragione e il controllo dell'uomo sul mondo che lo circonda si perde nel piacere che il corpo della donna sa dare e nell'atto sessuale egli si annulla per risorgere solo dopo il piacere.

La religione cattolica come quella islamica riconosce alla donna una forza propria che va disciplinata e controllata, garantendole il diritto di esprimerla in spazi separati. Ad essa sono riservati il controllo assoluto della casa, l'educazione dei figli, l'amministrazione dell'economia domestica. Nei sistemi giuridici che si ispirano all'Islam, poi, la donna è priva di personalità giuridica propria, tanto da dover essere rappresentata da un uomo anche durante il matrimonio; incapace di ricevere eredità se non per interposta persona, essa è posta fuori dal mercato del diritto e può rientrare solo come oggetto di scambio e di piacere. Questo contesto normativo, pur non essendone l'origine, ben si sposa con le pratiche dell'escissione e dell'infibulazione perché esse rafforzano il controllo del maschio sulla donna e sono finalizzate a garantire una sorta di fedeltà meccanica, strutturale, all'uomo. Perciò spesso l'imposizione di pratiche rescissorie diventa uno strumento di potere in una società patriarcale quale quella islamica dove è ammessa la poligamia¹⁰⁵.

Tuttavia non è sufficiente la pur evidente constatazione che si tratta di uno strumento della cultura maschile di riduzione del piacere femminile e di sottomissione della donna per comprendere le

¹⁰⁵ Studi recenti sulle conseguenze delle Mgf sui maschi africani hanno rivelato una realtà nuova. La maggior parte degli intervistati ha risposto che avrebbe preferito sposare una donna non mutilata ai genitali e preferirebbe una nuora che non lo fosse. Altri studi mettono in evidenza come, nelle nuove generazioni, siano proprio le problematiche sessuali il motivo principe pro o contro le Mgf, al di là delle pressioni socio-culturali. Queste ricerche aprono spiragli per combattere il problema delle Mgf che iniziano a non essere più considerate un requisito sociale richiesto dalla componente maschile della popolazione. PAGANELLI M., VENTURA F., *Una nuova fattispecie delittuosa*, cit., p. 459.

ragioni profonde di queste pratiche. Proprio perché prevalgono le credenze e gli aspetti simbolici, il ricorso all'escissione rituale è dunque comprensibile solo inoltrandosi nelle singole culture a cui appartiene.

Oltre alle spiegazioni inerenti alla sfera dell'atto sessuale, ragioni di carattere estetico sono addotte dalle fonti locali e anche da fonti mediche recenti. È opinione diffusa che i genitali femminili siano poco gradevoli alla vista e a essere spesso menzionata nella letteratura medica è la supposta ipertrofia della clitoride e delle labbra vaginali presso le donne dell'Africa nord-orientale e, per estensione, nelle donne africane e semite. La mutilazione risponderebbe ad una visione estetica dell'organo sessuale, finalizzata a conferirle purezza, forza, coraggio, basata sulla netta demarcazione dei ruoli sessuali e ottenuta attraverso l'eliminazione degli elementi «ambigui del corpo» e, in particolare, della clitoride, considerata la rappresentazione miniaturizzata e potenziale del membro maschile. Si tratta di una concezione della bellezza che contiene insieme elementi estetici, morali e valutazioni presentate sotto forma scientifica¹⁰⁶ che tende a fare della donna un soggetto passivo di fronte alle esigenze del maschio, a fare regredire gli organi sessuali femminili verso una conformazione perennemente puberale che esclude ogni trasformazione conseguente al pieno sviluppo del corpo, tanto da accompagnarli

¹⁰⁶ Oltre alle motivazioni estetiche viene adottata una spiegazione funzionale: la pratica sarebbe indispensabile per favorire l'accoppiamento, attraverso la rimozione di inutili ostacoli alla penetrazione (da cui l'escissione), o inducendo il restringimento delle pareti vaginali (cioè l'infibulazione) ai fini di trattenere il seme. È significativo che gli argomenti di estetica e di funzionalità risultino spesso collegati. Le mutilazioni genitali sono ritenute essenziali per la pulizia della persona, ma in realtà, la pratica, esponendo la donna a rischi concreti di infezioni gravi, ha un effetto diametralmente opposto. È rilevante, soprattutto per la sua possibile connessione con le pratiche infibulatorie, la presenza presso molte comunità di un tabù nei confronti del sangue mestruale. Nelle società agropastorali il particolare odore del mestruo allontanerebbe o disturberebbe gli animali tenuti al pascolo.

Alle motivazioni su esposte spesso si aggiunge il timore di contaminazione per effetto del contatto con le secrezioni genitali. La contaminazione può anche significare corruzione per effetto di agenti interni ed esterni; gli orifizi del corpo sono visti come soglie attraverso cui possono penetrare influssi malefici nel corpo della donna; in questo contesto culturale le Mgf fungerebbero da protezione contro tale possibilità. FAVALI L., *Fra legge e modelli ancestrali*, cit., pp. 104-105.

con la depilazione dell'organo sessuale e della parte del corpo prospiciente.

Dal punto di vista sociologico l'altro elemento che domina nelle comunità che praticano le Mgf è la consapevolezza che si è di fronte ad un'obbligazione sociale molto vincolante e radicata. La donna non escissa non è considerata una vera donna: è impura, non può sposarsi e avrà figli con difficoltà, è motivo di vergogna per la sua famiglia. Tutto ciò porta all'isolamento, all'emarginazione e alla difficoltà stessa di sostentamento di chi non accetta tali pratiche¹⁰⁷. Le visioni culturali che sostengono la validità delle Mgf portano a considerare che una ragazza non escissa non sarà chiesta in matrimonio, matrimonio che, in alcuni contesti sociali, rappresenta l'unica soluzione per la donna per assicurarsi un futuro economico ed esistenziale nonché affettivo.

Tutto ciò spiega come, paradossalmente, in questi contesti socio-culturali la sofferenza fisica è preferita alla condizione di essere una «reietta non escissa». In queste società chiuse sono proprio le donne le più convinte sostenitrici della pratica; accettano e vogliono la mutilazione, incuranti del dolore, pur di allontanare lo spettro di un'emarginazione senza possibilità di riscatto per chi vi si sottrae¹⁰⁸. In pratica, «si preferisce violare la dimensione fisica allo scopo di tutelare la dimensione psicologica e spirituale della persona (possibilità di socializzare, sposarsi, avere figli, ecc.)»¹⁰⁹.

Non è poi così strano che i più strenui difensori della tradizione siano le vittime di questa pratica, tanto che per rimuoverne gli effetti

¹⁰⁷ Presso molte culture non aver subito la mutilazione genitale significa isolamento sociale: i Bambara, una delle etnie del Mali, chiamano *bikalaro* le bambine e le donne non infibulate, un grave insulto che vuol dire *essere privi di ogni maturità*. Presso i Berti del Sudan, le nozze di un uomo e una donna non circoncisi sono ritualmente vietate e perciò non valide, mentre presso altre tribù la cerimonia non può essere celebrata finché l'intervento non è stato praticato. PAGANELLI M., VENTURA F., *Una nuova fattispecie delittuosa*, cit., p. 457.

¹⁰⁸ SANTONI M.R., *Donne e violenza: le mutilazioni genitali femminili*, in «Meridione. Sud e nord nel mondo», 2001, p. 67.

¹⁰⁹ ATIGHETCHI D., *Islam, musulmani e bioetica*, Roma, 2002, p. 220, alla cui acuta analisi si rinvia.

nefasti è essenziale mutare le condizioni strutturali e quindi economiche e sociali che la sottendono¹¹⁰.

Un cambiamento di cui non sono prevedibili le conseguenze fa paura, mentre una tradizione consolidata crea aspettative, certezze e si supporta con un'economia funzionale alla sua perpetuazione. La tendenza inerziale a conservare la regola (giuridica, magica, sociale) a tempo indeterminato è una costante della civiltà, in Occidente così come in Oriente e in Africa. Quest'inerzia viene meno per effetto dell'affermarsi di regole più efficienti, o dotate di maggior prestigio o più legittimate in quel momento o semplicemente più forti perché supportate da ragioni economiche. L'inerzia è maggiore presso le società tradizionali, in quanto isolate e pertanto al riparo da regole concorrenti. È perciò importante valutare il fenomeno nel contesto socio-culturale nel quale tali pratiche acquistano il loro significato e la loro legittimazione. Tale contesto è rappresentato da un complesso sistema economico e sociale di strategie matrimoniali diffuso in maniera capillare. Si tratta di un meccanismo di dominio fondato sul *bride-price*¹¹¹ quali il matrimonio combinato, l'età prematura della sposa e quella avanzata dello sposo, la poligamia, il matrimonio per ratto, oltre ad alcune regole per mantenere la purezza del ceppo razziale o del clan di appartenenza, come vedremo successivamente analizzando i contesti culturali delle società africa-

¹¹⁰ Vi è che ha ricordato che già Carlo Marx pose in luce il fatto che spesso i principali alleati della tradizione nella conservazione della regola giuridica sono gli individui o i gruppi che avrebbero le ragioni più valide per auspicarne il superamento. FAVALI L., *Fra legge e modelli ancestrali*, cit., p. 123.

¹¹¹ Per *brideprice* si intende la compensazione matrimoniale versata dal clan dello sposo a quello della sposa. Si tratta di una transazione inversa alla dote finalizzata a stabilire legami e alleanze tra gruppi famigliari, ma anche di una compensazione per il trasferimento del potere produttivo e riproduttivo della sposa dalla propria famiglia di origine a quello del marito. Le negoziazioni matrimoniali caratterizzate dal pagamento del prezzo della sposa sono particolarmente sviluppate in Africa e in quel contesto sono finalizzate alla creazione di un legame sociale tra gruppi diversi, oltre che al valore economico dei beni donati. Studi recenti hanno messo in luce l'inadeguatezza delle categorie tradizionali (quali appunto prezzo della sposa, ricchezza della sposa, dote, ecc.) nella rappresentazione del complesso di transazioni economiche e simboliche che accompagna le negoziazioni matrimoniali. Sul punto: FABIETTI U., REMOTTI F., *Prezzo della sposa* (voce), *Dizionario di Antropologia*, Zanichelli, Bologna, 1997; BOSSEN L., *Toward a theory of marriage: the economic anthropology of marriage transactions*, in «Ethnology», 1988, 2, pp. 127-144.

ne nelle quali vengono praticate le Mgf. Il *bride-price* è in realtà un rapporto di negoziazione in cui la merce di scambio è rappresentata, da un lato, dal compenso che la famiglia del futuro marito versa alla famiglia della futura moglie in cambio di una donna illibata, il che vuol dire escissa, o infibulata, dall'altro lato dalla sposa stessa. La famiglia dello sposo sarà pronta a «rispedire la sposa al mittente» e a riprendersi il contributo versato – in bestiame o in denaro – se la donna non è operata a regola d'arte. Questo scambio è in realtà una sorta di risarcimento dovuto ai familiari della sposa per compensarli della perdita dei loro diritti sulla donna, dal matrimonio in poi riservati allo sposo.

Il valore di una sposa in alcune società dipende ancora dalla sua verginità e le Mgf sono una forma di protezione che inibisce nella donna desideri e tentazioni di rapporti prematrimoniali e che la preserva e difende da violenze e stupri. Il matrimonio è organizzato dalla famiglia della donna, dunque, in cambio di denaro o merci! Dopo che l'affare è stato concordato, la madre o la sorella dello sposo esaminano la ragazza per controllare se l'infibulazione è intatta; scarsa importanza viene data all'imene, difficile da visualizzare. Il matrimonio è impossibile da consumare a causa della barriera generata chirurgicamente, per questo lo sposo o i parenti della sposa allargano l'apertura vaginale, così che i rapporti sessuali vengano resi possibili. Le parenti femmine dello sposo sono responsabili dell'esame della sposa poche settimane dopo il matrimonio e, se necessario, provvedono ad allargare ancora l'apertura vaginale. Ma l'allargamento fatto per consentire la consumazione del matrimonio non basta a permettere il parto, cosicché l'infibulazione deve essere ancora allargata quando non eliminata e dopo il parto deve essere ripetuta¹¹².

Se questo era il contesto di riferimento fino a pochi anni fa, oggi la progressiva dissoluzione del tessuto sociale in molti Stati africani a causa delle guerre, degli scontri tribali, della globalizzazione della morale e del costume, come conseguenza dell'urbanizzazione e della rottura dell'economia rurale e di villaggio, hanno finito per incidere anche sulla rottura dell'istituto familiare che praticamente non esi-

¹¹² PAGANELLI M., VENTURA F., *Una nuova fattispecie delittuosa*, cit., p. 457.

ste più. Una delle conseguenze di questa situazione è certamente la crisi del matrimonio e con essa della ricerca, fuori del contesto sociale delle culture rurali o di villaggio, della donna che abbia subito le Mgf. Per cui queste pratiche sono messe oggi in crisi dall'assenza di un substrato sociologico nel quale radicarsi.

Una giustificazione di queste pratiche non può essere neppure supportata da scelte di carattere religioso, prova ne sia che alle Mgf ricorrono indifferentemente popolazioni animiste, cristiane e musulmane.

Qualche motivo di accostamento delle Mgf all'animismo può esservi nelle religioni animiste come vedremo affrontando il problema delle Mgf nel contesto africano.

Inoltre molti autori hanno utilizzato la presenza delle Mgf presso le comunità islamiche come argomento contro l'Islam. Tuttavia, come vedremo, nel Corno d'Africa, la circoncisione è parimenti diffusa fra musulmani, ebrei¹¹³ e cristiani (copti e cattolici). Se l'accostamento con il cristianesimo appare immediatamente arbitrario¹¹⁴ le Mgf, contrariamente ad una credenza diffusa, non sono prescrit-

¹¹³ Vari passi della Bibbia si occupano della mutilazione. *Deuteronomio*, 23,2, vieta in modo specifico la castrazione. Qualsiasi tentativo di alterare l'integrità fisica dell'individuo attraverso la mutilazione è parimenti bandito. Tuttavia, vi sono delle eccezioni. È legittima la mutilazione finalizzata a ritualizzare la vendetta di sangue e pienamente approvata è la circoncisione di un ebreo o di un proselito. Nella *Genesi*, la circoncisione maschile è presentata come simbolo dell'alleanza tra Dio e Abramo. In altri passaggi è vista come rito d'iniziazione al matrimonio e alla vita di gruppo. La contraddizione tra *Deuteronomio*, 23,2 e gli altri libri dell'Antico Testamento viene pacificamente ricomposta dai teologi mediante l'affermazione che la circoncisione non costituisce mutilazione. Cfr.: ERLICH M., *La mutilation*, L'Harmattan, Parigi, 1990, p. 63 ss.; ALDEEB ABU SAHLIEH S.A., *To mutilate in the name of Jehovah or Allah*, cit., pp. 575 ss.; EL SALAM S., *Male Genital Mutilation (Circumcision)*, cit.

¹¹⁴ Il Nuovo Testamento rifiuta la vendetta di sangue, la *lex talionis*. Tuttavia l'argomento dell'automutilazione è discusso in vari passi del Vangelo di Matteo, tutti piuttosto oscuri e dibattuti. La posizione cristiana sulla mutilazione è che essa costituisce una forma di usurpazione dell'autorità divina. L'uomo è solo un amministratore del proprio corpo e ha il dovere di conservarlo intatto. Nonostante ciò, con riferimento alla mutilazione sessuale, la posizione del cristianesimo è ambigua; sebbene dalla storia della teologia cristiana emerga il divieto di ogni forma di mutilazione, in particolare della castrazione, la medesima mostra, al contrario, di accettare le pratiche di automutilazione mistica. MEUWESE S., WOLTHUIS A., *Legal aspects of Fgm. Legislation on international and national level in Europe*, in LEYE J., DE BRUYN M., MEUWESE S., *Proceedings of the expert meeting*, Annexes, Ghent Belgium,

te dalla religione islamica, ma derivano – come abbiamo già detto – da una tradizione molto precedente alla predicazione di Maometto. Tuttavia la cultura musulmana ha accettato le Mgf tanto che di esse si tende a dare una spiegazione su base religiosa¹¹⁵. Questa tendenza – venendo meno il collante sociologico tradizionale delle comunità soprattutto rurali – è andata crescendo e utilizza una ricostruzione a posteriori di motivazioni di carattere religioso¹¹⁶ al punto che oggi l’atteggiamento del mondo islamico in alcuni paesi, quali ad esempio l’Egitto, riguardo alle Mgf non è chiaro.

Eppure analizzando la fonte principale del diritto islamico, vale a dire il Corano, ci si accorge che in esso manca qualsiasi richiamo all’escissione femminile. Probabilmente, il motivo risiede nel fatto che il libro sacro a ogni musulmano guarda con diffidenza, se non addirittura con ostilità, alle usanze e ai costumi propri della penisola arabica preislamica, ritenuti pagani e idolatrici¹¹⁷. Solo nella *Sunnah*, l’argomento viene trattato da alcuni *hadith* o «racconti» del Profeta. Uno degli *hadith* più significativi riporta i consigli che Maometto dà ad una donna specializzata nell’escissione delle schiave: «Taglia leggermente e non esagerare, la circoncisione è *sunnah* (pratica) per gli uomini e *makrumah* per le donne. Sfiorate e non sfibrate. Il viso diventerà più bello e il marito resterà estasiato»¹¹⁸. Pertanto una parte dell’Islam recepisce questa consuetudine, la ammette, ma non ne accetta le forme più devastanti.

1998, Discussion paper n. 2; DE BRUYN M., *Socio-cultural aspects of female genital cutting*, Belgio, 1998.

¹¹⁵ SPALLETTA A., *Le mutilazioni genitali femminili nel mondo islamico*, cit., p. 225.

¹¹⁶ Può essere interessante osservare come, in Eritrea e in Etiopia, l’escissione, comunemente associata all’Islam, sia parimenti diffusa presso la comunità cristiana, copta e cattolica. In Etiopia – come si è detto precedentemente – i *Falasha* rappresentano probabilmente l’unico esempio di comunità ebraica praticante la mutilazione genitale femminile, almeno fino a tempi recenti. GRISARU N., LEZER S., BELMAKER R.H., *Ritual female genital surgery among Ethiopian Jews*, in «Archives of sexual behaviour», 1997, n. 26, pp. 211-215.

¹¹⁷ CASSANO G., PATRONO F., *Mutilazioni genitali, circoncisioni e ordinamento giuridico italiano*, in «Diritto e giustizia», 2003, n. 9, p. 91.

¹¹⁸ Per *sunnah*, termine ricco di echi religiosi deve intendersi un’azione conforme agli insegnamenti e all’esempio del Profeta o un’usanza diffusa ai suoi tempi, mentre per *makrumah* un’azione meritoria ma non obbligatoria. *Ibidem*.

Di certo l'influenza religiosa, e in particolare quella islamica, ha una funzione di conservazione delle rigide norme della tradizione e si somma alle tenaci resistenze culturali di molte popolazioni. La pratica non è ordinata dalle sacre scritture, ma la sua legittimazione è stata sostenuta da interpretazioni dei principi religiosi da parte di giureconsulti islamici, benché negli ultimi anni alcuni capi religiosi musulmani si siano decisamente schierati a favore dell'abolizione delle Mgf¹¹⁹. Proprio la mancata previsione esplicita delle Mgf nel Corano, che regola ogni aspetto della vita dei musulmani, e il conseguente vuoto normativo che ne è derivato spiegano la sussistenza di opposte interpretazioni fornite dai giuristi islamici sul fenomeno¹²⁰.

Coloro i quali considerano le Mgf un atto meritorio o raccomandato, anche se non obbligatorio – riferendosi spesso però alla *sunnah* – giustificano la propria opinione con motivazioni di ordine igienico e di preservazione della verginità e dell'onestà della donna, ritenendo che tale pratica limiti l'istinto sessuale e difenda l'onore e l'unità della famiglia. In sostanza nella visione di questi dottori della legge islamica le Mgf divengono una pratica identitaria che consente di creare un contesto favorevole al mantenimento delle tradizioni e con queste della fedeltà all'appartenenza confessionale islamica.

Non mancano, tuttavia, voci di dissenso all'interno dell'Islam. Gli oppositori a questa pratica fanno riferimento a tre argomenti di carattere religioso, giungendo a proibire, anche se a fatica, la circoncisione femminile.

La prima argomentazione si basa sull'assunto che sarebbe assurdo pensare che Dio possa ordinare alla donna di mutilare un organo sano, frutto della creazione divina.

A questa spiegazione si obietta che Dio può chiedere, come gesto di appartenenza a se stesso, che la persona sacrifichi qualcosa di sé, imprimendo nel proprio corpo un «sigillo» quale segno di appartenenza ad un popolo eletto. Con una motivazione simile si giusti-

¹¹⁹ FACCHI A., *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 82, ma vedi anche *infra*, cap. II.

¹²⁰ Per un'analisi sulle posizioni dei giuristi islamici riguardo la pratica delle Mgf cfr. SPALLETTA A., *Le mutilazioni genitali femminili nel mondo islamico*, cit., p. 233 ss. e soprattutto ATIGHETCHI D., *Islam, musulmani e bioetica*, cit., p. 212 ss.

fica ancora oggi, nel mondo ebraico, la pratica della circoncisione maschile.

Analogamente non sembrano pienamente convincenti le ragioni di chi fa riferimento ad alcuni passi del Corano che condannerebbero qualsiasi alterazione arbitraria della creazione in quanto opera diabolica.

La più rilevante delle argomentazioni contrarie all'infibulazione parte dall'assunto che i «detti» del Profeta che la prescriverebbero non sarebbero autentici, tanto più che si tratterebbe di una pratica derivante da consuetudini locali preislamiche.

A queste ragioni di carattere religioso se ne aggiunge un'altra di carattere medico – legale. Anche da parte islamica si denunciano i danni causati da tali interventi – quasi sempre praticati con mezzi rudimentali e di fortuna – quali emorragie, infezioni a volte mortali, cicatrici dolorose, complicanze ostetriche e, non meno gravi, problemi di carattere psico-sessuale¹²¹.

La considerazione della sessualità femminile alla stregua di un istinto lussurioso irrefrenabile da controllare e da reprimere non è esclusiva dell'islamismo, ma è tipica anche di altre religioni. Dall'esame delle fonti storiche e di quelle religiose risulta che l'apparizione delle Mgf è anteriore alla diffusione delle religioni dei libri. Queste ultime, a volte, sembrano piuttosto cercare – come è avvenuto per altre consuetudini proprie di credenze, abitudini e costumi precedenti – una razionalizzazione a posteriori di questa pratica, poiché, quando la religione viene a contatto con la tradizione, quest'ultima viene assimilata e presentata come parte del culto per incardinare le popolazioni ad esso. La necessità di rispettare le tradizioni e di non praticare politiche di assimilazione culturale non può trascurare di considerare gli effetti delle Mgf per la salute fisica della donna, sia

¹²¹ CASSANO G., PATRUNO F., *Mutilazioni genitali, circoncisioni e ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 92.

a breve¹²² che a lungo termine¹²³, oltre a conseguenze psicologiche devastanti¹²⁴. I rischi per la salute dipendono dalla gravità della mu-

¹²² Tra le complicanze fisiche a breve termine ci sono emorragie spesso accompagnate da uno shock post-operatorio fatale qualora non venga contrastato da trasfusioni o non sia possibile sottoporre la donna a rianimazione d'emergenza, rimedi, ovviamente, non agevolmente disponibili negli ambienti rurali. Frequenti le infezioni causate dalla mancanza di igiene degli strumenti utilizzati, l'Hiv stesso è trasmesso dall'uso del medesimo attrezzo per più operazioni. Comuni sono anche le infezioni delle vie urinarie oltre ai tagli e alle lesioni accidentali di altri organi e tessuti adiacenti alla zona operata. Non mancano neppure lesioni muscolari e ossee causate dalle donne incaricate di tenere ferme le bambine durante la dolorosa operazione e dai tentativi di queste ultime di divincolarsi. Anche se non vi sono dati certi, la morte è la conseguenza più frequente di interventi che vengono effettuati in precarie condizioni igieniche, senza anestesia e da operatori privi di qualsiasi esperienza e conoscenza medica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità alla mutilazione sessuale è dovuta circa la metà delle 500.000 morti di donne e dei 4 milioni di decessi di neonati che si verificano annualmente durante la gravidanza o l'allattamento nel Terzo Mondo. RICCI M.R., *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 585.

¹²³ Non meno gravi sono le conseguenze prodotte a lungo termine. Infezioni croniche dell'utero e della vagina, esteso danno del sistema riproduttivo esterno, sterilità, infezioni urinarie ricorrenti, soprattutto in seguito ad infibulazione, formazione di un neurinoma in corrispondenza del nervo dorsale della clitoride, che rende la zona genitale perennemente e insopportabilmente ipersensibile. E ancora, le donne che hanno subito queste mutilazioni provano dolore durante i rapporti sessuali. Durante il parto è inevitabile la lacerazione del tessuto cicatriziale, la vulva, fortemente occlusa, perde la propria elasticità ed ostacola la fase espulsiva del parto. Le donne infibulate hanno, quindi, parti molto penosi con rischi di soffocamento e danni neurologici anche per il bambino. SACCHETTI G., *Gli aspetti medici e ostetrico-ginecologici*, in MAZZETTI M., *Senza le ali: le mutilazioni genitali femminili*, cit., pp. 79-86.

¹²⁴ Ugualmente disastrosi sono gli effetti dal punto di vista psicologico, sebbene al riguardo manchino ancora studi completi e definitivi: gli effetti psicologici sono più difficili da studiare di quelli fisici, anche per la reticenza con cui molte donne affrontano il problema. Tra le complicanze psicologiche si possono riscontrare ansia, terrore, panico, stress, senso di umiliazione e di tradimento. Generalmente le donne mutilate soffrono di disturbi sessuali. È inevitabile che nelle vittime si inneschino sentimenti di amarezza e rancore per essere state oggetto, il più delle volte inconsapevoli delle conseguenze, di queste dolorose procedure. Il trauma della mutilazione genitale si associa, spesso, nelle bambine, a disturbi dell'alimentazione, del sonno, dell'apprendimento con difficoltà di concentrazione. LA MONACA G., AUSANIA F., SCASELLATI SFORZOLINI G., *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 652 ss. Il fenomeno delle Mgf è accompagnato da altre forme di violenza psicologica, come il matrimonio forzato e in età prematura, l'impossibilità di manifestare apertamente il dolore fisico.

tilazione, dall'abilità dell'operatore nell'eseguire l'intervento, dalle condizioni igieniche, nonché dalla resistenza opposta dalla donna.

Anche sul piano della vita sociale e familiare si registrano pesanti conseguenze in quanto, come più volte ripetuto, l'esperienza, anche se traumatizzante, viene vissuta come una prova necessaria per ottenere il consenso sociale, che rappresenta una sorta di compenso per il dolore provato. Tale consenso viene in qualche modo meno nel caso di immigrate che, confrontandosi con culture ospiti diverse dalle loro, sono indotte a considerare le loro pratiche tradizionali secondo «sistemi di riferimento differenti»¹²⁵ quali elementi identitari per potersi ritenere incluse all'interno di quel microcosmo costituito dalle comunità etniche di provenienza, create nell'emigrazione all'interno del paese ospite, restie all'integrazione e depositarie dei valori delle società originarie.

La persistente abitudine di molti Stati occidentali di rapportarsi alle popolazioni immigrate, attraverso le associazioni, le comunità religiose, le comunità etniche, aiuta il riprodursi di comportamenti tradizionali e stimola la tendenza a mantenere in vita culture e valori dei territori di provenienza. Spesso anzi l'estraneità al contesto culturale ed etico del paese di accoglienza stimolano la riscoperta di pratiche come quella dell'escissione, che vengono rielaborate e vissute come elementi identitari, rafforzando, invece di allentare, i rapporti con tali abitudini e costumi.

Soggetti portati all'occidentalizzazione nelle società di provenienza scoprono nell'emigrazione rapporti più stretti e vincolanti con la religione o con le tradizioni, anche perché la comunità di migranti in un paese straniero è certamente ambiente più angusto che una società aperta e omogenea nel proprio paese, all'interno della quale maturano comportamenti di classe emancipativi, legati allo sviluppo economico e culturale relativo al contesto considerato.

Questi fenomeni di regressione possono e devono essere contrastati valorizzando l'approccio con l'individuo invece o accanto a quello con l'associazionismo, la tutela dei diritti individuali e della persona non in un ambito comunitario, ma nel rapporto diretto con i diritti garantiti a tutti i cittadini. L'insegnamento della lingua,

¹²⁵ MAZZETTI M., *Senza le ali: le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 92.

le garanzie e le tutele sul lavoro, l'accesso alla casa e al credito devono avere come contropartita la condivisione della tolleranza e dei valori costituzionali, fecondando così le comunità dei migranti con i valori della laicità. Nessuna mortificazione dell'appartenenza etnica, linguistica, culturale e religiosa, ma il bisogno di trovare punti di incontro che consentano la convivenza e aiutino ad accettare l'altro da sé come interlocutore di una vita di relazione, trasformando l'originaria diversità in ricchezza¹²⁶.

¹²⁶ CIMBALO G., *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Laicità e diritto*, a cura di S. Canestrari, Bononia University Press, Bologna, 2007, pp. 269-313.

CAPITOLO 2

LE MGF IN AFRICA: PROFILI STORICI, ANTROPOLOGICI, CULTURALI E GIURIDICI

2.1. *Alle origini delle mutilazioni genitali femminili in Africa. Elementi a favore di un'origine policentrica*

Se si scorre l'elenco dei paesi nei quali vengono praticate le Mgf e se ne fa una rappresentazione sulla carta geografica dell'Africa si nota che il fenomeno disegna una «ferita» che va dalla costa atlantica a quella dell'Oceano Indiano, nei territori di mezzo tra il confine sud del deserto e le grandi foreste equatoriali, quasi che l'asprezza e l'infertilità del territorio abbia ispirato i miti sul rapporto tra fertilità della donna e quella della terra, una fertilità rara, segreta e preziosa, da racchiudere prima che sparisca e si dissolva. In queste zone la gran parte della terra è arida e, a volte, solcata da grandi fiumi, costellata di grandi laghi: contenitori di vita come il ventre delle donne, da suggellare affinché non si disperdano le sostanze che danno la vita. Il ventre della donna custodisce la vita: fecondato, permette la riproduzione della specie, come la terra che, seminata e lavorata, consente la vita.

Sarebbero queste le ragioni antropologiche che sembrano giustificare e motivare il rito della purificazione e della chiusura degli organi riproduttivi femminili. La struttura sociale di questi territori è caratterizzata dalla tradizionale divisione di ruoli tra l'uomo dedicato alla caccia e alla guerra e la donna all'agricoltura, la pastorizia e la riproduzione, ruoli dai quali discendono la subalternità di genere e la struttura patriarcale – con qualche eccezione – della società tradizionale africana. Numerosi studi antropologici hanno posto l'accento sul probabile legame tra questo tipo di struttura sociale e pro-

duttiva e la persistenza delle Mgf che risalirebbero a usi e consuetudini preistoriche¹.

L'osservazione della distribuzione geografica delle Mgf in Africa ci dice, inoltre, che nella fascia di territorio considerata si sono sviluppati i grandi imperi di Etiopia, a Oriente, dell'Egitto, il cui territorio si estende fino al Mediterraneo e, ad Occidente, gli imperi del Ghana, Mali, Songhai, Nupe, Ifé, Benin, Kanem-Bornu, Congo: strutture politiche, queste ultime, che risalgono prevalentemente al Medioevo africano². Ciò dimostra che siamo di fronte a un fenomeno che ha radici ancestrali di carattere culturale³, ma che è stato consolidato dal persistere di una organizzazione economica e sociale che non poggia solo sulle consuetudini e la tradizionale articolazione dei rapporti di genere, ma su strutture amministrative e politiche di maggior continuità e consistenza tra quelle presenti nel Continente⁴. Esse hanno svolto un ruolo forse ancora non del tutto indagato e del quale non si conoscono fino in fondo i legami con la civiltà egiziana e con l'impero etiopico, che – occorre ricordarlo – ha avuto una vita ininterrotta per più di 2000 anni, scalfito solo dalla influenza portoghese e non condizionato da un'occupazione coloniale – quella italiana – che durò soltanto pochissimi anni⁵.

¹ L'ipotesi dell'origine preistorica viene tra gli altri, analizzata, ricostruita e sostenuta da FAVALI L., *Fra legge e modelli ancestrali: prime osservazioni sulle mutilazioni genitali in Eritrea*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 39 ss.

² IBRAHIMA BABA KAKÉ, *L'Ere des grands empires*, ACTT/Présence africaine, Parigi, 1988, *passim*. Questo storico situa il Medioevo africano tra il VII e il XVI secolo.

³ Nel 1769, Carstens Niebuhr, un esploratore tedesco riferisce, senza provare alcuna meraviglia, di aver potuto constatare che tra le popolazioni sia cristiane copte che arabe l'infibulazione era abitualmente praticata. Cfr.: BELKIS G., *Excision en Afrique*, Dakar, 1981, p. 130.

⁴ Col tempo la tendenziale omogeneità culturale dell'area considerata si è andata differenziando per paesi e per territori. A ciò ha contribuito, in una prima fase, la colonizzazione la quale, per l'indifferenza verso le pratiche della popolazione indigena, non si è occupata del fenomeno e dove l'ha fatto – come, ad esempio, in Sudan – ha trovato forti opposizioni, come vedremo, nella popolazione locale. L'avversione degli ordinamenti giuridici africani alle Mgf comincerà a trovare spazio solo con l'accentuarsi del processo di decolonizzazione e sotto le pressioni delle iniziative internazionali. Cfr., *infra*, cap. III.

⁵ TORCINI CORAZZA M., *State and religion in the constitution and politics of Ethiopia*, *European journal for church and state research*. [Eur. j. church state res...], 2002, vol. 9, pp. 351-395; BAHRU ZEWEDE, *A history of modern Ethiopia*,

Oggi uno dei tratti comuni di questi territori è costituito dalla prevalente adesione delle popolazioni alla religione islamica iniziata, come è noto, nell' XI secolo e conclusasi intorno al XV secolo, il che fa sì che in tutti questi paesi il diritto islamico⁶ faccia parte inte-

1855-1974, James Currey, London; Ohio University Press, Athens; Addis Ababa University Press, Addis Ababa, 1991; RUBENSON S., *King of Kings: Tewodros of Ethiopia*, Addis Ababa, Hailé Selassie I University, 1966; Id., *Survival of Ethiopian Independence*, London, 1976.

⁶ La penetrazione islamica in Africa inizia nell'XI secolo in seguito alle invasioni di popolazioni provenienti dalla penisola arabica e alle conversioni alle quali si accompagna l'adozione del diritto islamico (o più esattamente di alcune delle sue regole) da parte di molte comunità. Come accade spesso, quando una nuova religione si insedia in un territorio e si adopera per divenire egemone e radicarsi, assorbe, in parte manipolandoli, usi e abitudini culturali precedenti. Questo fenomeno è particolarmente evidente se si guarda alle festività e ai riti legati al ciclo dell'agricoltura. Avviene così che la pratica delle Mgf viene accettata e, a volte, consigliata dalla religione islamica, che peraltro la conosceva come una pratica tipica delle popolazioni preislamiche della penisola arabica, probabilmente introdotta dalla cultura egiziana ed etiopica, all'epoca considerate più raffinate dalle tribù del deserto, culture con le quali esistevano frequenti contatti. Il «recepimento» delle Mgf tra gli usi e i costumi delle popolazioni islamizzate dell'area precedentemente indicata ha finito per influenzare il diritto islamico relativo alle persone e alla famiglia praticato in paesi come il Mali, il Senegal e il Niger, dove esso ha dovuto adattarsi alle pratiche animiste degli individui e gruppi. Così le Mgf, regolamentate dal diritto islamico che considera lecita solo la forma lieve, sono state da esso sussunte e quindi veicolate e introdotte nelle abitudini e nei costumi delle popolazioni islamizzate del Centro Africa. Certo è che, anche se la cultura e la religione islamica non sono all'origine delle Mgf e non ne costituiscono una caratteristica, oggi, in alcuni casi, vengono individuate comunque come un comportamento identitario che lega le popolazioni alle loro aree di provenienza. Sul diritto musulmano in Africa vedi in generale: CASTRO F., *Diritto musulmano*, *Enciclopedia Giuridica*, XI, Torino, 1989; ROBINSON D., *Muslim societies in African history*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004; SACCO R., ALUFFI BECK PECCOZ R., GUADAGNI M., CASTELLANI L., *Il diritto Africano*, Torino, 1995; AMOR A., *Costituzione e religione negli Stati musulmani*, III: *La legislazione dello Stato e la politica dello Stato*, in «Coscienza e libertà», 31, 1998, p. 49 ss.; ANGIOI S., *Diritti umani e diritti della donna nell'Islam*, in *Africa e Mediterraneo. Cultura e società*, n. 4/2000; CONAC D., *L'Afrique en transition-vers le pluralisme politique*, Parigi, 1993; CHARFI M., *Les Etats musulmans et les droits de l'Homme*, in Boutros Boutros-Ghali, *Amicorum Discipulorumque Liber*, Paix, développement, démocratie, Bruxelles, Bruylant, 1998, 2 voll., pp. 991-1017; EL-SOLH C., MABRO J., *Muslim Women's Choices. Religious Belief and Social Reality*, Berg, Providence-Oxford, 1994; KIAN-THIEBAUT A., *L'Islam, les femmes et la citoyenneté*, in «Pouvoirs», Paris, 104, 2003, pp. 71-84; KOUVOUAMA A., *Modernité africaine: les figures du politique et du religieux*, Ed. Paari, 2002; MAHIOU A., *La Charte arabe des droits de l'Homme*, in «Idara», Alger, 11, 1/ 21, 2001, pp. 101-124; PACINI A., *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Edizioni Fondazione G.

grante dell'ordinamento giuridico, anche se la radicata presenza di religioni animiste produce la necessaria convivenza dell'ordinamento statale e religioso con il diritto consuetudinario⁷. Non mancavano fino a non molti anni fa significative comunità di ebrei Falascia in Etiopia e vi sono ancora quelle cristiane copte sia in Egitto che

Agnelli, Torino, 1999; PAPA M., *La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli: un approccio ai diritti umani tra tradizioni e modernità*, in *Questioni attuali di diritto musulmano e dei paesi islamici*, a cura di M. Papa, Bologna, 2002; ROBINSON D., *Muslim societies in African history*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004; TIBI B., *Islamic law/sharia, human rights, universal morality and international rights*, in «Human rights quarterly», 16/1994.

⁷ Non bisogna pensare che i diritti consuetudinari abbiano contenuti uniformi in tutti i gruppi etnici. Anche all'interno di uno stesso gruppo etnico possono esistere delle differenze, legate a fattori diversi quali la lingua, la prossimità, l'origine, la storia, la struttura sociale ed il sistema economico locale. Per comprendere perché le norme del diritto consuetudinario hanno carattere vincolante per i loro destinatari è necessario indagare più da vicino la natura e la portata della struttura sociale e politica di quelle società. L'organizzazione sociale delle società tradizionali si basa infatti su una rete assai articolata di gruppi di relazione, la cui cellula di base è costituita dalla famiglia che, intesa in maniera estesa al punto da comprendere l'intera stirpe, viene a costituire un gruppo sociale più vasto chiamato *clan*. Un sistema di legami tra *clan* costituisce a sua volta la tribù, che raccoglie persone che appartengono a varie stirpi, ma che parlano la stessa lingua e che hanno le stesse tradizioni. In ogni gruppo esiste un capo, scelto per la sua età, che è responsabile dinanzi al capo del gruppo di livello immediatamente superiore. Così, il capo stesso di una famiglia nucleare, che comprende due genitori ed i loro bambini, è responsabile dinanzi al capo della stirpe, che è responsabile dinanzi al capo del *clan*, responsabile a sua volta dinanzi al capo della tribù. Il capo controlla il terreno agricolo e gli altri beni del gruppo, arbitra le vertenze e impone sanzioni per controllare il comportamento dei membri del gruppo. A tale riguardo, i poteri dei capi e dei vecchi della stirpe possono essere estremamente estesi. Inoltre, i capi esercitano anche un'autorità morale e rituale, basata sulla credenza di una loro associazione di tipo mistico con gli antenati della tribù: per la loro età essi sono più vicini di altri al mondo degli spiriti che presto raggiungeranno. Le relazioni di gruppo determinano la nascita di una serie di diritti e di obblighi ben definiti a carico dei membri del gruppo. I diritti e gli obblighi di parentela sono assai specifici quando l'individuo entra in contatto con dei membri della sua stirpe, ma diventano più generali man mano che il grado di relazione si allarga. Il rispetto di tutte le norme tradizionali è infine garantito grazie ad un sistema di sanzioni che possono variare secondo il grado di parentela. Il tipo di sanzione può andare dalla censura all'ammenda, all'ostracismo o anche all'esclusione. ELIAS T.O., *La nature du droit coutumier africain*, Présence africaine, Paris, 1998; ID., *The Nature of African Customary Law*, Manchester University Press, Manchester, 1956; LE ROY E., *Le jeu des lois, Une anthropologie «dynamique» du Droit*, L.G.D.J., Paris, 1999; ROULAND N., *Anthropologie juridique*, PUF, Paris, 1988, trad. it. a cura di R. Aluffi e B. Peccoz, *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1992.

in Etiopia – dove il cristianesimo è presente fin dal IV secolo. La distribuzione delle Mgf nelle popolazioni, a prescindere dalle differenti appartenenze religiose, costituisce dunque la dimostrazione che il ricorso alle Mgf è trasversale all'appartenenza religiosa e che le credenze religiose svolgono a volte un ruolo indiretto di sostegno, ma non sono certo la causa della condivisione di queste pratiche.

Nei territori oggetto della nostra indagine certamente il diritto consuetudinario africano⁸ ha svolto e svolge un ruolo fondamentale per la gestione del ricorso alle Mgf anche se, a causa della dominazione coloniale, gli Stati sorti su questi territori presentano notevoli differenze nella struttura giuridica. Molti sono tributari del diritto francese, altri fanno riferimento alla *common law*⁹, mentre in molti di questi si va inserendo il diritto musulmano a causa di una crescen-

⁸ La principale caratteristica del diritto africano è il suo scopo, quello cioè di garantire l'armonia della società costituita dalle persone in vita e dagli antenati, in una simbiosi perfetta tra mondo visibile e invisibile. Ciò fa assumere al diritto africano tradizionale altre due peculiarità: la sacralizzazione del diritto derivante dai legami tra il visibile e l'invisibile; la prevalenza della comunità sull'individuo. I sistemi giuridici africani non si limitano ad una mera enunciazione di regole consuetudinarie, ma sono inseriti in uno spettro di più ampio raggio che comprende concezioni metafisiche e religiose, fondamentali e decisive per capire appieno la portata della norma e la natura conciliatoria di tale diritto. Nella visione africana del mondo, il gruppo è costituito tanto dai viventi come dai morti. Insieme essi formano una successione continua ed infinita di generazioni. Perciò il diritto della comunità è una eredità che riguarda al tempo stesso gli interessi dei viventi che costituiscono il mondo visibile e quelli dei morti, delle divinità e degli spiriti che appartengono al mondo invisibile. Coloro che vivono, se non vogliono perdere la loro identità, devono osservare rigorosamente il diritto, il cui rispetto è assicurato dagli abitanti del mondo invisibile. Il carattere sacro del diritto influisce naturalmente sul processo e sulla sanzione. In particolare le forze soprannaturali intervengono nella ricerca della prova del delitto in diversi modi, come la confessione, la testimonianza, la divinazione, il giuramento, l'ordalia. Nella società tradizionale africana, l'individuo non è mai considerato in modo isolato, ma sempre come membro di una comunità verso la quale egli ha dei doveri e delle responsabilità. Nello stesso tempo l'appartenenza alla comunità gli conferisce dei vantaggi e la protezione del gruppo. In funzione del posto che l'individuo occupa nella società, il diritto gli riconosce un certo *status*, che varia in funzione dell'età (bambino, adulto, anziano), del sesso (uomo, donna), della nascita e delle funzioni svolte (nobili, persone di casta), ecc. In un tale contesto, il diritto non è uniforme ed è piuttosto inegualitario. Ma questa disuguaglianza è accettata, poiché la società è concepita come il risultato della differenziazione e come un aggregato dei gruppi. DAVID R., *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Cedam, Padova, 2004⁵, pp. 476-482 e bibliografia ivi citata.

⁹ DAVID R., *I grandi sistemi giuridici*, cit., pp. 483-484.

te islamizzazione degli Stati, oggi in forte ripresa al punto da riuscire a toccare aree che per secoli ne erano rimaste indenni. È questo il caso degli Stati federati del nord della Nigeria o dell'Etiopia che hanno riconosciuto la giurisdizione delle corti islamiche per i mussulmani del paese, demandando alla competenza dei tribunali religiosi le materie personalizzabili¹⁰.

Di particolare interesse risulta essere il caso della Nigeria per la sua peculiare struttura di Stato federale, poiché la competenza in queste materie è degli Stati federati, i quali hanno adottato una politica legislativa a riguardo che si va lentamente omogeneizzando. Al 2002 almeno otto Stati avevano messo al bando la pratica, compresi Bayelsa, Cross River¹¹, Delta, Edo¹², Ogun, Osun e Rivers. Altri due Stati, Akwa Ibom e Ebonyi, stanno promulgando leggi contro le CF/FGM¹³.

A partire dal XIX secolo la colonizzazione sottopone le entità statali africane a un processo di «acculturazione». Il diritto coloniale prende forma introducendo altri sistemi e tradizioni giuridiche, mediati da quelli degli Stati colonizzatori, ma riguarda soprattutto i cittadini della potenza coloniale e quelli di razza bianca. Il diritto consuetudinario dei territori africani riesce a resistere senza amalgamar-

¹⁰ Si veda a riguardo: *Federal Courts of Sharia Consolidation*, Proclamation n. 188/199, Addis Ababa, 7 dec. 1999, in «Federal Negarit Gazeta of the Federal Democratic Republic of Ethiopia», 6th Year, n. 10. Sul punto: GIDAY DEGEFU KORARO, *Traditional mechanisms of conflict resolution in Ethiopia*, Ethiopian International Institute for Peace and Development, Addis Ababa, 2000. In generale: TORCINI CORAZZA M., *State and religion in the constitution and politics of Ethiopia*, in «European journal for church and state research» [Eur. j. church state res...], vol. 9, 2002, pp. 351-395; AYYALA ZAWGA, *The Ethiopian Orthodox Church as a method of social control*, unpublished, Library, Institute of Ethiopian Studies, Haile Sellassie I University, Addis Ababa, 1973; BAHRU ZEWDE, *A history of modern Ethiopia*, 1855-1974, Addis Ababa University Press, Addis Ababa, 1991.

¹¹ Lo Stato del Cross River ha adottato una legge che vieta i matrimoni di spose bambine, la circoncisione femminile e le mutilazioni genitali. Stato Cross River, sez. 4(b), 2000.

¹² Stato di Edo, Legge n. 4 del 1999, *Una legge che proibisce la circoncisione femminile e le mutilazioni genitali*, art. 4(a), 4 nov. 1999.

¹³ *Circumcision: Practice against Womanhood*, Africa News, 9 gennaio 2002 (Lexis, World News Library). Sembra che anche lo Stato del Benue stia per approvare un disegno di legge che vieta la circoncisione femminile. *Benue to pass bill outlawing female genital mutilation*, Vanguard (Nigeria), 25 dic. 2002 (Lexis, World News Library).

si, perché è riservato alla popolazione indigena e funzionale al suo controllo. È questo il motivo per il quale le contaminazioni del diritto «moderno» sono ridotte al minimo tanto che ancora oggi esso rimane visibilmente distinto e autonomo nell'impostazione di fondo.

Il colonialismo ha prodotto la nascita nelle società africane di un sistema «duale», composto da un lato da un diritto di tipo occidentale, applicato da Tribunali presieduti da giudici del paese colonizzatore, la cui giurisdizione si estendeva su ogni persona sia per le questioni penali sia per quelle civili, dall'altro lato da un diritto di natura consuetudinaria, applicato da Tribunali composti dai capi tribali o da collegi di saggi che raccoglievano i componenti più anziani della tribù, del villaggio o delle comunità. Accettato e condiviso dalla popolazione indigena, quest'ultimo tipo di amministrazione della giustizia poggiava su principi estremamente diversi della giustizia coloniale, svolgendo un ruolo di natura conciliativa piuttosto che giurisdizionale, poiché il giudice consuetudinario, anziché applicare una norma generale e astratta, cercava di guidare le parti verso il raggiungimento di un compromesso. Il fine non era quello dell'erogazione della pena, ritenuta di nessun vantaggio per le parti ma una funzione astratta a vantaggio di uno Stato lontano ed estraneo mentre si riteneva più utile all'interesse delle parti perseguire la conciliazione e ricercare una soluzione idonea a preservare gli equilibri sociali¹⁴. Il ruolo svolto da questi giudici nell'ambito delle so-

¹⁴ Accade così che, in molti paesi africani, ad un sistema ufficiale di risoluzione delle controversie, gestito da organi giudiziari statali, si sovrapponga un sistema non-giurisdizionale di risoluzione «amichevole» delle stesse, diffuso soprattutto in certi ambiti rurali. È il caso, ad esempio, del Senegal, uno dei paesi africani che vanta un sistema giudiziario tra i più collaudati e stabili in Africa, in cui, accanto ai Tribunali Dipartimentali, i Tribunali Regionali, le Corti d'appello e la Corte di Cassazione, esiste anche un sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti diffuso in relazione a certi tipi di controversie, come ad esempio nel settore della proprietà fondiaria. In tutto il paese sono presenti, soprattutto nelle comunità rurali, degli appositi *Consigli rurali* che svolgono una funzione simile a quella dell'arbitrato, operando prevalentemente nella direzione di pervenire a una conciliazione tra le parti. FALL A.B., *Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics: pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique*, in «Revue électronique Afrilex», n. 03/2003; ROBERT A.-C., *Il Senegal in attesa della scelta*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», febb. 2002, pp. 14-15. È il caso della Mauritania, dove coesistono ben quattro sistemi giuridici: il diritto islamico, il diritto consuetudinario africano, il diritto arabo-beduino e consuetudinario ber-

cietà africane, benché momentaneamente oscurato, è riemerso gradualmente, malgrado l'istituzione delle giurisdizioni moderne dopo il raggiungimento dell'indipendenza da parte dei vari paesi africani. I Tribunali tradizionali, benché non riconosciuti ufficialmente, continuano in molti casi, ancora oggi, ad esercitare la propria giurisdizione, applicando il diritto consuetudinario in vigore nella zona di rispettiva competenza nella stragrande maggioranza dei paesi africani, convivendo con un diritto di produzione statale che si richiama alla *common law*, alla *civil law* quando non al diritto islamico¹⁵. Perciò oggi l'Africa – come molti paesi del mondo – si caratterizza per la presenza diffusa di un pluralismo giuridico e normativo e un frequente ricorso a istituti simili all'arbitrato, dimostrando che la *Lex Mercatoria* ricopre una dimensione globale e, sia pure con percorsi e motivazioni diverse, si impone nei fatti come strumento di produzione del diritto¹⁶. Contrariamente a quanto a prima vista po-

bero e il diritto civile moderno. BOUBOUTT OULD A.S., *La Mauritanie en quête de démocratie*, in *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, a cura di G. Conac, Parigi, 1995; ID., *La Relance du processus démocratique*, in *L'Afrique en transition*, cit.; ID., *La nouvelle constitution mauritanienne*, in «Recueil Penant», 104, 1994, pp. 129-161. Il paese si presenta tuttavia come estremamente instabile politicamente. MAHAMUD ULD MOHAMEDU M., *Mauritania, tutto il campionato dei colpi di stato*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», nov. 2005, pp. 10-11; DADDAH A., *La Mauritania, gli eredi della schiavitù*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», nov. 1998; ZEKERIA OULD A.S. (a cura di), *Les trajectoires d'un Etat-frontière. Espaces, évolution politique et transformations sociales en Mauritanie*, Codesria, Dakar, 2005. Si può citare come esempio anche il Camerun – paese che ha subito la colonizzazione sia francese che tedesca (sebbene siano rimaste poche tracce del colonizzatore tedesco all'interno del sistema giuridico camerunese) – dove, accanto ad un diritto di origine occidentale, che costituisce il diritto moderno, sussistono le giurisdizioni di diritto tradizionale, fortemente radicate e basate su usi e tradizioni ancestrali. Si veda ABOYA ENDONG MANASSE, *Minacce secessioniste nello stato camerunese*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», dic. 2002. Né si tratta di un fenomeno in regressione, poiché in alcuni casi le pratiche tradizionali della giustizia ricevono nuovo impulso. È il caso della Repubblica Democratica del Congo dove una legge del marzo 2001 istituisce giurisdizioni denominate «macaca» per poter processare secondo il diritto tradizionale criminali di guerra. KAGABO J., *L'impegno a ricordare, la volontà di capire*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», marzo 2004, pp. 16-17.

¹⁵ DAVID R., *I grandi sistemi giuridici*, cit., pp. 488-491.

¹⁶ FARALLI C., *Vicende del pluralismo giuridico tra teoria del diritto, antropologia e sociologia*, in «Sociologia del Diritto», 1999, fasc. 3, pp. 89-102; GALGANO F., *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 2001, *passim*; ID., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005.

trebbe sembrare, il pluralismo giuridico e normativo presente negli ordinamenti giuridici del continente africano immette paesi africani a pieno diritto nel «commercio del diritto» e conferisce – come vedremo – al diritto internazionale e alle sue norme una funzione di riferimento e di forte condizionamento per le norme di diritto interno, come vedremo analizzando la legislazione degli Stati in materia di Mgf.

Gli ordinamenti giuridici dei paesi africani mostrano uno scarto notevole tra i diritti costituzionalmente e giuridicamente sanciti e la reale applicazione di questi principi e garanzie. Così la norma ha spesso una funzione pedagogica, segna la direzione verso la quale si vuole andare, alla perenne ricerca di un equilibrio sempre instabile e in continua evoluzione tra sanzione ed educazione, tra trasformazione delle cause strutturali del fenomeno e contaminazione culturale indotta dai processi di inurbamento, dalle trasformazioni della struttura produttiva e sociale, dai fenomeni di globalizzazione¹⁷.

Ciò detto riteniamo che un fenomeno così socialmente rilevante come le Mgf avrebbe dovuto comunque attrarre l'attenzione del diritto coloniale e tuttavia – nella gran parte dei casi – non si trova traccia di norme a riguardo, poiché la pratica dell'infibulazione e dell'escissione dovette sembrare «naturale» in epoca coloniale, tanto che gli antropologi, gli amministratori coloniali, la stessa Chiesa cattolica, attraverso le sue missioni, pur essendo al corrente di questi usi non vi facevano caso, considerando tali pratiche una curiosità africana legata a «miti puerili e pittoreschi» delle popolazioni locali, tanto da descrivere con disincanto le cerimonie che accompagnavano le infibulazioni collettive¹⁸.

¹⁷ INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME, *Commerce mondial et protection des droits de l'homme: les droits de l'homme à l'épreuve de la globalisation des échanges économiques*, Bruylant, Bruxelles, 2001; FRYDAM B., *Vers un statut de la société civile dans l'ordre international*, in «Droits Fondamentaux», 1, Juillet-Décembre 2001; GHERARI H., SZUREK S., *L'émergence de la société civile internationale: vers la privatisation du droit international?* Actes du colloque des 2-3 mars 2001, Pedone, Paris, 2003.

¹⁸ Cfr.: VILLENEUVE A., *Etude sur une coutume somalienne: les femmes cousues* in «Journal de la société des Africaniste», Paris, 1937. L'antropologo R.P. Joseph Daigre fornisce una descrizione dettagliata della cerimonia, d'iniziazione, sottolineando la sua importanza sociale: «Au jour convenu, les fillettes sont conduites par leurs mères en un coin retiré de la brousse, où elles subissent l'excision. Après

Non c'è da stupirsi di tale atteggiamento se solo si pensa che, sia pure sotto altre forme e con motivazioni diverse, l'infibulazione e soprattutto la clitoridectomia erano largamente praticate all'epoca – come abbiamo visto – dalla medicina occidentale.

La tendenza degli europei durante il periodo della colonizzazione era quella di guardare all'Africa come un insieme indistinto, tanto che i confini dei suoi Stati venivano tracciati sulle carte geografiche, unendo i diversi punti di una mappa, non tenendo in nessun conto la distribuzione delle etnie e delle popolazioni; spesso dividendo artificialmente popoli con una tradizione millenaria di relazioni, con usi e costumi propri, con attitudini peculiari verso la religione, il culto dei morti, la struttura dei *clan* tribali, con la condivisione di una lingua e, a volte, di una scrittura, di una cultura comune, frutto di elaborazioni millenarie. Queste scelte provocarono e provocano continui conflitti che si presentano ancora oggi, aggravati dalle politiche economiche che i paesi sviluppati, alla ricerca di materie prime, adottano verso l'Africa.

Etnie e territori vengono divisi, entità politiche autonome nascono, per soddisfare gli interessi delle multinazionali, per rispondere a questa o quella esigenza di sfruttamento delle risorse minerarie o petrolifere. Questo mentre le popolazioni rimangono totalmente estranee al godimento della ricchezza prodotta. Ne consegue la costante instabilità politica di molti paesi africani che si traduce in una corrispondente insicurezza e fatiscenza delle strutture istituzionali e nell'assenza di una adeguata e accettabile protezione dei diritti umani, nell'assenza dello Stato di diritto. In Africa più che ovunque l'astratta protezione legislativa non si traduce quasi mai in un'effettiva fruibilità del diritto. Da qui la necessità di un «aiuto esterno» che non può venire che dal diritto internazionale. In quanto diritto negoziato, di derivazione pattizia, che meglio si inserisce nella tradi-

la cérémonie, elles revêtent une ceinture de feuillages et, pendant une quinzaine de jours, la danse est leur seule occupation; elles parcourent les villages en sautillant et chantant en choeur les chants appropriés. Toutes les femmes du villages suivent en cadence DAIGRE J.R.P., *Les Bandas de l'Oubangui-Chari*, in «Anthropos», XXVII, 1932, p. 658.

zione giuridica del continente. Da qui la necessità di norme generali applicabili alle singole realtà giuridiche statuali e territoriali¹⁹.

Queste particolari circostanze, per quel che interessa la nostra indagine, hanno portato gli studiosi a considerare escissione, clitoridectomia, infibulazione come un fenomeno unico o almeno come aspetti diversi di un unico fenomeno. Un tal modo di procedere ci è sembrato superficiale e frettoloso, per nulla rispettoso delle diversità culturali dei popoli, delle loro tradizioni e costumi, di quella persistente tendenza a trattare l’Africa e i suoi popoli come quel «coacervo anonimo degli indistinti» al quale si ricorre quando si considera residuale e inutile l’individuazione delle possibili differenze.

Rifiutando in modo radicale questa impostazione in quanto se pur esistono tratti culturali, etnici e religiosi comuni in Africa come in ogni parte del mondo i popoli individuano percorsi autonomi nei diversi contesti economici, sociali e culturali, riteniamo che sia scientificamente corretto procedere nell’indagine contestualizzando in modo «stretto» le diverse pratiche alle quali si fa ricorso, ancorandole al territorio, delimitandone lo spazio geografico ed etnico di applicazione, suddividendole e analizzandole per etnie e *clan*.

Dai tanti rapporti sulle specifiche situazioni, sulle particolari abitudini di questa o quella etnia – pur non pretendendo in questa sede di dare una lettura innovativa e originale del fenomeno – emergono alcune considerazioni, solo che si guardi alla distribuzione delle Mgf nelle diverse aree territoriali, utilizzando non solo chiavi di lettura antropologiche, ma anche storiche della diversa distribuzione dei differenti tipi di Mgf e tenendo nel dovuto conto il contrasto opposto dai diversi ordinamenti giuridici che incidono sul territorio, i quali hanno avuto e hanno un approccio a volte molto diverso al fenomeno, soggetto alla rapida evoluzione del costume.

Abbiamo perciò proceduto a visualizzare le diverse pratiche ponendole in relazione al territorio, in modo da individuare delle macroaree di riferimento classificate e suddivise in base ai diversi tipi di Mgf praticati.

¹⁹ TAVERNIER P., *Recueil juridique des droits de l’Homme en Afrique 1996-2000*, in *Human Rights Law in Africa Series*, a cura di Ch. Heyns and P. Tavernier, Bruylant, Bruxelles, 2002; MURRAY R., *The african commission on human rights and people’s rights in international law*, Paris, 2000.

Egitto	85-95%	clitoridectomia, escissione e infibulazione	} MGF di tradizione etiopico egizia
Eritrea	95%	clitoridectomia, escissione e infibulazione	
Etiopia	70-90%	clitoridectomia, escissione e infibulazione	
Kenia	50%	clitoridectomia, escissione e infibulazione	
Nigeria	60-90%	clitoridectomia, escissione e infibulazione	
Guinea	65-90%	clitoridectomia, escissione e infibulazione	
Mali	94%	clitoridectomia, escissione e infibulazione	
Guinea Bissau	locale	clitoridectomia ed escissione	} Trasferimento delle MGF lungo le vie carovaniere
Camerun	locale	clitoridectomia ed escissione	
Mauritania	25%	clitoridectomia ed escissione	
Repubblica Centro Africana	45-50%	clitoridectomia ed escissione	
Uganda	locale	clitoridectomia ed escissione	
Tanzania	18%	escissione e infibulazione	} MGF identitaria con fini conservativi
Chad	60%	escissione e infibulazione	
Sudan	90%	escissione e infibulazione	
Gibuti	98%	escissione e infibulazione	
Gambia	60-90%	escissione e infibulazione	
Somalia	98%	infibulazione	} MGF di tipo meramente conservativo

Sierra Leone	90%	escissione	} riti iniziatici Sande omogeneo e con continuità territoriale
Niger	locale	escissione	
Togo	12%	escissione	
Senegal	20%	escissione	
Benin	5-50%	escissione	
Burkina Faso	superiore al 70%	escissione	
Comoros	molto locale	escissione	
Costa d'Avorio	superiore al 60%	escissione	
DRC (Congo)	locale	escissione	
Ghana	15-30%	escissione	
Liberia	50%	escissione	

L'*escissione* del clitoride o circoncisione sunna consiste nell'ablazione del clitoride. Gli organi amputati non possono venire ricostruiti o comunque non in modo tale da restituire la sensibilità esogena.

La *clitoridectomia* consiste nell'asportazione del clitoride, con rimozione parziale o totale dei tessuti adiacenti alle piccole labbra e, a volte, l'ablazione totale di questa parte.

Infibulazione «circoncisione faraonica»: è il tipo di intervento più invasivo in quanto comporta l'escissione del clitoride, delle piccole labbra, dell'intera parte media delle grandi labbra e la chiusura della vulva mediante cucitura, seguita dalla fase di cicatrizzazione, lasciando aperto solo un piccolo passaggio per l'urina e il sangue mestruale.

Se analizziamo la tabella da noi proposta possiamo rilevare che le Mgf più invasive vengono praticate in un'area che corrisponde a quella dei due grandi imperi e civiltà millenarie dell'Africa: quella egiziana, con i territori satelliti economicamente dipendenti dal vecchio regno faraonico, e quella dell'Impero etiope (comprendente ovviamente anche l'attuale Eritrea e Gibuti), relativa a un'entità statale presente nell'area da oltre 3000 anni senza soluzione di continuità.

Rispetto a quest'area, sia ad ovest che ad est, troviamo forme diversificate di Mgf. Nel territorio corrispondente all'attuale Soma-

lia, dove sovente la clitoride si lascia intatta, si provvede all'infibulazione, alla cucitura della donna, senza escissione, al fine di contenere la sessualità della donna e di marcare anche visivamente la sua diversità. Gli organi sessuali sono da chiudere, da sigillare, perché la sessualità sia conservata per chi dovrà coglierla, per l'uomo, in una visione sessista del rapporto uomo/donna.

Invece il ricorso alla sola escissione – pratica presente in prevalenza nell'Africa occidentale, in una fascia che parte dal Senegal per spingersi fino al Congo – si accompagna alla presenza tradizionale di radicate associazioni di donne, detta Sande²⁰, che praticavano il taglio della clitoride come rito di appartenenza alla confraternita e come autolimitazione del piacere, in quanto ponevano se stesse in contrapposizione alla società dei maschi, con la quale ingaggiavano una competizione sul terreno della gestione della famiglia, della riproduzione, del rapporto con la terra e i suoi cicli biologici. Nell'escissione si concentrava anche un significato d'identificazione di genere, di eliminazione di un «elemento» di ambiguità che rendeva la donna simile all'uomo, effetto indesiderato quanto tutto ciò che rendeva

²⁰ La Sande è un'associazione di donne presente in Liberia, Sierra Leone, Guinea e Mauritania che cerca di contrapporsi al potere degli uomini nella società. Il fenomeno delle confraternite femminili nell'Africa occidentale è molto complesso ed ha riscosso l'interesse dei ricercatori, intenzionati a indagare sulle società matriarcali e sul fenomeno associativo di donne in un contesto culturale e sociale quale quello africano, largamente dominato da società patriarcali. Il fenomeno è perciò molto studiato. Relativamente alla ricca bibliografia a riguardo vedi: ARTHUR A. *Mende Governmen and Politics under Colonial Rule*, Sierra Leone University Press, Freetown, 1978; BLEDSOE C., *Women and Marriage in Kpelle Society*, Stanford University Press, Stanford, 1980; EASMON M.C.F., MADAM YOCO, *Ruler of the Mendi Confederacy*, «Sierra Leone Studies», n.s., 1958, 11, pp. 165-168; JEDREJ M.C., *Cosmology and Symbolism on the Central Guinea Coast*. *Anthropos*, 1986, 81, pp. 497-515; LEOPOLD R.S., *The Shaping of Men and the Making of Metaphors: The Meaning of White Clay in Poro and Sande Initiation Society Rituals*, in «Anthropology», 1983, 7(2), pp. 21-42; MACCORMACK C.P. [HOFFER] MADAM YOKO, *Ruler of the Kpa Mende Confederacy*, in *Woman, Culture and Society*, a cura di M.Z. Rosaldo e L. Lamphere, Stanford University Press, Stanford, 1974, pp. 171-187, 333-334; MACCORMACK C.P., *Bundu: Political Implications of Female Solidarity in a Secret Society*, in *Being Female: Reproduction, Power, and Change*, a cura di D. Raphael, Mouton, The Hague, 1975, pp. 155-163; ID., *Health, Fertility and Birth in Moyamba District, Sierra Leone*, in *Ethnography of Fertility and Birth*, a cura di C.P. MACCORMACK, Academic Press, NY, 1982, pp. 115-139; SAWYERR H., TODD S.K., *The Significance of the Numbers Three and Four among the Mende of Sierra Leone*, in «Sierra Leone Studies», n.s., 1970, 2, pp. 29-36.

l'uomo simile alla donna, in una lettura coerente con le concezioni animiste dominanti nell'area.

La distribuzione «anomala» del fenomeno sul territorio con la presenza di clitoridectomia, e quindi asportazione anche delle grandi o delle piccole labbra o di entrambe le parti, evidenziata nella tabella, si comprende solo se si ricostruisce il fluire delle grandi strade carovaniere. Si può allora agevolmente constatare che i territori della Guinea e del Camerun costituivano lo sbocco sulla costa atlantica delle grandi vie di transito che venivano dall'interno del Continente, quando non dalla sponda opposta dell'Oceano Indiano. Le carovane, insomma, trasportarono non solo merci, ma anche, come sempre accade, usi e costumi²¹.

Se si proietta questa distribuzione delle Mgf sui confini territoriali degli imperi medievali africani, si comprende come questi usi siano stati sostenuti da società, anche istituzionalmente e giuridicamente organizzate, al punto che, nel loro complesso, fanno ora parte della storia non solo ancestrale, ma culturale e giuridico-tradizionale dell'Africa.

Questa ricostruzione esclude definitivamente l'Islam, in quanto tale, dall'essere causa ed origine del fenomeno e, a riprova di ciò, si rileva che l'Africa del Nord, benché solidamente islamizzata da secoli e pur avendo potuto ereditare dalla civiltà romana questo costume, non lo conosce affatto.

Se si riflette sulla distribuzione complessiva delle Mgf, emerge con altrettanta chiarezza la grande somiglianza delle economie di questi territori; elemento dal quale si deduce anche empiricamente che solo una profonda trasformazione economica di queste aree e la rottura degli attuali rapporti produttivi che sottendono ben radicate relazioni sociali, possono creare quel differenziale strutturale che, associato a un'ideale e opportuna opera di acculturazione delle

²¹ BRADUEL F., *Civiltà materiale, economia e capitalismo*, 3 voll., Einaudi, Torino, 1987 (soprattutto vol. II, *I giochi dello scambio* e vol. III, *I tempi del mondo*). Lo storico francese appartenente alla scuola delle *Annales*, sottolinea la grande importanza degli scambi lungo le vie carovaniere che percorrevano l'Africa subsahariana lungo le quali per secoli si è sviluppato il commercio di oro, sale e schiavi. Per una «rappresentazione visiva» dei tracciati delle vie carovaniere si veda ANGELI BERTINELLI M.G. (a cura di), *Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico*, Bretschneider, Roma, 2006.

popolazioni e il loro inserimento in un circuito virtuoso di sviluppo economico e sociale, può produrre l'auspicato abbandono di queste pratiche.

Non è inoltre da considerare come la diversa visione dei rapporti sessuali e di come deve essere vissuta la sessualità in genere possa costituire elemento determinante e motivante al ricorso alle mutilazioni genitali femminili da parte delle donne. Vi è chi ha fatto notare come il ricorso a tali pratiche risulti essere statisticamente più frequente in quei paesi africani nei quali si ritiene che il piacere sessuale sia determinato e accentuato da una maggiore secchezza vaginale. Si tratta del c.d. *dry sex*, sesso secco, una pratica comune in tutta l'Africa sub-sahariana, contrapposta al *wet sex*, che porta al tentativo da parte delle ragazze e delle donne di asciugare la loro vagina pensando così di fornire più piacere al maschio. La secchezza della vagina viene provocata dall'utilizzo di erbe (in genere foglie triturate dell'albero di Mugugudhu), e altri ingredienti (nylon, terra mescolata a urina di babbuino, ma anche cotone, carta di giornale) che hanno la funzione di ridurre la produzione dei – normali – fluidi vaginali e conseguentemente di aumentare l'attrito e il piacere maschile durante l'atto sessuale.

D'altra parte l'atto sessuale per lo più viene visto a fini esclusivamente procreativi e il piacere della donna non viene considerato rilevante a questo scopo. Il *wet sex*, sesso bagnato, costituito da preliminari in cui vi è un'intensa stimolazione da parte del partner maschile sulla donna, viene invece visto con sospetto, tanto che la manipolazione genitale, sia da parte delle donne che da parte degli uomini, è percepita con pudore e timore²².

Gli inevitabili risultati del «sesso a secco» sono il maggiore attrito e la conseguente lacerazione della parete vaginale, la mancata produzione dei naturali batteri contenuti nelle secrezioni, la lacerazione di eventuali preservativi (laddove utilizzati). Tutte queste con-

²² Non a caso il *wet sex* risulta essere particolarmente diffuso in Tanzania, dove la percentuale di donne soggette a Mgf è particolarmente ridotta. Cfr.: Tabella *supra* II.1. SETEL P., MWAGENI E., MNDEME N., HEMED Y., con il commento di Beldina Opiyo-Omolo, (voce) *Tanzania. The United Republic of Tanzania*, in *The Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality*, a cura di R. Francoeur e R.J. Noonan, Ray Noonan, ParaGraphic Artists, NYC, 2004, p. 1014.

seguenze aumentano in maniera notevole il rischio di STD e di infezioni da HIV.

Il *dry sex* è una pratica molto comune in Africa meridionale, in particolare in Zimbabwe, Zambia, Malawi, in alcune parti della Nigeria e dell'Uganda, nel Sudan meridionale, in Kenya, Botswana e Mozambico. La sola differenza consiste negli ingredienti utilizzati dalle donne.

Qualunque sia la motivazione delle Mgf la richiesta di intervenire contro questa pratica è fortemente sostenuta dagli organismi internazionali e dalle associazioni delle donne, sia africane sia non africane; il cammino per il suo abbandono non è facile anche per la crescente tendenza e il forte interesse di gruppi religiosi, come quelli integralisti islamici e copti, di impossessarsi di un formante culturale come quello della Mgf per trasferirlo in campo religioso, a fini identitari, da utilizzare soprattutto fuori dai contesti islamici, per sollecitare la testimonianza di un legame, di un rapporto di continuità delle popolazioni migranti con usi e costumi dei paesi di provenienza, connettendolo con un'etica militante finalizzata a supportare l'appartenenza religiosa attraverso una differenziazione radicale del corpo e del modo di vivere la sessualità, rispetto a quello delle società ospitanti²⁵.

Se è vero che un tal modo di procedere dimostra per alcuni versi la debolezza dell'integralismo e la sua disperata ricerca di valori, al di là di ogni altra considerazione sulla portata devastante di queste pratiche per la personalità di chi le subisce soprattutto quando si tratta di minori, non può esservi alcun compromesso o alcuna tolleranza verso le Mgf. Benché da alcune parti si cerchi di praticare una qualche tolleranza verso il fenomeno, ipotizzando un possibile collegamento con la circoncisione maschile nulla le lega a questa pratica. La circoncisione maschile è esplicitamente menzionata dalle scritture sia ebraiche che islamiche, le quali ne fanno una prescrizione obbligatoria che testimonia il legame dell'uomo con Dio. Inoltre, in questo caso, l'atto compiuto non consiste in un taglio, in una meno-

²⁵ NEIRYNCK J., RAMADAN T., *Possiamo vivere con l'Islam?*, prima edizione italiana ottobre 2000/shaban 1421 Edizioni, «Al Hikma», 2000.

mazione o asportazione, ma semplicemente in una incisione, con effetti certamente non devastanti su chi la riceve²⁴.

In questa battaglia il ruolo del diritto è essenziale non solo nei paesi di accoglienza delle popolazioni che lasciano l'Africa, ma nei paesi africani dove più è radicato e diffuso il fenomeno.

2.2. Le prime politiche contro le mutilazioni genitali femminili in Africa nel periodo della colonizzazione

Il primo provvedimento in epoca moderna contro le Mgf del quale si ha notizia risale al 1921, venne adottato in Sudan ed era finalizzato alla ospedalizzazione dell'escissione e dell'infibulazione piuttosto che al divieto di tali pratiche.

Il provvedimento ebbe una lunga gestazione. Nel territorio del Sudan, posto all'epoca sotto il Protettorato inglese, venne realizzata nel 1921, per opera delle sorelle Wolff, una scuola per levatrici nella quale si diplomarono fino al 1948 più di cinquecento donne provenienti da tutte le zone del paese. Il fine era quello di creare in tal modo un presidio sanitario sul territorio in grado di medicalizzare la pratica dell'escissione faraonica, la più devastante, quella largamente praticata in Sudan. Malgrado questi sforzi il fenomeno non regredì e nel 1943 fu istituito dal Governatorato generale inglese in Sudan un Comitato medico per studiare il problema della circoncisione femminile. Il risultato dell'iniziativa fu la redazione di un opuscolo, pubblicato in lingua araba e in inglese, nel quale si affermava che la circoncisione «faraonica» era molto dannosa e che doveva essere abolita. Visto l'alto analfabetismo del paese, la pubblicazione appare diretta piuttosto alle classi dirigenti che non alla popolazione, notoriamente in maggioranza analfabeta e con scarsa conoscenza

²⁴ CHIZZONITI A.G., *Richiesta di circoncisione non terapeutica su minori. Il punto di vista giuridico*, in *Medicina, bioetica e diritto, I problemi e la loro dimensione normativa*, a cura di P. Funghi e F. Giunta, ETS, 2005; DIENI E., FERRARI A., PACILLO V., *I simboli religiosi tra diritto e cultura*, Giuffrè, Milano, 2003; DI PIETRO M.L., CICERONE M., *La circoncisione maschile su neonati*, in «*Medicina e morale*», 2000/6, p. 1077; CHEBEL M., *Islam. Simboli di una tradizione*, Milano, 1998, p. 94.

della lingua inglese. Tuttavia, alla luce della visione tipica del multiculturalismo inglese che presiedeva alla politica coloniale in Sudan, caratterizzata dal rispetto dei costumi locali anche al fine di evitare contrasti tra l'amministrazione coloniale e le popolazioni, non sembrava opportuno procedere all'adozione di una strategia meramente repressiva senza aver operato in precedenza per mutare costumi e credenze. Il Comitato medico del quale si è detto aveva accertato che si trattava di una pratica che derivava da un formante culturale ben radicato, proprio dell'etica delle popolazioni di quel territorio, sancita e approvata dalla consuetudine²⁵.

²⁵ La fonte principale del diritto tradizionale africano è la consuetudine; ad essa, in alcuni contesti territoriali, possono aggiungersi altre fonti, quali decreti e regolamenti delle autorità tradizionali di origine tribale. La consuetudine è costituita dalle antiche pratiche, ossia da insiemi autonomi di regole a carattere obbligatorio per i loro destinatari, sviluppatasi presso ogni gruppo etnico e da questi posti a fondamento del proprio diritto tribale. Una definizione della consuetudine come quella che si utilizza correntemente nel diritto delle società occidentali, non permette di capire la vera natura di questa fonte del diritto nelle società africane. Essa affonda le sue radici in una concezione del mondo per la quale i morti, gli antenati proiettano la loro presenza nel mondo sensibile e, insieme alle forze soprannaturali, intervengono nel campo del giuridico. Da ciò consegue che la consuetudine non può svincolarsi dalla volontà divina e da quella degli antenati che dialogano costantemente con i viventi e ad essi trasmettono valori, dettano comportamenti, forniscono insegnamenti finalizzati a conservare il rapporto armonico con la natura e le cose, nella convinzione che esseri umani e natura sono un tutt'uno inscindibile la cui armonia è preservata dal ruolo degli anziani che trasmettono i valori. Rompere questo equilibrio anche in una delle sue parti significa produrre la fine del mondo, la distruzione della società. L'obiettivo della continuità sociale, della dimensione collettiva del gruppo è così forte che anche nel caso in cui si ritiene che la consuetudine sia stata stabilita dai viventi, si pensa che essa sia conforme ai bisogni della società e che tenga conto degli interessi delle altre forze vitali che ne assicurano l'equilibrio, altrimenti verrebbe meno al suo compito primario. NTAMPAKA C., *Introduction aux systèmes juridiques africains*, Faculté internationale de droit comparé, dispense 2002; CHRETIEN-VERNICOS G., *Les droits originellement africains*, www.dhdi.org 2002; RAYNAL M., *Justice traditionnelle, justice moderne: le devin, le juge et le sorcier*, L'Harmattan, Paris, 1994. Da ciò deriva la forza della tradizione che può essere scalfita, a meno che non si aggredisca la compagine sociale nel suo complesso con valori nuovi, facendo leva sulla trasformazione dei rapporti produttivi e sociali. Ne consegue che la rimozione di abitudini culturali come quella di praticare le Mgf porta con sé la messa in discussione non solo dei rapporti tra i generi, ma di più complessi formanti culturali al punto da essere avversata da coloro che vogliono conservare i valori tradizionali della società africana, anche se considerano indesiderato il ricorso alle Mgf.

Pertanto, le condotte andavano valutate dalla giurisprudenza come cause suscettibili di produrre una diminuzione o anche un'esclusione della pena. Si era infatti di fronte a un *Cultural offense* o «reato culturalmente orientato», un comportamento realizzato da una persona appartenente a un gruppo etnico, per il quale la condotta dell'agente è considerata lecita anche se essa configura una fattispecie di reato in base alle norme del sistema della cultura dominante. C'è da aggiungere che in questo caso il divieto contrasta con i comportamenti ritenuti leciti dalle culture del territorio che nutrono una tendenziale avversione verso l'Amministrazione coloniale esercitata sul paese sotto forma di Protettorato. Lo stesso comportamento, nel sistema culturale dell'agente, è invece accettato come comportamento normale, è approvato o addirittura caldeggiato e incoraggiato in determinate situazioni dallo stesso contesto sociale, è ritenuto un elemento di benessere fisico, psichico e sociale di chi subisce la mutilazione, perché sottoporsi alle Mgf esalta il valore dell'integrità della donna, rafforza la sua identità di genere, la moralità nelle relazioni affettive e nei comportamenti sessuali²⁶.

Pertanto l'Amministrazione britannica, prima di ricorrere allo strumento penale, si attivava per accertare se non esistessero altri strumenti di controllo sociale e giuridico, meno gravosi della pena, che potessero risultare ugualmente idonei a conseguire gli scopi di tutela del bene che si intendeva proteggere, nella specie l'integrità fisica, la salute psico-sessuale e la dignità personale della donna dal punto di vista della cultura occidentale. Questa condotta era coerente con la politica coloniale britannica preoccupata di non incidere sulle culture autoctone e diveniva nei fatti obbligata, anche

²⁶ La nozione di reato culturalmente orientato, adottata nella prassi dalla giurisprudenza di *common law* divenne oggetto di attenzione della letteratura sociologica negli anni Trenta, in America, con gli scritti di Thorsten Sellin, il quale dedicava i suoi studi alla criminalità degli immigrati e ai c.d. «conflitti culturali». Isolando quello che egli definiva l'alto tasso di criminalità dei migranti dal contesto della società americana e dimenticando la natura particolarmente violenta insita nel mito della frontiera sul quale essa si fonda (il genocidio degli indiani d'America) Sellin concludeva che il reato culturale si consuma «quando i membri di un gruppo emigrano in un altro gruppo, che ha codici culturali completamente diversi». VAN BROECK, *Cultural Defense*, così come riportato da DE MAGLIE C., *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in «RIDPP», 2005, p. 191, nota 92.

perché la giurisprudenza, operando nell'ambito della *common law*, avrebbe comunque collocato il reato nell'ambito delle *cultural defenses*, adottando delle scriminanti *pro reo* e riducendo notevolmente la portata di una eventuale norma penale repressiva.

Benché il diritto tradizionale africano avesse perso in Sudan, come progressivamente è avvenuto in tutta l'Africa, la propria unitarietà, anche per effetto dei diritti religiosi²⁷, e il diritto statale²⁸ andasse progressivamente acquistando spazio, la forza radicata delle consuetudini, il rapporto di queste con la struttura socio-economica

²⁷ La rottura delle strutture dei gruppi comunitari tradizionali in Africa è iniziata con la penetrazione islamica e cristiana e si è accentuata con l'insediamento degli amministratori coloniali. Alcuni cambiamenti relativamente recenti sul piano sociale e culturale (interdizione del culto degli antenati, matrimonio come un'unione tra due individui e non più come matrimonio poligamico), economico (introduzione della proprietà privata della terra), politico (emergere di una nuova *élite* distinta da quella tribale) hanno avuto l'effetto di innescare un processo di liberazione dell'individuo dall'influenza del gruppo e di scuotere i fondamenti del diritto tradizionale, contribuendo a determinare la coesistenza di una pluralità di sistemi giuridici. La peculiarità di questa situazione è che più ordinamenti giuridici hanno in comune gli stessi destinatari che, a seconda delle materie e delle circostanze accettano la giurisdizione di questo o quell'ordinamento. Perciò, quando si dice che il pluralismo giuridico è la caratteristica principale dei sistemi giuridici africani, si intende sottolineare che, contrariamente alle società occidentali che conoscono una certa unità istituzionale, quelle africane sono caratterizzate da una pluralità di norme che provengono da fonti diverse e sono legittimate da differenti istituzioni. Cfr.: SOW SIDIBÉ A., *Le pluralisme juridique en Afrique*, LGDJ, Paris, 1998; TSHIYEMBE M., *Dallo Stato postcoloniale allo Stato plurinazionale*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», ott. 2000; MBEMBE A., *Le frontiere in movimento del continente africano*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», novembre, 1999; CROUZEL I., *La chefferie traditionnelle face à la démocratisation des pouvoirs locaux, Afrique contemporaine*, Parigi, n. 192, 1999, pp. 30-39. Sul punto consulta anche il sito: <http://www.wluml.org/french/newsfulltxt.shtml?cmd%5B157%5D=x-157-15171>.

²⁸ Arrogandosi il titolo di (unico) diritto nazionale, il diritto statale rappresenta l'eredità della colonizzazione e si fonda in genere sul modello dell'ex-potenza colonizzatrice. Il suo carattere principale è di essere un diritto unificatore. Tale è, per esempio, il caso dei diritti delle ex colonie francesi che hanno adottato codici in molteplici settori e sono collegati nell'ambito delle associazioni e delle strutture francofone internazionali. Il diritto statale, sebbene riconosca le norme consuetudinarie, considera quelle prodotte dalle istituzioni statali alla sommità della gerarchia delle norme. Così, la consuetudine, come fonte non scritta del diritto, dovrebbe essere considerata soltanto *secundum legem* o *praeter legem*. *Rédaction législative en contexte de pluralité juridique et de multilinguisme*, Publication de l'École internationale de Bordeaux, Synthèse du séminaire de perfectionnement tenu à Bordeaux (8-26 octobre 1990), in *Collection Notes et documents «Série»*, Synthèses de sessions de formation, Bordeaux, 1990.

dei diversi territori del Continente, l'artificiosità della divisione in Stati finivano per rafforzare, all'epoca, le tradizioni nel paese, come in tutto il Continente.

Forse proprio per i motivi sommariamente esposti i risultati concreti conseguiti furono assai scarsi tanto che, nel 1946, il Governo coloniale varò una norma penale repressiva delle Mgf al fine di giungere senza troppe cautele alla definitiva eliminazione dell'infibulazione. L'entrata in vigore di questa legge ebbe come drammatica conseguenza quella di aumentare in modo esponenziale sia il numero delle bambine circonciate sia quello dei decessi per le complicazioni postoperatorie in quanto le mutilazioni venivano operate nella clandestinità e al di fuori dei presidi ambulatoriali o ospedalieri. Anche le levatrici che operavano le infibulazioni vennero sottoposte ad una multa e alla detenzione fino ad un periodo di sette anni e ciò accentuava il ricorso alla clandestinità da parte di coloro che praticavano l'infibulazione²⁹.

Le autorità coloniali decisero di applicare la norma varata, ma il primo arresto fu accompagnato da violenti tumulti, tanto che il

²⁹ Le vicende relative all'adozione di un Codice Penale in Sudan sono estremamente complesse. Il codice sudanese si distingue infatti da quelli di molti altri paesi arabi per l'adozione della procedura anglosassone. Ci limitiamo a fornire in questa sede alcuni cenni bibliografici essenziali: *The Criminal Act 1991*, (1994) 9(1) *Arab Law Quarterly*, pp. 32-80; EL-BUSHRA MOHAMED EL-AMIN, *Criminal justice and crime problem in Sudan: a comparative study*, Khartoum University Press, Khartoum, Sudan, 1998, XII, p. 222; BASSIOUNI M. CHERIF, MOTALA ZIYAD (a cura di), *The Criminal Justice of the Republic of Sudan*, in *The Protection of human rights in African criminal proceedings*, Kluwer Academic, Dordrecht/Boston, 1995; GLEDHILL A., *The Indian Penal Code in the Sudan and Northern Nigeria*, Year Book of Legal Studies, 1960, pp. 17-29; *The Penal Code of Northern Nigeria and the Sudan*, London, 1963; HOSNI N., *La législation pénale dans le monde arabe*, in «Revue de science criminelle et de droit pénal compare», 1967, 22, pp. 795-814; HUMAN RIGHTS WATCH, *Sudan: new Islamic Penal Code violates basic human rights*, Human Rights Watch Africa, 1991, 3(9), p. 15; KENYON C.W., *The Sudan: law of criminal procedure*, Law Library, Library of Congress, Washington D.C., 1984, del quale si veda anche la bibliografia, pp. 43-47; MEDANI A., *Some Aspects of the Sudan Law Homicide*, in «Journal of African Law» 92, 1974; *Un nouveau Code pénal pour le Soudan*, in «Revue internationale de droit pénal/International Review of Penal Law», 63, 1992, p. 434; VASDEV K., *Law of homicide in the Sudan*, Butterworths, London-Boston, XXXII, 1978, p. 424 e la bibliografia alle pp. 411-415; *Quelques aspects de l'organisation des services de défense sociale dans certains pays arabes* (Irak, Jordanie, Maroc, Soudan, R.A.U.), in «Revue internationale de politique criminelle» numéro 19, juin 1962, p. 55.

Governo decise di abrogare la legge: rimanevano in vigore esclusivamente le norme del Codice Penale del 1946 che puniva le Mgf di III tipo³⁰, ma si consentivano le forme meno invasive di infibulazione ed escissione. Le famiglie si affrettarono a infibulare le loro figlie prima che il Governo coloniale ci ripensasse. Intanto le dimostrazioni violente seguirono agli arresti fino a quando, dopo il 1956, il Sudan divenne indipendente. Il Codice Penale del 1956 ha ribadito la proibizione delle Mgf di III tipo, ma ha permesso la rimozione «della parte esterna del clitoride». La pena prevista per le Mgf di III tipo rimase quella di cinque anni di carcere e/o una multa³¹. Questa norma era ancora presente anche nel Codice Penale del 1974, ed è stata caducata solo dal Codice Penale 1983. Nel 1991 il Governo ha ribadito il proprio impegno nella lotta alle Mgf, riaffermando con l'occasione che si tratta di un crimine commesso anche contro i dettami dell'Islam, religione della maggioranza della popolazione, come riconosce lo stesso art. 1 della Costituzione del 1998. Il Codice Penale del 1991, tuttavia, non fa esplicito riferimento ad alcuna forma di Mgf, ma una Legge del 1974-1975 ancora in vigore³² considera non punibili coloro che praticano l'escissione della parte sporgente della clitoride, considerando questa un organo genitale esterno. La contraddittorietà delle norme rende quasi impossibili i processi³³.

³⁰ Sulle diverse classificazioni di Mgf vedi *supra* cap. I. 3, n. 37.

³¹ «1. Whoever voluntarily causes hurt to the external genital organs of a woman is said, save as hereafter excepted, to commit unlawful circumcision. Exception: It is not an offense under this section merely to remove the free and projecting part of the clitoris. 2. Whoever commits unlawful circumcision shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years or with a fine, or both». Sul punto: SAMI I.R. *Female circumcision with special reference to the Sudan*, in «Ann Trop Paediatr», 6, 1986, pp. 99-115.

³² *Laws of the Sudan, 1974-1975*; vol. 9, p. 91; *Provision 284A*: «Whoever voluntarily causes hurt to the external genital organs of a woman is said, save as hereinafter expected, to commit unlawful circumcision. Whoever commits unlawful circumcision shall be punished with imprisonment for a term not exceeding five years or with fine, or with both». Attualmente la crisi politica e sociale del paese, il conflitto con il vicino Ciad per la zona del Darfur hanno fatto calare la tensione relativamente alla lotta all'escissione. LE HOUREOU F.R.E., *I campi della sete del Sudan*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», maggio 2003, p. 19; PRUNIER G., *Una pace fragile e parziale in Sudan*, «Le Monde diplomatique/il manifesto», feb. 2005, p. 15.

³³ Cfr.: NAHID T., *The Social and Political Implications on Female Circumcision: The case of Sudan. Women and the Family in the Middle East*. Austin, Uni-

Oggi il fenomeno sussiste, ma appare difficile per gli stessi organismi internazionali quantificarlo a causa della complessa situazione del paese, dilaniato dalla guerra civile e dallo scontro tra le popolazioni di religione musulmana e quelle cristiane ed animiste, conflitto alimentato dal grande interesse internazionale per le risorse petrolifere del paese. Pertanto quella sudanese rimane una delle situazioni più difficili da monitorare e nella quale appare problematico qualsiasi intervento volto ad aggredire all'origine il fenomeno. La guerra civile e la dissoluzione almeno parziale dei rapporti tribali e culturali, da un lato, fanno regredire quei legami sociologici che alimentavano il fenomeno e, dall'altro, accentuano la violenza verso le fasce più deboli di popolazione tra le quali vanno certamente ricompresi i bambini.

Il contesto centroafricano non è il solo nel quale le amministrazioni scelsero di occuparsi delle Mgf, mosse da preoccupazioni legate al controllo della struttura sociale. È quanto avvenne in Sierra Leone nel 1953, a cavallo tra l'avvento del regime democratico e prima della concessione dell'indipendenza³⁴, quando vennero processati e condannati i membri della società segreta Bundu³⁵ per aver praticato l'infibulazione e l'escissione a giovani donne di 12/13 anni come rito iniziatico d'ingresso nella confraternita³⁶. Questo processo risa-

versity of Texas Press, 1994; MANSAVAGE S., *Combatting Genital mutilation in Sudan*, UNICEF, Festure No. 00109 SUD; BADRI E., *Female circumcision in the Sudan. Change and Continuità*, in «Women and Reproduction in Africa. Femmes et Reproduction en Afrique», Occasional paper series, no. 5. AFARD/AAWORD, Dakar, 1992.

³⁴ I portoghesi, primi europei a giungere sulle coste della regione, la battezzarono *Serra Leão*, per l'asperità del paesaggio. Nel corso del XVIII secolo l'Inghilterra vi sistemò negri americani, creoli e altri rifugiati che avevano combattuto con i britannici contro le colonie nordamericane. Nel 1808 venne costituita la colonia britannica della Sierra Leone e nel 1896 furono definiti i confini del territorio, separandolo dalla Guinea e venne formato un protettorato. Nel 1958 la Sierra Leone ottenne l'autogoverno e nel 1961 diventa una monarchia indipendente con a capo la regina d'Inghilterra. Dal 1971 è divenuta una repubblica indipendente.

³⁵ La Società Sande è conosciuta localmente anche coi nomi Zad gi, Bundu, Bundo e Bondo.

³⁶ MACCORMACK C.P., *Sande: The Public Face of a Secret Society*, in *The New Religions of Africa*, a cura di B. Jules-Rosette, Ablex Publishing Corporation, Norwood, 1979; BLEDSOE C., *The Political Use of Sande Ideology and Symbolism*, in «American Ethnologist», vol. 11, 1984.

lente nel tempo potrebbe a prima vista far pensare all'inizio di una lotta contro le Mgf, collocando la Sierra Leone tra i paesi che per primi cercarono di aggredire il fenomeno. Ma, a ben guardare, ciò non corrisponde al vero e anzi il paese non ha ancora una vera legislazione di contrasto alle Mgf poiché esse sono considerate parte integrante delle tradizioni e della cultura di quei territori.

In effetti le Mgf in Sierra Leone, come anche nella vicina Guinea, vengono da tempo immemorabile praticate dalle Società segrete nel sud (Sande) e nel nord (Bondo)³⁷ del paese formate da donne, mentre gli uomini sono organizzati in società dello stesso tipo dette Poro³⁸. La loro origine risale presumibilmente intorno al XVI secolo; la loro funzione era quella di conservare usi, valori e conoscenze delle popolazioni, salvaguardare i commerci e le attività dei residenti di fronte ad altre popolazioni emigrate nel paese e dall'arrivo dei colonizzatori. Nell'Ottocento queste società divennero importanti per fare argine contro la penetrazione di neri americani e di appartenenti ad altre etnie, alleati degli inglesi nella guerra d'indipendenza che portò alla nascita degli Stati Uniti. Molti di questi, soldati di ventura ebbero una nuova patria nella Sierra Leone, all'epoca protettorato inglese. Alla cultura dei nuovi venuti i nativi opposero una organizzazione sociale chiusa, basata su queste associazioni segrete che assumevano alla base una visione del mondo riconducibile alle credenze animiste e praticavano riti di iniziazione finalizzati alla fidelizzazione degli adepti e a creare una cultura fatta di obbedienza, di rispetto per la struttura familiare e volta a inculcare nella donna obbedienza e spirito di sacrificio. Per raggiungere questo risultato le società segrete elaborarono una forma di ritualità collettiva fatta di feste e cerimonie durante le quali i membri anziani si manifestavano agli adepti. La danza rituale veniva svolta indossando maschere finalizzate a riprodurre una complessa relazione con i morti, in una linea

³⁷ JEDREJ M.C., *Medicine, Fetish and Secret Society in a West African Culture*, in «Africa», vol. 46, n. 3, 1976, pp. 247-257.

³⁸ BELLMAN B.L., *The Language of Secrecy. Symbols and Metaphors in Poro Ritual*, Rutgers University Press, New Brunswick, 1984; DEFYING STATE AUTHORITY-PORO DEVIL THREATENS GOVT, *Workers, Standard Times*, Freetown, 20 September 2002; LITTLE K., *The Political Function of the Poro*, Part 1, *Africa*, vol. 35, n. 4, 1965, pp. 349-65; Id., *The Role of the Secret Society in Cultural Specialization*, *American Anthropologist*, vol. 51, 1949, pp. 199-212.

di continuità tra passato, presente e futuro. Per le religioni animiste sono gli antenati, depositari della conoscenza, a trasmettere alla comunità del mondo visibile, e quindi ai loro discendenti, la vita. Agli antenati le adepti della Sande assicurano attraverso la segretezza, la meditazione e il silenzio, la conservazione dei loro insegnamenti. Quest'ascolto avviene in luoghi ritenuti sacri come una foresta, un fiume, dove hanno luogo anche i riti di purificazione, la ricerca di identità dell'uomo e della donna, che si raggiunge rendendo definitiva e chiara l'appartenenza di genere. Le Mgf fanno dunque parte integrante dei riti di passaggio e attraverso esse la Sande gestisce la distinzione tra l'uomo e la donna, trasmette i formanti della cultura indigena. Grazie alle Mgf la donna viene preparata al matrimonio, a gestire l'educazione dei figli, i rapporti sociali, ma la Sande non abbandona mai la donna e la segue durante tutta la sua vita alimentando continuamente il suo bagaglio esperienziale. Il forte rapporto gerarchico esistente nella Sande conferisce a queste organizzazioni una solidità e un'autoconservazione notevole.

La solidità dell'organizzazione sociale assicurata dalle società segrete ha sostenuto il paese fino all'ultimo ciclo di guerra civile, durante il quale le stesse, sia maschili che femminili, si sono trasformate in milizie private di questo o quel leader, coinvolgendo nella guerra giovani e giovanissimi in misura così rilevante che l'intero tessuto sociale ne è risultato sconvolto. La guerra ha distrutto l'economia agraria e ha accentuato l'entità dell'inurbamento, al punto che il grande numero di sbandati e di bambini abbandonati a se stessi appare, nella fase della pacificazione, privo di quei valori di riferimento che in passato costituivano il tessuto connettivo della vita sociale. Possiamo così affermare che nella nuova situazione si è allentato il controllo sociale sui giovani e giovanissimi. Per ripristinare la «normalità» si assiste oggi in Sierra Leone al recupero delle pratiche di Mgf, sottoponendo ad esse adulte al fine di ricostruire il rapporto tradizionale di relazione di genere, inteso come ritorno ai valori tradizionali³⁹.

³⁹ Malgrado l'indipendenza ottenuta nel 1961, le violenze della guerra civile hanno fatto passare in secondo piano l'escissione come fonte di violenza nei confronti delle donne e dei bambini. Questi ultimi, reclutati dalle parti in lotta, divengono con la violenza bambini soldato al servizio di questo o quel signore della guer-

Oggi le Mgf sono praticate nuovamente da tutti i gruppi etno-linguistici della Sierra Leone, ad eccezione dei Krio, popolazione della zona occidentale prevalentemente cristiana. Sono combattute con vigore dalle Chiese carismatiche che registrano una forte espansione nel paese, come in tutta l'Africa⁴⁰.

Con la fine della guerra civile vi è stato un afflusso di aiuti esteri e le ONG che cercano di aiutare a ricostruire il paese si sono impegnate anche nella lotta alle Mgf, ma i risultati sono limitati⁴¹; benché la Sierra Leone abbia ratificato la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) nel 1988, in realtà essa non è stata applicata nel paese.

Successivamente la Sierra Leone ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1990, e il governo ha annunciato l'elaborazione di un Child Rights Bill nazionale nel 2001. Nel 2006 Amnesty International ha presentato una petizione, chiedendo al presidente Kabbah la fine delle Mgf, in conformità con le convenzioni delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e dei diritti del fanciullo. Un disegno di legge è stato elaborato per garantire l'assistenza sociale per bambini, con l'aiuto di esperti ingaggiati dalla United Nations Children's Fund (UNICEF). Il nuovo documento ha incorporato clausole della Convenzione delle Nazioni Unite che vieta trattamenti «crudeli, inumani o degradanti» nei confronti dei bambini, colpendo in tal modo anche il ricorso alle Mgf⁴². Dopo un lungo dibattito e molte

ra. Vedi: ARSERNEAULT M., *Sierra Leone giustizia per la riconciliazione*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», ottobre 2005; PÉREZ A., *Guerra di diamanti in Sierra Leone*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», giugno 2000; BLUNT E., *Pace fragile in Sierra Leone*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», dicembre 1999.

⁴⁰ ONTARIO CONSULTANTS ON RELIGIOUS TOLERANCE, *Female Genital Mutilation (FGM): Debates about FGM in Africa, the Middle East & Far East*, http://www.religioustolerance.org/fem_cirm.htm, 04/02/2008; BANTON M., *West African City: A Study of Tribal Life in Freetown*, Oxford University Press, London, 1957, p. 209. Le Mgf del primo tipo vengono praticate dai Krio musulmani (Akus) che vivono nella zona occidentale del paese.

⁴¹ Si pensi, ad esempio, all'Amazonian Initiative Movement (AIM), al Center for Safe Motherhood Youth and Children's Organization (CSMYCO) e al Katanya Women's Development Association (KWDA).

⁴² Anche le Nazioni Unite hanno interpretato le clausole del documento in oggetto come un efficace divieto alla pratica delle Mgf. Cfr.: UNICEF, *Sierra Leone*

«pause di riflessione» il progetto di legge è stato presentato al Parlamento nel mese di settembre 2006 e la legge approvata nel giugno 2007. Tuttavia, la clausola relativa alle Mgf è stata espunta dalla versione finale del progetto di legge durante il dibattito parlamentare⁴³. Solo nel mese di giugno è stata approvata una legge che mette al bando la violenza domestica e che sancisce i diritti delle donne in materia di eredità⁴⁴.

Tutti i governi post-coloniali della Sierra Leone sono stati nel campo sociale conservatori e l'attuale governo non fa eccezione. Dopo l'approvazione del nuovo Child Rights Bill, il Vice Ministro per le questioni di genere, dell'assistenza sociale e gli affari sociali ha affermato che la pratica delle Mgf era parte della cultura della Sierra Leone⁴⁵.

Solo la riprovazione e la condanna internazionale possono incidere positivamente in qualche misura sull'atteggiamento delle autorità della Sierra Leone⁴⁶, anche perché la Sande esercita ancora un

Approves the National Child Rights Bill, 7 June 2007 (news note), in http://www.unicef.org/media/media_39951.html, 08/02/2008.

⁴³ Non vi era stato infatti il consenso generale del parlamento a considerare le Mgf come delle pratiche vietate o comunque perseguibili per legge. BBC News, *Sierra Leone Bans Child Brides not FGM*, 8 June 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6734273.stm>, 08/02/2008.

⁴⁴ AMNESTY INTERNATIONAL, *Sierra Leone: Gender Laws Mean Greater Rights and Protection for Women*, 19 June 2007 (press release), <http://news.amnesty.org/index/ENGAFR510022007>, 08/02/2008.

⁴⁵ GOVERNMENT MINISTER DEFENDS FGM PRACTICE, *Awareness Times*, Freetown, 13 June, 2007. Dieci anni fa il Ministro per la sicurezza sociale aveva pubblicamente dichiarato che «non ci faremo cucire la bocca da coloro che predicano contro le Bondo» e nelle elezioni del 2002, l'unica donna candidata per la Presidenza si è sentita obbligata a negare le voci relative al fatto che aveva auspicato il divieto delle Mgf. AFROL NEWS, *Female Genital Mutilation Election Issue in Sierra Leone*, 11 May 2002, in http://www.afrol.com/News2002/sil010_fgm_elections.htm, 08/02/2008.

⁴⁶ Recentemente la decisione della Camera dei Lord di accogliere la richiesta di asilo di una giovane donna della Sierra Leone che temeva di essere sottoposta forzatamente a iniziazione e a Mgf al rientro in patria ha provocato una forte reazione da parte del governo della Sierra Leone. Un portavoce del Governo ha condannato la concessione dell'asilo sostenendo che l'appartenenza alla Bondo e la sottoposizione ai suoi riti è del tutto volontaria e che affermare il contrario lede la reputazione internazionale del paese. BBC News, *Sierra Leone Anger at FGM Asylum in UK*, 19 October 2006, in <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/6065682.stm>, 08/02/2008.

forte potere di condizionamento sulla politica interna della Sierra Leone. Ne è prova l'iniziativa di Patricia Kabbah, la moglie del Presidente Ahmad Tejan Kabbah, che nel 2002 ha sponsorizzato l'esecuzione di 1500 mutilazioni genitali durante le cerimonie di iniziazione, mentre altri politici hanno organizzato cerimonie collettive di iniziazione di minore entità per guadagnare popolarità praticamente in ogni quartiere della capitale⁴⁷. Attualmente, una modifica della legge in materia di Mgf sembra dunque improbabile.

Un percorso simile ha avuto la confinante Liberia, Stato a proposito del quale non è stato possibile reperire alcuna norma. Anche qui la guerra civile perenne sembra aver fatto calare il ricorso alle Mgf in quanto ha distrutto ogni rapporto comunitario, ma il fenomeno sembra riprendere vigore con la tregua nei combattimenti intervenuta nel 2003, anche perché l'inesistenza di ogni struttura statale non consente lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione e di alfabetizzazione, essenziali per combattere le Mgf⁴⁸.

A ben vedere le basi giuridiche per una lotta contro queste pratiche vi sono da tempo e sono facilmente rinvenibili nella Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell'uomo del 1948⁴⁹. Inoltre nel 1952

⁴⁷ UNITED NATIONS INTEGRATED REGIONAL INFORMATION NETWORK, *Sierra Leone: Female Circumcision is a Vote Winner*, Freetown, 17 March 2005, in <http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=53443>, 08/02/2008.

⁴⁸ HOLSOE S.E., *Notes on the Vai Sande Society in Liberia*, *Ethnologische Zeitschrift*, 1980,1, pp. 97-109; JEDREJ M.C., *Structural Aspects of a West African Secret Society*, *Ethnologische Zeitschrift*, 1990, 1, pp. 133-142.

⁴⁹ La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, approvata nel 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, pur non contenendo espliciti riferimenti al nostro tema, include due articoli che costituiscono la base per il successivo sviluppo della normativa internazionale, diretta alla condanna delle Mgf; in particolare, la Dichiarazione riconosce, all'art. 3, il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale, inoltre all'art. 5 pone il divieto di torture e di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. E ancora la *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale* del 1969, la *Convenzione contro la tortura* del 1987, la *Convenzione sui diritti del bambino* del 1990, della quale vanno segnalate in particolare due norme: la prima impegna gli Stati parti al rispetto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione del bambino (art. 14), la seconda stabilisce che «gli Stati parti prenderanno tutte le effettive e appropriate misure per abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli alla salute dei fanciulli» (art. 24). Nella stessa direzione vanno il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* del 1966 (v. artt. 7 e 24) e il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* del 1966 (v. art. 12). Infine il *Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economi-*

la Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite ha sollevato il problema delle mutilazioni genitali femminili e questa questione è stata a lungo oggetto di studi e di dibattiti. Si è convenuto sull'opportunità che gli interventi muovessero dalla considerazione che chi ricorre a queste pratiche lo fa perché resta fedele alle norme di condotta del suo gruppo, ai valori che egli ha interiorizzato nei primi anni di vita. Le motivazioni di questi comportamenti sono paradossalmente identiche a quelle di chi rispetta la legge perché, in questo caso, non è l'individuo a essere deviante rispetto alle norme della società, ma lo sono il gruppo, la cultura, l'etnia nella quale egli si riconosce. Il passaggio di un individuo dalla cultura della propria etnia a quella della società di accoglienza può risultare nient'affatto rapido, semplice e indolore, in quanto rientra nella natura dell'uomo non solo la capacità di adattamento, ma anche la tendenza al mantenimento della propria appartenenza culturale. Quindi gli interventi amministrativi finalizzati a «educare ai valori del diritto internazionale» e al rispetto dei diritti della persona umana fanno parte pressoché integrante del processo di formazione di una nuova identità culturale, quasi che si costruisca un percorso segnato da varie tappe.

Pertanto ogni legge sulle Mgf, se si vuole che sia efficace, ovunque venga adottata deve essere preceduta da:

- misure amministrative dissuasive e riconversione dei soggetti coinvolti come esecutori delle pratiche indesiderate ad altre occupazioni e mestieri
- educazione a nuovi valori condivisi (valorizzazione del ruolo della donna)
- riconoscimento alla donna dei pieni diritti politici
- medicalizzazione e procedimentalizzazione delle pratiche infaste o indesiderate
- introduzione della sanzione penale di dette pratiche

ci, sociali e culturali ha affermato nei suoi commenti generali sul diritto alla salute (art. 12) che è importante intraprendere azioni per proteggere le donne e bambini dagli effetti delle pratiche tradizionali che colpiscono la loro salute. Per i testi di questi atti internazionali vedi: GREPPI E., VENTURINI G., *Codice di diritto internazionale umanitario*, Giappichelli, Torino, 2007.

- rimozione graduale delle cause di non punibilità e contestuale applicazione delle attenuanti previste per i reati a motivazione «culturale».
- definitiva sanzione penale di ogni pratica di Mgf senza attenuante alcuna.

Questa strategia di politica del diritto, divenuta comune per quanto attiene i reati connessi alla bioetica, attinge a una strumentazione nuova nel campo del diritto penale, costituita dalla procedimentalizzazione, dalla monitorizzazione sia delle attività di prevenzione sia di repressione, dalla surrogazione delle fattispecie delittuose in gesti simbolici, conservando in qualche modo il valore «culturale» di tali pratiche⁵⁰.

Quando finalmente queste spinte finirono per saldarsi, grazie alla crescita a livello internazionale della sensibilità e dell'attenzione per i problemi delle donne anche dovuta agli effetti dei movimenti

⁵⁰ Non vi è dubbio che le Mgf rivestano un ruolo simbolico come rito di passaggio verso l'età adulta e una funzione altrettanto simbolica di inclusione sociale. Si tratta certamente di un rito che ha mantenuto caratteristiche cruente, mentre altre pratiche – all'origine altrettanto invasive – si sono col tempo ridotte a cerimonie meramente simboliche. Si pensi ai riti delle civiltà greca e latina, inglobate dal cristianesimo, o a procedure analoghe poste in essere dall'Islam rispetto a pratiche preislamiche. DE OTO A., *Precetti religiosi e mondo del lavoro*, EDIESSE, Roma, 2007, *passim*. La stessa procedura è stata proposta a Firenze da un ginecologo di origine somala, Omar Abdulcadir, in servizio presso l'ospedale di Careggi che aveva proposto di sostituire escissione e infibulazione con una piccola puntura di spillo sulla clitoride da eseguire nelle strutture pubbliche a sancire l'incorporazione sociale e la purificazione della bambina. Il Consiglio Regionale della Toscana ha rigettato la proposta. Sul punto si veda MAGNINI V., *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori. Il punto di vista giuridico*, in *Medicina, bioetica e diritto, I problemi e la loro dimensione normativa*, a cura di P. Funghi e F. Giunta, ETS, Pisa, 2005, p. 127; CATANIA L., ABDULCADIR O., *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori. Il punto di vista medico e deontologico*, in *Medicina, bioetica e diritto*, cit., p. 117; D'ANDREA D., *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori. Il punto di vista bioetico* in *Medicina, bioetica e diritto*, cit., p. 122. VITALONE A., *Mutilazione genitale femminile e diritti umani*, in «Giur. Merito», IV, 2001, p. 855; MAGNINI V., *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori*, cit., p. 127; RICCI C., *Mutilazioni*, cit., p. 577; PAGANELLI M., VENTURA F., *Una nuova fattispecie delittuosa*, in «Rass. crimin.», 2004, 3-4, p. 454; MORRONE A., *Usanza che crea danni fisici e psicologici*, in «Guida dir.», 2006, 5, p. 30.

L'utilizzazione di queste tecniche legislative e in particolare della procedimentalizzazione è stata analizzata da chi scrive con riferimento alla legislazione sull'eutanasia in BOTTI F., *L'eutanasia in Svizzera*, Bononia University Press, Bologna, 2007, *passim*.

nati dalle lotte del 1968, l'azione internazionale contro le Mgf acquistò una sempre maggiore incisività.

Un intervento legislativo si segnala nel 1966 nella Repubblica Centro Africana⁵¹, dove viene emanata un'ordinanza presidenziale con valore di legge contro l'escissione, ma il testo del provvedimento, malgrado la richiesta pressante delle Nazioni Unite e degli organismi internazionali che si occupano delle Mgf, risulta ancora oggi sconosciuto. La circostanza non stupisce solo che si tenga conto che il paese, dopo l'indipendenza ottenuta nel 1960, ha conosciuto ben trent'anni di colpi di stato e di guerra civile con sospensione di ogni garanzia costituzionale. L'intervento legislativo segnalato si inserisce nel primo anno di governo di Jean-Bédél Bokassa, salito al potere grazie ad un colpo di stato e poi proclamatosi imperatore. Nulla da segnalare dunque a riguardo dell'efficacia e dell'applicazione di questa norma, ma è utile qualche considerazione a proposito della presenza e persistenza di tale pratica in questo territorio. Si tratta di un paese montuoso con una forte distribuzione della popolazione nelle aree rurali; quel che si rileva è piuttosto la distribuzione delle appartenenze religiose della popolazione: Animisti (34%)⁵², Pro-

⁵¹ Una protezione generale è contenuta nella Costituzione della Repubblica Centro Africana emendata nel 2003. Cfr.: <http://afrikadu.cois.it>. È stata inoltre emanata nel 1996 un'ordinanza presidenziale con la quale si vietano le Mgf in tutto il paese. Questa ordinanza ha forza di legge, tanto che essa è stata recepita dalla revisione del Codice Penale attuata nel 2003. Chi pratica e chi fa praticare le Mgf dovrebbe essere punito con l'arresto da un mese a due anni, o con un'ammenda da 5100 a 100.000 franchi. In generale sul punto vedi: LARSEN U., YAN S., *Does female circumcision affect infertility and fertility? A study of the Central African Republic, Côte d'Ivoire, and Tanzania*, in «Demography», 2000, 37, pp. 313-321; HOLLEY S., MORISON L., WHITE R., *Determinants of coital frequency among married women in Central African Republic: the role of female genital cutting*, in «Journal of Biosocial Science», 2002, 34, pp. 525-539.

⁵² Il termine *animismo* è stato utilizzato dall'antropologo scozzese Edward Tylor (1871) per definire una forma primitiva di religiosità basata sull'attribuzione di un principio incorporeo e vitale (anima) a fenomeni naturali, essere viventi e oggetti inanimati, e a tutto ciò che incide direttamente con la vita delle popolazioni che condividono questo tipo di rapporto con la religione. I prodotti alimentari e gli animali cacciati, le piante raccolte, i materiali per costruire utensili, i monili come i ripari, i fenomeni atmosferici, la morfologia stessa del territorio, tutto viene riconosciuto come animato e progressivamente associato a forme di venerazione spesso direttamente funzionali alla buona riuscita delle azioni quotidiane per vivere. Questo culto dell'anima semplice, spontaneo, irrazionale, fondato sulle esperienze

testanti (26%), cattolici (25%), musulmani (15%), che suona – se ve ne fosse ancora bisogno – a conferma della natura non religiosa delle motivazioni del ricorso alle Mgf. Le etnie che vivono nel paese sono state da sempre legate al Ciad⁵³ e al Sudan e si caratterizzano per un forte isolamento che confina il paese ai margini di ogni rapporto internazionale. Una svolta nella campagna di sensibilizzazione sembra verificarsi nel 1996, ma è subito bloccata dal precipitare della situazione politica⁵⁴. La restaurazione, dopo il 2005, di una

comuni e quotidiane, sarebbe stato alla base, per Tylor, di una evoluzione del pensiero religioso che avrebbe condotto, di pari passo con la civilizzazione, all'elaborazione di religioni sempre più strutturate, con pratiche sociali ben definite, fino a svilupparsi attorno alla figura di un essere creatore. Tale termine è quello oggi di uso più comune per descrivere le caratteristiche di questo tipo di religiosità. Tuttavia l'animismo come religione primitiva e immatura, con le sue analogie con lo sviluppo cognitivo del bambino, è stato criticato e superato dall'antropologia moderna. Particolarmente discutibile è apparso l'etnocentrismo della teoria di Tylor, insito nell'assunto che i temi mitologici alla base delle religioni animistiche, in quanto frutto di una concezione superstiziosa e primitiva della natura, potessero svilupparsi indipendentemente in varie parti del mondo per progredire, altrettanto indipendentemente, verso una elaborazione più complessa, più elevata dei valori religiosi. Si trattava di un approccio psicologico simile a quello utilizzato dall'antropologo James Frazer, con la pubblicazione nel 1890 de *Il ramo d'oro*, per indagare il ruolo sociale ricoperto della magia nelle società umane più antiche. Si veda FREZER J.G., *Il ramo d'oro*, Boringhieri, Torino, 1973, *passim*. Un primo approccio alternativo a quello di Tylor allo studio delle culture primitive viene proposto nel 1903 da Leo Frobenius, il quale elabora il concetto di *Kulturkreislehre* (teoria dell'area culturale) ovvero la teoria la quale sostiene che i temi mitologici delle civiltà più antiche non si sono sviluppati in modo indipendente, ma diffusi, progressivamente in Mesopotamia e India da un primitivo nucleo africano e successivamente, nelle isole del Pacifico e da lì nell'America Centrale ed equatoriale. FABIETTI U., REMOTTI F. (a cura di), *Dizionario di antropologia*, Zanichelli, Bologna, 1997. Tale teoria cerca un supporto nelle indagini scientifiche di Noam Chomsky del quale ci limitiamo a citare – vista la sterminata produzione dell'autore – l'opera fondamentale CHOMSKY N., *Logical Structure of Linguistic Theory* (1955), University of Chicago Press, Chicago, 1975 e la più recente antologia di scritti: ID., *On Nature and Language*, a cura di A. Belletti e L. Rizzi, Torino, 2001.

⁵³ Sull'escissione e l'infibulazione in Ciad vedi: LORI L., *Female circumcision in southern Chad: Origins, meanings, and current practice*, in «Social Science and Medicine» 1996, 43(2), pp. 255-263; ID., *Adopting female «circumcision» in southern Chad: The experience of Myabé*, in *Female «Circumcision» in Africa*, a cura di B. Shell-Duncan e Y. Hernlund, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers, 2000. Si segnala comunque l'approvazione della Legge n. 6/PR/2002 «On the promotion of reproductive health», del 15 aprile 2002 che indirettamente dovrebbe incidere sul trattamento delle Mgf.

⁵⁴ INTER-AFRICAN COMMITTEE, *Newsletter*, n. 19, giugno 1996, a 8.

relativa legalità è troppo recente e incerta ed estremamente scarse sono le notizie perché si possa rilevare la presenza d'iniziative per combattere le Mgf.

2.3. La lotta internazionale contro le Mgf e il ruolo delle donne

Le lotte dei movimenti giovanili e studenteschi della fine degli anni Sessanta, iniziate negli Stati Uniti⁵⁵ e poi estese in Europa⁵⁶, portano, tra le altre, due importanti novità: la rinascita di attenzione per il Terzo Mondo e per le lotte di liberazione ed emancipazione condotte da quei popoli⁵⁷; la riscoperta e valorizzazione da parte

⁵⁵ Negli anni Sessanta l'espandersi dell'intervento americano in Vietnam e la coscrizione obbligatoria innescarono la rivolta degli studenti nei campus delle Università americane. Ben presto il movimento assume carattere di rivolta generazionale e investe non solo la politica ma anche i costumi e i modi di vita dei giovani americani. Sul punto per tutti: DRAPER H., *La rivolta di Berkeley, il movimento studentesco negli Stati Uniti*, Einaudi, Torino, 1966. Per un inquadramento generale nella storia della società americana CARTOSIO B., *Anni inquieti, società media ideologie negli Stati Uniti da Truman a Kennedy*, Editori Riuniti, Roma, 1992. In generale: ORTOLEVA P., *Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America*, Editori Riuniti, Roma, 1988.

⁵⁶ Sul '68 in Francia ci limitiamo a segnalare: BECKMANN R., RIOUX L., *L'explosion de mai*, Laffont, Paris, 1968; *L'imagination au pouvoir. Entretien de Jean-Paul Sartre avec Daniel Cohn-Bendit*, in «Le Nouvel Observateur», edizione speciale, n. 183 bis, 20 maggio 1968, che offrono una visione fresca e immediata dei contenuti e delle caratteristiche del maggio francese. Sul '68 in Germania: BOSCH S., BOUGUEREAU J.-M., *Le mouvement des étudiants berlinois*, in «Les Temps Modernes», n. 265, luglio 1968. Sul '68 in Italia: BALESTRINI N., MORONI P., *L'orda d'oro 1968-1977*, Sugarco, Milano, 1988; TEODORI M., *Storia delle nuove sinistre in Europa (1956-1976)*, Il Mulino, Bologna, 1976; BONGIOVANNI B., *Società di massa, mondo giovanile e crisi dei valori: la contestazione del '68*, in *La storia*, VII, *L'età contemporanea*, 2. «La cultura», Utet, Torino, 1988.

⁵⁷ La nuova sinistra nata dai movimenti del '68 rifiutava la convinzione secondo la quale l'evoluzione storica e lo sviluppo globale delle forze produttive avrebbe portato inevitabilmente all'emancipazione del proletariato dei paesi ricchi e dei popoli oppressi del terzo mondo. Forti della lettura di Fanon (FANON F., *I dannati della terra*, Edizioni Comunità, Torino, 2000) gli appartenenti al movimento studentesco denunciavano il pericolo che il capitalismo riuscisse a integrare i ceti proletari dei paesi avanzati nello sfruttamento dei popoli del terzo mondo, eliminando ogni spazio reale di dissenso e di libertà personale. Da qui la necessità di una ribellione sul piano morale oltre che sul piano politico e di una alleanza nelle lotte tra il nord e il sud del mondo. Cfr.: ARUFFO A., PIRELLI G., *Fanon, o l'eversione anticoloniale*, Erre Emme, Roma, 1994.

delle donne della propria appartenenza di genere che si accompagna alla rivalutazione del loro ruolo sociale e del loro diritto ad una vita piena e completa in ogni suo aspetto⁵⁸. Le istanze delle donne, le loro rivendicazioni si saldano con le lotte e il movimento di emancipazione dei neri d'America che negli stessi anni sconvolge il Nord America. All'interno di questo nasce un parallelo movimento delle donne di colore, che coinvolge le donne di origine africana che vivono da immigrate nei paesi del nord del pianeta e gradualmente le élites degli stessi paesi di origine. Si sviluppa così una osmosi fatta di sentimenti di attiva e militante solidarietà, tanto che «movimenti femministi» e «terzomondismo» si riconoscono e si fondono in una lotta comune per l'emancipazione della donna; mentre il movimento femminista elabora l'etica della differenza sessuale⁵⁹, riflette sulle tematiche relative al corpo della donna, all'uso che ne viene fatto nella storia e sviluppa un forte impegno nelle lotte per la liberazione da ogni pratica di mutilazioni genitali femminili⁶⁰. Questo movimento è oggi particolarmente forte tra le donne africane che sono fra quelle

⁵⁸ Nel 1963 viene pubblicato il libro *Mistica della femminilità* di Betty Friedan, allieva di Kollka, uno dei fondatori della psicologia di Gestalt, che aveva partecipato ai primi esperimenti di dinamica di gruppo sotto la direzione di Kurt Lewin e lavorato nel campo della psicologia clinica e nella ricerca applicata in scienze sociali. Il suo lavoro – FRIEDAN B., *Mistica della femminilità*, Comunità, Milano, 1970 – suscita l'attenzione e la condivisione del movimento nato dai campus universitari americani e ne stimola l'evoluzione verso la rivendicazione dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Ritroviamo la Friedman in tutti gli appuntamenti internazionali delle donne fino alla Conferenza di Pechino. Un altro libro segna nel 1969 l'accentuazione del fenomeno e la radicalizzazione del movimento delle donne: Kate Millet, pubblica il suo *Sexual politics*, sostenendo che i rapporti tra i sessi sono rapporti di potere e il patriarcato tuttora vigente nella società occidentale come in gran parte del mondo è un sistema di oppressione contro le donne. Cfr.: MILLET K., *La politica del sesso*, Rizzoli, Milano, 1971.

⁵⁹ IRIGARAY L., *Ethique de la différence sexuelle*, Le Minuit, Paris, 1984. Le librerie delle donne che nascono un po' ovunque raccolgono un'ampia pubblicistica sull'argomento e contribuiscono a far crescere la consapevolezza del dramma interiore e dei conflitti psicologici, della sofferenza fisica e psichica alle quali le donne vengono sottoposte da secoli a causa di costumi nati per soddisfare l'esigenza di dominio di società maschiliste e patriarcali sulle donne.

⁶⁰ La spinta delle donne per assicurare una tutela di genere a livello internazionale conobbe un primo successo con la Ris. 3010 (XXVII) 1972 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che proclamò il 1975 come Anno Internazionale della Donna dedicato alla promozione della parità fra uomini e donne, alla piena integrazione delle donne nel quadro complessivo dello sviluppo di ogni paese e a livello

più emarginate e schiacciate da istituzioni fortemente caratterizzate al maschile e vivono in società nelle quali esiste una scarsa e labile tutela delle libertà personali⁶¹.

In una prima fase l'attenzione è principalmente rivolta alla codifica dei diritti civili e legali delle donne, anche se diviene sempre più evidente che le leggi non bastano a garantire l'uguaglianza dei diritti delle donne.

La *Prima Conferenza Mondiale sulla condizione della donna* viene convocata dalla Assemblea Generale dell'ONU e organizzata a Città del Messico⁶² nel 1975, in coincidenza con l'Anno Internazionale delle Donne, celebrato per ricordare alla Comunità Internazionale che la discriminazione nei confronti delle donne continuava ad essere un problema in gran parte del mondo.

Delle 133 delegazioni degli Stati Membri riuniti per l'occasione 113 erano capeggiate da donne. Le donne organizzarono inoltre un forum parallelo delle ONG, la Tribuna Internazionale dell'Anno della Donna, che attirò circa 4000 partecipanti. Fra le donne che parteciparono al Forum emersero delle differenze molto nette, che riflettevano le realtà politiche ed economiche del pianeta. Le donne che appartenevano al blocco dell'Est, ad esempio, erano maggiormente interessate alle questioni della pace, mentre le donne occidentali

mondiale e al riconoscimento dell'importanza del loro contributo al rafforzamento della pace mondiale.

⁶¹ Come abbiamo già sottolineato, la tutela giuridica dei diritti e lo stesso Stato di diritto costituiscono in Africa un'entità a volte astratta in quanto manca o è fortemente deficitaria una struttura statale capace di far applicare le leggi su tutto il territorio dello Stato. In questa situazione le conquiste ottenute dai movimenti, dalle ONG, dagli stessi governi, vanno costantemente difese e affermate con maggior forza di quanto avviene in altre aree del mondo. FOUGIER E., *Le mouvement altermondialiste*, in *Problèmes politiques et sociaux*, 897 (numero monografico), 2004; HONDIUS F., *La reconnaissance et la protection des ONG en droit international* in «Associations Transnationales», 52, 2000/1, pp. 2-4; BETTATI M., DUPUY P.M., *Les ONG et le droit international*, Economica, Paris, 1986.

⁶² La scelta di Città del Messico non è casuale, ma assumeva un preciso significato simbolico. Il 2 ottobre 1968 nella Plaza de las Tres Culturas o Plaza de Tlatelolco, situata nel centro della città, era avvenuto il massacro del movimento studentesco messicano. Erano stati uccisi 400 giovani che volevano portare anche in America Latina le istanze di quel movimento dal quale a livello internazionale era venuto lo stimolo alle lotte per l'emancipazione delle donne. La conferenza riannodava così i fili interrotti della storia. Sulla strage di piazza delle Tre culture: FALLACI O., *Niente e così sia*, Rizzoli, Milano, 1969.

mettevano l'accento sull'uguaglianza e quelle provenienti dalle nazioni in via di sviluppo davano priorità alla questione dello sviluppo. Il Forum ebbe un ruolo importante nel fare incontrare donne e uomini che appartenevano a differenti culture e avevano esperienze personali diverse, per scambiare informazioni e opinioni e mettere in moto un processo che avrebbe contribuito a unificare il movimento femminile che, entro la fine del Decennio della Donna⁶⁵ proclamato dalle Nazioni Unite, divenne realmente di portata internazionale. Il Forum ebbe inoltre un ruolo fondamentale nell'aprire le Nazioni Unite alle organizzazioni non governative, che portarono la voce delle donne nel processo decisionale dell'Organizzazione.

La Conferenza, diede inizio a una nuova era negli sforzi globali per promuovere il progresso femminile, aprendo un dialogo su base mondiale sull'uguaglianza dei sessi. Venne messo in moto un processo che avrebbe prodotto deliberazioni, trattative, la fissazione di obiettivi, l'identificazione di ostacoli e un riesame dei progressi compiuti.

La Conferenza identificò tre obiettivi chiave che sarebbero diventati la base per il lavoro delle Nazioni Unite in difesa delle donne:

- 1) La piena uguaglianza fra i sessi ed eliminazione delle discriminazioni sessuali;
- 2) L'integrazione e la piena partecipazione delle donne allo sviluppo;
- 3) Un maggiore contributo delle donne nel rafforzamento della pace mondiale.

⁶⁵ Entro la fine del decennio delle Nazioni Unite per le Donne, 127 Stati Membri avevano risposto a tale sollecitazione creando una qualche forma di meccanismo nazionale, di istituzioni che si occupavano di promuovere politiche, ricerche e programmi diretti a favorire il progresso delle donne e la loro partecipazione allo sviluppo. All'interno del sistema delle Nazioni Unite, in aggiunta alla già esistente Agenzia per il Progresso delle Donne, la Conferenza di Città del Messico portò alla creazione dell'International Research and Training Institute for the Advancement of Women — INSTRAW e del Fondo delle Nazioni Unite per lo United Nations Development Fund for Women — UNIFEM volto a assicurare la cornice istituzionale per la ricerca, la formazione e le attività operative nell'area delle donne e dello sviluppo.

La Conferenza si concluse con l'impegno a rinnovare gli sforzi per promuovere lo sviluppo femminile, aprendo un dialogo in tutto il mondo sull'uguaglianza dei sessi.

Venne adottato un Piano d'Azione Mondiale⁶⁴ finalizzato a realizzare:

- la piena uguaglianza fra i sessi e l'eliminazione delle discriminazioni sessuali;

- l'integrazione e la piena partecipazione delle donne allo sviluppo;

- l'adozione degli strumenti opportuni per consentire un maggior contributo delle donne al rafforzamento della pace mondiale.

Venne inoltre rilasciata la Dichiarazione di Città del Messico. Questo documento declina trenta principi e muove dalla convinzione che lo spreco del potenziale di circa la metà della popolazione mondiale, che è costituita da donne, rappresenta un serio ostacolo allo sviluppo sociale ed economico del pianeta. Pertanto assume come obiettivo dei prossimi dieci anni il conseguimento dell'uguaglianza in materia di accesso a tutti i livelli di istruzione; il riconoscimento del valore economico del lavoro delle donne – sia nell'ambito domestico sia nella commercializzazione dei prodotti alimentari; l'adozione di misure più efficaci per l'educazione sanitaria, la nutrizione, l'istruzione, la pianificazione familiare e altri servizi di assistenza alle persone.

Il Piano d'Azione considera le donne non come destinatarie di assistenza, ma come partner a pieno titolo degli uomini, con i medesimi diritti di accesso alle risorse e alle opportunità. Pertanto il documento finale della Conferenza prende atto che lo sviluppo e la modernizzazione delle società non sarebbero stati obiettivi possibili senza una piena partecipazione femminile a un grande progetto di valorizzazione e mobilitazione delle risorse. La Conferenza invitava i governi a mettere a punto strategie nazionali volte a promuovere

⁶⁴ I Piani di Azione Mondiale costituiscono lo strumento operativo attraverso il quale le Nazioni Unite dispiegano il loro intervento specificando le metodiche e i tempi di azione, nonché le specifiche iniziative da intraprendere per dare attuazione alle decisioni assunte nelle conferenze internazionali. Sul Piano di azione mondiale approvato dalla Conferenza di Città del Messico si vedano le risoluzioni dall'Assemblea Generale del dicembre 1976 A/Res/31/133; A/Res/31/137.

la partecipazione paritaria delle donne a questi processi e a identificare degli obiettivi e delle priorità rispetto alle quali investire⁶⁵. Non vi è dubbio che le decisioni complessive adottate concorsero al rafforzamento a livello internazionale dei movimenti delle donne tanto più che contemporaneamente alla Conferenza organizzata dall'Onu e dagli stati si tenne a Città del Messico anche una Conferenza delle organizzazioni non governative (Ong), chiamata «La tribuna», alla quale parteciparono 4000 donne (i delegati alla Conferenza ufficiale erano 1200), che dimostrarono una grande capacità di incontrarsi e comunicare nonostante le differenze di politica e culture di provenienza. Da allora le riunioni in parallelo a quelle ufficiali divennero una costante degli incontri organizzati dalle Nazioni Unite.

Ma la questione della tutela dei diritti della donna non è isolabile e non segue percorsi separati dall'evoluzione complessiva del diritto internazionale e va quindi collocata all'interno del mutamento del quadro internazionale che registra, con la firma dell'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), l'inaugurazione di un nuovo clima di cooperazione tra i due blocchi. La distensione porta a una maggiore attenzione verso le disuguaglianze e il diritto internazionale può dispiegare tutti i suoi strumenti per la costruzione di un catalogo di diritti e garanzie che fornisca un quadro di riferimento universalmente accettato, al di là di ogni orientamento religioso, etnico, politico, sociale. I diritti negoziati e contrattualmente accettati dagli Stati subentrano al diritto naturale, o a quel che ne resta, dopo la dura prova al quale i due conflitti mondiali l'hanno sottoposto⁶⁶.

È in questa prospettiva e in questo contesto che va letta la *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione* del

⁶⁵ Il 15 dicembre 1975, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò il Piano mondiale proposto dalla Conferenza e proclamò il «Decennio Onu per la donna: uguaglianza, sviluppo, pace». Nel gennaio 1979, adottando una successiva risoluzione, l'Assemblea decise che la seconda Conferenza mondiale sarebbe stata dedicata ai problemi del lavoro, della salute e dell'educazione. Risoluzioni Assemblea Generale dell'ONU: 3490 (XXX), 3505 (XXX), 3518 e 3519 (XXX), 3521 3522, 3523, 3524 (XXX) e 3416 (XXX) del dicembre 1975.

⁶⁶ CIMBALO G., *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Lai-cità e diritto*, a cura di S. Canestrari, Bononia University Press, Bologna, 2007, p. 302 ss.

1979. Benché essa sia diretta a combattere ogni forma di discriminazione, costituisce certamente uno degli strumenti più completi, tra quelli messi a punto dall'Assemblea Generale dell'ONU, in favore dell'uguaglianza femminile e, mentre si concentra sul tema della discriminazione, sottintende quello delle violenze, anche se non lo cita espressamente.

Va detto che fino ad allora il tema della violenza sulle donne non era mai stato trattato in maniera esclusiva, ma solo in relazione ad altri temi quali la salute, lo sviluppo economico e quello sociale. Nella Convenzione invece si prende atto che le violenze nei confronti delle donne esistono in varie forme nella vita di tutti i giorni e in tutte le società. Le donne vengono picchiate, bruciate, mutilate e subiscono abusi di ogni genere. Deve essere perciò data particolare attenzione alle donne vittime di tali violenze. Pertanto nella Parte 1, Par. 18 della Convenzione si afferma: «I diritti umani delle donne sono un'inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l'obiettivo prioritario della comunità internazionale.

Ogni tipo di violenza e tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale, incluse quelle risultanti da pregiudizi culturali, sono incompatibili con la dignità della persona umana e devono essere eliminati.

Questo si può ottenere attraverso misure legali e attraverso l'azione a livello nazionale e la cooperazione internazionale in campi quali lo sviluppo sociale ed economico, nonché la salute e la maternità. La difesa dei diritti umani delle donne dovrebbe essere parte integrale dell'attività delle Nazioni Unite, inclusa la promozione di adeguati strumenti relativi ai diritti umani concernenti le donne».

La Convenzione si può definire a buon titolo, «la carta dei diritti femminili», sottoscritta da 165 Stati, che sono diventati Stati partecipanti alla Convenzione e si sono obbligati a riferire entro un anno dalla ratifica, e successivamente ogni 4 anni, sulle misure adottate per eliminare gli ostacoli alla piena applicazione della Convenzione⁶⁷.

⁶⁷ La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne è stata adottata dall'Assemblea Generale delle NU il 18 di-

Questa monitorizzazione delle attività svolte ha consentito di far emergere nel tempo i limiti della Convenzione stessa, in quanto le violazioni dei diritti in essa garantiti non trovavano sempre adeguata tutela nei singoli Stati né a livello internazionale. Da qui la lenta predisposizione di un *Protocollo Opzionale* alla Convenzione, che permette alle donne vittime di discriminazioni sessuali di presentare denuncia ad un organismo internazionale previsto dal Trattato. Il Protocollo opzionale è stato presentato per la ratifica nella Giornata dei Diritti Umani, il 10 dicembre 1999, ben venti anni dopo la Convenzione⁶⁸.

Dalla sua entrata in vigore, esso ha posto la Convenzione sul medesimo piano di altri strumenti internazionali sui diritti umani che dispongono di procedure per presentare delle denunce individuali ai fini di ottenere tutela.

Intanto, a cadenza quinquennale vengono convocate le conferenze mondiali sulle donne. La seconda di queste ha avuto luogo a Copenhagen nel 1980 e ha visto la partecipazione di rappresentanti di 145 paesi⁶⁹. Nonostante i progressi compiuti, la Conferenza ha registrato un deterioramento complessivo della situazione internazionale. Sono affiorati infatti segnali sulla crescita delle disuguaglianze evidenziata dall'emergere di uno scarto tra diritti nominalmente ga-

cembre 1979, aperta alla firma il 3 marzo 1980, è entrata in vigore il 3 settembre 1981, al raggiungimento della ventesima ratifica. Nel luglio 2000, 165 paesi avevano ratificato la Convenzione. Per una ricostruzione delle fasi che hanno preceduto la sua adozione: REHOF L.A., *Guideto Travaux Préparatoires of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993; EVATT E., *Eliminating discrimination Against Women: The Impact of the UN Convention*, in «U.L. Rev.», 435, 1991. Sui contenuti della Convenzione: BURROWS N., *The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, in «Netherlands International Law Journal», Rev. 419, 1985; TINKER C., *Human Rights for Women: the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, in «Human Rights Quarterly», 1981.

⁶⁸ Per il testo del Protocollo Opzionale DE STEFANI P. (a cura di), *Raccolta di strumenti internazionali sui diritti umani*, in «Rivista Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli», Quaderno n. 7, 2004. Per un commento relativamente agli aspetti penalistici: DE STEFANI P., *Profili di diritto penale internazionale nella prospettiva dei diritti umani*, in «Rivista Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli», Quaderno n. 1, 2000, p. 27 ss.; DEGANI P., *Politiche di genere e Nazioni Unite. Il sistema internazionale di promozione e protezione dei diritti umani delle donne*, in «Rivista Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli», Quaderno n. 2, 2002, p. 16 ss.

⁶⁹ DEGANI P., *Politiche di genere e Nazioni Unite*, cit., p. 26 ss.

rantiti e capacità delle donne di esercitarli. La Conferenza individuava come fattori responsabili delle discrepanze fra diritti legalmente riconosciuti e effettivo godimento di essi:

- la mancanza di un sufficiente coinvolgimento da parte degli uomini nel migliorare il ruolo delle donne nella società;
- l’insufficiente volontà politica nell’adozione delle misure idonee a tutelare le donne e la volontà di sostenere queste scelte;
- il mancato riconoscimento del valore del contributo femminile allo sviluppo della società;
- la mancanza di attenzione nel pianificare le azioni necessarie a realizzare i particolari bisogni delle donne;
- la scarsa presenza di donne nelle posizioni dirigenziali e nei processi decisionali;
- la mancanza di consapevolezza fra le donne circa le opportunità messe a loro disposizione.

L’unico vero risultato della Conferenza è stata l’approvazione della *Convenzione internazionale contro ogni forma di discriminazione verso le donne* (Cedaw).

Al Forum parallelo delle Ong partecipano ben ottomila donne, delle quali per la prima volta sono molte quelle provenienti dall’Africa. Le donne del Nord del continente denunciano le mutilazioni sessuali femminili in uso in larga parte dell’Africa. Le africane rifiutano il «paternalismo» delle femministe europee e i linguaggi restano lontani, ma inizia un faticoso confronto. Si comprende che è prioritaria la necessità di parlarsi, di dialogare e che gli appuntamenti internazionali non bastano. Per cui le donne decidono – mutuando dallo sviluppo di internet le metodiche di organizzazione – di mettersi in rete, costituendo così un forum virtuale permanente. Tuttavia gli obiettivi sono diversi e mentre nei paesi sviluppati le conquiste delle donne sono costituite dalle leggi di parità e per l’aborto, nel Sud del mondo nascono e si rafforzano gruppi e movimenti di donne.

Per rilanciare l’iniziativa e mettere a punto un nuovo Piano di Azione nel 1984 l’ONU dà vita al *Comitato Interafriano contro le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute delle donne e dei bambini* (IAC), con sede a Dakar⁷⁰. Questa decisione sposta l’at-

⁷⁰ L’obiettivo principale dello IAC era dar vita a campagne di sensibilizzazione e formazione per attivisti locali, levatrici e membri autorevoli delle comunità

tenzione degli organismi internazionali non solo verso le donne, ma verso l'Africa, riconoscendo la particolare debolezza della donna africana e l'esistenza di problemi specifici in quest'area per la tutela dei diritti. Da questa consapevolezza discendeva la necessità di mobilitare risorse umane e finanziarie per combattere le disuguaglianze e tutelare i diritti, assegnando e riconoscendo un ruolo preminente alle donne africane nello sviluppo complessivo del continente. Intanto, per effetto delle lotte condotte anche nei paesi sviluppati, il movimento delle donne per l'uguaglianza dei sessi aveva così acquisito una consistenza e incisività reale che emerse in tutta evidenza quando venne convocata a Nairobi, nel 1985, la *Terza conferenza mondiale sulle donne*⁷¹. La scelta di uno Stato dell'Africa centrale rappresentava di per sé la conferma che questa era l'area di maggiore sofferenza per la tutela dei diritti delle donne e insieme il continente dove era possibile e necessario il cambiamento. Le grandi malattie, come l'Hiv ed ebola, per non parlare della peste e della malaria, le guerre continue, flagellavano l'Africa e colpivano soprattutto le donne e i bambini.

locali. A partire dagli anni Novanta le mutilazioni genitali femminili vennero riconosciute dalla comunità internazionale come una grave violazione dei diritti delle donne e delle bambine. A ciò contribuisce la diffusione della pratica dell'escissione in Occidente, dovuta al crescere delle migrazioni verso i paesi maggiormente sviluppati. Intervengono nell'ordine: la Svezia (1982); la Svizzera (1983); la Gran Bretagna (1985) e molti Stati del Nord America. Gli Stati Uniti si daranno una legislazione nazionale solo nel 1996 insieme all'Australia, mentre l'Olanda aveva già normato questa materia nel 1993. In questo nuovo quadro legislativo l'azione internazionale può riprendere nuovo vigore. Sulle diverse forme e le differenti posizioni che caratterizzano il movimento femminista: WHITWORTH S., nel suo *Feminism and International Relations*, New York, St. Martin Press, 1994. Sul ruolo del femminismo biogiuridico e sulla necessità di introdurre «nuovi diritti al femminile» cfr.: PALAZZANI L., *I diritti «sessuali» e «riproduttivi»: recenti istanze del femminismo giuridico*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», 2003, fasc. 1 pp. 86-96; ID., *La «questione femminile» e le tecnologie riproduttive: il punto di vista della filosofia del diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1999, fasc. 3, pp. 504-518; BOTTI C., *Bioetica ed etica delle donne. Relazioni, affetti, potere*, Zadig, Milano, 2000 e la bibliografia ivi inclusa.

⁷¹ SANDLER J., WALKER A.S., *It's Our Move Now: A Community Action Guide to the UN Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women*, International Women's Tribune Center, New York, 1991. Per un'analisi dei risultati della Conferenza e una attenta ricostruzione delle sue fasi preparatorie si veda diffusamente: DEGANI P., *Politiche di genere e Nazioni Unite*, cit., pp. 31-43.

La Terza Conferenza mondiale delle Donne approva il piano d'azione «*Strategie future per l'avanzamento delle donne*», nel quale governi e organizzazioni internazionali denunciano il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati dagli organismi internazionali per il decennio trascorso e rivolgono un appello alla comunità internazionale affinché vengano applicate le leggi già approvate per la parità delle donne, vengano rese effettive le possibilità di istruzione e formazione e si prenda atto che le donne e bambini sono i più esposti tra le vittime della povertà, delle carestie, dell'apartheid, dei conflitti armati, della violenza familiare e dell'emarginazione dovuta alla condizione di rifugiati, emigranti o minoranza etnica. La Conferenza si conclude con l'adozione di un documento intitolato *Strategie future d'azione per il progresso delle donne e misure concrete per superare gli ostacoli alla realizzazione entro l'anno 2000, degli scopi e degli obiettivi del Decennio*⁷² che assume come obiettivo l'ottenimento della parità uomo-donna.

Durante la Conferenza di Nairobi il riconoscimento del grave danno arrecato dalle pratiche tradizionali alla salute delle donne assume un ruolo centrale nella strategia degli organismi internazionali e induce il Comitato (IAC nell'acronimo inglese, Ci-Af in quello francese) a definire con l'unico nome di Mutilazioni Genitali Femminili (Mgf) le diverse pratiche diffuse nel continente che comportano l'asportazione e/o l'alterazione di una parte dell'apparato genitale esterno della donna.

I dati raccolti dalle Nazioni Unite rivelavano che soltanto una piccola minoranza di donne aveva beneficiato dei miglioramenti intervenuti nella condizione femminile e dei tentativi compiuti per raggiungere un'uguaglianza sostanziale. I miglioramenti della condizione femminile intervenuti nelle nazioni in via di sviluppo potevano essere considerati, nella migliore delle ipotesi, marginali. In breve: gli obiettivi stabiliti non erano stati raggiunti. La partecipazione femminile all'assunzione di decisioni e alla gestione della vita, degli affetti, delle relazioni sociali e di lavoro veniva riconosciuta non soltanto come un legittimo diritto delle donne, ma anche come una necessità sociale e politica di tutti.

⁷² DEGANI P., *Politiche di genere e Nazioni Unite*, cit., p. 31 ss.

Tuttavia era necessario adottare nuove strategie e uno dei punti di forza del nuovo piano divenne ben presto il potenziamento delle attività del «Comitato interafricano sulle pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute delle donne e dei bambini»⁷³. L'obiettivo principale dello IAC alla sua fondazione era quello di dar vita a campagne di sensibilizzazione e formazione di Comitati nazionali composti da attivisti locali, levatrici e membri autorevoli delle comunità. Cominciarono così a nascere Comitati in ogni paese finendo per costituire una rete capace di potenziare le azioni per la lotta contro le Mgf.

Proprio grazie a queste attività a partire dagli anni Novanta le mutilazioni genitali femminili vennero riconosciute dalla comunità internazionale come una grave violazione dei diritti delle donne e delle bambine. Nello stesso anno viene adottata la *Carta africana sui diritti ed il benessere del bambino*⁷⁴, che all'art. XXI afferma: «Sono proibiti il matrimonio dei minori e la promessa di matrimonio di bambini e bambine, e verranno adottate azioni efficaci, compresi atti di legge, per fissare a 18 anni il limite minimo d'età per contrarre matrimoni».

Questa presa di posizione è fondamentale nella lotta contro le Mgf perché attacca alla radice strutturale il fenomeno delle mutilazioni e mira a eliminare le condizioni nelle quali esse possono svilupparsi. L'educazione familiare piuttosto che la repressione diviene lo strumento principale di lotta contro un costume che ha profonde radici nella cultura delle popolazioni. Rimuoverlo non significa affatto violare l'identità culturale delle popolazioni, ma introdurre i valori di libertà, autonomia, uguaglianza di genere, rifiuto della violenza, soprattutto sui bambini, elaborati dal diritto internazionale e contrattualmente accettati da tutti gli Stati e dalla comunità internazionale come valori universali.

⁷³ INTER-AFRICAN COMMITTEE, *Summary Report on the IAC Regional Seminar on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children in Africa held in Addis-Ababa 6-10 April 1987*, Addis Ababa: IAC/CI-AF, 1987; ID., *Rapport du Séminaire Régional sur les Pratiques Traditionnelles Ayant Effet sur la Santé des Femmes et des Enfants en Afrique, April 6-10 1987*, Addis Ababa: CI-AF/IAC, 1988.

⁷⁴ *African Charter on the Rights and Welfare of the Child*, Adopted in July 1990 and entered into force on 29 November 1999. CAB/LEG/24.9/49,1990.

Ma insieme ai risultati della Conferenza ufficiale, l'appuntamento di Nairobi, vi sono quelli del Forum che si svolge a latere per iniziativa delle Ong. Ad esso partecipano 14.000 donne, provenienti da più di 150 paesi, a testimonianza della crescita enorme del movimento di emancipazione delle donne africane la cui presenza è forte e autorevole e sviluppa una dura critica agli obiettivi dei programmi di sviluppo, portando le testimonianze, le istanze e le esperienze delle donne del Sud del mondo nel corso di seminari ai quali partecipano in ben 1800. Durante il Forum si registra il consenso unanime sui tre obiettivi del Decennio, uguaglianza, sviluppo e pace che sono indivisibili e non potranno realizzarsi per ogni donna finché non saranno una realtà per tutte. È convinzione di tutte che la sola speranza può venire dal movimento internazionale delle donne, che diviso dalla politica mondiale e dalle condizioni economiche alla Conferenza di Città del Messico, è ora diventato una forza internazionale unificata dalla necessità di perseguire l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace, mettendo al primo posto la condizione della donna⁷⁵.

La determinazione delle donne che partecipano al Forum influenza fortemente le decisioni della Conferenza e induce gli organismi internazionali a una maggiore determinazione tanto che nella Conferenza di Vienna del 1993 e nel successivo Programma d'Azione, nonché nella *Dichiarazione sulla violenza contro le donne del 1993*⁷⁶, viene chiaramente affermato che nel caso di conflitto tra i diritti umani delle donne e una pratica religiosa e culturale, i diritti umani delle donne devono prevalere. Ciò consente di definire le Mgf una «forma di violenza nei confronti della donna». Questo documento offre una definizione ampia del significato di violenza, vista

⁷⁵ La Dichiarazione di Vienna, approvata a conclusione della II Conferenza dell'Onu sui diritti umani, afferma che «i diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali». È stato in occasione di questa Conferenza che le donne africane hanno chiesto di annoverare le Mgf tra le violazioni dei diritti umani delle donne. DEGANI P., *Politiche di genere e Nazioni Unite*, cit., pp. 44-50.

⁷⁶ BOYLE K., *Stock-taking on Human Rights: the World Conference on Human Rights*, Vienna, 1993, oggi in «Political Studies», 43, 1995, pp. 79-95; NOWAK M., *World Conference on human rights: the contribution of NGOs reports and document: Vienna June 1993*, Institute of Human Rights, Vienna, 1994; WISEBERG L.S., *The Vienna World Conference on Human Rights*, in FAWCETT E., NEWCOMBE H., *United Nations Reform. Looking Ahead after Fifty Years*, Science for Peace, Toronto, 1995

in relazione a situazioni riconducibili alla dimensione privata come a quella pubblica del vivere, ed esplicitamente richiede «l'applicazione universale nei confronti delle donne dei diritti di uguaglianza, sicurezza, libertà, integrità e dignità di tutti gli esseri umani». In quest'ottica è facile comprendere come le pratiche mutilanti, dannose per le donne, non possono essere consentite in nome del rispetto della tradizione e delle culture locali, nessuna delle quali può giustificare la violazione del principio della dignità e dell'integrità della persona.

Si tratta di un documento fondamentale sotto tre profili:

- a) perché colloca la violenza contro le donne all'interno della categoria sui diritti umani, affermando che alle donne devono essere garantiti e protetti tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, compresa la libertà e la sicurezza della persona, la libertà dalle torture, da altre crudeltà, da trattamenti o punizioni inumane e degradanti;
- b) perché amplia il concetto di violenza contro le donne al fine di riflettere le reali condizioni di vita delle donne, nei contesti sia familiari (in cui ricomprendono espressamente anche le Mgf) sia lavorativi, sia socio-culturali;
- c) perché indica le radici della violenza basata sull'appartenenza al genere femminile, dove il fattore di rischio consiste nell'essere donna.

Nel Preambolo della Dichiarazione approvata alla fine della Conferenza, la violenza è esplicitamente riconosciuta come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, le quali hanno portato a discriminazioni delle donne da parte degli uomini, impedendone il pieno progresso. La violenza contro le donne è qualificata come uno dei meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette in una condizione di subordinazione rispetto agli uomini.

Ritenendo necessario l'approfondimento di queste tematiche in vista della IV Conferenza Mondiale sulle donne, che si sarebbe tenuta a Pechino nel settembre del 1995, venne redatto nel 1994 un *Rapporto preliminare riguardo le violenze subite dalle donne*⁷⁷ che

⁷⁷ NOVAK M. (a cura di), *World Conference on Human Rights. Vienna, June 1993. The Contribution of NGO's Reports and Documents*, Manzsche Verlags und

sviluppara e approfondiva le molteplici implicazioni della violenza nei confronti delle donne che trovano collocazione nel catalogo dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Nel 1994 la collaborazione tra le agenzie dell'ONU e le ONG porta al varo di un *Piano di azione* per eliminare le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute della donna e delle bambine.

Anche la *Conferenza mondiale sulla popolazione*, tenuta al Cairo nel settembre 1994⁷⁸, condanna le Mgf come «violazione dei diritti umani fondamentali quali il diritto ad ottenere il più alto livello possibile di salute fisica e mentale e il diritto alla sicurezza della persona». In quella circostanza viene proiettato un documentario *choc* sull'argomento, che mostrava un barbiere intento a sottoporre una bambina alla mutilazione, tra gli applausi dei parenti, suscitando in seno alla Conferenza uno sdegno generale. In quella sede si chiede espressamente ai governi di varare norme contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili esistenti e di dare sostegno alle Organizzazioni non governative ed alle istituzioni religiose che combattono per eliminare tali pratiche⁷⁹.

A queste ultime e soprattutto alle diverse componenti dell'islamismo viene rivolto un pressante appello poiché, anche se la pratica delle Mgf non avviene in applicazione di precetti religiosi, la legge islamica tollera le Mgf e spesso le ha inglobate nelle pratiche rituali, considerandole un elemento identitario. Non è poi un caso che questa presa di posizione avvenga in Egitto dove proprio in quegli anni – come vedremo – si combatte una dura battaglia contro le Mgf che coinvolge i giureconsulti islamici più prestigiosi e ascoltati e trova il Governo diviso al punto da adottare provvedimenti altalenanti.

Universitätsbuchhandlung, Vienna, 1994. Diffusamente: DEGANI P., *Politiche di genere e Nazioni Unite.*, cit., p. 66, n. 105.

⁷⁸ Si tratta della International Conference on Population and Development (ICPD). Si veda UNITED NATIONS, *Report of the International Conference on Population and Development*, Cairo, 5-13, September 1994 (preliminary version).

⁷⁹ CASSANO G., PATRUNO F., *Mutilazioni genitali, circoncisioni e ordinamento giuridico italiano*, in «Diritto e giustizia», 2003, p. 93 ss.

2.4. *La Conferenza di Pechino e le attuali iniziative internazionali contro le Mgf*

Questi orientamenti vengono ripresi e ribaditi nella *Conferenza di Pechino* nel 1995 mediante l'approvazione della cosiddetta *Dichiarazione di Pechino*, la quale mette le Mgf in relazione con la violenza sessuale ed economica alla quale le donne sono assoggettate; da qui la necessità per i governi di proibire le pratiche che mettono a repentaglio l'integrità fisica del corpo delle donne⁸⁰.

La questione delle Mgf può ricadere in previsioni normative incluse in patti e convenzioni regionali, come la *Carta africana sui diritti umani e dei popoli* (1986)⁸¹, le cui norme rilevanti rispetto a questo tema sono l'art. 5 (contro ogni forma di umiliazione, trattamento degradante e disumano), l'art. 16 (sul diritto di ciascuno di godere del miglior livello di salute fisica e psichica ottenibile), l'art. 18 (contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e per la tutela dei diritti delle donne e dei bambini); la *Carta sui diritti e il benessere dei bambini africani*⁸², specialmente all'art. 21, che impegna i governi a prendere tutte le appropriate misure per eliminare le pratiche sociali e culturali dannose a benessere, dignità e normale crescita e sviluppo del fanciullo⁸³. La *Dichiarazione di Pechino* ribadisce che debbono essere garantiti uguali diritti e dignità per le donne e gli uomini e adotta una Piattaforma d'Azione, con lo scopo di assicurare l'uguaglianza e la non discriminazione nel nome della legge e nella pratica; si individua inoltre nelle leggi che discriminano in base al sesso una delle cause che producono la persistente discriminazione di genere. La *Dichiarazione* e il *Programma di Azione*

⁸⁰ DEGANI P., *Politiche di genere e Nazioni Unite*, cit., pp. 51-55.

⁸¹ *African Charter on Human and Peoples' Rights*, adopted June 27, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986.

⁸² *African Charter on the Rights and Welfare of the Child*, Adopted in July 1990 and entered into force on 29 November 1999. CAB/LEG/24.9/49,1990.

⁸³ PITCH T., *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, in «Questione giustizia», 2001, 3, p. 503 ss.

adottati a Pechino costituiscono uno spartiacque nella politica delle donne sul piano istituzionale⁸⁴.

– La Conferenza Mondiale dell'ONU raccoglie infatti le novità più significative dei movimenti delle donne, soprattutto le elaborazioni del femminismo del Sud del mondo, incentrate sulla valorizzazione della differenza di genere come strumento per una critica alle forme attuali dello sviluppo e della convivenza sociale;

– la Conferenza segna il passaggio dalle politiche della parità alla consapevolezza che, per raggiungere l'uguaglianza di diritti e di condizioni, è necessario riconoscere e valorizzare la differenza del genere maschile e femminile; valorizzare dunque l'esperienza, la cultura, i valori di cui le donne sono portatrici;

– la Conferenza Mondiale di Pechino prende atto che le donne a livello mondiale stanno costruendo un linguaggio universale con il quale affermare che i diritti umani sono tali e sono universali se si riferiscono alla realtà concreta delle donne e degli uomini, se affermano pari dignità, libertà, condizione sociale, possibilità di partecipazione sociale e politica di donne e di uomini, se tutelano il valore dell'integrità, dell'inviolabilità del corpo femminile;

– La Conferenza Mondiale di Pechino conferma che tutte le donne del mondo vogliono cambiare la propria condizione e quella della società.

A Pechino si è visto in azione un femminismo transazionale che ricerca e trova, al di là delle differenze, punti in comune e convergenze.

Questa rinnovata consapevolezza della propria forza, confermata dalla nascita in quasi ogni paese dell'Africa di un comitato IAC, ha permesso nel 1997 che si svolgesse, nella sede dell'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) ad Addis Abeba, un convegno di giuristi che, su richiesta del IAC, ha elaborato *la Carta di Addis Abeba*, un documento che chiede a tutti i governi africani di adoperarsi per eliminare le mutilazioni genitali femminili entro il 2005.

Nel giugno 2000 i rappresentanti dei diversi governi si sono poi incontrati in una speciale sessione dell'Assemblea Generale delle

⁸⁴ DEGANI P., *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, cit., pp. 51-55.

Nazioni Unite per rivedere i programmi oggetto della Piattaforma d'Azione varata a Pechino. Si è constatato che non tutti gli Stati hanno abrogato le leggi che hanno una base discriminatoria di genere; e questo è solo un aspetto della discriminazione che ogni giorno colpisce le donne in ogni parte del mondo. Ciò che preoccupa è il fatto che tali leggi sono ancora in vigore dopo 5 anni dalla Conferenza di Pechino, dopo 20 anni dall'adozione della *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione* e dopo ben 50 anni dall'adozione della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, la quale ha solennemente affermato che tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali nella dignità e nei diritti.

Nel corso delle diverse Conferenze, donne provenienti dai più differenti paesi, culture, razze si sono incontrate in una prospettiva di scambio culturale per migliorare le condizioni di vita e accrescere i diritti della donna. È in questo ambito che si è avuta una specificazione dei diritti da una prospettiva tutta femminile, nella convinzione che esistono delle situazioni in cui bisogna acquisire un'ottica di genere per affrontare e risolvere i problemi.

La Dichiarazione Universale dei Diritti umani definisce i diritti umani universali, inalienabili e indivisibili. L'universalità dei diritti umani significa che questi debbano essere applicati in virtù del fatto che ogni singola persona è un essere umano. Il concetto di inalienabilità dei diritti si fonda sul principio che nessuno deve poter abdicare ai propri diritti e che nessuno può permettersi di privare un altro individuo di diritti che appartengono a tutti indistintamente. Il concetto di inalienabilità si è sviluppato anche con riferimento alle priorità concesse alle pratiche sociali, religiose e culturali connesse ai diritti umani in un significativo appuntamento al Cairo alla metà di giugno del 2003 dove si è svolto un seminario organizzato dal Consiglio nazionale per l'infanzia e la maternità egiziano, nel quadro della Campagna Stop FGM all'elaborazione di Norme legislative per la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili⁸⁵. La Dichiarazione finale impegna 28 paesi africani e arabi – con la collaborazione delle Ong e delle organizzazioni internazionali – ad integrare

⁸⁵ Dichiarazione del Cairo per l'eliminazione delle Mgf. Norme legislative per la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili, Il Cairo, 23 giugno 2003.

e coordinare le rispettive legislazioni relative alle politiche sociali e sanitarie e ad istituire programmi di aiuto e di cooperazione tra gli Stati firmatari per la lotta alle Mgf. In particolare i Governi vengono invitati, ancora una volta, ad adottare specifici provvedimenti volti ad eliminare tali pratiche, mediante la promozione del ruolo e della salute della donna, concedendo loro la possibilità di intraprendere azione civile nel caso siano vittime o potenziali vittime delle Mgf, e di tutelare allo stesso modo i bambini. Si auspica altresì una piena collaborazione nell'elaborazione di strategie di lotta tra Governi ed Ong, senza attività di ostruzionismo da parte dei primi, nonché l'adozione di sanzioni più severe per chi pratica le Mgf.

Queste azioni vanno collocate nell'ambito di una strategia complessiva finalizzata all'adozione di una legislazione che promuova in ogni Stato l'uguaglianza tra i sessi, la protezione contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne e di bambini/e; la salute riproduttiva, i diritti delle donne e i diritti di bambini/e.

Il coinvolgimento della comunità medica va attuato da un lato coinvolgendola nei programmi contro le Mgf, ma anche sanzionandola penalmente e con durezza quando accetta di praticare le Mgf. Le associazioni professionali vanno invitate a sospendere questi medici dalla professione privandoli della possibilità di esercitarla. La sanzione sul piano professionale andrebbe accompagnata dalla possibilità di perseguirli civilmente per esercizio illegale o non autorizzato della professione. L'applicazione delle sanzioni penali ai medici e alle famiglie deve essere graduale, deve costituire il punto di arrivo della strategia di intervento che non può prescindere da una fase nella quale si privilegia l'informazione e l'educazione.

I governi dovranno impegnarsi ad assicurare alle donne l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva. L'informazione e l'educazione sulla salute sessuale e riproduttiva, inclusa l'informazione sugli effetti negativi delle Mgf, devono essere erogate nel contesto della formazione scolastica e degli altri programmi di educazione rivolti alle comunità.

In questo massiccio piano di intervento vanno coinvolte le autorità religiose, le organizzazioni della società civile, comprese quelle delle donne e quelle attive nelle comunità, il personale medico. L'obiettivo è spiegare alle donne quale sia l'impatto negativo delle

MGF sulla salute riproduttiva e sessuale delle donne, convincendole che spetta a loro decidere della loro salute e della loro vita.

La repressione del fenomeno con gli strumenti del diritto penale deve prevedere che coloro che sono a conoscenza di casi di Mgf e non si attivano per impedirle, denunciando i responsabili, vanno perseguiti penalmente, mentre chi collabora nell'azione di repressione va protetto e aiutato. La lotta contro le Mgf non va utilizzata come strumento di repressione delle minoranze culturali o etniche che vanno invece rispettate.

Una strategia di questo tipo necessita – per essere efficace – della preparazione del personale di polizia e della creazione di strutture di monitoraggio del fenomeno anche sotto il profilo statistico e in modo da poter fronteggiare i bisogni delle ragazze e delle donne che subiscono questa pratica, le quali vanno edotte sulla possibilità di chiedere il risarcimento civile dei danni subiti, perché l'effetto deterrente su coloro che praticano le mutilazioni di possibili azioni di risarcimento che includano sanzioni pecuniarie può rivelarsi significativo.

Inoltre le donne e le bambine vanno aiutate a fronteggiare le reazioni delle famiglie e della comunità di fronte al loro rifiuto di sottoporsi alle Mgf. Se hanno subito Mgf dovranno avere accesso alle informazioni e alle cure specifiche di cui necessitano. L'età di una donna o di una ragazza o il suo consenso a essere sottoposta a Mgf non dovrà avere alcuna rilevanza, per nessun motivo, per derubricare la natura penale dell'atto.

Guadagnare con opportune strategie il sostegno degli operatori sanitari è essenziale perché ad essi va chiesto di fornire le prove a sostegno delle denunce delle donne e delle ragazze che abbiano subito Mgf. È importante che la lotta contro le Mgf non si interrompa nemmeno in occasione di conflitti armati e, pertanto, i governi e i donatori internazionali sono invitati a sostenere le attività volte all'eliminazione delle Mgf e di ogni altra forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze in qualsiasi circostanza.

Sull'attività dei Governi contro le Mgf dovranno vigilare gli organismi internazionali sotto l'egida delle Nazioni Unite in applicazione dei Trattati e delle Convenzioni⁸⁶.

⁸⁶ *Ibidem.*

Pochi giorni dopo la conclusione del seminario del Cairo la rete di relazioni internazionali sostenuta dai comitati nazionali IAC porta alla redazione del *Protocollo della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa*⁸⁷, più conosciuto come «Protocollo di Maputo», coraggiosa carta dei diritti della donna africana lanciata nel 2003, che all'art. 5 afferma: «Gli Stati Parti proibiscono e condannano ogni forma di pratiche pregiudizievoli che si ripercuotono negativamente sui diritti umani delle donne e contrari agli standard internazionalmente riconosciuti.

Gli Stati Parti adottano ogni misura legislativa o di altro tipo per eliminare tali pratiche, comprese le seguenti:

a) sensibilizzazione in tutti i settori sociali in tema di pratiche pregiudizievoli attraverso l'informazione, l'educazione formale e informale e programmi di recupero;

b) proibizione, anche attraverso provvedimenti legislativi forniti di adeguata sanzione, di tutte le forme di mutilazioni genitali femminili, scarificazioni, trattamento medico o paramedico delle mutilazioni genitali femminili e ogni altra pratica, al fine di sradicarle;

c) previsione delle forme necessarie di sostegno alle vittime delle pratiche pregiudizievoli attraverso servizi essenziali quali servizi medici, legali, sostegno giudiziario, assistenza emotiva e psicologica, nonché formazione professionale al fine di rendere le donne capaci di sostenersi reciprocamente;

⁸⁷ *La Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana, è entrata in vigore il 21 ottobre 1986 e successivamente ratificata da tutti i 53 Stati membri dell'Unione Africana. Il 10 giugno 1998 la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana-Unione Africana ha adottato a Ouagadougou, Burkina Faso il Protocollo alla Carta, relativo alla creazione di una *Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*. Gli Stati che hanno ratificato il protocollo sono 15: Algeria, Sudafrica, Burundi, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Isole Comore, Gambia, Lesoto, Libia, Mali, Mauritius, Uganda, Rwanda, Senegal e Togo. Tale Corte ha avuto fino ad ora poteri limitati e, malgrado ogni sforzo, non è riuscita a sottoporre al suo esame e alla sua giurisdizione le numerose violazioni dei diritti umani in Africa. La predisposizione del Protocollo di Maputo costituisce il suo atto più rilevante che ne avvia l'attività verso il possibile svolgimento di una effettiva giurisdizione sui casi singoli, come avviene solo per la Corte europea dei diritti dell'uomo. Per il testo dei documenti citati vedi: <http://www.africa-union.org/>, 10 febbraio 2007.

d) protezione delle donne che corrono il rischio di essere sottoposte a pratiche pregiudizievoli o ad ogni altra forma di violenza, abuso e intolleranza».

Il Protocollo è entrato in vigore il 25 novembre 2005, essendo stato ratificato da almeno 15 paesi. Tuttavia, malgrado questi pronunciamenti internazionali, è errato ritenere che questi concetti – forse ripetuti in forma ormai rituale – siano unanimemente condivisi. Lo dimostra quanto avvenuto recentemente alla Conferenza Regionale sulle Mutilazioni dei genitali femminili *Verso un consenso politico e religioso sull'eliminazione della mutilazione genitale femminile* (Mgf), tenutasi a Gibuti il 2 e 3 febbraio 2005 allo scopo di aprire un dialogo con le confessioni religiose – segnatamente quella islamica e quella copta – ai fini di ottenere la collaborazione del clero alla lotta contro le Mgf. In apertura della conferenza il dibattito vedeva Ulema e religiosi copti, apparentemente concordi sul «no» all'infibulazione, proporre interventi ridotti di mutilazione rispetto a quella faraonica, largamente praticata nel Corno d'Africa, in Egitto e Sudan, e la medicalizzazione di queste pratiche al fine di attenuare l'impatto sociale del divieto. Dopo la discussione in aula i religiosi si riunivano per elaborare un proprio documento che si concludeva rilevando che le Mgf, pur non essendo una pratica religiosa, ma culturale e identitaria, rimangono comunque una pratica da rispettare e pertanto è da considerare «...legittima l'escissione parziale del clitoride a condizione che ad eseguirla siano specialisti e chirurghi». Quando, però, il ministro del culto gibutino, incaricato anche degli affari musulmani, Mogueh Dirir Samatar ha cominciato a leggere quel documento, le presenti in sala si sono ribellate. *Rejeté, rejeté* (respinto, respinto) è stato il grido che poco alla volta è diventato un boato, anche con il contributo dei ministri gibutini Hawa Ahmed, e Kenyana Linah Kilimo. Circa 150 donne sono salite sul palco protestando e inducendo il Ministro del Culto islamico di Gibuti Samatar, già poco convinto da parte sua, a interrompere la lettura del documento e a esclamare «In nome di Dio misericordioso e clemente, quella frase viene cancellata dal documento finale» espungendo ogni riferimento alle posizioni dei religiosi, che tuttavia rimangono tali⁸⁸.

⁸⁸ La Conferenza aveva visto per due giorni una spaccatura profonda. Da un lato gli Ulema islamici: una quarantina di religiosi intenti a scambiarsi erudite cita-

La dura presa di posizione delle donne induceva inoltre il Primo Ministro gibutino Dileita Mohamed Dileita a consegnare al rappresentante dell'Unione Africana la copia del Protocollo di Maputo, ratificata e controfirmata dal suo Governo.

La strategia tendente a dare attuazione al Protocollo di Maputo attraverso delle iniziative regionali riprende, avendo come obiettivo i paesi dell'Africa Occidentale, con la Conferenza di Banako del 2006⁸⁹. Si tratta di una conferenza di lavoro che non manca di ri-

zioni dal Corano e Detti del Profeta in arabo classico, sul tema degli organi genitali femminili e sul fatto che la loro asportazione – simbolica, parziale, totale – sia proibita, legittima o perfino obbligatoria. Una discussione quasi surreale se non fosse che sono almeno 120 milioni le bambine e le donne africane colpite ancora oggi da Mgf, con diffusione, in paesi come Gibuti o la vicina Somalia, fino al 98% della popolazione femminile. Dall'altro lato donne di tutto il mondo, soprattutto africane, attiviste dei diritti umani, responsabili di Ong, medici, ma anche ministre di governi, che hanno raccontato i primi successi della campagna e discusso le nuove sfide. Ma è stato dalla riunione degli Ulema, che si è potuto capire come la battaglia sia ancora in corso. Accerchiati da donne allibite, gli Ulema si sono dilungati in dissertazioni anatomico-religiose che per la prima volta nella storia hanno avuto un pubblico. Il numero due della potente università religiosa egiziana di Al Azhar, sheikh Ismail El Deftar, ha ammesso che «nel Corano non c'è indicazione di questa pratica». In sostanza, ha però concluso, se la mutilazione totale (clitoride, piccole e grandi labbra, ovvero la cosiddetta circoncisione faraonica diffusissima in Africa centro-orientale) «è proibita dall'Islam», quella parziale «è legittima anche se non obbligatoria, purché non abbia conseguenze per la salute». Stesso parere da un altro sheikh di Al Azhar, Mohammad Otiman. E ben più pesanti sono stati gli interventi degli Ulema locali: l'Imam gibutino Mohammad Axnin ha perfino dichiarato, tra gli applausi: «Ogni tentativo di rendere illegittima la circoncisione parziale porterà noi religiosi a dichiararla obbligatoria». V.: <http://www.emmabonino.it>, 26 novembre 2008.

⁸⁹ *Déclaration Finale de la Conférence Sous-Régionale de Bamako sur les Mutilations Génitales Féminines et la mise en œuvre du Protocole de Maputo* – DÉCLARATION DE BAMAKO, 22 février 2006: «Nous les participantes, participants, Représentantes et représentants des gouvernements, des Parlements, de la société civile du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée Conakry, de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, Réunis à l'invitation du Gouvernement du Mali, les 21 et 22 février 2006, à Bamako, dans le cadre de la Conférence Sous-Régionale sur le thème: "Les Mutilations Génitales Féminines et la mise en œuvre du Protocole de Maputo", organisée en collaboration avec l'Association No Peace Without Justice, soutenue par UNICEF, Care-Mali, la Commission Européenne, FNUAP, PLAN-Mali, l'Aide de l'Eglise Norvégienne, la coopération suédoise, la coopération canadienne et la coopération italienne. Reconnaisant l'importante participation des acteurs Maliens ayant oeuvré pour la tenue de la Conférence Sous-Régionale et pour la lutte contre les MGF, participation illustrée par la présence effective de la Première Dame Mme Touré Lobbo Traoré Epouse du Chef de l'Etat, de nombreux représen-

tants du gouvernement, du Parlement et de la société civile venus de la capitale et des différentes régions;

Heureux de l'opportunité d'information et de partage offerte par cette rencontre entre les différents acteurs engagés dans la lutte pour l'abandon des MGF et la mise en œuvre du Protocole de Maputo;

Prenant acte des résultats issus des ateliers thématiques relatifs aux aspects juridico-politiques et aux aspects socioculturels liés à l'excision;

Considérant la qualité des contributions des participants aux séances plénières et l'importance des contributions techniques des experts sur les questions liées aux MGF;

Préoccupés par les effets préjudiciables et irréversibles des MGF sur la santé des femmes et des filles, tant au plan physique, psychologique que social;

Réaffirmant que la pratique des MGF est une violation des droits de la femme et de la fille et une atteinte à leur intégrité physique et à leur dignité;

Se réjouissant de l'entrée en vigueur du Protocole de Maputo à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes, le 29 novembre 2005;

Reconnaissant que l'abandon des MGF et la mise en œuvre du Protocole de Maputo ne pourront être réalisés que par une synergie d'actions entre tous les acteurs tant publics que privés;

Nous participantes, participants,

Approuvons les recommandations des ateliers thématiques annexées à la présente;

Adoptons en particulier les recommandations suivantes:

1. Les Parlements doivent contrôler l'action du Gouvernement et s'assurer que les engagements internationaux pris par leur pays en tant qu'Etats parties qui protègent les libertés et les droits fondamentaux des femmes et des enfants sont mis en œuvre au niveau national;

2. Tous les acteurs, gouvernements, parlements, société civile, chefs traditionnels et religieux, mouvements de femmes et de jeunes doivent travailler en synergie, afin que leurs actions soient complémentaires et coordonnées et mettent un accent particulier sur les bénéfices de la ratification et de la mise en œuvre du Protocole de Maputo par une large diffusion auprès de leurs populations;

3. Dans le cadre de l'abandon des MGF, l'adoption d'une loi est une étape importante qui comporte un effet à la fois dissuasif et éducatif;

4. L'adoption et la mise en œuvre de toute législation sur les MGF doivent se faire en concertation avec la société civile, les chefs coutumiers et religieux ainsi qu'avec les leaders d'opinion dans le cadre d'une stratégie plus large pour l'abandon de cette pratique. Les communautés et plus particulièrement les femmes doivent être informées par le biais de campagnes de sensibilisation, de communication et d'information sur le contenu de la loi et sur leurs droits, en particulier;

5. Il est important que l'harmonisation des législations et la coordination des efforts pour l'abandon des MGF s'organisent au double niveau régional et international, afin d'empêcher que les jeunes filles soient envoyées dans les pays frontaliers ou étrangers où les MGF sont pratiquées. Pour cela, le regroupement des parlementaires de la Sous-Région en réseau devient une nécessité.

6. Les services sanitaires de base doivent être renforcés de façon à assurer aux femmes ayant subi les MGF tous les soins dont elles pourraient avoir besoin;

sultati politici soprattutto là dove si rivolge ai Parlamenti chiedendo il loro impegno per un'attenta sorveglianza del potere esecutivo, che va stimolato attraverso l'approvazione di norme stringenti finalizzate all'estirpazione delle Mgf. Il Protocollo di Maputo e la sua applicazione viene visto come la chiave di volta della nuova fase di lotta alle politiche contro le donne. Le conferenze regionali sono lo strumento per isolare i centri di resistenza tradizionali e sviluppare l'azione innovatrice. Tuttavia i risultati più significativi della Conferenza di Banako sono costituiti dalle relazioni delle quattro commissioni di lavoro che in due giorni di attività mettono a punto delle articolate strategie per sviluppare all'interno degli Stati ogni azione necessaria alla eliminazione delle Mgf. L'attenzione va agli strumenti di propaganda come all'azione verso medici e paramedici, alla messa a punto di un *format* che serva da guida per pervenire all'approvazione di una legislazione repressiva del fenomeno, che tiene conto delle regole e delle procedure per la redazione dei testi legislativi coerente con la legislazione internazionale e rispettoso delle tradizioni giuridiche locali. Si insegna operativamente alle donne a fare *lobbying*, con l'obiettivo di aggregare il consenso necessario all'approvazione del provvedimento e al varo delle campagne di contrasto alla pratica delle Mgf.

7. Les parlements et les gouvernements doivent régulièrement évaluer l'application de la loi, afin de corriger les lacunes éventuelles et d'adapter la législation à l'évolution de la société;

8. Les gouvernements et les acteurs internationaux doivent donner un soutien politique, et si possible, mettre à disposition des ressources financières pour le renforcement des ONG dans leur lutte pour éradiquer les MGF. Les gouvernements, en particulier, doivent envisager d'allouer des fonds du budget national, et travailler de concert avec la société civile dans la mise en œuvre de stratégies pour l'élimination des MGF, y compris la coopération, l'information du public et l'éducation;

9. Les Etats membres de l'Union Africaine qui ne l'ont pas encore fait doivent ratifier le Protocole de Maputo;

10. L'Union Africaine doit charger la Commission africaine des droits de l'Enfant et tout autre organisme approprié du suivi des efforts déployés par les Etats membres».

CAPITOLO 3

LA LEGISLAZIONE DEGLI STATI NAZIONALI AFRICANI SULLE MGF

3.1. *La legislazione degli Stati dell'Africa occidentale sulle Mgf*

Abbiamo visto quanto intensa e strategicamente importante sia stata e sia ancora oggi l'azione degli organismi internazionali e dei movimenti delle donne per stimolare gli Stati ad adoperarsi per l'adozione di politiche sociali e legislative utili a portare avanti la lotta contro le Mgf. In questo sforzo un ruolo essenziale è stato svolto dalla bioetica laica che, per individuare i valori, guarda agli atti internazionali, accetta il relativismo dei punti di vista e delle opinioni, non ha bisogno del diritto naturale, perché utilizza i concetti del pluralismo giuridico e normativo per ricomporre a sintesi le posizioni più diverse dando contenuti al pluralismo etico¹.

Tuttavia i dati vanno letti, paese per paese, tenendo conto dell'attuale situazione legislativa. È il lavoro che ci accingiamo a fare nella consapevolezza sia dell'estrema incertezza delle fonti sia del limitato valore della norma penale, della quale non in tutti i contesti vie-

¹ Il dibattito sull'inadeguatezza del diritto naturale nell'elaborazione di un catalogo di diritti universalmente condivisi in quanto prodotto della cultura eurocentrica, in un mondo ormai dominato dal multiculturalismo, si veda a riguardo BONGIOVANNI G. (a cura di), *La filosofia del diritto costituzionale e i problemi del liberalismo contemporaneo*, Clueb, Bologna, 1998, in generale, ma anche il saggio di BELVISI F., *Società multiculturale e costituzione: a partire dalla prospettiva di James Tully*, ivi contenuto, pp. 79-104; nonché: AA.VV., *Diritto, cultura e libertà*, Giuffrè, Milano, 1997. Richiama l'attenzione sulla natura negoziale dei diritti posti oggi a fondamento del diritto internazionale e, proprio perché condivisi, capaci di imporsi sul diritto naturale: CIMBALO G., *La laicità come strumento*, cit., p. 300 ss. Ci si consenta infine di rinviare a BOTTI F., *Eutanasia*, cit., *passim*, dove questi concetti e il *modus operandi* della bioetica laica sono ampiamente trattati.

ne assicurata la portata coercitiva e/o precettiva, a causa della debolezza degli ordinamenti nel quadro africano nel rendere applicabili le norme su tutto il territorio dello Stato. Inoltre la contemporanea operatività di sistemi giuridici di origine religiosa o consuetudinaria e la pluralità delle giurisdizioni contribuiscono a rendere incerta e problematica l'applicazione della norma giuridica statale.

Lo strumento utilizzato è, a volte, l'introduzione nel Codice Penale di una norma generale contro le Mgf e/o la violenza contro bambini e donne. Ciò avviene quando i Governi trovano difficoltà ad assumere una aperta presa di posizione contro le Mgf.

L'emanazione di specifiche disposizioni sulle Mgf che contengono norme sia di carattere penale sia finalizzate alla prevenzione del fenomeno si riscontra in una fase successiva a quella descritta, a significare un'accresciuta sensibilità sociale e politica riguardo alle Mgf, oppure è il frutto di una precisa scelta contro di esse. Si registra comunque la decisione di molti governi di operare, anche per effetto dello stimolo degli organismi internazionali e delle Ong, attraverso campagne di educazione e prevenzione, riservando l'utilizzazione dello strumento penale sia generale che specifico alla fase in cui il fenomeno ha già assunto caratteri regressivi nei comportamenti sociali delle popolazioni.

Nella nostra ricognizione della normativa statale varata dai paesi africani procederemo in ordine temporale iniziando dal Burundi, dove, nel 1981, viene modificato il Codice Penale e, con l'occasione, vengono introdotte norme che indirettamente puniscono le mutilazioni in generale, e quindi anche quelle sessuali femminili². Non

² *Décret-loi n. 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme au Code pénal du Burundi.* «Article 147: Si les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel; ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder dix milles francs. Article 159: Seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l'imputabilité d'un acte ou d'un événement ou toute autre conclusion. Si l'épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d'une servitude pénale de six mois à vingt ans et d'une amende de mille à dix mille francs, ou d'une de

vi sono dati sull'applicazione specifica di questa norma, poiché ogni notizia è scomparsa o irrilevante, a causa della guerra civile esplosa nel paese tra le etnie Tutsi e Hutu che ha dato luogo a un genocidio e oggi il tessuto sociale risulta essere totalmente sconvolto da questa immane tragedia³. L'attività delle Ong che avrebbe dovuto accompagnare il provvedimento è, all'epoca, venuta a cessare e si è poi dedicata a lenire gli effetti della guerra su un tessuto sociale sconvolto dalla entità dei massacri.

L'anno successivo (1982) in Kenia⁴, dopo che quindici ragazze erano morte in seguito ad escissione praticata con mezzi di fortuna e in condizioni igieniche totalmente inesistenti, il capo dello Stato dispose che le Mgf dovessero svolgersi in strutture pubbliche. Solo nel 2001 l'azione combinata delle Ong e delle risoluzioni internazionali di condanna delle Mgf ha indotto il Kenya ad approvare una legge che tutela i minori e così indirettamente proibisce queste pratiche su di essi⁵.

ces peines seulement. Ils seront punis de mort si l'épreuve a causé la mort». Oggi in <http://afrikadu.cois.it/>.

³ Sul punto: VIGNAUX B., *Il Burundi di fronte allo spettro del genocidio*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», ottobre 2004, p. 9; BRAECKMAN C., *L'interminabile discesa agli inferi del Burundi*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», luglio 1995; *Les civiles dans la guerre au Burundi: victimes au quotidien*, Human Rights watch, dicembre 2003, in <http://www.hrw.org/>, 14 febbraio 2008.

⁴ Sulle Mgf in generale in Kenia: SERVANT J.-C., *I giovani del Kenya tra rivolta sociale e deriva mafiosa*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», gennaio 2005, pp. 8-9; MIDDLETON J., KERSHAW G., *The Kikuyu and Kamba of Kenya. Ethnographic Survey of Afric*, The International African Institute, London, 1965; MESCHIG R., *Klitoridektomie und Excision der Labia Minora bei den Kisii (Gusii) in West-Kenia*, in «Medizinische Welt», 34, n. 19, 1983, pp. 579-583; MURRAY J., THE CHURCH GWAKO, LABAN MOOGI E., *Continuity and Change in the Practice of Clitoridectomy in Kenya. A Case Study of the Abagusii*, in «Journal of Modern African Studies», 33, n. 2, 1995, pp. 333-337; MURRAY J., *The Church Missionary Society and the «female circumcision» issue in Kenya*, in «Journal of Religion in Africa», 8, n. 2, 1976, pp. 92-104; ROBERSTON C., *Grassroots in Kenya: Women, Genital Mutilation and Collective Action 1920-1990*, in «Signs. Journal Of Women In Culture And Society», Spring 21(3), 1996, pp. 615-642; SIEMS K.J., *The Silence Over Female Circumcision in Kenya*, in «VIVA», August 1978, pp. 6-15, 72-73; SNIVELY J., *Female Bodies, Male Politics: Women and the Female Circumcision Controversy in Kenyan Colonial Discourse*, McGill University, M.A., 1994; REEVES M.S., *Alternative Rite to Female Circumcision Spreading in Kenya*, in «Africa News Service», November 1997, <http://www.africanews.org/>, 14 febbraio 2008.

⁵ Kenya, *The Children Act*, 2001, sezz. 14, 20.

Il primo Stato africano a intraprendere una decisa e non equivoca battaglia per estirpare la pratica delle Mgf è il Burkina Faso⁶. Questa iniziativa in favore della libertà e dell'emancipazione della donna inizia nel 1987 e si inquadra nelle profonde trasformazioni politiche ed economiche introdotte nel paese. Inizia con una decisa opera di educazione e trasformazione del costume, che passa attraverso lo sviluppo e la valorizzazione della donna nell'economia e nella vita sociale del paese, attraverso la realizzazione di una rete di strutture di autogoverno delle popolazioni, articolate per villaggi e distretti, che danno vita a un vero e proprio diritto popolare che condanna le Mgf⁷. È importante sottolineare che l'azione riformatrice procede dal basso verso l'alto e diviene operativa a livello di villaggio, cioè in un contesto sociale dove il fenomeno è più radicato e condiviso. Gli anni Ottanta sono segnati in Burkina Faso da una forte propaganda per estirpare il fenomeno e, quando il 14 agosto del 1995 a Ougadougou una levatrice viene arrestata e imprigionata insieme ai genitori dell'infibulata e a tutti coloro che avevano partecipato alla cerimonia, senza che vi siano proteste da parte della popolazione, si comprende che esistono ormai le condizioni necessarie per dare efficacia alla sanzione del reato sotto il profilo penale. Il 13 novembre del 1996 viene approvata la Legge n. 043/96/ADP che emenda il Codice Penale introducendo sia la detenzione che l'ammenda⁸, avendo cura che questa sia molto alta in relazione alla si-

⁶ Sulle Mgf in Burkina Faso in generale, vedi: MURDY P., *Le Burkina Faso Contre la Coutume de l'Excision*, in «Libération», 19, 1985, p. 5 ss.; TALBOT P.A., *Clitoridectomy in West Africa*, in «Man», no. 114, 1925, p. 182.

⁷ Le categoria di diritti di competenza di questa giurisdizione è molto estesa ed il suo contenuto non è ancora ben conosciuto a causa del suo carattere non ufficiale. «I diritti popolari si formano tanto nelle zone urbane quanto in quelle rurali. Distinti dal diritto dello Stato, essi differiscono molto spesso anche dal diritto tradizionale, in quanto sono profondamente innovativi». LE ROY E., *Le jeu des lois, Une anthropologie «dynamique» du Droit*, L.G.D.J., Paris, 1999, p. 25. E tuttavia questa concezione del diritto è fortemente legata ai valori tradizionali che vengono costantemente rielaborati.

⁸ Burkina Faso, *Loi n. 043/96/ADP du 13 novembre 1996 portant Code pénal*, in «Journal Officiel du Burkina Faso», vol. 29. n. 1, 27 gennaio 1997, oggi in <http://afrikadu.cois.it/>. «[...] Article 380: Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150.000 à 900.000 Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte ou tente de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme par ablation totale, par excision, par infibulation, par

tuazione economica del paese, in modo da fungere da efficace deterrente nei confronti di coloro che intendono ancora praticare l'infibulazione. Infatti, se si pone in relazione l'entità delle pene pecuniarie previste con il tenore di vita del paese, soprattutto delle classi meno abbienti, si può comprendere come la norma risulti essere particolarmente incisiva ed efficace anche perché colpisce non solo coloro che ricorrono a queste pratiche, ma la famiglia allargata della quale fanno parte ed è accompagnata da un'opera di costante educazione e sensibilizzazione delle popolazioni⁹.

Un altro provvedimento legislativo si segnala in quegli anni in Gambia¹⁰. Il paese adotta una nuova Costituzione¹¹, la quale sancì-

insensibilisation ou par tout autre moyen. Si la mort en est résulté, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans. Article 381: Les peines sont portées aux maximum si le coupable est du corps médical ou paramédical. La juridiction saisie peut en outre prononcer contre lui l'interdiction d'exercer sa profession pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Article 382: Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 Francs CFA, toute personne qui, ayant connaissance des faits prévus à l'article 380, n'en avertit pas les autorités compétentes». Le statistiche relative ai reati commessi rivelano che le pene medie comminate oscillano tra i due e tre mesi e le ammende superano i 100.000 cfa. Nel 2001 vengono celebrati 43 processi, mentre si registra un forte calo del fenomeno. Sul punto vedi: STOLTZ J., *Il Burkina Faso dichiara guerra all'escissione*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», sett. 1998.

⁹ Come abbiamo visto nel testo di numerosi atti delle Nazioni Unite o delle Agenzie di queste, nelle risoluzioni adottate nei diversi incontri mondiali in tema di diritti delle donne, sono sempre presenti specifici riferimenti alle Mgf e sollecitazioni tendenti a realizzare interventi mirati da parte degli Stati membri o contraenti. A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, l'Oms inviò al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite significativi rapporti relativi agli aspetti medici delle mutilazioni genitali femminili, definendole «grave problema di salute pubblica perché attentano alla salute fisica, sessuale, riproduttiva e mentale delle donne». Si menzionano esplicitamente le mutilazioni genitali femminili come pratica pregiudizievole per la salute in un documento a cura dell'Oms e dell'Unicef del 1980, in cui vengono condannati i trattamenti e le tradizioni discriminanti nei confronti della donna, nonché tutti i tentativi di medicalizzazione della pratica. Da ricordare anche la *Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali* adottata dal Parlamento Europeo nel 1989 che richiama la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali* del 1953. LA MONACA G., AUSANIA F., SCASELLATI SFORZOLINI G., *Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistico*, in «Riv. it. med. leg.», 2004, p. 655.

¹⁰ SKRAMSTAD H., *The Fluid Meanings of Female Circumcision in a Multi-Ethnic Context in Gambia: Distribution of Knowledge and Linkages to Sexuality*, DE-RAP Development Research and Action Program, Bergen, 1990.

¹¹ *Constitution of the second republic of the Gambia*, adopted on 8 August 1996, entered into force in January 1997, last amended in 2001, in <http://afrikadu.cois.it>, 4 marzo 2008.

sce l'applicazione della Shari'a per quanto riguarda il matrimonio, il divorzio e il diritto ereditario e delle successioni per i musulmani, che sono la grande maggioranza degli abitanti del paese. Benché il Gambia abbia sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (CRC), la Dichiarazione africana sui diritti dell'uomo e degli esseri umani e aderisca all'Organizzazione per l'Unità Africana e ciascuno di questi trattati internazionali includa una norma che richiede ai governi di approntare misure efficaci per abolire le pratiche tradizionali nocive, quali le Mgf, nessuna legge gambese proibisce tali pratiche e anzi, nel 1999, il Presidente della Repubblica ebbe a dichiarare che non si possono vietare le Mgf in quanto fanno parte della cultura del paese¹². L'adozione della Shari'a che tollera una forma lieve di escissione ha evidentemente finito per influire sulle politiche governative verso le Mgf, anche se il paese, per non perdere i finanziamenti internazionali, continua formalmente ad aderire alle campagne contro le Mgf. Ne è prova il fatto che il 17 marzo 1997 il Gambia, insieme ad altri Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), ha lanciato una campagna per sradicare le Mgf, anche se si è trattato di un atto formale. Si è inserita in queste contraddizioni l'Ong BAFROW (Foundation for Research on Women's Health, Productivity and the Environment) che ha sviluppato un progetto incentrato sulla «ristrutturazione» delle cerimonie dei riti di passaggio per le ragazze, caratterizzate dall'esclusione dell'atto fisico del circoncidere. Lo scopo del progetto, della durata di 5 anni, è stato quello di sradicare nella parte occidentale e centrale del paese la pratica circoncisoria. Dopo una prima fase di informazione – educazione di *leader* religiosi, politici, operatrici tradizionali è stato proposto loro di ristrutturare le cerimonie dei riti di passaggio ereditati dalla tradizione mediante l'adozione di un nuovo rito. In ogni villaggio è stato creato «un campo per il rituale», dove le giovani iniziate, i circoncisori formali, alcuni membri selezionati della co-

¹² DAFTEH J., DUMBUIA S.A., SOSSEH-GAYE A., *Listening to the Voice of the People. A Situation Analysis of Female Genital Mutilation in the Gambia*, 1999, unpublished paper for WHO, UNFPA and UNICEF.

munità si ritrovano per esercitare le loro attività. Le bambine sono state iniziate al nuovo rito, è stata registrata per iscritto la loro partecipazione alla cerimonia in modo da verificare che tutte passassero attraverso il rito organizzato nel proprio villaggio e si è impedito ai genitori di praticarlo presso altre comunità in nome del rispetto degli obblighi comunitari.

Il rito ristrutturato comprende il richiamo ai valori religiosi per ottenere il consenso dei culti; il riferimento alle origini culturali del rito di iniziazione, la preparazione ad assumere il compito futuro di donne, l'attenzione al proprio corpo e alla salute.

Nel contempo si è provveduto a trovare nuove occupazioni per le ex operatrici e a condurre campagne mirate nei confronti dei genitori delle ragazze in età da rito, a rischio di circoncisione. La nuova cerimonia è, e rimane, un rito di festa con regali e dolciumi per le bambine e tutte le persone coinvolte.

Questa esperienza mette in evidenza il ruolo delle ONG e i limiti della sanzione penale e di una politica esclusivamente repressiva se si vuole realmente eliminare il fenomeno. Le risoluzioni internazionali adottate e i finanziamenti che a queste politiche sono legati hanno spinto e spingono, malgrado tutto, gli Stati africani a impostare la lotta alle Mgf, anche se poi occorre attentamente valutare la reale efficacia di questi interventi, caso per caso.

Nel 1994 si registrano condanne di membri di Sande sia in Liberia¹⁵ sia in Ghana, che decide di modificare il Codice Penale del 1960, introducendo la sezione 69A nella quale si punisce la circoncisione femminile con 3 anni di carcere¹⁴.

¹⁵ JEDREJ M.C., *Structural Aspects of a West African Secret Society*, in «Ethnologische Zeitschrift», 1990, 1, p. 140.

¹⁴ La loi n. 484 del 4 agosto 1994, n. 29, in <http://afrikadu.cois.it/>, emenda il Codice Penale del Ghana del 1960 introducendo la Section 69A (female circumcision), which reads as follows: «[...] Section 69A (1) Whoever excises, infibulates or otherwise mutilates the whole or any part of the labia minora, labia majora and the clitoris of another person commits an offence and shall be guilty of a second degree felony and liable on conviction to imprisonment of not less than three years. (2) For the purposes of this section 'excise' means to remove the prepuce, the clitoris and all or part of the labia minora; 'infibulate' includes excision and the additional removal of the labia majora».

Pochi anni dopo, anche per effetto delle iniziative internazionali descritte, segue l'adozione di provvedimenti legislativi: nel 1998 in Costa d'Avorio¹⁵ viene emanata una specifica legge con la quale si stabilisce che è punito ogni tipo di mutilazione femminile; tale disposizione va ad integrare preesistenti norme contro la violenza e le torture già contenute nel Codice Penale del 1981¹⁶.

¹⁵ Cote d'Ivoire, *Loi n. 98-757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l'égard des filles*, in «Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire», 14 gen. 1999, p. 25. Oggi in <http://afrikadu.cois.it/>. Dichiaro la legge in premessa: «Il s'agit de certaines pratiques traditionnelles néfastes telles que le mariage forcé, l'excision, l'harcèlement sexuel» e prosegue affermando che le mutilazioni genitali costituiscono una «violation de l'intégrité de l'organe genital féminin à travers l'ablation partielle ou totale, l'infibulation, la désensibilisation ou à travers d'autres procédures». La Legge prosegue: «En excluant les procédures médicales nécessaires. Chaque tentative est punissable». «Toute personne» qui réalise une mutilation; personnel medical/ paramédical; les mères des victimes, les pères, la famille (jusqu'au 4 degré) qui incitent les ou, savent qu'elles sont imminent et ne le denoncent pas. De 1 à 5 ans de prison et une amende de 360.000 à 2 million de francs. Les peines sont ré doublée pour le personnel medical/ paramédical (leur license peut être suspendue pour une période de 5 ans) et augmentent quand la mutilation amène à la mort».

¹⁶ Code pénal de la Cote d'Ivoire du 31 août 1981, <http://afrikadu.cois.it/>. «Article 345: Quiconque, volontairement, porte des coups ou faits des blessures ou commet toute autre violence ou voie de fait est puni: 1° De l'emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée; 2° D'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un oeil ou toute autre infirmité permanente; 3° D'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours; 4° D'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs lorsqu'il n'en est résulté aucune maladie ou incapacité de travail de l'espèce mentionnée à l'alinéa précédent. Article 346: Lorsque les coups ont été portés ou les blessures faites sur la personne des père ou mère, ou les parents adoptifs de l'auteur ou sur ses ascendants, les peines sont aggravées comme suit: 1° L'emprisonnement à vie, dans le cas prévu par l'article 345 1°; 2° L'emprisonnement de cinq à vingt dans les cas prévus par l'article 345 2°; 3° L'emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans les cas prévus par l'article 345 3°; 4° L'emprisonnement d'un à trois ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs dans les autres cas». «§SECTION 5: Mutilation volontaire §Article 455 à Article 457. SECTION 5: MUTILATION VOLONTAIRE. Article 455: Quiconque se rend impropre au service, soit temporairement, soit définitivement, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement. La privation des droits prévus par l'article 66 est ordonnée. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre être prononcée. La tentative est punissable. Article 456: La peine d'emprisonnement prévue à l'article

Appena un anno dopo si registra un intervento legislativo anche in Senegal¹⁷ che, modificando il proprio Codice Penale, introduce pene detentive significative e pecuniarie dirette a colpire le Mgf. La norma punisce con particolare severità il personale sanitario (medico e paramedico) che pratica le mutilazioni di qualunque genere. Le stesse pene vengono comminate a coloro che inducono a tali pratiche e le sostengono sotto qualsiasi forma. La norma mette in evidenza il deciso rifiuto della medicalizzazione di queste pratiche, obiettivo – come abbiamo visto e vedremo – perseguito ancora oggi da alcuni paesi, caratterizzati dalla rilevante importanza politica e sociale del culto islamico.

Anche il Togo¹⁸ interviene nel 1998 con una specifica legge che presenta una qualche originalità. I primi articoli definiscono il reato

précédent peut être portée à quinze ans si les faits ont lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence. La peine est la mort si les faits ont lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Article 457: Si les auteurs ou complices sont médecins ou pharmaciens, les peines temporaires prévues par la présente section sont portées au double. Une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs peut, en outre être prononcée. [...]». Anche in questo paese tuttavia la guerra civile ha fatto passare in secondo piano la lotta contro l'escissione. Sul punto BRAECKMAN C., *La stanchezza degli ivoiriani*, «Le Monde diplomatique/il manifesto», sett. 2004, 1, pp. 16-17; ID., *Aux sources de la crise ivoirienne, Manière de voir*, n. 79, *Résistances Africaines*, feb.-mar. 2005; COULIBAY T., *La lenta decomposizione della Costa D'Avorio*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», novembre 2002, pp. 16-17.

¹⁷ L'articolo 299 bis del *Code pénal* (Loi du 27.02.1999) del Senegal dispone che: «Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. La peine maximum sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. Lorsqu'elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, des promesses, influences, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre». Oggi in <http://afrikadu.cois.it/>. Sul Senegal vedi: PARINGAUX R.-P., *Il Senegal contro l'escissione*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», giugno 2000, p. 12; MOTTIN SYLLA M.H., *Excision au Senegal*, ENDA, Dakar, 1990.

¹⁸ *Loi No. 98-016 du 17 Novembre 1998 portant interdiction des mutilations génitales féminines au Togo*, in «Journal Officiel de la République Togolais», vol. 43, n. 30, Spécial Numéro, 21 Novembre 1998, pp. 2-3, oggi in <http://afrikadu.cois.it/>. «Section 1. Dispositions générales. Article 1. Toutes les formes de mutila-

e descrivono i diversi atti al fine di rendere inequivoca l'identificazione del reato, adottando una procedura tipica delle moderne leggi in materia di bioetica. Le pene previste sono da due a cinque anni di carcere, aggravate in caso di recidiva. Vengono puniti coloro che inducono o aiutano a praticare le Mgf e chi, essendo a conoscenza dell'intenzione di qualcuno di porre in essere delle Mgf, non si adopera per impedirle. Sono esclusi dalla punibilità i genitori e i parenti fino al 4 grado, in quanto si presume che agiscano sulla base di motivazioni culturali e profonde convinzioni. Le strutture sanitarie pubbliche sono obbligate a prestare assistenza alle vittime di Mgf e a darne notizia alle autorità. Come si vede, l'ordinamento considera il reato come «culturale» e, pur essendo un ordinamento di *civil*

tions génitales féminines (M.G.F.) pratiquées par toute personne, quelle que soit sa qualité, sont interdites au Togo. Article 2. Aux termes de la présente loi, les mutilations génitales féminines s'entendent de toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des fillettes, des jeunes filles ou des femmes et/ou toutes autres opérations concernant ces organes. Sont exclues de cette catégorie, les opérations chirurgicales des organes génitaux, effectuées sur prescription médicale. Section 2. Sanctions. Article 3. Quiconque par des méthodes traditionnelles ou modernes aura pratiqué ou favorisé les mutilations génitales féminines ou y aura participé, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l'excisée. Article 4. Toute personne qui se sera rendue coupable de violence volontaires au sens de l'article 3 sera punie de deux mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100,000 à 1,000,000 de Francs ou de l'une de ces deux peines. La peine sera portée au double en cas de récidive. Article 5. Si les mutilations ont entraîné la mort de la victime, les coupables seront punis de 5 à 10 ans de réclusion. Article 6. Sera punis d'un mois à un an d'emprisonnement ou d'une amende de 20,000 à 500,000 Francs celui qui, ayant connaissance d'une excision déjà prévue, tentée ou pratiquée, alors qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux pratiqueraient de nouvelles mutilations génitales féminines qu'une dénonciation pourrait prévenir, n'aura pas aussitôt averti les autorités publiques. Sont exemptés des dispositions ci-dessus, les parents ou alliés jusqu'au 4e degré inclusivement des auteurs ou complices des agissements incriminés. Section 3. Dispositions finales. Article 7. Les responsables des structures sanitaires tant publiques que privées sont tenus de faire assurer aux victimes de mutilations génitales féminines accueillies dans leur centres ou établissements les soins les plus appropriés. Les autorités publiques compétentes sont informées sans délai afin de leur permettre de suivre l'évolution de l'état de la victime et de diligenter les poursuites prévues par les présentes dispositions. Article 8. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État». L'instabilità politica del paese rende anche qui tuttavia incerta l'applicazione della legge. Sul punto vedi: TOULABOR C.M., *Successione ad alto rischio nel Togo lacerato*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», aprile 2005, p. 20; FROELICH J.C., *Les Sociétés d'Initiation Chez les Moba et les Gourma du Nord-Togo*, in «Journal de la Société des Africanistes», n. 2, 1949, pp. 99-141.

law, applica il principio del *cultural defense* evitando di perseguire i parenti della vittima.

Un altro paese, sempre dell'Africa occidentale, interviene in questi anni sulle Mgf: si tratta della Guinea Bissau che sceglie una strada che si colloca a pieno titolo nel *modus operandi* della bioetica. Ad essere modificato è il codice di deontologia medica¹⁹ che all'art. 40 stabilisce che nessun intervento di mutilazione può essere eseguito dal personale sanitario senza che vi siano motivi medici seri e a meno che non si sia di fronte a un caso d'emergenza per cui non sia possibile informare la persona interessata e ottenere il suo consenso. La società fortemente matriarcale che caratterizza la struttura sociale del paese fa sì che a gestire il rapporto con le Mgf siano principalmente le donne, che in passato delle Mgf facevano un elemento di distinzione e caratterizzazione di genere.

In Camerun²⁰ invece si procede sia alla revisione della Costituzione che del Codice Penale²¹. L'art. 380 c.p. prevede non il reato specifico, ma quello di violenze contro minori. La pena prevista è la carcerazione da 6 mesi a tre anni e l'ammenda, mentre in caso di morte le pene salgono da 5 a 10 anni di detenzione.

La ratio che caratterizza le norme appena commentate è la forte accentuazione della attività di dissuasione mediante una propaganda presso le popolazioni che ancora fanno ricorso alle Mgf²². Lo

¹⁹ Guinea, Decree No. D/96/205/PRG/SGG of 5 December 1996, *Promulgating the Code of Medical Deontology*, oggi in <http://afrikadu.cois.it/>. «Article 40. No mutilating intervention may be performed without serious medical grounds and, except in the event of emergency or impossibility, without informing the person concerned and obtaining his consent». GOERG O., *In Guinea fine di un regno senza fine*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», aprile 2006, p. 15; BARI N., *Chroniques de Guinée. Essai sur la Guinée des années 1990*, Karthala, 2002.

²⁰ MULLER J.-C., *Les Deux Fois Circoncis et les Presque Excisée, le Cas de Diède l'Adamaoua (Nord Cameroun)*, Cahiers d'Etudes Africaines 32, 1993, pp. 531-544.

²¹ Per la Costituzione, vedi *Loi n. 96-96 du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 02 juin 1972*, oggi in http://afrikadu.cois.it. Per il Codice Penale: *Code pénal & lois annexes*, MINOS, Yaoundé, 1997. «Ainsi l'article 380 du Code Pénal prévoit un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 150.000 francs contre les auteurs et complices d'excision. La peine est de 5 à 10 ans d'emprisonnement si l'excision a entraîné la mort de la victime».

²² Peraltro la loro applicazione trova un concreto ostacolo nelle numerose guerre intestine nonché nella persistente condizione di povertà che interessano il

strumento legislativo adottato per regolamentare la materia è in tutti questi casi – significativamente – il Codice Penale e le norme sono caratterizzate da ammende accompagnate dalla detenzione. Questa evoluzione della legislazione africana sulle Mgf è importante in quanto lo strumento adottato è la norma penale generale, a significare che l’oggetto del reato ha definitivamente abbandonato la sfera dei comportamenti consuetudinari per entrare in quella dei comportamenti tipicizzati penalmente rilevanti. Lo strumento scelto è quello del diritto moderno, di quel diritto codicistico che, figlio della contaminazione coloniale ed europea, si va lentamente affermando con carattere proprio nei paesi africani²³. Fa eccezione, come abbiamo visto, la legge del Togo²⁴. Si tratta, non a caso, di una legge specifica che, benché sia pervasa dalla preoccupazione di tutelare i comportamenti «culturali», è ispirata a una concezione moderna, di derivazione anglosassone, del «reato culturale» per il quale tuttavia, in questo caso, si applica addirittura una esenzione totale dalla pena. Comunque, la giurisdizione chiamata a fare osservare la norma è quella dei Tribunali dello Stato, pur esistendo nel paese quelli tradizionali, segno evidente dell’intenzione del potere politico di sanzionare tali comportamenti attraverso il «nuovo diritto». Ma l’uso del Codice Penale per reprimere un comportamento come quello dell’escissione, non previsto come reato dal diritto consuetudinario, è ancora più significativo, perché il nuovo diritto codicistico scardina le regole della tradizione, volendo sottolineare l’abbandono del

continente. Per il Camerun in particolare si veda SÉRAPHIN G., *Camerun, una crisi che uccide*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», luglio 1999.

²³ È ormai superata la fase iniziale nella quale si faceva riferimento al diritto coloniale, tanto che, a partire dal 1946, in tutta l’Africa francese e in Madagascar si applicava il Codice Penale francese, mentre negli altri paesi si adottavano codici penali e di procedura penale fondati sul diritto penale inglese, eccetto che nella Sierra Leone dove si applicava direttamente la *common law*. Se è vero che il diritto consuetudinario conservava una certa importanza nel diritto penale delle colonie inglesi e nel Congo belga, gli interventi degli anni Novanta segnano la definitiva affermazione dei codici penali autoctoni. Si veda DAVID R., *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Cedam, Padova, 2004⁵, p. 486.

²⁴ Si veda *Loi No. 98-016 du 17 Novembre 1998 portant interdiction des mutilations génitales féminines au Togo*, in «Journal Officiel de la République Togolais», vol. 43, n. 30, Spécial Numéro, 21 Novembre 1998, pp. 2-3, oggi in <http://afrikadu.cois.it/>.

vecchio sistema di regolamentazione e tutela dei diritti. Un tal modo di procedere deve ovviamente fare i conti con le difficoltà di applicazione della norma e con i problemi di stabilità politica che questi Stati manifestano.

Siamo di fronte, complessivamente, a una tendenza degli ordinamenti che si colloca in una fase significativa di evoluzione del diritto africano per il quale gli anni successivi al 1980 sono caratterizzati dalla tendenza a modificare e integrare le norme della codificazione precedente di matrice tradizionale o coloniale, proprio a segnare, anche se con grande prudenza e con specifico riferimento al diritto penale, il carattere peculiare ed autonomo che vanno assumendo gli Stati²⁵.

Guardando nel loro insieme ai provvedimenti presi in esame, rileviamo la presenza di comportamenti omogenei degli Stati dell'Africa occidentale che, stimolati dalle iniziative internazionali e dall'attività delle ONG, adottano effettivamente norme e strategie comuni per combattere il fenomeno delle Mgf, a prescindere da specifiche situazioni culturali e strutturali dei singoli paesi. Vi è senza dubbio, almeno in questa fase, una tendenza a ricercare una comune strategia di uscita dall'emarginazione e dal sottosviluppo e un ruolo importante e da non sottovalutare viene svolto dalla comune e maggioritaria appartenenza all'area della francofonia che fa registrare una maggiore omogeneità delle tecniche legislative adottate dagli Stati che vi appartengono, mentre permane una notevole tolleranza verso l'origine culturale delle Mgf nei paesi che si richiamano alla tradizione della *Common Law*.

²⁵ Sul punto vedi diffusamente DAVID R., *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, cit., p. 499 ss., il quale mette, tra l'altro, in evidenza la difficoltà con la quale queste norme penetrano nella società e la forte «persistenza dei modi di vita tradizionali». Per la ricostruzione del quadro normativo: TAVERNIER P. (a cura di), *Recueil juridique des droits de l'Homme en Afrique 1996-2000, Human Rights Law in Africa Series*, Bruxelles, 2002.

3.2. Le politiche dell'Egitto e dei paesi del Corno d'Africa sulle Mgf

A risentire delle metodiche legislative adottate nell'ambito della francofonia per combattere le Mgf, benché si trovi nella parte opposta dell'Africa, è Gibuti²⁶. In questo paese l'art. 26-2) della Costituzione del 1994 fa esplicito divieto di tutte le pratiche che attentano alla salute degli esseri umani e nel 1995 entra in vigore una modifica al Codice Penale che, restando nello schema prima descritto, introduce il reato di mutilazioni genitali femminili²⁷. Come abbiamo visto nel precedente capitolo, sottoscrivendo il Protocollo di Maputo, il paese si è impegnato a condurre una decisa lotta alle Mgf che sta dando i suoi frutti, malgrado l'opposizione di una parte del culto islamico. Un discorso a parte va fatto per l'Egitto²⁸, dove il percor-

²⁶ DELFENDHAL B., *Sur l'Infibulation à Djibouti*, in «Bulletin de L'Association Française des Anthropologues», 7, 1982, pp. 44-45; MORAND J.-J., *La Circoncision Féminine en République de Djibouti: Une Tradition en Voie d'Extinction?*, in «Revue de l'ISERT. Sciences et Techniques», 4, 1990, pp. 1-11.

²⁷ L'articolo 26-2) della Costituzione di Gibuti del 1994, dispone che: «Toutes les pratiques coutumières qui portent atteinte à l'être humain, à son physique et à son bien-être psychique sont interdites». Per il testo integrale vedi <http://afrika-du.cois.it>. Il Codice Penale approvato con la legge 489/1994, ha modificato il Codice Penale del 1960 (a suo tempo approvato con la legge n. 29 dello stesso anno) in modo da introdurre il delitto di circoncisione femminile: «1. Le Code pénal, 1960 (Loi 29), déjà modifié, a encore été amendé en incluant, après la section 69, les paragraphes suivants: 69A. 1) Quiconque excise, infibule ou autrement mutile tout ou partie des grandes lèvres, petites lèvres et clitoris d'une autre personne se rend coupable d'un délit et d'un crime du second degré et encourt, s'il est reconnu coupable, une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans. 2) aux fins de la présente section, il faut entendre par "excise" l'ablation du prépuce, du clitoris et de tout ou partie des petites lèvres; par "infibule", l'excision et l'ablation des grandes lèvres».

²⁸ Vasta e articolata è la bibliografia relativa all'Egitto come complessa è la situazione. V. comunque: KRISTIANSEN W., *Volti femminili dell'Islam*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», sett. 2005, pp. 6-7; NAGUIB S.-A., *L'Excision Pharaonic. Une Appellation Erronée*, in «Bulletin de la Société d'Egyptologie», 7, 1982, pp. 79-82; AMMAR H., *Growing Up in an Egyptian Village: Silwa, Province of Aswan*, Routledge and Kegan Paul, London, 1954; ANDERSSON-BROLIN L., *How to Eradicate Circumcision of Girls? A Study of Efforts in Egypt, Kenya and Mali*, Radda Barnen, Stockholm, 1989; ASSAAD M.B., *Female Circumcision in Egypt: Social Implications, Current Research and Prospects for Change*, in «Studies in Family Planning» 11, n. 1, 1980, pp. 3-16; CHRISTIANSEN CAROL D., *Circumcision and Muslim Law: Not the Only Two Issues for Egyptian Women*, in «Women's World», June 1987, pp. 12-13; COOK R., *Damage to Physical Health from Pharaonic Circumcision (Infibulation) of Females. A Review of the Medical Literature*, WHO Region-

so per arrivare al divieto delle Mgf e alla loro sanzione penale è stato particolarmente difficile a causa di un forte radicamento dell'uso dell'infibulazione nella popolazione soprattutto delle zone rurali del paese e del sostegno dato a questa pratica, sia pure nelle forme più lievi di essa, da esponenti del culto musulmano e del clero copto. Non bisogna dimenticare che da alcune parti si fa risalire proprio all'antico Egitto e alla sua cultura l'origine di questa pratica e, a dimostrazione di ciò, si fa riferimento al ritrovamento di mummie escisse, tanto che una delle forme di escissione – quella più incisiva – prende il nome di «escissione faraonica»²⁹.

Questa consuetudine è stata fatta propria dall'islamismo più radicale e ortodosso presente in Egitto, il quale è giunto ad avanzare la tesi, interpretando un *hadith* del Profeta, della conformità di questa pratica ad una prescrizione religiosa, in ciò avversato da altra parte dell'Islam. Le Mgf hanno sollevato da sempre un acceso dibattito in ambito islamico e ogni scuola giuridica ha fatto riferimento agli *hadith* del Profeta e alle Sure del Corano che si riferiscono alle donne dandone una propria interpretazione. In particolare viene citato da tutti un *hadith* rivolto alla «tagliatrice di clitoridi» nel quale si dice: «Do not cut severely as that is better for the woman and more desirable for the husband»³⁰.

al Office of the Eastern Mediterranean, Alexandria, 1976; DUVAL DE DAMPIERRE S., *Gulf and Gender: Migration and Women's New Roles in Rural Egypt (Clitoridectomy)*, FILDR, Lunds University, 1996; FAKHOURI HANI, KAHR-EL-ELOW, *An Egyptian Village in Transition*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1972, pp. 86-87; FORNARO ROBERT J., *Modernization and Midwife: the Daya of Egypt*, in «Man and Life», no. 1-2, 1985, pp. 17-25; GORDON D., *Female Circumcision and Genital Operations in Egypt and the Sudan: a Dilemma for Medical Anthropology*, in «Medical Anthropology Quarterly», n.s., 5, n. 1, 1991, pp. 3-14; HANSEN H.H., *Clitoridectomy, Female Circumcision in Egypt*, in «Folk», 14/15, 1973, pp. 15-26; ZENIE-ZIEGLER W., *La Face Voilée des Femmes d'Egypte*, Mercure de France, Paris, 1985; KANDELA P., *Egypt Sees U-Turn on Female Circumcision*, in «British Medical Journal», 310 (6971), 1995, p. 12; MARZOUK Z., *Female Circumcision in Alexandria, Egypt: a Survey*, in «Win News», vol. 7, n. 2, Spring 1981, p. 34.

²⁹ Si veda *supra*, cap. 1.3. In merito, alcuni studiosi hanno però precisato che gli antichi egizi effettuavano la mutilazione dei genitali femminili solo in quanto ciò costituiva una procedura per la mummificazione dei cadaveri femminili. Era quindi una pratica che riguardava le donne defunte e non in vita. Cfr.: BARBIERI L., *Amore negato*, Ananke, Torino, 2005, p. 29 ss.; ERLICH M., *La femme Blessée. Essai sur le Mutilations Sexuelles Femminiens*, L'Harmattan, Paris, 1986.

³⁰ *Sunan Abu Dawud*, Book 41, Number 5251.

Sull'interpretazione di questo testo i sunniti si dividono in quattro scuole di pensiero.

Per Abu-Hanifah e Malik Ibn-Anas, iniziatori rispettivamente della scuola hanafita e malikita³¹, la pratica delle mutilazioni è lodevole, ma non obbligatoria.

Per Ahmad Ibn-Hanbal, iniziatore della scuola hanbalita³², la circoncisione è solo raccomandabile per le donne.

Per Muhammad Idris Al-Shafi'i, iniziatore della scuola shafiita³³, essa è obbligatoria. Pertanto la scuola shafiita la interpreta come una pratica wajib.

Per gli hanafiti è *ja'iz*, mentre per gli hanbaliti è una *sunna*, cioè un incoraggiamento ma non un obbligo. Per i malikiti è considerata un atto di nobiltà, meritorio (*makruma li-l-nisa*)³⁴.

Se si guarda alle posizioni assunte dai giureconsulti dell'Università di Al Azhar (Il Cairo) si riesce a cogliere l'evoluzione delle loro posizioni. Si registrano numerose fatawa di approvazione delle Mgf nel 1949, nel 1951 e nel 1981. Nel 1994 il Mufti Jad Al-Haqq emise una Fatwa che indicava come obbligatoria la circoncisione sia per gli uomini che per le donne e, nel caso in cui gli abitanti di un intero villaggio avessero espresso l'intenzione di abbandonare tale pratica, consigliava all'Imam locale di opporsi «come se i fedeli avessero abbandonato il richiamo alla preghiera».

La modernizzazione del paese e l'avvicinamento della sua classe dirigente ai costumi dell'Occidente fanno sentire i loro effetti sugli orientamenti di almeno una parte dei giureconsulti: le posizioni cominciano lentamente a mutare. Nel 1999 vengono emanate due

³¹ SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, ed. it. a cura di M. Arena, Carocci, Roma, 2008, pp. 51-57 e bibliografia ivi citata.

³² *Ibidem*, pp. 57-59.

³³ *Ibidem*, pp. 56-57.

³⁴ Per una più accurata ricostruzione della posizione islamica e per il significato dei termini utilizzati si veda a riguardo si veda ATIGHETCHI D., *Islam, musulmani e bioetica*, Armando, Roma, 2002, pp. 213-228; Id., *Il contesto islamico: problemi etico-giuridici e il dibattito in Egitto*, in *Senza le ali. Le mutilazioni genitali femminili*, a cura di M. Mazzetti, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 41-53; MASRY (El) Y., *Le drame sexuel de vla femme dans l'Orient arabe*, Laffont, Paris, 1962, pp. 45-46; ANEES M.A., *Genital Mutilations: Moral o Misogynous?*, in «The Islamic Quarterly», XXXIII (2), 1989, pp. 101-117, 112-113.

Fatawa che si integrano tra di loro. Nella prima si afferma che, se anche le Mgf non sono un obbligo, esse sono consigliate in età puberale come pratica identitaria a condizione che siano «lievi», anche in considerazione che oggi esistono tecniche chirurgiche capaci di ridurre al minimo dolore e infezioni³⁵. Tuttavia la donna deve cercare di compiacere il marito, accogliendo le sue richieste e il marito, a sua volta, non deve chiederle di sottoporsi a pratiche di escissione devastante che possono incidere negativamente sulla sua salute e che le imporrebbero una grande sofferenza³⁶.

³⁵ 1) Fatwa n. 81776, *Female Circumcision*, 16 Safar 1420/01-06-1999 «Question: What is Islamic ruling for female circumcision? [...] Fatwa: Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; and blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions. Circumcision is one of the fitra acts (matters that correspond to the nature of mankind) and the lawmaker has emphasized it. Muslim, al-Bukhari and others narrated that the Prophet (Blessings and peace of Allah be upon him) said: “Five things are parts of one’s Fitra: shaving the pubic hair, circumcision, trimming the moustache, removing the hair under the armpits and trimming the nails”». «The scholars have three known different opinions: 1. It is a Sunnah for men and likable for women. 2. It is obligatory on both men and women. This is the view of the Shafi’i school of Fiqh. 3. It is obligatory on men and likable for women. The scholars, then, have different opinions over this matter because there is no explicit sound text (Qura’an or Hadith) which the rule could be based. It is only that each group of scholars has a given opinion with some evidence that the other group rejects for not being sound or failing to be indicative of where the disagreement is. They give instead their own opinion. Anyway, circumcision is more established and stressed for men than it is for women as it is difficult for the non-circumcised man to be fully sure of not having some dirt or urine on his penis. But this is not the case for women. [...] It is also a feature of Muslims as opposed to non-Muslims. Muslims are known to be circumcised. Circumcision has some purification profits. Tell them also that Abraham (PBUH) the father of the Prophet’s (Blessings and peace of Allah be upon him) got circumcised at the age of eighty as narrated by al-Bukhari and Muslim. Try also to clarify to them that what they fear is no longer a problem as there are now very modern surgery techniques. This is for men. As for women who have passed the adolescent age, it is better not to ask them to do circumcision as there is no text asking them to do so. And when there is no order to do something or to leave it, the person has the choice then. And Allah knows best».

³⁶ 2) Fatwa n. 82042, *Female Circumcision*, 16 Safar 1420/01-06-1999 «Question: Some scholars say that female circumcision is Waajib, some say it is «likable». Are there also any who consider it as Haram? Others say that only some types are allowed. Please give me a detailed answer about the following types of circumcision whether it is Haram, Halal, Waajib, preferred or others: 1. Infibulation (cutting of the clitoris and all the outer parts of the female genitals, then closing the remaining parts and leaving only a small hole); 2. Clitoridectomy (Removing the clitoris completely and removing also some inner parts of the female genitals);

Vi è poi una Fatwa del 2005 nella quale si rileva che il sottoporsi da parte della donna alla circoncisione non le conferisce alcun merito di fronte ad Allah e che la scuola che valorizza la circoncisione e la impone non costituisce un'interpretazione maggioritaria nell'Islam³⁷. Pertanto si lascia aperta la strada alle scelte individuali, pur riconoscendo che le Mfg rispecchiano la tradizione.

La Fatwa del 2007 riflette l'atteggiamento ondivago dei giureconsulti perché si afferma che, anche se la circoncisione viene praticata nella forma più lieve, si ritiene comunque necessario il consenso di entrambi gli sposi, ma si ammette che la donna escissa è più attraente e può meglio combattere le pulsioni sessuali e conservarsi

3. So called «Sunna», which means removing part of the clitoris) 4. Removing only part of the skin but not the clitoris. This is a very important issue. Thank you very much for the answer. Assalamu alaikum. Fatwa: Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; and blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions. The Scholars have three different opinions concerning female circumcision: 1. Some consider it a Sunnah for men and likable act for women. This is the opinion of Hanafi, Maliki schools and Imam Ahmad as reported in a narration. 2. Others believe that it is obligatory on both men and women. This is the view of Shafees and Hambalees. 3. A third group thinks that it is obligatory on men and likable for women. This is the opinion of a group of Muslim Scholars. From what is mentioned above, it is clear that no scholar has said that circumcision is prohibited. As for how to perform circumcision, it is done by cutting the part of hood/skin which is like a cocks-comb and found just above the urinary tract. Umm Atiyyah said: "A woman used to perform circumcision in Medinah. The Prophet said to her: 'Do not cut severely as that is better for the woman and more desirable fo the husband'. (Abu Dawood) Allah knows best". Nello stesso senso si pronuncia la Fatwa n. 89229, *Female circumcision*, 12 Shawwal 1426/14-11-2005, che fa riferimento anche alle Fataawa 81776 and 82042.

³⁷ Fatwa n. 90980, *Husband and wife's looking at each other's private parts*, 28 Thoul Ki'dah 1426. All'interrogante si risponde che: «[...] There is no contradiction, all perfect praise be to Allaah, between our Fatwa on the permissibility of the spouses to look at each other's private parts, and the statement that it is more appropriate not to do that. Saying that it is more appropriate not to do it, means that this matter is permissible, but not doing it is better. Our statement that it is more appropriate not to do that is because it was not confirmed that the Prophet, sallallaahu alayhi wa sallam, used to do it. The fact that he, sallallaahu alayhi wa sallam, did not do it, is from his best manners as he was bashful, so you should follow the example of the Prophet, sallallaahu alayhi wa sallam, by not looking at the private parts, and this is more appropriate. This issue resembles the chapter which Al-Bukhaari, may Allaah have mercy on him, entitled: "Whoever performs Ghusl (ritual bath) naked while being alone, and whoever covers his private parts, then covering one's private parts is better". This is evidence that there is no contradiction between its permissibility and the preference of not doing it. Allaah Knows best».

per il marito il quale, peraltro, deve evitare di guardare gli organi genitali della moglie a meno che non sia necessario³⁸.

Elemento comune delle diverse pronunce è dunque il fatto che nessuna di esse vieta le Mgf, che vengono considerate anche oggi da una parte dei giureconsulti lo strumento più idoneo per controllare le pulsioni sessuali della donna e garantire la sua fedeltà. Secondo i giureconsulti islamici egiziani dunque le Mgf – peraltro sconsigliate da alcuni di loro – rimangono elemento identitario, indice di moralità della donna, canone estetico positivo, strumento di perpetuazione di una società patriarcale e declinata al maschile in stretta coerenza con il diritto islamico³⁹.

Queste spinte contrastanti all'interno della società egiziana hanno fatto sì che non vi fosse nel paese una specifica norma penale finalizzata a punire le Mgf. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 240 del c.p. egiziano, tutt'oggi in vigore, la mutilazione sessuale femminile è punibile⁴⁰. Per rafforzare questa norma nel 1959 venne emanato un de-

³⁸ 4) Fatwa n. 93047, *Female circumcision to beautify the sex organ*, 08 Safar 1428/26-02-2007. «Question: [...] Can female circumcision be used to «beautify» the female genitalia? Also, is it haram for a husband to look at his wife's private areas? Jazak Allah Khair! Fatwa: All perfect praise be to Allah, The Lord of the Worlds. I testify that there is none worthy of worship except Allah, and that Muhammad is His slave and Messenger. We ask Allah to exalt his mention as well as that of his family and all his companions. We have already issued Fatwa 89229 clarifying that the scholars, may Allah have mercy upon them, differed in opinion about the ruling of female circumcision and that the most preponderant opinion is that it is a desirable act [desirable Sunnah]. Some of them stated the wisdom of female circumcision; for instance, Ibn Taymiyyah, may Allah have mercy upon him, said: "The purpose of female circumcision is to reduce the woman's desire because if she is uncircumcised, she becomes lustful a... because an uncircumcised woman tends to long more for men". Therefore, female circumcision is a desirable Sunnah which is encouraged in religion, as regards saying that it is for beautification, then we are not aware of any scholar who mentioned this. The husband is permitted to look at his wife's vagina, but it is more appropriate not to do so without a necessity. For more benefit in this regard, please refer to Fatwa 90980. Allah Know best».

³⁹ Sul diritto islamico e sullo stato giuridico della donna nella legge islamica vedi: ALDEEB ABU-SAHLIEH S.A., *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, cit., p. 204 ss.

⁴⁰ «Art. 240 code pénal "toute personne qui cause un dommage corporel à une autre personne ou qui la frappe de telle sorte qu'elle suspend, interrompt ou entrave la fonction d'un de ses organes, ou provoque sa cécité, sera punie d'une peine de 3 à 5 ans d'emprisonnement. Si cet acte est commis plusieurs fois intentionnellement, la peine sera de 3 à 10 ans de travaux forcés».

creto ministeriale che vietava le Mgf, sanzionandole con l'ammenda e la detenzione⁴¹. Il provvedimento venne fortemente criticato, tanto che si succedettero nel corso dell'anno numerose modifiche attraverso un'ulteriore decretazione che autorizzava alcune forme di mutilazione e ne vietava altre, fino al punto che fu impedito ai medici e al personale paramedico di praticare le Mgf nelle strutture sanitarie pubbliche, ma non in quelle private. Il persistere di tale pratica venne largamente criticato dagli organismi internazionali e l'Egitto subì numerose condanne, al punto da indurre nel 1994 il Ministro della Sanità a emanare un decreto con il quale si stabiliva che le Mgf potevano essere eseguite un giorno alla settimana negli ospedali pubblici, unicamente da personale medico qualificato e solamente se non si riusciva a persuadere i genitori a rinunciare a questa pratica. Le proteste internazionali sulla medicalizzazione delle Mgf si fecero così forti che nel 1995 il citato decreto venne abrogato e, nel 1996, il Ministro della Sanità e della popolazione ha adottato il decreto n. 261 che vietava definitivamente queste pratiche, a meno che non vi fosse il parere favorevole di un medico, espresso in accordo con un'ostetrica qualificata⁴².

L'incertezza normativa che caratterizzava la legislazione del paese consentiva che, su richiesta dei genitori, l'infibulazione venisse praticata soprattutto nelle zone rurali e che non fossero infrequenti i casi nei quali i cittadini egiziani, immigrati anche nel nostro paese, in genere maschi, facessero praticare, a volte all'insaputa delle stesse mogli, l'escissione alle figlie durante soggiorni «turistici» nel paese di origine⁴³. Tuttavia, anche nella società egiziana si diffonde

⁴¹ ATIGHETCHI D., *Islam, musulmani e bioetica*, cit., p. 210 ss. Per una ricostruzione critica delle vicende egiziane cfr.: ALDEEB ABU SAHLIEH S.A., *Circoncision masculine circoncision féminine*, Débat religieux, médical, social et juridique, L'Hatmattan, Paris, 2001, p. 213 ss.

⁴² Décret n. 261/1996, *Journal Officiel de la République Arabe d'Egypt*, «Il est interdit de pratiquer l'excision que ce soit dans les hôpitaux ou les établissements médicaux publics ou privés. Cette pratique n'est admise qu'en cas de maladie et avec l'accord du chef du service d'obstétrique et de gynécologie à l'hôpital, et sur proposition du médecin traitant. L'exécution de cette opération dans d'autres conditions est considérée comme une violation des lois régissant la profession médicale. Cette opération ne peut être pratiquée par du personnel non médical».

⁴³ ATIGHETCHI D., *Islam, musulmani e bioetica*, cit., p. 210 ss. Per una ricostruzione delle vicende egiziane ALDEEB ABU SAHLIEH S.A., *Circoncision masculine circoncision féminine*, cit., p. 305 ss.

una forte richiesta di mutamento grazie alla presa di coscienza e alle lotte delle donne⁴⁴.

A metà di giugno del 2003 inizia al Cairo un seminario organizzato dal «Consiglio nazionale per l'infanzia e la maternità» egiziano, nel quadro della *Campagna Stop FGM*, dedicato all'elaborazione di «Norme legislative per la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili». Vi partecipa la stessa first lady S.E. Suzanne Mubarak impegnandosi in prima persona nella lotta alle Mgf⁴⁵. Il dibattito incide sull'orientamento delle autorità civili che si indirizzano verso un'azione di contrasto alla pratica delle Mgf e mette un freno alla quiescenza delle strutture sanitarie pubbliche e di medici ed infermieri alla medicalizzazione palese delle pratiche mutilatorie. Le Mgf rientrano nell'ambito protetto della sanità privata, esposta all'intervento possibile delle autorità di polizia. Lo schierarsi del governo spiega, per contrappunto, il relativo favore alle Mgf di molti religiosi islamici, politicamente contrari al Governo⁴⁶.

Il 5 gennaio 2007 si svolge al Cairo un incontro, organizzato da una ONG tedesca, al quale partecipano tra gli altri il Ministro protempore per gli Affari Religiosi Hamdi Zaqzouq, l'Imam di Al-Azhar, Mohammed Sayyed Al-Tantawi, e il Gran Mufti d'Egitto, Ali Gomaa, il quale nel suo intervento dichiara che «Il profeta non fece circoncidere le sue figlie e il Corano vieta ai fedeli di commette-

⁴⁴ TAMMAM H., *I Fratelli musulmani travolti da un'improvvisa modernità*, «Le Monde diplomatique/il manifesto», sett. 2005, pp. 6-7.

⁴⁵ I rappresentanti dei paesi partecipanti al Seminario approvano la Dichiarazione del Cairo per l'eliminazione delle Mgf. *La Dichiarazione del Cairo per l'eliminazione delle Mgf. Norme legislative per la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili*, Il Cairo, 23 giugno 2003, oltre ad avere un'importanza internazionale rilevante e dare un ulteriore impulso alle iniziative internazionali, non manca di avere ripercussioni interne in Egitto.

⁴⁶ Yussuf Qaradawi, critico verso i Fratelli musulmani egiziani, esiliato in Qatar e trasformato in «Imam televisivo» da Al Jazeera, ha dichiarato: «A mio parere, la circoncisione femminile può essere permessa, ma è norma consolidata che gli atti permessi possono essere vietati se accade che rechino danno. Gli atti possono anche restare in pratica ed essere migliorati, come implica l'hadith suddetto che riguardava il modo di compiere la circoncisione [...]. Se esperti imparziali dimostreranno che essa ha effetti dannosi sulla donna, la Mgf dovrebbe essere proibita per evitare questi effetti [...]. In conclusione, la circoncisione femminile è permessa, a condizione che sia tagliata solo una piccola parte». Cfr.: http://www.peacereporter.net/dettaglio_articolo.php?idpa=&idc=6&ida=&idt=&idart=701 (22.12.20079).

re violenze fisiche o mentali contro il prossimo». Pertanto la pratica delle Mgf deve essere considerata «un peccato» per ogni musulmano. Anche l'Imam Al-Tantawi ha sottolineato che «l'Islam prescrive la circoncisione solo per gli uomini, ma non cita nessun obbligo nei confronti delle donne» e lo sceicco Youssef Al-Qardawi, controverso, ma popolarissimo telepredicatore islamico, presente alla conferenza, dopo aver criticato l'organizzazione «straniera» dell'evento, ha affermato che «se la mutilazione femminile non è un obbligo religioso, l'ultima parola sulla questione spetta ai medici»⁴⁷.

Le iniziative ricordate conseguono finalmente un risultato a livello legislativo quando il 9 giugno 2008 il Parlamento egiziano – spinto anche dalle proteste seguite alla morte di due ragazze per complicanze dovute alla pratica delle Mgf – utilizzando le ricordate elaborazioni del «Consiglio nazionale per l'infanzia e la maternità» (NCCM) e dopo mesi di lunghe discussioni, approva gli emendamenti alla legge sull'infanzia n. 12 del 1996. L'opposizione al provvedimento dei Fratelli Musulmani è durissima e si concretizza nella presentazione di 60 emendamenti e nelle accuse ai parlamentari del NCMC di cercare di imporre «valori sociali occidentali» al paese.

L'assemblea parlamentare, oltre alla legge sull'infanzia, ha modificato altre due disposizioni legislative contenute nel Codice Penale, oltre che la legge dello stato civile. La modifica si è resa necessaria per assicurare – oltre che rafforzare – la normativa esistente e far sì che essa fosse coerente con la nuova legge sui diritti del bambino che sanziona penalmente le mutilazioni genitali femminili e salvaguarda i bambini contro ogni abuso fisico.

In particolare nel testo definitivo della nuova legge sulla tutela dei minori si legge che «Ai sensi dell'articolo 61 del Codice Penale chiunque pratici la MGF dovrà pagare una multa tra LE 1,000 e LE 5,000 e verrà sottoposto a una pena detentiva da tre mesi a due anni». Viene quindi ufficialmente introdotto il reato di mutilazione genitale femminile, fatta eccezione per i casi di «necessità mediche», clausola peraltro già contenuta nella legge del 1997 e ribadita nel decreto del 2007 che si pone in perfetta conformità a quanto disposto dalle dichiarazioni degli organismi internazionali in tal senso.

⁴⁷ *Ibidem.*

L'articolo 7 della nuova legge vieta inoltre il matrimonio al di sotto dei 18 anni di età e richiede alle coppie di sottoporsi ad un esame medico prima del matrimonio, una precondizione volta a scongiurare il proliferare di malattie ereditarie e accertare probabilmente, infatti non compare tra le motivazioni fornite dall'introdotta obbligo dell'esame medico, l'esistenza di Mgf.

Questo emendamento ha comportato la modifica dello stato civile, vietando ai giovani al di sotto dei 18 anni la registrazione dei loro certificati di matrimonio contrari alla legge.

Nella sua parte finale l'articolo 7 della legge sull'infanzia specifica che ai giovani al di sotto dei 18 anni di età non possono essere rilasciati i documenti necessari per contrarre matrimonio e che lo Stato si incarica di effettuare l'esame medico per le coppie che vogliono sposarsi al fine di assicurarsi che siano esenti da malattie dannose per la loro salute o la salute dei loro figli. In tal modo si dovrebbe accertare anche la presenza di mutilazioni.

L'assemblea ha inoltre approvato un controverso articolo permettendo che i bambini il cui padre è di dubbia identità, e quindi i bambini nati fuori dal matrimonio, di essere chiamati col cognome materno. L'articolo 15 consente inoltre anche alle donne di dare un falso nome del padre ai loro figli senza obbligare questi ultimi a rivelare l'identità del vero padre. Ai sensi della nuova legge si permette inoltre anche ai bambini nati fuori dal matrimonio il diritto all'assistenza sanitaria e alla scolarizzazione. In precedenza, infatti, le madri di bambini nati fuori dal matrimonio non avevano il diritto di ottenere un certificato di nascita, che è necessario in Egitto per avere accesso all'assistenza sanitaria e alla scolarizzazione.

La nuova legge, che entra immediatamente in vigore, è il frutto di una battaglia che da anni, come abbiamo visto, viene condotta nel paese dagli oppositori delle Mgf. Già nel giugno 2007 il ministro della Salute Hatem al-Gabali aveva emanato un decreto che vietava a tutti i medici e ai membri della professione medica di eseguire le Mgf. Gli emendamenti introdotti alla legge sull'infanzia coronano gli sforzi che in questi anni sono stati compiuti per un reale sradicamento di tale pratica in Egitto⁴⁸.

⁴⁸ *Ibidem.*

Un percorso altrettanto significativo ha attraversato la regolamentazione di questa materia in Etiopia⁴⁹. Anche qui, similmente all'Egitto, la pratica dell'escissione ha radici antiche ed è diffusa presso gli appartenenti a tutte le confessioni religiose del paese (cristiani copti, islamici, ebrei fhalascia). A vietare tale pratica provvede indirettamente il Codice Penale all'articolo 518, dedicato all'esercizio della professione medica⁵⁰, e agli articoli 537 e 538 relativi alle offese contro la persona e la salute⁵¹. Ma vi è di più: l'articolo 81 del-

⁴⁹ SHACK W., *The Central Ethiopians: Amhara, Tigrinya and Related Peoples. Ethnographic Survey of Africa*, International African Institute, London, 1974, in particolare: pp. 35; 37; 109; 128; 129; 130; 137; TRIMINGHAM J.S., *Islam in Ethiopia*, Oxford University Press, London, 1952, pp. 21; 99; 226; ALASEBU GEBRE S., *Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children in Ethiopia*, UNICEF, Addis Ababa, 1995; HUNTINGFORD G.W.B., *The Galla of Ethiopia. The Kingdoms of Kafa and Janjero. Ethnographic Survey of Africa*, International African Institute, London, 1955; LIPSKY GEORGE A., *Ethiopia: Its People, Its Society, Its Culture*, HRAF Press, New Haven, 1962, in part. pp. 82, 88.

⁵⁰ Penal code 1960, Special part, Book IV, Offences Against The Public Interest Or The Community, Title VIII, Offences Against Public Health, Chapter II, Infringements Of Curative Protective Provisions. «Art. 518. – [Unlawful Exercise of the Medical or Public-Health Profession]. (1) Whosoever, having neither the professional qualifications prescribed and controlled by the Competent authority nor the authorization to set up in official practice required under the relevant regulations, makes a practice of treating sick persons in no matter what form, or does so for remuneration, whether it be by consultations, treatment, the sale of remedies or any other medical or curative activity or practice, is punishable with simple imprisonment and fine. (2) The same provision applies to veterinary surgeons or to other persons who make a practice of treating live-stock. (3) Casual advice, aid or services rendered in cases of urgency or in an emergency, or out of kindness or devotion and free of charge or the delivery in such conditions of proven and innocuous natural or traditional remedies, do not come under this provision. (4) Nothing in this article shall prevent the practice of a system of therapeutics according to indigenous method by persons recognised by the local community to which they belong, to be duly trained in such practice, provided that no such person shall be authorised to practice except amongst the local community to which he belong and in such a manner as is neither dangerous nor injurious to the person, health or life».

⁵¹ Penal Code 1960, Book V, *Offences Against Individuals And The Family*, Title I, *Offences Against Life Or Person*, Chapter II, *Offences Against Person And Health*. Art. 537. – [Principle]. (1) Whosoever intentionally or by negligence, causes bodily injury to another or impair his health, by any means, is punishable in accordance with the provisions of this chapter. These provisions embrace all manner of bodily assaults, blows, wounds, maiming, injures or harm, and all damage to the physical or mental health of an individual, where their causal relation to the offender's prejudicial act is established (Art. 24). (2) Compensation to the injured party is determined by the court in the light of the gravity of the injury and the position of

lo stesso codice prevede l'applicazione di aggravanti, quando l'azione è commessa con particolare perversità e crudeltà. È questo quanto avviene nei casi in cui l'escissione viene praticata nelle campagne senza alcuna precauzione di carattere sanitario.

Questo quadro normativo, solo formalmente severo, è stato recentemente modificato con l'introduzione del *Criminal Code of the Federal Democratic Republic of Ethiopia* 2004. La fattispecie è prevista al capitolo III del Codice, relativo ai crimini commessi contro la vita, la persona e la salute e collocato nel contesto più generale della tutela penale della maternità e della procreazione⁵². Specifico

the parties, in accordance with the relevant general provision (Art. 100). Art. 538. – [Grave Wilful Injury]. Whosoever intentionally: (a) wounds a person so as to endanger his life or permanently to jeopardize his physical or mental health; or (b) maims his body or one of his essential limbs or organs, or disables them, or gravely and conspicuously disfigures him; or (c) in any other way inflicts upon another an injury or disease of a serious nature, is punishable, according to the circumstances and to the gravity of the injury, with rigorous imprisonment not exceeding ten years, or with simple imprisonment for not less than one year».

⁵² Proclamation No. 414/2004, *The Criminal Code of the Federal Democratic Republic of Ethiopia* 2004. Chapter III. Crimes committed against life, person and health Harmful Traditional Practices. Article 561. «Endangering the Lives of Pregnant Women and Children through Harmful Traditional Practices. (1) Whoever causes the death of a pregnant or a delivering woman or that of a newly born child as a result of the application of a harmful traditional practice such as: a) massaging the abdomen of a pregnant woman, or shaking a woman in a prolonged labour; or b) soiling the umbilical cord of a newly-born child with dung or other similar substances, keeping a newly-born child out of the sun or feeding it butter, excising the uvula of a child or taking out milk teeth or preventing the child from being vaccinated; or c) through the exercise of other traditional practices known by the medical profession to be harmful, is punishable with fine or simple imprisonment from three months to one year. (2) Where the death was caused by negligence, the relevant provision of this Code (Art. 543) shall apply. Article 562. – Causing Bodily Injury to Pregnant Women and Children Through Harmful Traditional Practices. (1) Whoever causes bodily injury or mental impairment to a pregnant or delivering woman or to a newly-born child as a result of the application of a harmful traditional practice such as: a) massaging the abdomen of a pregnant woman, or shaking a woman in a prolonged labour; or b) soiling the umbilical cord of a newly-born child with dung or other similar substances, keeping a newly-born child out of the sun or feeding it butter, excising the uvula of a child or taking out milk teeth or preventing the child from being vaccinated; or c) through the exercise of other traditional practices known by the medical profession to be harmful, is punishable with fine or simple imprisonment not exceeding six months. (2) Where the injury to body, mind or health was caused by negligence, the relevant provision of this Code (Art. 559) shall apply. Article 563. Discretion of the Court. In respect of the crimes specified

riferimento viene fatto dal legislatore alle pratiche tradizionali nocive che sono considerate da rimuovere, anche attraverso l'uso della norma penale. Il reato è inquadrato nell'ambito della categoria dei delitti mediante uso di pratiche tradizionali.

L'art. 565 vieta la circoncidione femminile, qualunque sia l'età della donna, e la punisce con tre mesi di detenzione o 500 bir di multa. L'infibulazione è considerata un reato più grave ed è punita dall'art. 566 con la detenzione da tre a cinque anni. La pena è aumentata dai cinque ai dieci anni se produce la morte.

Anche le lesioni causate dall'applicazione di pratiche tradizionali sono punite: ad esse è dedicato l'art 567. Le lesioni, la loro entità e gravità devono essere accertate da un medico.

Gli articoli dal 567 al 570 puniscono coloro che, a vario titolo, eseguono, partecipano o incitano alle Mgf con la stessa pena dell'art. 565, equiparando così la sanzione per chi esegue la mutilazione a quella erogata a chi ha richiesto l'escissione.

Va detto che la configurazione del reato è inequivoca e la pena prevista sembra essere relativamente grave nel contesto della situazione economica del paese. Infatti il valore della sanzione pecuniaria, che è quella più frequentemente erogata, corrisponde alla metà dello stipendio medio percepito e occorre ricordare che i percettori di una retribuzione non sono molti nel paese. Pertanto la sanzione ha una rilevante funzione di deterrenza nei confronti delle famiglie meno abbienti, che sono quelle più esposte a queste pratiche. Malgrado queste misure e la collocazione degli Uffici dell'ONU contro le Mgf ad Addis Abeba l'Etiopia resta ancora oggi uno dei paesi nei quali le Mgf sono largamente praticate e diffuse.

Nelle Costituzioni federali etiopi, invece, non sono presenti riferimenti espressi in materia di Mgf, tutela del corpo o tutela dei fanciulli. Solo una breve menzione ai diritti della donna e dei fanciulli è

under Articles 561 and 562, the Court, taking into account the age, education, experience or social status of the criminal, may give him only a warning instead of fine or a penalty entailing loss of liberty. Article 564. – Violence Against a Marriage Partner or a Person Cohabiting in an Irregular Union. The relevant provision of this Code (Arts. 555-560) shall apply to a person who, by doing violence to a marriage partner or a person cohabiting in an irregular union, causes grave or common injury to his /her physical or mental health».

contenuta all'art. 34 della Costituzione federale del 1995⁵³, in materia di diritti coniugali, personali e della famiglia, nel quale si sottolinea l'eguaglianza di diritti tra coniugi, anche in caso di divorzio, ponendo un'attenzione particolare alla tutela dei diritti e degli interessi dei bambini, soprattutto in caso di separazione dei genitori. Questa norma, tuttavia, deve essere letta alla luce dell'importanza che il diritto e la società etiope danno alla famiglia, la quale, si legge al punto 3 dell'art. 34, è il «nucleo naturale e fondamentale della società» e come tale «ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato», piuttosto che all'intento dell'ordinamento di tutelare il singolo: l'istituzione della famiglia viene prima degli interessi individuali⁵⁴.

3.3. *Gli Stati dell'Africa centrale verso una nuova legislazione in materia di Mgf*

Gli ultimi anni – come abbiamo visto⁵⁵ – sono caratterizzati dall'accresciuta pressione internazionale per il definitivo varo di una legislazione uniformemente punitiva delle Mgf, che spinge alcuni paesi ad adottare ulteriori norme di adeguamento verso una legislazione che tende a divenire sempre più diffusa.

⁵³ *Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia*, adottata l'8 dicembre 2004 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2005, oggi in <http://afrikadu.cois.it/>.

⁵⁴ *Constitution of The Federal Democratic Republic of Ethiopia*, cit., Article 34 Marital, Personal and Family Rights: «(1) Men and women, without any distinction as to race, nation, nationality or religion, who have attained marriageable age as defined by law, have the right to marry and found a family. They have equal rights while entering into, during marriage and at the time of divorce. Laws shall be enacted to ensure the protection of rights and interests of children at the time of divorce. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. (3) The family is the natural and fundamental unit of society and is entitled to protection by society and the State. (4) In accordance with provisions to be specified by law, a law giving recognition to marriage concluded under systems of religious or customary laws may be enacted. (5) This Constitution shall not preclude the adjudication of disputes relating to personal and family laws in accordance with religious or customary laws, with the consent of the parties to the dispute. Particulars shall be determined by law».

⁵⁵ *Supra* II.3.

Va in controtendenza l'Uganda⁵⁶, che nel 1995 modifica la propria Costituzione e all'art. 33 afferma che le pratiche tradizionali sono consentite solo se soddisfano la dignità delle persone. Sarebbe un'apertura verso le richieste della comunità internazionale, peraltro ribadita dal *The Children Statute* dello stesso anno⁵⁷, tanto più che la Costituzione afferma ancora che «Le leggi, le culture, le abitudini o le tradizioni che sono contro la dignità, il benessere o l'interesse delle donne o che insidiano la loro condizione sono proibite...». Ma sappiamo del valore relativo delle norme costituzionali in Africa e le vicende politiche del paese, la guerra civile nel nord che dura da 23 anni ci dicono quanto labili in generale siano queste assicurazioni⁵⁸. Ciò detto, rileviamo che, ancora nel 2005, le Nazioni Unite chiedevano a gran voce al governo ugandese di far cessare, soprattutto nelle regioni centrali di Mukono et Kayunga, la pratica sistematica delle Mgf⁵⁹.

Nel 1998 viene approvata la legge, che a sua volta emenda il Codice Penale dello stesso anno, contro le Mgf in Tanzania⁶⁰. La sezione 169A prevede che chiunque pratichi le mutilazioni genitali femminili su minori di anni 18, o comunque li induce a queste pratiche, è punito con una pena detentiva fino ad un massimo di 15 anni o con una multa fino a 300.000 scellini. Non è punibile e non vi è crimine

⁵⁶ ELIAH E., *FGM in Uganda practiced in Kapchorwa*, in «Win News», vol. 22, n. 2, Spring 1996, p. 50.

⁵⁷ *The Children Statute 1996* (Statute No. 6 of 1996) of Uganda. Un rituale nel quale le ragazze vengono dichiarate donne senza essere circonciate si è sviluppato in Uganda tra i sabini, una tribù di agricoltori. La cosa che fa dell'Uganda un caso particolare ed interessante è il fatto che questo nuovo rituale è stato voluto dagli anziani del clan che formano l'Associazione degli anziani. [Article 33], Section 8. It shall be unlawful to subject a child to social or customary practices that are harmful to the child's health. Constitution of the Republic of Uganda, 22 September 1995.

⁵⁸ SACCO R., *Il costituzionalismo africano. Diritto pubblico comparato ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2000, *passim*.

⁵⁹ <http://www.afrik.com/article8770.html>, consultato il 14 febbraio 2008.

⁶⁰ Si tratta del *Sexual Offences Special Provisions Act*, 1998 (Act No. 4 of 1998), 1 July 1998, in particolare la «Section» 169A detta che: «Anyone having custody, charge or care of a girl under 18 years of age who causes her to undergo FGM commits the offence of cruelty to children. The penalty for this offence is imprisonment up to fifteen years, a fine up to 300,000 shillings or both imprisonment and fine». Si prevede altresì il pagamento di un risarcimento da parte del colpevole alla vittima del reato.

quando dette pratiche riguardano una persona di età superiore ai 18 anni, che si presume consenziente. Questo provvedimento ha attirato sul paese le critiche internazionali; vi è chi ha rilevato che questo è un modo per continuare a praticare apertamente le Mgf. Risulta infatti che riti collettivi, durante i quali si pratica sia l'escissione che l'infibulazione, si tengono notoriamente in dicembre di ogni anno in tutto il paese, tanto che gli organismi internazionali hanno le prove che nel dicembre del 1996 sono state ben 5000 le ragazze mutilate in queste cerimonie e 20 di queste sono morte⁶¹. La persistente legalità del ricorso all'escissione fa sì che ancora il 18% della popolazione femminile tanzaniana subisca tale pratica che riguarda ben 20 gruppi etnici fra i 130 principali presenti nel paese⁶². La proibizione, attraverso la modifica della sezione 164 a) del Codice Penale, dovrebbe permettere di contrastare le Mgf, anche perché una delle pene accessorie previste dal provvedimento riguarda il pagamento di un indennizzo da parte della persona che ha effettuato l'escissione alla vittima, rendendo così non conveniente l'esercizio di questo «mestiere». È stato rilevato che l'esame del provvedimento del go-

⁶¹ Nel 1998 viene adottato il nuovo Codice Penale che stabilisce: «...female circumcision or procur[ing] that person to [be treated] in a manner likely to cause suffering or injury to health, including... injury to... [an] organ of the body». «Anyone with custody, charge or care of a person under 18 who causes prohibited act Prison for 5 to 15 years and/or a fine of up to 300,000 Shillings. Compensation determined by court for person injured. No crime when cutting is performed upon a woman over the age of 18». Tuttavia nel 1998 la *circumciser* Maria Magwaiga ha dichiarato che: «Il Governo è arrivato troppo tardi per impedire le circoncisioni femminili in questa stagione, avrebbe dovuto intervenire prima». Malgrado ciò nessun provvedimento è stato preso contro questa donna. L'agenzia indipendente che si batte perché vengano rispettati i diritti umani in Africa – afrol – anzi avverte: «The Tanzanian government finds itself in the embarrassing situation of being the centre of focus in a new campaign against female genital mutilation (FGM). It has allowed mass FGM ceremonies to take place in the open despite international protest and the fact that the practice in theory is outlawed in Tanzania». Cfr.: <http://www.afrol.com/> Il risultato di questi sforzi si concretizza nel *The Sexual Offences Special Provision Act*, 1998, sect. 169A.

⁶² Per comprendere le difficoltà di dare attuazione alla norma bisogna tenere conto che nelle zone abitate dai Gogo e dai Masai nella regione di Morogoro, dove il ricorso alle Mgf è molto forte, non esistono strutture dell'amministrazione centrale né dell'ente pubblico territoriale né della polizia. Alcune ragazze si erano rifugiate presso religiosi per sfuggire alle Mgf, ma i pastori che le avevano ospitate sono stati arrestati e incriminati di violenze sessuali, malgrado che l'esame medico abbia dimostrato l'inesistenza di tali violenze.

verno tanzaniano testimonia l'intenzione del ceto politico di guidare il paese verso un'evoluzione della sua legislazione e del costume, improntata ad un atteggiamento laico verso le pratiche che in qualche modo si richiamano alla religione come alle tradizioni culturali tradizionali⁶⁵.

Nel 1999 viene emanata la legge del Madagascar⁶⁴ che si limita a vietare ogni tipo di mutilazione senza che ne sia informata l'interessata e senza consenso, impedendo così in pratica la mutilazione genitale femminile sulle minori⁶⁵. L'intervento viene attuato con la stessa tecnica utilizzata in Uganda, segno evidente che non vi sono ancora nel paese le condizioni per gestire la discussione e fare approvare la legge su questo tema. Si ripiega allora sul codice di deontologia medica che, essendo rivolto ad una ristretta cerchia di persone, costituisce senza dubbio uno strumento più duttile e maneggevole. L'8 marzo 1997, nel corso della Giornata internazionale della donna nel mondo, il Comitato interafricano sulle pratiche tradizionali che incidono sulla salute delle donne e delle bambine lancia un appello importante affinché «vengano interrotte le pratiche che violano i diritti alla salute ed alla integrità fisica, deformano il corpo femminile e lo rendono permanentemente mutilato» e affinché «non vengano utilizzate giustificazioni religiose per perpetuare queste mutilazioni»⁶⁶.

⁶⁵ ONIDA F., *La Tanzania verso la laicità*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Catalano*, Rubettino, Soveria Mannelli, 1999.

⁶⁴ BLOCH M., *From Blessing to Violence: History and ideology in the circumcision ritual of the Merina of Madagascar*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

⁶⁵ Vedi: Décret No. 98-945 portant Code de déontologie médicale, in «Journal Officiel de la République de Madagascar», vol. 115, n. 2602, 11 Octobre 1999, pp. 2269-2280. «Article 39. Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans information de l'intéressé et sans son consentement». Sulla situazione sociale nel paese e i valori dominanti: PIGEAUD F., *Il Madagascar tra mercato e Chiese*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», marzo 2006, pp. 20-21; BRIEU S., *La Grande Ile sous l'influence des Eglises*, in «Le Monde diplomatique», Oct. 2005; RAKOTOARISOA J-A., *Les racines culturelles de la crise malgache*, in «Le Monde diplomatique», Mars, 2002; LEYMARIE P., *Venti di autonomia sulle province malgache*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», luglio 2001, pp. 10-11; ID., *Madagascar tra orgoglio nazionale e sopravvivenza*, «Le Monde diplomatique/il manifesto», marzo 1997.

⁶⁶ In ambito europeo, infine, va ricordata l'iniziativa assunta dal Parlamento Europeo con la risoluzione sull'Islam del settembre 1998, nella quale è contenuto

Queste continue prese di posizione di organismi internazionali e di associazioni di donne stimolano gli Stati a intervenire. Così avviene in Guinea Bissau⁶⁷ dove, benché il Codice Penale del 1965 prevedesse all'art. 265 il divieto delle mutilazioni genitali, nessuno era stato processato e tanto meno condannato. Viene perciò elaborata nel 2000 una legge a riguardo, entrata in vigore nell'ottobre 2001⁶⁸, diretta a tutelare in generale la donna, la maternità e l'infanzia dalla pedofilia e contro ogni forma di violenza, anche al fine di creare una protezione efficace contro il diffondersi dell'HIV/SIDA, nel quadro di riferimento offerto dalla Costituzione⁶⁹ e dal Codice Penale del 1988⁷⁰. Per cogliere la portata delle modifiche intervenute

il riconoscimento che l'attuale società europea poggia su basi multiculturali e plurilingue e che la cultura islamica e occidentale si sono arricchite a vicenda con influenze reciproche; sottolineata la necessità del dialogo con i paesi islamici, ribadisce la condanna di ogni forma di discriminazione contro le donne, comprese le mutilazioni sessuali, chiedendo invece un inserimento di pari opportunità fra uomini e donne in tutte le politiche dell'Unione europea concernenti la cooperazione con i paesi islamici RICCI M.R., *Le mutilazioni genitali femminili*, in «Archivio giuridico», 2003, vol. CCXXIII, p. 27. VITALONE A., *Mutilazione genitale femminile e diritti umani*, in «Giur. Merito», IV, 2001, p. 857.

⁶⁷ DERMAN W., DERMAN L., *Serfs, Peasants and Socialists: A Former Serf Village in the Republic of Guinea*, University of California Press, Berkeley, 1973, pp. 208-209.

⁶⁸ Si tratta della L 010/AN/du 10 juillet 2000, in «Journal Official de la Guinée Bissau», *portant santé de la reproduction qui pénalise les mutilations génitales féminines*. La legge è connessa al «Programme National Maternité 2001-2010» che tiene conto di un tasso di mortalità neonatale che tocca il 50% sia per le madri che per i bambini causata anche dalle Mgf. Il progetto, che mira ad una riproduzione sana, crea dove non esiste e potenzia le strutture esistenti del servizio sanitario sensibilizzando a riguardo la popolazione. In questo ambito forte è l'accento posto sulle Mgf soprattutto per gli effetti devastanti sulle gravidanze e i parti. Questa sensibilizzazione è aiutata e supportata da un piano strategico di lotta alle Mgf che va dal 2002 al 2010 e che si coordina con le iniziative internazionali a riguardo. Nell'ambito del piano sono stati creati gruppi di dissuasione che cercano di far «deporre i coltelli» alle donne che praticano l'escissione, coinvolgendole in programmi di «ri-conversione economica» delle loro attività, in modo tale da rimuovere il bisogno di esercitare questo mestiere. Si consiglia nella legge di reclutare le infibulatrici nei gruppi di dissuasione e si prevede la possibilità della corresponsione di una retribuzione per la loro attività.

⁶⁹ Guinea Bissau. L'articolo 37 della Costituzione promulgata il 4 dicembre del 1996 i trattamenti inumani e degradanti, <http://afrikadu.cois.it>.

⁷⁰ Loi n. 98/036, 31 Décembre 1988, *portant l'approbations du Code Pénal*. «L'Assemblée nationale de la République de Guinée Bissau, Vu les dispositions de la Loi Fondamentale en son article 59, Après en avoir délibéré, adopte, le Président

de la République, promulgue la Loi dont la teneur suit: [...] Article 297: – Quand les violences, les coups ou les blessures auront été suivis de mutilation amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. S'il y a eu préméditation ou guet-apens la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans. Article 298: – Les coups, blessures, violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, mais l'ayant cependant occasionnée, seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans. En cas de préméditation ou guet-apens, la peine sera celle de la recul soin criminelle à perpétuité. Article 299: – L'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à tous autres ascendants légitimes, sera puni: – D'un emprisonnement de 1 à 10 ans si les blessures ou ces coups ont occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel égale ou inférieure à 20 jours. – De la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans s'il y a eu incapacité de travail pendant plus de 20 jours. – De la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans dans tous les cas prévus par l'article 297. – De la réclusion criminelle à perpétuité dans tous les cas prévus par l'article 298. Article 300: – Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs Guinéens. S'il est résulté des blessures ou de la privation d'aliments ou de soins, une maladie ou une incapacité de travail de plus de 20 jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens la peine sera de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 37 du présent Code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour ou il aura subi sa peine. Article 301: – Si les violences ou privations prévues à l'article précédent ont été suivies de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes ou s'il ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans. Article 302: – Quiconque, lorsqu'il s'agit de la consommation d'un mariage célébré selon la coutume, aura accompli ou tenté d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'un enfant au dessous de treize ans accomplis, sera puni de 2 à 5 ans d'emprisonnement. S'il en est résulté pour l'enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort de l'enfant ou s'ils ont été accompagnés de violences, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Dans le cas prévu au 1er alinéa du présent article, le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 37 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. Article 303: – Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures à une femme en état de grossesse ou nourrice, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs guinéens. Quand les violences, les blessures ou coups auront été suivis de mutilation, amputation ou privation d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans. Si les coups, blessures, ou violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, l'ont occasionnée, le coupable sera puni

te appare utile una riflessione complessiva rivolta a tutti gli articoli modificati, che vanno dal 297 al 305 e innovano profondamente tutta la disciplina penalistica relativa alle diverse forme di violenza che impediscono una corretta e sana gestione della maternità, della procreazione, della sessualità. Occorre tenere presente che le Mgf erano praticate nelle strutture sanitarie e i parenti non soddisfatti usavano ripeterle ricorrendo alle donne che tradizionalmente praticano l'escissione pur di rispettare pienamente la tradizione.

Le nuove norme introdotte partono dalla considerazione che le donne sono discriminate in generale nei loro rapporti con gli uomini perché i costumi e le tradizioni prevalgono sulla legge scritta. Nei processi la parola di una donna vale meno di quella di un uomo e le leggi sul matrimonio e il divorzio favoriscono gli uomini, così come le leggi sull'eredità e le successioni. Malgrado che la poligamia sia

de la réclusion criminelle à perpétuité. Les violences, coups et blessures volontaires entre époux sont punis, suivant leur gravité, des peines prévues aux articles 295 à 298 du présent Code. Toutefois, l'époux victime pourra arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation en accordant son pardon. Article 304: – Les crimes et délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. [...] Article 487: – Quiconque, sans commandement de la loi, aura volontairement détruit ou fait détruire, abattu ou fait abattre, mutilé ou fait mutiler, dégradé ou fait dégrader, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie d'édifices, d'ouvrages ou monuments publics, installations industrielles ou commerciales, bâtiments, navires, aéronefs et, d'une manière générale, des biens meubles ou immeubles appartenant à des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de Francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi. S'il y a eu homicide, le coupable sera puni de la peine de mort. S'il y a eu infirmité, mutilation, amputation, perte de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans. S'il y a eu blessures ou maladies entraînant une incapacité de plus de 20 jours, la peine sera celle d'un emprisonnement de 3 à 10 ans. Si les coupables sont les père et mère ou autres ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou de tentative de ce crime. Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité sera toujours prononcée. [...]».

vietata, più del 50% delle donne vive in famiglie poligamiche, compreso il Presidente della Repubblica che ha tre mogli. Nonostante i matrimoni prematuri siano vietati le bambine sono maritate a 11 anni. La violenza verso le donne è frequente come i casi di stupro e la polizia non interviene. Tuttavia l'ampiezza del disastro umanitario, con riflessi profondi sul tasso di natalità e di sopravvivenza dei bambini e delle madri, ha convinto le autorità, insieme alle pressioni internazionali, a predisporre la legge che commentiamo.

Come si evince dalla lettura delle norme, la tecnica giuridica è «programmatica» e «descrittiva», molto lontana da quella utilizzata nel nostro ordinamento. La norma, ancorché penale e quindi erogatrice di sanzioni, si caratterizza per un'impostazione definitoria, didattica e «educatrice». Un lungo percorso di sanzioni e di valutazioni di comportamenti in qualche modo penalmente sanzionabili viene costruito prima di arrivare all'articolo relativo alle mutilazioni genitali femminili che si presenta perentorio e sintetico – comunque inequivoco.

«Article 305: – La castration est l'ablation ou la mutilation des organes génitaux, soit chez l'homme, soit chez la femme. Toute personne coupable de ce crime subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Si la mort en est résulté dans les quarante jours ayant suivi ce crime, le coupable subira la peine de mort».

La pena prevista è molto alta e questo fa pensare ad una pratica disapplicazione della norma che vorrebbe funzionare come uno strumento di deterrenza più astratta che reale, in quanto, pur essendo ancora praticate le Mgf, non risultano processi né condanne. In questo caso l'adozione di ulteriori strumenti di diritto internazionali idonei può fare da volano all'introduzione e soprattutto all'applicazione di norme realmente efficaci per la repressione delle Mgf.

Altro paese che è intervenuto in tempi relativamente recenti sulla propria legislazione è il Kenia⁷¹ dove una proposta di legge che vietava le Mgf venne respinta dal Parlamento nel 1996. Nel tentativo di creare condizioni favorevoli al superamento di questa situazione alcune ONG predisposero un rito alternativo, conosciuto come *nta-*

⁷¹ MESCHIG R. *et al.*, *Klitoridektomie und Excision der Labia Minora bei den Kisii (Gusii) in West-Kenia*, in «Medizinische Welt», 34, n. 19, 1983, pp. 579-583.

nira na mugambo o «circoncisione tramite le parole»⁷². Esso include un programma di informazione e tirocinio alle giovani donne, della durata di una settimana, che si conclude con una festa che simboleggia l'entrata nel mondo degli adulti.

Il rito si svolge durante una settimana di isolamento. Alle adolescenti vengono insegnate nozioni di base sull'anatomia umana e sulla fisiologia, sull'igiene, sulla riproduzione e sulla sessualità; su come devono rispettare gli adulti, come comportarsi con i loro coetanei. A conclusione del rito viene rilasciato alle ragazze un certificato che le considera alla pari con le loro coetanee che sono state sottoposte a circoncisione.

Nel 1999 il Kenia ha modificato la Costituzione⁷³ che all'art. 71 ha previsto il diritto all'integrità fisica. Si sono così poste le premesse perché, nel dicembre del 2001, il Parlamento approvasse una legge che considera un crimine praticare l'escissione sulle minori di 17 anni. Sono perseguiti sia chi pratica l'escissione sia i genitori della vittima, con pene fino a 12 mesi di carcere e con multe fino a 620 dollari kenioti, pari allo stipendio medio annuale⁷⁴. Anche in questo caso le associazioni di donne per la lotta contro l'escissione hanno svolto un ruolo fondamentale nella battaglia per la condanna di questa pratica. Tuttavia il provvedimento presenta qualche ambiguità soprattutto là dove garantisce alle donne maggiori di 17 anni che lo vogliono di praticare la clitoridectomia nelle strutture pubbliche. Questa scelta, da un lato, serve ad alleggerire le proteste dei nume-

⁷² Il nuovo rito è nato dalla collaborazione tra un gruppo keniano, chiamato «Maendeleo Ya Wanawake Organisation» e il programma per appropriate tecnologie sul tema della salute (PATH), un'organizzazione no-profit che ha lo scopo di migliorare le condizioni di salute nei paesi in via di sviluppo.

⁷³ Per il testo della Costituzione si veda <http://afrikadu.cois.it>. Sulle Mgf in Kenia: BROWNE D.L., *Christian Missionaries, Western Feminists and the Kikuyu Clitoridectomy Controversy*, in *Politics of Culture*, a cura di B. Williams, Smithsonian Institution Press, Washington D.C., 1991, pp. 243-272.

⁷⁴ Sulla posizione della donna in Kenia si veda LACEY M., *In Kenyan family, ritual for girls still divides*, in *The New York Times*, Sunday edition, January 6, 2002, oggi in <http://www.NYTimes.com>, 5 marzo 2008; WEINTRAUB HP., *Status of Women, Maternal Child Health and Family Planning in Kenya*, in «International Journal of Public Administration», 1997, pp. 1751-1767; AFROL *Afrol Gender Profiles: Kenya*, 2003, oggi in <http://www.afrol.com>.

rosi sostenitori di questa pratica e risponde, dall'altro, alla struttura del sistema giuridico keniota di tipo comunitarista⁷⁵.

Un intervento sviluppato sia mediante una specifica legge sia mediante la modifica del Codice Penale, nonché con il varo di un programma nazionale di lotta contro escissione e infibulazione, viene messo a punto dal Mali⁷⁶, paese confinante con la Guinea, nel 2002. La tecnica legislativa adottata e la strategia seguita sono simili per i due paesi⁷⁷.

⁷⁵ In seguito alla colonizzazione la composizione della popolazione del paese è mutata profondamente con l'arrivo sia degli europei che degli indiani. Perciò le autorità coloniali proposero una struttura comunitarista dell'ordinamento, emanarono un codice nuovo e moderno per gli africani convertitisi al cristianesimo e mantennero il diritto consuetudinario per evitare conflitti soprattutto per gli abitanti delle campagne. Adottarono il diritto musulmano e il diritto induista per la popolazione immigrata appartenente a queste religioni. Con l'indipendenza gli europei sono pressoché scomparsi e molti indiani hanno lasciato il paese. Restano perciò tre comunità: i musulmani, gli africani che conservano i costumi tradizionali (soprattutto animisti) e gli africani che adottano il diritto moderno. Questa struttura dell'ordinamento rende tutte le riforme di portata nazionale molto difficili e tutte le leggi relative alle donne sollevano opposizioni da più parti perché rimettono in discussione la struttura chiusa delle comunità e i cataloghi di valori di ognuno. Perciò una legge come quella sull'escissione porta con sé molti problemi di applicabilità. Sul diritto moderno africano DARBON D., DU BOIS DE GAUDUSSON J., *La création du droit en Afrique*, Karthala, Paris, 1997; CICLEF (Centre international de la common law en français, Moncton, CA), *Mode de production des droits africains et common law*, Ecole de droit, Université de Moncton, Moncton, 1995; *Encyclopédie Juridique de l'Afrique*, (voce) *La Législation*, ch. 13, vol. 2, Les nouvelles éditions africaines, Abidjan/Dakar/Lomé, 1982, pp. 307-330.

⁷⁶ QUIMINAL C., *Les Soninké en France et au Mali: le Débat sur les Mutilations Sexuelles*, in «Droit et Cultures», 20, 1990, pp. 183-192; ANDERSSON-BROLIN L., *How to Eradicate Circumcision of Girls? A Study of Efforts in Egypt, Kenya and Mali*, Radda Barnen, Stockholm, 1989; BAUMGARTNER J. et al., *Les Mutilations Génitales Féminines en Afrique. Le Cas du Mali*, Rapport pour le Bureau de Coordination de la DDA à Bamako, Institut d'Ethnologie de l'Université de Berne, Berne, 1991.

⁷⁷ Quarante troisième Année 1er Février 2002. *Code pénal*, Loi n. 01-079 du 20 aout 2001, *Journal officiel* de la République du Mali. «L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 2001: [...] SECTION II, *Coups et blessures, violences*. ART. 166 Tout individu qui, volontairement, aura porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés. Quand les violences, les blessures ou les coups auront été suivis de mutilation, amputation, privation de l'usage

d'un membre ou d'un sens, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités ou maladies, la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq à vingt ans de travaux forcés. Dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4, l'interdiction de séjour de un à dix ans pourra être prononcée». *Traitement d'épreuves et autres pratiques nuisibles a la sante.* «Art. 171 Quiconque, sans intention de donner la mort, aura administré volontairement à une personne des substances ou se sera livré sur elle, même avec son consentement, à des pratiques ou manœuvres qui auront déterminé ou auraient pu déterminer une maladie ou une incapacité de travail, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et facultativement de 20.000 à 200.000 francs d'amende et de un à dix ans d'interdiction de séjour. S'il en résulte une maladie ou une incapacité permanente, la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés. L'interdiction de séjour de cinq à dix ans pourra être prononcée. Si la mort s'en est suivie, la peine sera de cinq à vingt ans de travaux forcés et facultativement, de un à vingt ans d'interdiction de séjour.

Art. 207 Tout individu qui, volontairement, aura porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voies de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs. S'il y a eu préméditation ou guet-apens la peine sera de cinq à dix ans de réclusion. Quand les violences, les blessures ou les coups auront été suivis de mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre ou d'un sens, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités ou maladies, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion. Lorsque les coups, les blessures ou les violences ci-dessus spécifiés, l'auront été par le coupable à l'occasion ou dans l'exercice de sa profession, il sera prononcé en outre, une suspension de cinq ans au moins et de dix ans au plus de l'exercice de cette profession. Dans le cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4, l'interdiction de séjour de un à dix ans pourra être prononcée. [...] Paragraphe II: Des Tortures.

Art. 209 Le terme *torture* désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Tout acte de torture sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans. Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre ou d'un sens, cécité, perte d'un œil ou une autre infirmité ou maladie, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion. S'il en est résulté la mort, la peine de mort sera applicable. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Section V: de l'abandon d'incapable et de la non assistance a personne en peril [...]. Paragraphe 1: de l'abandon d'incapable. Art. 219 Celui qui aura volontairement abandonné, dans des conditions telles que son salut dé-

Le norme del Codice Penale riguardano anche in questo caso i reati di violenza nei confronti della donna e della sua funzione di madre, ma la punizione diretta delle Mgf non appare. L'applicazione largamente discrezionale delle norme generali potrebbe portare alla punibilità del reato specifico, peraltro non previsto come tale. Di particolare interesse appare sotto il profilo delle metodologie giuridiche e procedurali adottate l'ordinanza che riproduciamo in nota, con la quale si impartiscono specifiche disposizioni per la realizzazione del piano di prevenzione delle Mgf e di organizzazione delle campagne di dissuasione da svolgere soprattutto nelle zone rurali, tuttavia ponendo una forte accentuazione sulla tutela delle madri e dei fanciulli, più che sulla lotta alle Mgf⁷⁸. Bisogna tenere conto del

pende du hasard, un enfant ou un incapable de se protéger soi-même, ou qui aura volontairement interrompu la fourniture d'aliments ou les soins qui lui étaient dus, sera, s'il en est résulté une mutilation, une infirmité ou une maladie permanente, puni de cinq à dix ans de réclusion. Lorsque l'abandon aura occasionné la mort, l'action sera considérée comme meurtre et punie comme telle. S'il est résulté de l'abandon d'une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement. Dans les autres cas, la peine sera de un à trois ans d'emprisonnement».

⁷⁸ Domaine du droit de la femme et de l'enfant. Ordonnance n. 02-053/P-RM du 04 Juin 2002 portant création du *Programme National de lutte contre la pratique de l'excision*, in «Journal officiel», n. 17, 20 Juin 2002. «Le Président de la République, vu la Constitution:

– vu la Loi N° 94- 009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation de la gestion et du contrôle de services publics;

– vu la Loi N° 02-012 du 03 juin 2002 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances;

vu le Décret N° 02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre;

– vu le Décret N° 02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les Décrets N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et N°02-211/P-RM du 25 avril 2002.

La Cour Suprême entendue:

Statuant en conseil des ministres

Ordonne

Art. 1er: Il est créé un service rattaché dénommé programme National de Lutte contre la Pratique de l'Excision, en abrégé PNLE.

Art. 2: Le programme National de Lutte contre la Pratique de l'Excision a pour mission la coordination, le suivi et l'évaluation de la politique et des stratégies de lutte contre l'excision.

A cet effet, il est chargé de:

- coordonner toutes les activités de lutte contre la pratique de l'excision;
- mener toutes études et recherches sur le phénomène de l'excision;

fatto che anche in questo paese il primo passo della campagna per combattere le Mgf è costituito dall'intervento sulle donne che le praticano per indurle ad abbandonare la loro attività durante una cerimonia solenne e pubblica volta a dare risalto e a conferire un carattere irreversibile all'evento. Alle operatrici viene offerta la possibilità di frequentare corsi per poter apprendere una nuova professione, nella consapevolezza che, essendo la pratica escissoria la loro unica fonte di reddito, in mancanza d'altro esse ritornerebbero ad esercitare l'antico mestiere. Perciò è importante offrire a queste donne un futuro dal punto di vista finanziario. A indurre poi verso l'abbandono di queste pratiche è la constatazione che esse non impediscono, come poteva accadere in passato, le gravidanze prima del matrimonio. Sempre più diffusa è la consapevolezza della crisi dell'istituto familiare in Africa, minato dall'inurbamento, dal degrado economico, della diffusione dell'Hiv che lascia molti bambini privi di genitori, disgregando il tessuto sociale e quello familiare.

A rendere più difficile l'opera di dissuasione delle popolazioni contribuisce l'atteggiamento assunto dai leader religiosi musulmani che costituiscono una vera *lobby* nel paese e che hanno sostenuto e sostengono per ragione identitarie la medicalizzazione del rito. Questo atteggiamento ha alimentato la convinzione a livello morale e sociale che sottoporsi alle Mgf costituisca una pratica che conferisce moralità alla donna, ne facilita il matrimonio e ne esalta il ruolo sociale.

– développer une stratégie d'information, d'éducation et de communication à l'endroit des individus, des groupes sociaux et des collectivités territoriales en vue de leur adhésion à la politique nationale de lutte pour l'abandon de l'excision:

– concevoir des programmes de couverture nationale avec l'ensemble des partenaires;

– évaluer et suivre les activités menées sur le terrain en matière d'excision;
– créer une banque de données sur l'excision;
– appuyer l'élaboration des curricula et les introduire dans les écoles de formation des professionnels de la santé et de l'éducation.

Art. 3: Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du programme National de Lutte contre la Pratique de l'Excision.

Art. 4: La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 4 juin 2002».

L'atteggiamento dei religiosi islamici, la grande autorevolezza che essi hanno nel paese che in passato è stato sede fiorente di studi islamici⁷⁹ appare a prima vista singolare, poiché questa scuola islamica si caratterizza per una particolare mitezza, apertura alla laicità e alla democrazia tanto che il paese si dichiara laico ed è ammessa la libertà di proselitismo malgrado che l'Islam sia largamente maggioritario. Ma è proprio, paradossalmente, il carattere «debole» dell'islamismo maaliano che lo rende permeabile all'influenza e alla contaminazione delle religioni animiste molto diffuse e radicate nel paese e che spiegano la particolare accondiscendenza e condivisione verso l'escissione, sia pure nella forma più lieve.

Interventi legislativi si segnalano anche in Camerun, dove il Parlamento ha iniziato a discutere a partire dal 2001 una legge presentata da venti donne deputate, sostenute dall'associazione *Cameroon Young Jurists Legal Resource Center* (CYJULERC) e dal *Comité nigérien sur les pratiques traditionnelles néfastes* (Coniprat), ONG. La proposta è confluita nel progetto di revisione del Codice Penale sul quale è ancora in corso la discussione. Gli articoli 231-233 del progetto prevedono che «...quiconque aura tenté de commettre un acte de mutilation génitale sera condamné à une peine de six mois à trois ans de prison et à une amende de 20 000 à 200 000 F CFA. Les peines de prison pouvant atteindre 10 à 20 ans si l'action de la praticienne a conduit à la mort sans intention de la donner»⁸⁰. Dal 2003

⁷⁹ La presenza dell'Islam nel paese risale al IX secolo. Di grande importanza gli antichi manoscritti conservati e studiati nell'Università di Timbuktu che parlano di un Islam aperto e fiorente. La massima espansione di questa scuola islamica si ebbe durante il regno di Mansa Musa (1312-1337), che ampliò l'influenza del Mali sul Niger creando uno dei grandi imperi medievali dell'Africa centrale. Sull'assetto costituzionale del Mali si veda DIARRA E., *Constitution et État de Droit au Mali*, in «Revue Juridique et Politique. Indépendance et Coopération», n. 3, 1995, pp. 252-284; HESSELING G., DJIRÉ M., OOMEN B.M. (a cura di), *Le Droit en Afrique. Expérience locales et droit étatique au Mali*, Karthala, 2005; PIMONT Y., *La Constitution de la République du Mali*, in «Revue Juridique et Politique. Indépendance et Coopération», vol. 47, n. 3, 1993, pp. 462-474. Sulle diverse scuole islamiche: CASTRO F., *Diritto mussulmano e dei paesi mussulmani*, in «Enciclopedia giuridica», XI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1989, p. 4 ss.; HASHIM KAMALI M., *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, Cambridge, 1991, p. 45 ss., e da ultimo cfr: SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, *Il diritto islamico*, cit.

⁸⁰ http://www.voxdei.org/afficher_info.php?id=17701.134.

in Benin⁸¹ una legge specifica⁸² punisce le Mgf. Il lavoro di preparazione all'emanazione del provvedimento è iniziato nel 1995 con la costituzione dell'(I)NTACT, *Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.*, organizzazione umanitaria che ha elaborato un progetto per l'abolizione del rito, evitando di mettersi in conflitto con le credenze e la cultura locale⁸³. L'obiettivo di fondo del progetto era quello di far acquisire alle popolazioni del

⁸¹ GILLETTE-FAYE I., *Survey of 4 national plans (Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Mali) concerning health and fundamental rights of the women as regards sexuality and reproduction, from the point of view of regional and international cooperation (Summary)*, Edition GAMS, Paris, 1999.

⁸² Loi No. 2003-3 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin, in «Journal Officiel du Bénin». «Article 1er. La présente loi a pour objet de réprimer la pratique des mutilations générales féminines en République du Bénin. Article 2. Toutes les formes de mutilations génitales féminines pratiquées par toute personne, quelle que soit sa qualité, sont interdites. Article 3. Aux termes de la présente loi, les mutilations génitales féminines s'entendent de toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des personnes de sexe féminin et/ou toutes autres opérations concernant ces organes. Sont exclues de cette catégorie, les opérations chirurgicales des organes génitaux effectuées sur prescription médicale. Article 4. Quiconque aura pratiqué sur une personne de sexe féminin une mutilation génitale sous quelque forme que ce soit, sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent mille à deux millions de francs. Article 5. Lorsque la mutilation génitale est pratiquée sur une mineure de moins de 18 ans, le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende allant jusqu'à trois millions de francs. Article 6. En cas de décès de la victime, le coupable sera puni des peines de travaux forcés de cinq à vingt ans et d'une amende allant de trois millions à six millions de francs. Article 7. Quiconque aura aidé, assisté, sollicité l'exciseur ou l'exciseuse, lui aura fourni des moyens ou donné des instructions, sera traité comme complice et condamné aux peines encourues par l'auteur principal. Article 8. En cas de récidive, le maximum de la peine sera appliqué sans bénéfice de sursis. Article 9. Toute personne qui, informée de la préparation d'une mutilation génitale féminine, n'aurait pas agi pour empêcher sa commission sera poursuivie pour non-assistance à personne en danger et punie des peines prévues au code pénal. Toute personne qui a connaissance d'une mutilation génitale féminine est tenue d'en informer immédiatement le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire le plus proche aux fins de droit. La non dénonciation est punie d'une amende de cinquante mille à cent mille francs. Article 10. Les responsabilités des structures sanitaires, tant publiques que privées sont tenus d'accueillir les victimes des mutilations génitales féminines et de leur assurer les soins les plus appropriés. Ils doivent en informer le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire le plus proches aux fins de droit. Article 11. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat».

⁸³ Per notizie sull'attività dell'organizzazione (I)NTACT consulta il sito: <http://www.intact-ev.de/> (14 febbraio 2008).

centro e del nord del paese dedite a questa pratica la consapevolezza dei danni che essa procura alla salute e al benessere delle donne. Il primo obiettivo è stato quello di intervenire sullo *status* sociale delle donne che praticavano l'escissione la cui importanza nella comunità risultava rafforzata dai rapporti privilegiati da esse intrattenute con le autorità spirituali dei diversi villaggi. Bisognava che esse conservassero, sia pure nel mutamento, il loro ruolo sociale divenendo custodi dei valori tradizionali reinterpetrati rifiutando la violenza dell'atto mutilatorio. A tal fine sono stati organizzati dei seminari, della durata di una settimana, ad esse riservati per formarle, fornendo loro nozioni di medicina e igiene, poco preoccupandosi del persistere di collegamenti con pratiche magiche e aruspicine vantate da queste donne nei confronti degli abitanti dei loro villaggi, ma anzi facilitando il radicamento e l'integrazione dei nuovi comportamenti nell'ambito delle religioni animiste praticate. La trasformazione dei riti di passaggio in riti della parola avveniva così senza mettere in discussione la visione tradizionale del mondo, le credenze, la scansione temporale e il carattere gioioso dell'ingresso iniziatico delle bambine nel mondo degli adulti.

Altra caratteristica dell'attività di trasformazione culturale svolta dall'(I)NTACT è stata costituita dalla capillarità dell'intervento, che ha toccato i villaggi più piccoli nella convinzione che non si può pensare di avere sradicato veramente la pratica delle Mgf se non si interviene sulle relazioni matrimoniali tra i diversi villaggi, poiché, se la pratica persiste nel villaggio vicino, essa torna ad espandersi ad ogni matrimonio. Nella consapevolezza del ruolo giocato dalle malattie e dai disagi di coloro che hanno subito le pratiche di mutilazione, le quali tendono a riproporre il loro percorso di formazione alla sofferenza, grande attenzione e consistenti aiuti sono stati destinati alle donne circoncise per risolvere i problemi di salute causati dalle circoncisioni subite. Il fine era quello di trasformare la menomazione in malattia, bisognosa di cure.

Gli operatori dell'(I)NTACT hanno svolto il loro lavoro andando di villaggio in villaggio per sensibilizzare i leader politici e religiosi, lavorando a stretto contatto con le ex operatrici che continuano a vedere così riconosciuto il loro ruolo sociale anche attraverso l'erogazione di aiuti economici.

In questa strategia un ruolo essenziale nella riproposizione e perpetuazione del rito viene svolta dalla festa che segna l'effettuazione dei riti di passaggio, durante la quale le operatrici sottolineano l'addio alle antiche pratiche con l'abbandono degli strumenti da esse usate e con la dichiarazione pubblica che non praticheranno più la circoncisione. Per conferire solennità a questo atto, alla festa sono presenti le autorità politiche locali, le quali offrono un premio di riconoscimento per il coraggio che queste donne hanno avuto nell'abbandonare la pratica⁸⁴.

L'attività descritta ha avuto riflessi profondi sulla struttura del provvedimento legislativo che in premessa fornisce una descrizione di cosa debba intendersi per Mgf. Ad essere punito non è solo chi pratica l'escissione, ma anche chi ne è a conoscenza e non fa nulla per impedire tale pratica. Così operando la persona a conoscenza dei fatti, afferma la legge, agisce da complice di un delitto e come tale viene perseguita. Sono anche sanzionati i comportamenti di chi, essendo a conoscenza di una Mgf già avvenuta, non provvede a segnalare alle autorità di polizia.

Le disposizioni contenute nella legge fanno pensare che nel paese siano ormai divenute mature le condizioni per non considerare come attenuante alla pratica delle Mgf alcuna credenza culturale, per cui questi comportamenti sono sottoposti direttamente e senza attenuanti alla sanzione penale, anche se continuano nel paese le attività di dissuasione e di rimozione dal costume sociale relative alla sottoposizione delle donne alle Mgf.

Da segnalare infine la modifica intervenuta nella Costituzione del 2006 della Repubblica Democratica del Congo, nella quale, agli artt. 14,15 e 16, si riconoscono i diritti della donna relativi alla tutela della maternità e educazione dei minori. Inoltre all'art. 16 III cv si afferma: «Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant»⁸⁵. Questo orientamento riprende quello della norma penale contenuto negli artt. 46-48 del Codice Penale congolese del

⁸⁴ *Ibidem*. INTACT ha raggiunto degli ottimi risultati e spera di vedere abolita completamente la pratica in Benin nel 2005. Più di 100 operatrici hanno abbandonato il loro lavoro: ciò significa che ogni anno vengono salvate dalla pratica circa 10.000 bambine e circa 150 non muoiono a conseguenza del rito.

⁸⁵ <http://afrikadu.cois.it>.

2004, rispettivamente tali articoli tutelano la donna da ogni forma di violenza e puniscono questo reato con il carcere e una pena pecuniaria⁸⁶.

3.4. *La tutela delle donne e dei bambini in Africa e le sanzioni penali delle Mgf*

Tentando un primo bilancio, frutto dell'esame della legislazione dei paesi africani appena concluso, rileviamo che sono presenti in essa notevoli carenze e ambiguità. In alcuni casi sono vietate solo le forme più radicali di Mgf e se ne consente la medicalizzazione, in altri casi le pene previste, sia contravvenzionali sia detentive, sono del tutto irrisorie e simboliche e certamente insufficienti a debellare il fenomeno. Le pressioni internazionali hanno avuto il pregio di sollecitare l'attenzione dei governi, ma la loro efficacia non è giunta fino al punto di ottenere un unanime e coerente atteggiamento di condanna; inoltre non sono pochi gli Stati che considerano questa «pratica tradizionale» ancora come un elemento di identità capace di sottolineare l'identità culturale africana.

Queste considerazioni devono essere state condivise dal movimento che a livello internazionale lotta contro l'escissione. Prova ne sia che esso comprende che è necessaria un'iniziativa a carattere internazionale che rilanci in modo deciso e definitivo la lotta alle Mgf. Perciò numerose Ong e Comitati locali contro le Mgf richiedono alla *Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*⁸⁷ di redigere un Pro-

⁸⁶ Vedi: *Code Pénal*, Les Codes Larcier-République démocratique du Congo, *Droit pénal*, Bruxelles, 2004.

⁸⁷ La *Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana, è entrata in vigore il 21 ottobre 1986. Alla data attuale la Carta è stata ratificata da tutti i 53 stati membri dell'Unione Africana. Il Protocollo previsto in questa Carta, prevede la creazione di una «*Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*» ed è stato adottato a Ouagadougou, nel Burkina Faso, il 10 giugno 1998 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana-Unione Africana. Sono 15 gli Stati che hanno ratificato questo Protocollo: Algeria, Africa del Sud, Burundi, Costa d'Avorio, Isole Comore, Gambia, Lesoto, Libia, Mali, Mauritius, Uganda, Rwanda, Senegal e Togo. Vistose le assenze di alcuni paesi in perenne conflitto come il Sudan, il Congo, la Liberia, l'Etiopia o,

toocollo che riassume organicamente quanto prodotto in più di cinquanta anni dal diritto internazionale in materia di tutela dei diritti umani e delle donne. I tempi sono maturi per una definitiva condanna delle mutilazioni genitali femminili. La fase dell'«adeguamento culturale» delle società africane al catalogo dei valori elaborato dal diritto internazionale, che pone tra i principi inderogabili la dignità della persona umana e la tutela della sua integrità fisica e psichica, è ormai patrimonio dell'umanità. Di fronte a questo dato inequivocabile i valori tradizionali africani e lo stesso diritto consuetudinario⁸⁸,

con gravi discriminazioni sulle libertà, come lo Zimbabwe. La Corte similmente a quella dell'Aia dovrebbe occuparsi anche dei crimini di guerra commessi in Africa. Per ulteriori informazioni sull'attività della Corte consulta il sito ufficiale dell'Organizzazione dell'Unità Africana <http://www.africa-union.org/>.

⁸⁸ I diritti consuetudinari hanno subito mutamenti profondi nel corso degli anni, anche per effetto della loro redazione, da regole tramandate oralmente in regole scritte. Certo è che tale diritto si caratterizza per una certa flessibilità: nel corso della storia esso ha sempre obbedito a ragioni di opportunità ha sempre saputo dare prova di notevole capacità di adattamento a fatti nuovi e a circostanze differenti, piuttosto che a cambiamenti dell'ambiente economico, giuridico, politico e sociale. Esso ha saputo addirittura adattarsi all'introduzione dei sistemi giuridici stranieri (come quelli europei), sovrapponendosi ad essi e dando vita a fenomeni di pluralismo giuridico, caratterizzato dalla sussistenza di fonti assai diverse fra loro che, in un certo modo, hanno saputo mantenersi distinte. Un'altra caratteristica fondamentale del diritto consuetudinario africano è rappresentata dalla sua particolare dinamicità: esso è infatti un sistema le cui regole evolvono in maniera particolarmente rapida con il tempo, per tenere conto delle modificazioni delle condizioni sociali ed economiche. Prima delle colonizzazioni, quando ancora non esistevano delle raccolte scritte di leggi, la maggior parte dei gruppi etnici aveva sviluppato un proprio diritto di natura consuetudinaria che comprendeva gli usi autoctoni delle comunità tradizionali, alla cui violazione venivano collegate delle sanzioni locali. Solo pochi Stati prevedevano la possibilità che un'autorità (il sovrano) emettesse degli atti con valore di legge. Oggi questo enorme patrimonio, in gran parte disperso (vista la tradizione della maggior parte dei popoli africani a tramandarlo esclusivamente per via orale) è oggetto di un intenso lavoro di ricostruzione e ricerca da parte di molti Stati, i quali si sforzano di recuperarlo e di raccogliarlo per iscritto. Quello dell'oralità è sicuramente uno degli aspetti più affascinanti, ma al tempo stesso più problematici della cultura africana: non esistendo quasi la scrittura, importata tramite le colonizzazioni, storicamente (ed ancora oggi) la cultura si è tramandata prevalentemente per via orale. La fine dell'esperienza coloniale nel continente africano ha avuto come conseguenza evidente la creazione di un gran numero di Stati, i quali, per la maggior parte, trovandosi per la prima volta di fronte a un'esperienza organizzativa di tipo statale (e non solo più tribale), hanno provveduto a dotarsi di Costituzioni e leggi scritte. La caratteristica dell'oralità espone tuttavia gli africani alla perdita delle proprie conoscenze e della propria identità. Uno dei sistemi adottati in tutta l'Africa subsahariana per tramandare tale cultura è la «griotterie», incentrata

le tradizioni popolari plurisecolari, benché ancora in parte condivise, i comportamenti etici, psicologici e culturali recepiti e incorporati da alcune confessioni religiose non possono che cedere ad una nuova concezione che fa dei diritti umani, e di quelli delle donne in particolare, un valore irrinunciabile per ogni cultura. È il trionfo del diritto internazionale pattizio sul diritto naturale e sui cataloghi di valori condizionati da contesti culturali specifici. Lo strumento operativo è il protocollo di Maputo⁸⁹ che all'art. 5 contiene una specifica disposizione relativa all'eliminazione delle pratiche pregiudizievoli e che, entrato in vigore il 25 novembre 2005, dopo essere stato ratificato da 15 paesi, può divenire uno strumento agile ed efficace per indurre gli Stati a dotarsi di una legislazione repressiva di ogni forma di Mgf.

Un'ultima novità nella lotta contro le Mgf giunge dal Corno d'Africa, una regione che – benché segnata da forti tensioni a causa della crisi somala e del perenne conflitto tra Etiopia ed Eritrea – invia un importante segnale proveniente dall'Eritrea. Risale al marzo-aprile 2007 l'approvazione di un Proclama avente forza di legge in un paese nel quale si registra uno dei tassi più alti di radicamento delle Mgf in età puberale⁹⁰.

sulla figura del *griot*, una sorta di cantastorie, vera e propria biblioteca vivente che ha il compito di tramandare di generazione in generazione quello che potremmo definire il sapere in senso lato, fungendo così da custode della cultura del suo popolo. Su queste tematiche: *Bibliographie de droit africain 1987-1989*, Publication de l'École Internationale de Bordeaux Jacques Vanderlinden, Collection «Notes et documents. Série. Bibliographies», Bordeaux, 1991, p. 486.

⁸⁹ Protocollo alla carta africana sui diritti delle donne in Africa (Protocollo di Maputo) Il testo è rinvenibile su <http://www.npwj.org/ProtocolodiMaputo>.

⁹⁰ *Eritrea Proclamation L.58/2007 on April 6th 2007*: «A Proclamation to Abolish Female Circumcision. Whereas, female circumcision is a procedure that seriously endangers the health of women, causes them considerable pain and suffering and threatens their lives; Whereas, this procedure violates women's basic human rights by depriving them of their physical and mental integrity, their right to freedom from violence and discrimination, and in the most extreme case, their life; Whereas, the immediate or long-term harmful consequences of this procedure vary according to the type and custom of the procedure performed; Whereas, its immediate consequences include severe pain, haemorrhage which can cause fainting or death, ulceration of the genital region and injury to adjacent tissues, urine retention and dangerous infection; Whereas, its long-term consequences include recurrent infection of the urinary system, permanent infection of the fertility system, complications in childbirth (barrenness) and scar formation such as increasing abscess in

Si tratta in realtà di un intervento che ha subito una lunga gestazione e passa attraverso l'approvazione della Costituzione del 1997, la quale all'art. 14, oltre a garantire l'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge e la non discriminazione per motivi razziali, di genere o per altri fattori, impegna l'Assemblea Nazionale ad approvare «leggi che possano sostenere l'eliminazione delle disuguaglianze esistenti nella società eritrea». Nella stessa direzione si muovono anche il Preambolo alla Costituzione, l'articolo 5 e l'articolo 22 relativo all'uguaglianza nella famiglia. Al punto 3 di quest'ultimo articolo si attribuisce ai genitori il diritto e il dovere di fare crescere i loro figli con la cura e l'affetto dovuti, norma rafforzata dall'art. 695.3 del *Transitional Civil Code of Eritrea (TCCE)*. Il legislatore costituzionale ha voluto costruire una serie di obblighi che vanno nella

the labia minor and, prevention of menstruation; Whereas, it has been traditionally practiced and is prevalent in Eritrea; and Whereas, the Eritrean Government has decided to abolish this harmful procedure which violates women's rights; Now, therefore, it is proclaimed as follows: Article 1. Short Citation. This proclamation may be cited as *The Female Circumcision Abolition Proclamation No. 158/2007*. «Article 2. Definition. In this Proclamation, «female circumcision» means: (1) the excision of the prepuce with partial or total excision of the clitoris (clitoridectomy); (2) the partial or total excision of the labia minora; (3) the partial or total excision of the external genitalia (of the labia minora and the labia majora), including stitching; (4) the stitching with thorns, straw, thread or by other means in order to connect the excision of the labia and the cutting of the vagina and the introduction of corrosive substances or herbs into the vagina for the purpose of narrowing it; (5) symbolic practices that involve the nicking and pricking of the clitoris to release drops of blood; or (6) engaging in any other form of female genital mutilation and/or cutting. Article 3. Prohibition of Female Circumcision Female Circumcision is hereby abolished. Article 4. Punishment. (1) Whosoever performs female circumcision shall be punishable with imprisonment of two to three years and a fine of five to ten thousand (5,000.00 to 10,000.00) Nakfa. If female circumcision causes death, imprisonment shall be from five to ten years. (2) Whosoever requests, incites or promotes female circumcision by providing tools or by any other means shall be punishable with imprisonment of six months to one year and a fine of three thousand (3,000.00) Nakfa. (3) Where the person who performs female circumcision is a member of the medical professions, the penalty shall be aggravated and the court may suspend such an offender from practicing his/her profession for a maximum period of two years. (4) Whosoever, knowing that female circumcision is to take place or has taken place, fails, without good cause, to warn or inform, as the case may be, the proper authorities promptly about it, shall be punishable with a fine of up to one thousand (1,000.00) Nakfa. Article 5. Effective date This Proclamation shall enter into force as of the date of its publication in the Gazette of Eritrean Laws. Done at Asmara, this 20th day of March, 2007 Government of Eritrea».

stessa direzione e perciò all'art. 28.1 della Costituzione fa divieto sia al legislativo sia all'esecutivo di emanare leggi o compiere azioni tendenti ad abolire o modificare le libertà fondamentali e i diritti sanciti dalla Costituzione, a meno di un'espressa previsione costituzionale. In caso di violazione di tale divieto ogni legge o azione sarà nulla e priva di valore. Pertanto il combinato disposto dell'art. 22 e dell'art. 28.1. rende la disposizione ricca di efficacia, tanto più che l'art. 29, avente per oggetto i diritti residuali, stabilisce che l'elenco dei diritti e delle libertà fondamentali contenuto nella Costituzione non è esaustivo, ma costituisce un catalogo aperto. Pertanto altri diritti che «emanano dallo spirito della Costituzione» potranno essere riconosciuti. In tal modo la Carta fondamentale eritrea si iscrive in quelle Costituzioni programmatiche che si propongono una graduale attuazione e garanzia dei diritti⁹¹.

A rendere noto il testo del proclama sopra ricordato è stato il Ministero dell'Informazione, che nella nota diffusa a commento ha sottolineato che «la circoncisione femminile è una procedura che mette gravemente a rischio la salute delle donne, provoca dolore e sofferenze considerevoli e minaccia le loro vite».

Il Proclama comprende cinque articoli e ha una «struttura didattica» in quanto elenca minuziosamente cosa si intenda in Eritrea per Mgf e come vengono praticate, nonché quali sono gli effetti di tali pratiche, in modo che sia chiaro cosa è oggetto della norma penale e a quali fattispecie si rivolge, ben identificabili mediante la descrizione del *modus operandi* dell'attore che commette il delitto. Le pene previste sono sia pecuniarie sia detentive e sono aggravate nel caso in cui a commettere il reato siano sanitari, medici o paramedici. È prevista una multa e la detenzione anche per chi richieda, inciti o promuova la circoncisione femminile, fornendo attrezzi o qualunque altro mezzo. Per chiunque sia a conoscenza che una circoncisione avrà luogo o ha avuto luogo, e senza giusta causa non ne informa o avverta prontamente le autorità, è prevista la medesima pena.

Commentando il provvedimento il Ministero dell'Informazione ha ritenuto opportuno e doveroso ricordare inoltre che «...intense

⁹¹ Per il testo della Costituzione eritrea, ratificata dall'Assemblea costituente il 23 maggio 1997, si veda <http://afrikadu.cois.it>.

campagne relative alla questione sono state condotte in tutte le regioni amministrative», a riprova che la politica adottata non è di tipo meramente repressivo, ma rispetta le caratteristiche da noi segnalate per quanto riguarda questo tipo di legislazione in ordine alla prevenzione mediante la rimozione dei formanti culturali che sostengono le Mgf.

Ancora una volta la norma penale giunge ultima a sancire che un lungo percorso di mobilitazione della popolazione – e delle donne in particolare – nella direzione di un mutamento del costume è stato compiuto con successo, a riprova che il diritto africano ha bisogno, come avviene con tutti i provvedimenti che coinvolgono questioni di bioetica, di preparare il terreno per una norma penale condivisa, nella convinzione che una politica meramente repressiva non è idonea a sradicare comportamenti nefasti, ma fortemente sentiti dal vissuto culturale delle popolazioni.

La disamina fin qui svolta del *modus operandi* dei diversi Stati africani fa emergere il ruolo positivo svolto dalle ONG nella loro azione a livello antropologico e culturale, che ha consentito di avviare il mutamento, sia pur graduale, dei comportamenti delle popolazioni agendo su un doppio livello: quello dei comportamenti individuali e quelli collettivi. L'intervento è avvenuto attraverso un'opera di scolarizzazione, di educazione allo sviluppo, di crescita individuale che non avrebbe potuto conseguire risultati senza l'azione collettiva e comunitaria che tiene conto della struttura peculiare delle società africane, ancora caratterizzate dalla presenza della famiglia allargata, di comunità di villaggio, da etnie unite da comportamenti comuni, da quel rapporto tutto speciale con le tradizioni legato al ruolo assegnato agli antenati non solo come elementi che trasmettono valori, ma come parte del corpo vivente della comunità.

Da qui l'importanza della conservazione del rito, sia nella dimensione individuale sia in quella collettiva, che continua nel tempo e che muta nelle forme, conservando l'importanza dei riti di passaggio, ma scegliendo un diverso modo di praticarli. La strategia di azione a livello individuale è oggi resa necessaria anche nei paesi africani dalla rottura delle strutture tribali e dei clan, là dove si assiste a un fenomeno di forte inurbamento e di dispersione, quindi di

quel tessuto di relazioni che hanno sempre privilegiato l'azione collettiva.

La persistenza della pratica delle Mgf deve fare i conti con le trasformazioni profonde che la società africana attraversa e il ruolo di educazione alla legalità, al rispetto di un moderno catalogo dei diritti può giocare via via un ruolo positivo crescente in relazione alle trasformazioni indotte nel sentire sociale e al mutare della struttura produttiva e sociale che caratterizza le singole società. L'intervento sul comune sentire il fenomeno costituisce, in misura maggiore di quanto avviene in altri contesti, la preconditione per l'operatività della norma penale, la cui emanazione costituisce il suggello di un percorso già avvenuto: la traslazione delle Mgf dal lecito all'illecito.

In questo percorso è importante una riflessione approfondita sul ruolo delle religioni e dei culti in quanto, anche se – come abbiamo visto – non si può attribuire il ricorso alle Mgf a motivi o comandamenti di carattere religioso, certo l'appartenenza religiosa gioca un ruolo importante nella persistenza del fenomeno quando non nella trasfigurazione in chiave moderna della sua giustificazione. In particolare – analizzando lo sviluppo delle lotte nei singoli Stati e a livello continentale delle lotte contro le Mgf – desta preoccupazione il recepimento, presente in molte correnti dell'Islam africano, della pratica delle Mgf, sia pure nella forma più lieve, come pratica identitaria suggerita e consigliata nei contesti dove si allenta il legame cultural-religioso a causa di fenomeni di inurbamento o di emigrazione.

Paradossalmente il ricorso alle Mgf segue lo stesso percorso logico del rapporto con l'imposizione alla donna di coprirsi il capo nel contesto delle società islamiche. Poco scandalo per la donna inurbata che non usa il copricapo, molta severità e stringente obbligo per la donna che proviene da un ambiente rurale e che vive in una città africana o per la donna immigrata. Queste ultime, abbandonando il velo, si lasciano dietro le spalle la tradizione e con sé un probabile o possibile allentamento del legame religioso, compresi quei valori tradizionali che costituiscono il tratto identitario dell'appartenenza non solo sociale, ma anche religiosa e culturale al contesto islamico.

È importante perciò che le confessioni religiose, e quella islamica in particolare – in quanto religione maggioritaria di molti paesi africani, la cui forza è accresciuta dal riferimento esplicito delle Co-

stituzioni e degli ordinamenti all'adozione della Sharia' – vengano coinvolte nell'opera di radicamento e abbandono del fenomeno attraverso il mantenimento dei riti di passaggio là dove questi comportano la trasmissione dei valori e l'educazione alla convivenza con un ruolo essenziale assegnato all'istruzione nel fornire una strumentazione efficace per aggredire e gestire il ricorso a queste pratiche.

Il valore dell'integrità fisica del minore, della tutela collettiva della sua salute fino alla maggiore età, secondo un catalogo di valori che trasferisca all'età matura ogni scelta sulla gestione del proprio corpo, è certamente un portato culturale della civiltà occidentale, che tuttavia è entrato a far parte di quei valori condivisi nel diritto internazionale, verso i quali, occorre ammetterlo, proprio in nome dei formanti religiosi e culturali diversi, ha cercato di far fronte il mondo islamico con l'approvazione della *Carta araba dei diritti dell'uomo*⁹²; l'uomo che si sforza di prospettare una maggiore adesione alle credenze islamiche di quanto non faccia il diritto internazionale generale.

Inoltre, oggi più che in passato, occorre tener conto del ruolo giocato in Africa dalle Chiese e movimenti carismatici e pentecostali⁹⁵, che attraverso un'opera aggressiva di propaganda e proselitismo si battono per eliminare ogni riferimento culturale ed etico che ca-

⁹² Adottata il 15 settembre 1994 con Risoluzione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi, il testo completo può essere consultato su www.arableagueonline.org.

⁹⁵ Le Chiese e i movimenti pentecostali e carismatici si sviluppano principalmente in Nord America nella seconda metà del XIX secolo, ma la loro diffusione nel mondo avviene soprattutto dopo la seconda guerra mondiale e si accentua in Africa a partire dagli anni Settanta del secolo appena trascorso, contando oggi più di 40 milioni di aderenti con una punta massima in Nigeria dove si contano ben 12 milioni di fedeli. Si tratta di un movimento vasto e complesso, che andrebbe attentamente indagato in una separata ricerca; perciò in questa sede ci limitiamo a dare solo alcune essenziali indicazioni bibliografiche: OOSTHUIZEN G.C., *Afro-christian religion*, E.J. Brill, Leiden, 1979; CANOVA P., *America latina: l'invasione delle sette, emergenza pastorale*, in «Il Regno», 1986, fasc. 4, pp. 100-108; INTROVIGNE M., *La sfida pentecostale*, Elle Di Ci, Torino, 1996; LEHMANN D., *SFIDE. Dissenso e conformismo nei movimenti religiosi. Quale differenza separa il Rinnovamento carismatico cattolico dalle chiese pentecostali? I movimenti di trasformazione religiosa e il ruolo della componente 'colta'*, V/VI, in «Concilium», 2003, fasc. 3, pp. 158-160.

ratterizza le popolazioni e tra queste la pratica delle Mgf⁹⁴. A ciò si aggiunga l'opera delle missioni cattoliche che risultano seguire una strada più rispettosa delle tradizioni culturali, pur affrontando con altrettanta risolutezza il rifiuto di queste pratiche. Se non altro che per la sua portata numerica il fenomeno merita un'attenta considerazione nel quadro delle strategie da adottare per la lotta alle Mgf.

⁹⁴ PASQUINELLI C., *Infibulazione. Il corpo violato*, Meltemi, Roma, 2007, *passim*.

CAPITOLO 4

LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

4.1. *Le Mgf: un reato culturalmente orientato?*

Le scelte di politica legislativa adottate dai paesi africani, per essere comprese appieno, hanno bisogno di essere confrontate anche con il quadro legislativo e normativo dei paesi occidentali nei quali, per effetto di una emigrazione di massa, si sono trasferite le problematiche fin qui affrontate¹. Il confronto è tanto più necessario laddove si tenga conto dell'“effetto annuncio” che gli orientamenti legislativi dei paesi economicamente sviluppati hanno avuto e hanno nella dimensione globale del diritto, sempre più interconnesso, sempre più circolare nelle sue formulazioni e nelle soluzioni adottate² per cui queste scelte finiscono per fare da modelli di riferimento per i legislatori degli stessi paesi africani. Ciò è tanto più vero se si

¹ Per i problemi relativi a immigrazione e convivenza, cfr.: COLAIANNI N., *Una “carta” post-costituzionale?* (a proposito di una recente iniziativa in tema di “Integrazione” dei migranti), in «Questione giustizia», 3, 2007, pp. 637-645; SARTORI G., *Pluralismo, multiculturalismo e estranei: saggio sulla società multietnica*, Rizzoli, Milano, 2000.

² I rapporti sempre più intensi tra i diversi paesi, i programmi di assistenza all'attività legislativa, come, ad esempio, quello predisposto nell'ambito della francofonia per i paesi africani che vi appartengono, concorrono a diffondere e generalizzare i modelli legislativi europei nell'area africana. Per un inquadramento generale del fenomeno della globalizzazione in ambito giuridico, vedi: BAUMAN Z., *Globalization*, Cambridge-Oxford, 1998; ZOLO D., *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*, Carocci, Roma, 1998; FERRARESE M.R., *Le istituzioni della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna, 2000; CASSESE S., *Lo spazio giuridico globale*, Laterza, Roma-Bari, 2003. Si veda inoltre il progetto delle Nazioni Unite denominato «Africa i-Parliaments Action Plan», diretto dall'unità UNDESA di Nairobi relativo proprio alla struttura della legislazione dei paesi africani.

considera che attraverso le ONG, sostenute dai paesi nei quali esse hanno origine, si trasferiscono nei paesi africani metodiche di intervento, modelli culturali, soluzioni legislative³. Non va poi dimenticato il ruolo fondamentale degli organismi internazionali e del diritto prodotto da trattati, accordi, carte dei diritti, nonché l'attività dei Tribunali internazionali⁴, che con le loro decisioni e scelte hanno fortemente condizionato – come abbiamo visto – la produzione legislativa e le politiche criminali, come gli interventi sociali, dei paesi africani⁵.

Inoltre le difficoltà d'intervento del legislatore occidentale sui diritti umani, le sue scelte vanno inquadrare nelle linee generali della politica legislativa dei Governi relativa al fenomeno migratorio, all'interno delle quali le leggi di contrasto alle Mgf hanno finito per costituire uno specifico settore di intervento per contrastare l'importazione di pratiche ritenute degradanti e lesive dei diritti umani⁶.

Il primo impatto con le Mgf nei paesi occidentali è certamente stato quello della magistratura, chiamata ad affrontare nel concreto casi diffusi di ricorso alle Mgf e impegnata a fare emergere il fenomeno anche nelle famiglie, con il sostegno delle forze dell'ordine e degli operatori sociali che si dedicano alla popolazione migrante⁷. I casi sempre più frequenti di parto tra le donne migranti, cresciu-

³ Si veda a riguardo il piano predisposto dalla BAFROW (Foundation for Research on Women's Health, Productivity and the Environment) per quanto riguarda il Gambia. Inoltre: *supra* III.1

⁴ In generale: TAVERNIER P. (a cura di), *Actualité de la jurisprudence pénale internationale à l'heure de la mise en place de la Cour pénale internationale*, coordinato da C. Renaut, con prefazione di C. Jorda, Bruylant, Bruxelles, 2004.

⁵ ASCARI R., *L'aiuto allo sviluppo: i protagonisti, gli strumenti, le prospettive*, Franco Angeli, Milano, 1999; TULLIO F. (a cura di), *Le organizzazioni non governative e la trasformazione dei conflitti*. Le operazioni di pace nelle crisi internazionali: analisi, esperienze, prospettive, Edizioni Associate, Roma, 2002; SAULLE M.R., *Le organizzazioni non governative come agenti di sviluppo*, Relazione per l'inaugurazione dell'anno accademico 2005-2006, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino, 1 febbraio 2006, in «RDSS: Rivista di diritto della sicurezza sociale», fasc. 2, 2006, pp. 343-346.

⁶ MORRONE A., VULPIANI P., *Corpi e simboli: immigrazione, sessualità e mutilazioni genitali femminili in Europa*, Armando, Roma, 2004.

⁷ FACCHI A., *I diritti nell'Europa multiculturale*, Laterza, Roma-Bari, 2004²; BASILE F., *Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, in www.statoechiese.it, febbraio 2008, pp. 49-50.

ti anche per effetto dei ricongiungimenti familiari, hanno portato all'attenzione del personale sanitario la condizione di molte pazienti sottoposte alle diverse forme di Mgf e costrette in questa circostanza ad affrontare in un contesto culturale del tutto diverso il rapporto con la propria condizione; medici e personale sanitario hanno dovuto prendere atto dell'impossibilità del parto senza ricorrere ad un intervento chirurgico di deinfibulazione o al cesareo e la donna, nella solitudine del parto, si è trovata a affrontare le conseguenze della propria condizione⁸.

Come per tutti i fenomeni che riguardano pratiche sociali diffuse il legislatore non può limitarsi ad un intervento meramente repressivo perché questa scelta avrebbe come unico effetto quello di criminalizzare una larga fascia di immigrati: devono quindi essere approntati strumenti sia sul piano sociale che della politica criminale per affrontare e porre sotto controllo questi comportamenti. Da qui le campagne di informazione, l'uso dei consultori, sia pubblici che privati, quando non interventi legislativi a livello regionale, nel quadro di un'azione coordinata con gli organismi internazionali e con le campagne da questi organizzate per contrastare tali pratiche⁹.

Tuttavia vi è anche chi usa fenomeni come le Mgf per farne strumento di politica repressiva dell'immigrazione. Alcuni ordinamenti affermano che le norme giuridiche da essi adottate non intendono contrastare il fenomeno migratorio in quanto tale, non discriminano gli immigrati, ma i comportamenti criminali ai quali questi sono predisposti – cittadini o residenti che siano – più di altri, a causa dei loro formanti culturali. Da qui la propensione ad assumere comportamenti lesivi dell'integrità fisica, soprattutto dei minori, che vi

⁸ Di queste problematiche si sono fatte carico alcune regioni. Vedi a riguardo: Legge regionale Emilia Romagna, *Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio*, n. 26 dell'11 agosto 1998, in «BUR Emilia Romagna», n. 104, 14 ag. 1998, che recita: art. 8. «e) formazione ed aggiornamento degli operatori socio-sanitari sulle pratiche di mutilazione genitale femminile, con particolare attenzione alle conseguenze dell'infibulazione e reinfibulazione sulla gravidanza e sul parto e alle tecniche di intervento più adeguate a fronteggiare tali problematiche, per la tutela della madre e del nascituro.

⁹ Vedi ancora: Legge Regionale Lombardia, *Politiche regionali per i minori*, n. 34, del 14. 12. 2004, in «BUR Lombardia», n. 51, 17 dic. 2004, supplemento ordinario n. 1, art 6 lettera D.

sarebbe tra i migranti spinge all'adozione di leggi atte a sanzionare comportamenti illeciti che l'ordinamento deve perseguire, se non si vuole violare il principio di legalità e alimentare l'insicurezza sociale che si nutre di un senso diffuso di disagio davanti a pratiche moralmente ed eticamente riprovevoli per la cultura dominante sul territorio, comunque contrari al comune sentire.

Questa scelta, ben spiegata dalla *Critical Race Theory* (CRT)¹⁰, è uno dei modi possibili per mascherare una politica razzista nei confronti dei migranti, senza incorrere nelle critiche che deriverebbero da scelte palesi di contrasto agli emigrati in quanto tali. Comunque la si pensi, le democrazie contemporanee che adottano questo tipo di politiche governano "attraverso" la criminalità, usandola come uno strumento di creazione di egemonia e di consenso. A riguardo sarebbe forse più corretto parlare in questi casi di governo attraverso la "criminalizzazione" e la gestione della paura.

Oggi molti paesi nord-occidentali stanno gestendo i problemi legati alla presenza dei migranti perseguendo la loro criminalizzazione. Le ragioni di questa scelta risiedono nel fatto che la maggioranza dell'opinione pubblica di questi paesi accetta con difficoltà che l'accesso ai diritti di cittadinanza venga regolato sulla base di criteri xenofobi o razzisti¹¹: non accetta cioè l'idea che i migranti siano esclusi

¹⁰ I sostenitori della CRT sottolineano che l'effetto di questa politica è quello di incrementare ulteriormente i comportamenti criminali dei migranti e citano come esempio emblematico gli effetti del rifiuto del permesso di soggiorno che pone automaticamente ogni migrante in una situazione di illegalità. Ne consegue che atti e attività successive, che potrebbero essere considerate compatibili con il principio di legalità, diventano comunque illegittimi, in quanto posti in essere da tali soggetti. Sulle diverse posizioni relative a questa teoria si veda: THOMAS K., *Legge, Razza e Diritti: «Critical Race Theory» e politica del diritto negli Stati Uniti*, in «Filosofia politica», 3, 2003; CREENSHAW T.D. *et al.*, *Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement*, New York, 1995; TAYLOR C., *Multiculturalismo*, Milano, 1993; BAUMAN Z., *Globalization*, Cambridge-Oxford, 1998; WACQUANT L., *Les prisons de la misère*, Paris, 1999; ID., *Simbiosi mortale. Neoliberismo e politica penale*, Verona, 2002; BARBAGLI M., *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, 1998; DAL LAGO A., *Non persone*, Milano, 1999; MELOSSI D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, 2002; BELVISI F., *Identità, minoranze, immigrazione*, in «Diritto, Immigrazione e cittadinanza», n. 4, 2002; ZAGREBELSKY G., *Il diritto mi-te*, Torino, 1992.

¹¹ In verità questa fascia di persone si va allargando e basta a rendersene conto la crescita della percezione dell'insicurezza registrata dai giornali come dai risul-

dai diritti sociali per il solo colore della pelle, o perché hanno usanze “incivili”. Ma è pronta a condannarli se questi assumono comportamenti che ledono alcuni valori ritenuti fondamentali¹², come l’integrità fisica dei minori, ad esempio, ricorrendo a violente pratiche mutilatorie nei loro confronti. Di fronte a questa situazione la grande maggioranza dell’opinione pubblica accetta politiche di carattere repressivo verso alcune fasce di popolazione migrante, giustificate dalla necessità di reprimere un comportamento criminale. Si afferma così una politica repressiva e sanzionatrice largamente condivisa, che utilizza la norma penale come strumento di politica criminale, e perciò “neutrale”, a prima vista lontano da ogni riferimento di carattere razziale, ma in realtà finalizzato all’esclusione del culturalmente, razzialmente, etnicamente, religiosamente diverso.

In linea generale i paesi occidentali, a seconda del sistema giuridico che li caratterizza, hanno affrontato le problematiche relative ai reati “culturalmente orientati”¹³ in modo diverso. Non sempre le scelte effettuate ricalcano la tradizionale distinzione tra ordinamenti di *civil law* e di *common law*; in effetti le soluzioni adottate spesso contrastano con quelle che dovrebbero essere le scelte dei diversi

tati delle elezioni politiche dell’aprile 2008. DIAMANTI I., *Se anche l’Italia di sinistra adesso respinge lo straniero*, in «La Repubblica», 9 giugno 2008.

¹² Si tratta di una politica indotta dal comportamento della stampa, la quale pubblicizza le condotte criminali poste in essere da cittadini stranieri e pone in ombra analoghe violazioni di legge di cittadini italiani. Un esempio può essere fatto relativamente alle violenze sessuali, crimine particolarmente odioso relativamente al quale l’incidenza dei non italiani è pari all’8%, mentre sulla stampa risulta pressoché esclusivo. Si veda: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione. Indagine multiscope sulle famiglie*, in «Sicurezza dei cittadini», 2002.

¹³ Per reato culturalmente orientato si intende un «comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad una cultura di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, all’interno del gruppo culturale dell’agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è sostenuto e incoraggiato in determinate situazioni» VAN BROECK J., *Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in «European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice», 2001, n. 1, p. 5. Per un approfondimento sulle differenze tra *cultural defenses* e *cultural offenses*, le origini di *common law* di tale esimente e su cosa si intenda per «cultural», si veda: BASILE F., *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in www.statoechiese.it, ottobre 2007, *passim*.

modelli di ordinamento giuridico, in quanto le condotte criminose compiute da soggetti provenienti da aree culturalmente diverse da quella del paese giudicante si intrecciano con le politiche identitarie complessive dei singoli paesi¹⁴.

Tuttavia possiamo affermare che gli ordinamenti di *civil law*, normalmente, tendono ad una applicazione rigida della norma penale. La gestione del conflitto culturale viene definita in maniera alquanto rigorosa: spesso accade che questi reati, proprio in ragione della loro origine culturale, vengano anzi puniti ancora più severamente di altri, magari in minor misura offensivi¹⁵. Ciò avviene perché si affida così al diritto penale non solo il compito di ergersi a tutore della antiggiuridicità, ma anche a paladino “intransigente” dei valori culturali nazionali e sociali, contribuendo a determinare e a preservare i formanti culturali tipici, caratterizzanti di una società¹⁶.

¹⁴ Non è forse un caso che in materia religiosa si incontrano due limiti: quello dell'ordinamento giuridico e quello del buon costume a significare che il legislatore costituzionale si concede un largo margine per valutare i comportamenti, frutto di culture e credenze anche provenienti da ambiti culturali e religiosi lontani, tanto è fragile e discrezionale il limite tra ciò che è giustificato dagli intimi convincimenti dell'uomo e ciò che è invece frutto di percorsi culturali e religiosi inconciliabili. Entra così in gioco il limite identitario, il nocciolo duro di credenze e convincimenti etici che fa da marcatore sociale tra le diverse civiltà.

¹⁵ Benché, come abbiamo visto, alcuni ordinamenti considerano una scriminante l'esistenza di un conflitto culturale tra le motivazioni e le convinzioni dell'agente e quelle dell'ordinamento, per una ragione speculare che risiede nella necessità di difesa dell'identità, alcuni reati vengono puniti più severamente quando intaccano i valori profondi di un sentire sociale condiviso. Ne è un esempio, come vedremo nel paragrafo 4 di questo capitolo, la legge italiana sulle mutilazioni genitali femminili. Si veda *infra* IV.4.

¹⁶ Non si spiegherebbe altrimenti la sanzione penale per reati di vilipendio pure presenti nel nostro ordinamento. Si pensi a quanto normato dal Codice Penale, libro secondo *Dei delitti in particolare*, al titolo I. *Dei delitti contro la personalità dello Stato*, dal capo II. *Dei delitti contro la personalità interna dello Stato*, nonché a quanto disposto dal Titolo IV. *Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, così come emendato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85, «Modifiche al Codice Penale in materia di reati di opinione». Su le recenti disposizioni sui reati di opinione, cfr.: ROMANO M., *Principio di laicità dello stato, religioni, norme penali*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», fasc. 2-3, 2007, pp. 493-514. Si veda anche: VISCONTI C., *Il legislatore azzecagarbugli: le «modifiche in materia di reati di opinione» introdotte dalla L. 24 febbraio 2006 n. 85*, in «Il Foro italiano», fasc. 6, 2006, pp. 217-224; DE GREGORIO L., *Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone: la consulta conferma le sue scelte*, Nota a C. Cost. 29 aprile 2005, n. 168, in «Diritto penale e processo», fasc. 12, 2005,

Qualora in un ordinamento di *civil law* il giudice si trovi dinnanzi ad un illecito penale avente una motivazione culturale diversa da quella accettata dalla società giudicante, dovrebbe applicare la norma penale, riconoscendo nel migliore dei casi le attenuanti generiche¹⁷. Il fattore della diversità culturale risulta essere non valorizzato ai fini dell'applicazione di eventuali scriminanti¹⁸, mentre in altre occasioni appare determinante per l'aggravio della pena, configurando così una circostanza aggravante. Non normata, magari, ma sicuramente applicata¹⁹.

Un primo settore nel quale l'ordinamento italiano ha dovuto misurarsi con i problemi posti dalla differenziazione delle appartenenze è quello riguardante la libertà religiosa, in quanto i principi portanti della fede, le verità essenziali di questa, i comandamenti che derivano dalle sacre scritture sono considerati valori forti, peraltro supportati dagli ordinamenti confessionali. Il contrasto, tra legge civile e norme poste a garanzia della libertà individuale da una parte e valori confessionali dall'altra, si è manifestato in tutta eviden-

pp. 1533-1540; CERRETO G., *Vilipendio delle religioni: la consulta realizza la tutela paritaria*, Nota a C. Cost. 29 aprile 2005, n. 168, in «Il Diritto di famiglia e delle persone», fasc. 4, 2005, pp. 1140-1151.

¹⁷ BASILE F., *Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, www.statoe.chiese.it, febbraio 2008, p. 49, n. 111.

¹⁸ Il giudice, richiesto di pronunciarsi sull'abuso dei mezzi di correzione a fini educativi da parte di un genitore islamico non accettava l'applicazione dell'attenuante invocata, rilevando che l'agente, con i comportamenti tenuti nelle relazioni sociali e sul posto di lavoro, dimostrava di ben conoscere l'incompatibilità tra i comportamenti adottati e i comuni valori della società nella quale aveva scelto di vivere e che egli stesso pubblicamente, seppure per convenienza, mostrava di condividere. Ne viene che le attenuanti invocate per motivi culturali e/o religiosi devono essere suffragate da un comportamento coerente e intransigente in relazione ai valori dichiarati. CIMBALO G., *Il fattore religioso come elemento di imputabilità*, in «QDPE», 1999/3, pp. 850-857.

¹⁹ Il fattore culturale costituisce difatti un'arma a doppio taglio: come può costituire una causa di giustificazione di un comportamento non lecito, ma comunque comprensibile in quanto dettato da una cultura altra, così può essere causa d'inasprimento della pena inflitta proprio perché l'agente compie un atto riconducibile ad una cultura diversa da quella del paese giudicante. GRANDI C., *Diritto penale e società multiculturali: stato dell'arte e prospettive de iure condendo*, Intervento svolto nel corso dell'incontro di studi «Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà», Pisa, 7-8 ottobre 2005, in «L'Indice penale», 2007, fasc. 1, pp. 245-287; BERNARDI A., *L'ondivaga rilevanza penale del «fattore culturale»*, in «Politica del diritto», 2007, fasc. 1, pp. 3-48.

za a proposito dell'esercizio della potestà genitoriale nell'educazione della prole. È quanto avvenuto ad Arezzo a causa delle violenze esercitate dal genitore musulmano sui figli minori e rivendicate come lecito esercizio del potere correzionale del genitore in funzione educativa²⁰. In quel caso il giudice ritenne che non potevano essere ammessi come scriminanti i comandamenti religiosi, intesi come applicazione di una più generale scelta culturale in materia educativa, in applicazione di un catalogo di valori derivato dalla tradizione e dal costume islamico, poiché l'applicazione della scriminante presuppone necessariamente che il soggetto che pone in essere il comportamento illecito non abbia cognizione del divieto a tenere un determinato comportamento e non colga il valore antiggiuridico della propria attività, peraltro posta in essere in esecuzione di una abitudine culturale e/o religiosa. Di conseguenza le cause di giustificazione si distingueranno in limitate o illimitate: un fatto non conforme all'ordinamento, se commesso da una persona appartenente ad una data categoria, potrà essere sanzionato in modo parziale o non essere addirittura sanzionato, malgrado che esso sia antiggiuridico per ogni altra persona²¹. Negli ordinamenti di *common law* in materia di reati "culturali", in particolare, la rigorosa logica del diritto penale di *civil law* viene sovvertita, almeno per quello che riguarda le attenuanti. Il comportamento, seppure inquadrato come criminoso, porta dunque a conseguenze sanzionatorie diverse: l'imputabilità varia a seconda che il soggetto imputabile presenti determinate "caratteristiche di appartenenza". Se il movente del reato culturale è ritenuto tipico e alla stregua degli atteggiamenti etico - sociali prevalenti nel paese di provenienza del soggetto, allora al reo verrà applicata una sanzione meno gravosa di quella che verrebbe erogata se l'individuo provenisse da un'altra realtà geografica, culturale e sociale, affine a quella del paese ospite.

²⁰ CIMBALO G., *Il fattore religioso*, cit., *passim*; MONARI S., *Sulla violenza a fini educativi tra abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia*, (Nota a Cass. sez. VI pen. 18 marzo 1996), in «La Giustizia penale», fasc. 10, 1997, pp. 549-553.

²¹ MARINUCCI G., (voce) *Cause di giustificazione*, in *Digesto delle discipline penali*, vol. II, Torino, 1988, pp. 143 e ss.

Questo principio, che sicuramente può essere considerato di apertura e accettazione verso lo straniero e ben si adatta alla sempre più multi-etnica composizione della compagine sociale dei diversi paesi, rischia di creare in realtà un paradosso. Qualora lo stesso individuo si rendesse responsabile di un identico comportamento, culturalmente motivato e frutto delle tradizioni, non è da escludere che questo sarebbe sanzionato penalmente dal suo paese, in ottemperanza ad accordi internazionali e in nome del rispetto dei diritti umani: pertanto la non punibilità dell'azione non troverebbe alcuna ragione d'essere e quindi non configurerebbe attenuante nel luogo stesso nel quale quella pratica è nata²². Ebbene, invece, fungendo l'elemento di appartenenza come condizione attenuante o di esclusione della pena, lo stesso individuo nel paese ospitante verrà punito con minore severità.

Il ricorso al principio della *cultural defense*²³ costituisce perciò uno strumento rischioso perché, se è vero che la "culturalità" in determinati casi comporta l'attenuazione della pena erogata, in altri l'accentua e aggrava la sanzione, perché l'ordinamento vuole reprimere proprio quella causa.

²² La decisione, ad esempio, del Burkina Faso o del Gambia, come di molti altri paesi africani, di varare norme penali contro le Mgf, che rappresentano un comportamento culturale delle popolazioni, verrebbe perseguito penalmente senza alcun attenuante, ma verrebbe sanzionato con l'attenuante della *cultural defense* da parte di un paese ospitante persone da questi provenienti! *Supra*, cap. III.1

²³ L'interesse per la *cultural defense* nasce in Inghilterra a causa della necessità sempre più frequente di dovere giudicare condotte realizzate da persone appartenenti a culture diverse rispetto a quelle del paese che, benché considerate penalmente illecite, sono però tollerate o addirittura scusate, quando non richieste, dal gruppo sociale di appartenenza. La *cultural defense* può essere definita come causa attenuante o di esclusione della pena, considerando che il termine «*defense*» nei sistemi di *common law* comprende non solo quelle fattispecie che negli ordinamenti di *civil law* vengono definite «cause di giustificazione», ma anche quelle che giovano comunque al reo, pur non escludendo l'antigiuridicità o che ne attenuano la responsabilità penale e si concretizzano in una causa di diminuzione delle responsabilità invocabile da un soggetto appartenente ad una minoranza etnica e /o culturale. Per far valere questa clausola l'agente deve dimostrare che il comportamento illecito è stato realizzato nel ragionevole convincimento di agire in buona fede. BERNARDI A., *Società multiculturale e reati culturali. Spunti per una riflessione*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, Milano, 2002; MONTICELLI L., *Le cultural defenses e i reati culturalmente orientati. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale*, in «Indice Penale», vol. I, 2003, pp. 564 ss.

Il ricorso alle *cultural defenses* è considerato come una necessità della politica criminale tendente a giustificare condotte criminose determinate dall'ambiente e dalla società. È come se vi fosse l'ammissione di una sorta di responsabilità sociale nella commissione del reato dovuta all'incapacità di recuperare il soggetto ad una condotta non delittuosa.

In dottrina si discute sull'applicazione delle *cultural defenses* e in particolare se la loro applicazione debba valere come esimente assoluta o come attenuante. In ambedue i casi l'obiettivo è quello di promuovere il pluralismo culturale senza sacrificare i diritti fondamentali propri della comunità del paese ospitante, senza entrare in un irriducibile conflitto con le comunità ospitate.

L'accertamento dell'esistenza della *cultural defense* va verificato assumendo la prova dell'esistenza di un reato culturalmente orientato e verificando l'adesione dell'agente ad una determinata cultura. Si dovrà indagare sui motivi che hanno spinto il soggetto ad agire e sulle giustificazioni che il soggetto adduce per spiegare il proprio comportamento, che deve trovare giustificazione su consolidati usi del gruppo al quale egli appartiene. Un'ulteriore verifica dovrà riguardare la coerenza del comportamento dell'agente, il quale non potrà fare riferimento ai propri valori o simboli culturali in modo alterno o secondo convenienze, in quanto la sua etica individuale, il suo comportamento nel tempo, non possono deflettere dall'osservanza del bagaglio culturale consolidato che caratterizza il gruppo di appartenenza. La verifica di questi parametri consentirà di accertare che l'individuo non era in grado di resistere al codice di comportamento dettatogli dalla propria cultura.

Non c'è dubbio che l'accettazione di questa scriminante confligge con il principio dell'*ignorantia legis non excusat*, in quanto la sua applicazione costituisce di fatto una violazione del principio di legalità, poiché si prescinde dall'adeguamento a quanto espressamente previsto dalla legge. Inoltre la previsione di una speciale causa esimente non sembra necessaria in quanto potrebbe essere sufficiente richiamarsi ad una attenuante generica che tuttavia non consenta all'agente d'invocare l'errata conoscenza di elementi essenziali dell'illecito. Una disapplicazione così profonda della punibilità ha l'effetto di ostacolare la deterrenza insita nelle norme penali proprio per i soggetti più propensi a commettere i reati.

A fronte dell'inefficacia di questo tipo di politica criminale, che potremmo definire di tipo conciliativo, ha preso piede in molti paesi il ricorso – come abbiamo detto – ad una strategia di decisa repressione penale del fenomeno, dove anzi la presenza dell'elemento culturale sembra rendere il reato più “odioso” e perciò meritevole di essere represso con severità. Scelta questa, come vedremo, del legislatore italiano. Le considerazioni generali che abbiamo sviluppato trovano applicazione a proposito delle Mgf anche nei paesi africani dove ormai il ricorso a queste pratiche è sanzionato dal legislatore penale, ma la pena viene spesso attenuata dalla giurisprudenza.

Siccome è convinzione comune e diffusa che il ricorso a queste pratiche sia frutto di una opzione culturale, quando un ordinamento dei paesi di emigrazione si misura in concreto con il ricorso alle Mgf può adottare, come la giurisprudenza dimostra, un alto tasso di tolleranza ricorrendo alla nozione del reato culturale²⁴.

Esaminando la legislazione e il *modus operandi* dei diversi ordinamenti abbiamo richiamato l'attenzione su una progressiva contaminazione dei modelli che, per effetto della globalizzazione e dei fenomeni connessi di circolarità del diritto, tendono ad ampliare la sfera di azione della magistratura, nel caso degli ordinamenti di *civil law* e a rafforzare il ruolo del legislatore in quelli di *common law*. Ne consegue che i diversi approcci ai reati culturalmente orientati in qualche modo convergono, integrandosi, per sopperire vicendevolmente alle reciproche carenze degli ordinamenti ad affrontare tematiche eticamente sensibili di così forte impatto sociale.

4.2. *Dimensione individuale e collettiva dei riti simbolici e atti di disponibilità del proprio corpo*

Come abbiamo visto analizzando la tradizione africana, le Mgf nelle loro diverse forme sono inserite in genere all'interno di com-

²⁴ Nel caso della sentenza del giudice di Torino prima ricordata il genitore fa eseguire l'infibulazione in Nigeria dove è in corso un contrasto fortissimo a livello legislativo e sociale alle Mgf e invece il giudice italiano coglie la natura culturale del comportamento illecito e applica l'attenuante, in quanto il suo consulente ignora la circostanza. Vedi *supra*, cap. III. 3.

plesse cerimonie d'iniziazione. Si tratta di riti identitari e/o riti di passaggio, che segnano lo sviluppo fisico e psichico della donna e il suo inserimento sociale, che fanno riferimento alla fertilità e alla trasmissione di valori sociali preposti alla procreazione e alla perpetuazione dell'etnia, finalizzati a creare un parallelismo tra la fertilità della terra e la fertilità della donna. I successivi passaggi identitari che la donna attraversa seguono il percorso esistenziale ed esperienziale che porta dalla vita alla morte, ma al tempo stesso hanno le loro radici negli antenati e quindi nella morte, per cui attraverso questo percorso a ritroso l'anello si chiude. Mondo sensibile e mondo occulto divengono tutt'uno, in una complessa visione che ha origini nella più antica storia del genere umano²⁵. Viste in quest'ottica le Mgf sono frutto di una visione cosmologica complessa legata alle più antiche civiltà e culture, proiettata, attraverso il legame con gli avi, fino ad oggi²⁶.

Vi è anche il caso di Mgf praticate in ambito culturale meno evoluto e complesso, dove le Mgf sono ridotte a un intervento mutilatore su bambine appena nate o molto piccole e in questo caso viene privilegiata la componente "igienica" dell'atto che è motivata dalla necessità d'intervenire su una natura che è ritenuta imperfetta, completando con un atto d'identificazione di genere la nascita, in modo da collocare la bambina nella componente femminile della società dopo averla privata dei caratteri "ambigui" delle caratteristiche di genere.

In ogni caso siamo di fronte a un formante culturale decisamente robusto e la singola pratica mutilatrice più o meno estesa e approfondita, più o meno invasiva, collettiva o individuale, diviene un comportamento difficile da sradicare senza estirpare – così facendo – credenze, ricordi ancestrali e pratiche identitarie radicate e complesse.

²⁵ VAN GENNEP A., *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino, 2002 (ed. or. Parigi 1909), *passim*. FUSASCHI M., *I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

²⁶ FAVALI L., *Fra legge e modelli ancestrali: prime osservazioni sulle mutilazioni genitali in Eritrea*, Giappichelli, Torino, 2002. In generale: SACCO R., *Il diritto africano*, con la collaborazione di M. Guadagni, R. Aluffi Beck-Peccoz, L. Castellani, *Trattato di Diritto comparato*, UTET, Torino, 1995, p. 61 ss.

Di fronte a questa situazione da più parti si è cercato di sostituire con riti sia individuali che collettivi le pratiche mutilatorie, nella prospettiva di ridurre, come tante volte è avvenuto nella storia del costume, comportamenti fattuali in simbolici²⁷. Questa strategia è stata adottata sia in alcune società africane che nelle “comunità migranti”, ospiti in contesti culturali e sociali avversi alle Mgf. Quello che rileviamo è che nelle società africane il rito sostitutivo, anche quando era individuale, ha mantenuto la dimensione collettiva, corale, sociale, pubblica. Esso si identifica con la festa della comunità, è ancora rito di passaggio collettivamente praticato e vissuto e questa dimensione ne rende accettabile, in qualche modo, per gli individui come per la società, il mutare della forma, l’abbandono delle pratiche rescissorie e mutilatrici e la loro sostituzione con atti meno invasivi²⁸. Il rito sostitutivo, più facile da adottare dove le Mgf vengono praticate nella pubertà, viene riconvertito in festa della collettività, in atto di attenzione verso le giovani donne alle quali si fanno dei regali, si somministrano particolari cibi e bevande, si impartiscono indicazioni sul futuro ruolo di madri e spose. È da notare che tali pratiche si adottano in genere in contesti caratterizzati da una forte urbanizzazione da miseria, che è essa stessa distruttiva di valori, o in territori devastati da guerre civili o scontri etnici, in contesti agricoli nei quali sono mutate le tradizionali abitudini e colture in relazione alle richieste di mercato, per cui il rito va a colmare un vuoto creato dagli effetti perversi dello sviluppo, dalla globalizzazione e dalle guerre civili. Certo è che senza il mutare delle caratteristiche strutturali dei rapporti sociali e produttivi, anche a causa dell’evolversi del-

²⁷ L’esempio forse più noto è quello dell’eucarestia nella quale, oltre ai complessi significati teologici che la religione e il pensiero cristiano le attribuiscono, non è difficile intravedere simbolicamente gli echi di riti che prevedevano l’assunzione del sangue e del corpo per beneficiare della forza che questi trasmettevano. GIRARD R., *Il sacrificio*, edizione italiana a cura di P. Antonello, Raffaello Cortina, Milano, 2004; COLOMBO A., *Il sacrificio in René Girard. Dalla violenza al dono*, Morcelliana, Brescia, 1999.

²⁸ Di particolare interesse le campagne intraprese da numerose ONG e associazioni di donne che di seguito segnaliamo: la BAFROW in Gambia; la MAEN-DELEO YA WANAWAKE ORGANISATION in Kenia e Uganda; la (I)NTACT nel Benin. Importante il ruolo dell’AIDOS in Somalia, in Etiopia. Iniziative e campagne contro le Mgf si registrano, oltre a quelle già segnalate in Senegal, Mali e Costa d’Avorio.

la struttura economica del territorio, è pressoché impossibile incidere sul fenomeno delle Mgf ed è perciò vero che la lotta contro queste pratiche rappresenta certamente un intervento “pesante” sulla cultura delle popolazioni, sulle loro credenze, sui loro riti²⁹.

L’incentivazione economica a partecipare all’eliminazione delle Mgf, sostenuta dalle ONG, dagli organismi e dalle agenzie internazionali, a volte dai Governi che intervengono sui rispettivi territori per combattere il fenomeno, costituisce una delle rare occasioni per la popolazione di beneficiare della distribuzione di beni e risorse e anche per questo motivo queste campagne vengono guardate con interesse, quanto più le condizioni di vita delle popolazioni sono difficili³⁰.

²⁹ Spesso la tutela della cultura di una popolazione – e in questo caso di un intero continente – si identifica con la mera conservazione dell’esistente. Ma se così fosse si negherebbe l’idea stessa di evoluzione, che è un elemento costituente ed essenziale di ogni cultura. Non si spiegherebbero altrimenti le trasformazioni intervenute nella cultura, negli usi e nei costumi delle popolazioni dalla preistoria ad oggi nella stessa Africa. L’evoluzione è fatta di molte componenti e tra queste giuoca un ruolo fondamentale la trasformazione dei rapporti produttivi come la contaminazione culturale e sociale che si sviluppa attraverso i commerci e la conoscenza reciproca. Conservare l’identità culturale significa dunque mantenere e sviluppare i formanti della propria cultura come, ad esempio, per l’Africa lo speciale rapporto con la natura e il creato, con il mondo invisibile dell’aldilà piuttosto che singoli usi e costumi. Nel rispetto di un’autonoma elaborazione dei popoli, dal loro libero confronto con gli altri si sviluppa un rapporto dialettico sull’evoluzione del costume del quale possiamo indagare solo le regole e che è inarrestabile. SAVINI G., *La resistenza dei vinti, percorsi nell’Africa contadina* Milano, Feltrinelli, 2006; FANON F., *Acculturazione e cultura nazionale. Medicina, colonialismo, guerra di liberazione. Sociologia di una rivoluzione*, Einaudi, Torino, 1971; ID., *Il negro e l’altro*, Il Saggiatore, Milano, 1971.

³⁰ Tutte le campagne intraprese contro le Mgf hanno avuto tra i loro obiettivi principali la riconversione dell’attività delle donne dedite alla pratica dell’escissione. A una prima fase nella quale si chiedeva ad esse di abbandonare il loro mestiere in cambio di una fonte alternativa di lavoro e sostegno economico ha fatto seguito il loro reclutamento, previa partecipazione a seminari d’istruzione e formazione, quali propagandiste contro le Mgf. Questa strategia è stata certamente rispettosa delle convinzioni culturali delle popolazioni là dove queste stesse donne sono state incentivate a praticare i riti collettivi sostitutivi, poiché in questa pratica, sia esse che le giovani coinvolte, hanno trovato una nuova collocazione sociale compatibile con la struttura della loro società di appartenenza e la sua evoluzione. Si pensi a quanto avvenuto in Burkina Faso in virtù dell’emanazione della L. 010/AN/10 juillet 2000, in «Journal Official de la Guinée Bissau», *portant santé de la reproduction qui pénalise les mutilations génitales féminines*, supra III.3.

Nelle società dei migranti il rito sostitutivo – al di là delle forme utilizzate – è un evento che ha forti connotati individualistici, chiuso tutt'al più nel rapporto interfamiliare quando non personale tra soggetto che vi si sottopone e soggetto che lo pratica, raramente un medico. Sulle possibilità di esternalizzazione del rito, dell'estensione dei suoi effetti a una comunità di riferimento pesa l'assenza della dimensione collettiva pubblica, difficile nella società migrante a causa della sua parcellizzazione sul territorio. Pertanto il rito sostitutivo assume il valore di certificazione burocratica, quando non "amministrativa" dell'avvenuto rito simbolico di passaggio; nella forma che assume esso diviene inefficace e non in grado di sostituire il valore sociale e simbolico delle originarie Mgf. È forse questa la ragione del sostanziale fallimento della strategia dei riti sostitutivi praticati nelle società occidentali, invece produttivi di un qualche successo, paradossalmente, ma non senza motivo, nelle società nelle quali le Mgf sono tradizionalmente praticate.

Inoltre la procedura di esecuzione e le dinamiche dei riti sostitutivi devono confrontarsi con una precisa formula definitoria del concetto stesso di "salute dell'essere umano"³¹. Non deve sfuggire che la salute è non solo un valore in sé, ma anche una condizione strumentale al raggiungimento di una migliore qualità della vita. Il concetto di salute si arricchisce di ulteriori sfumature relative ai rapporti interindividuali, transitando in una dimensione relativizzata. In questo modo, il concetto in esame finisce per comprendere non solo le funzioni biologiche in senso stretto, ma anche le capacità logiche, affettive e relazionali delle donne. Sarebbero, quindi, soprattutto gli aspetti "interiori" della salute, "come avvertiti e vissuti in concreto

³¹ Alcuni tentativi muovono da considerazioni naturalistiche e in questa prospettiva, la definizione di «salute» si accompagna all'immagine della normalità. Lo stato di salute sarebbe costituito dalla normalità strutturale e dalla funzionalità fisiologica di ogni apparato e organo, con equilibrio globale dell'organismo sotto il profilo anatomico, biochimico, biofisico e neuropsichico, in rapporto agli stimoli endogeni e a quelli ambientali. La correlazione tra il concetto di salute e l'idea di normalità trae spunto dagli insegnamenti delle scienze mediche secondo cui, nella generalità degli organismi di una determinata specie, possono registrarsi variazioni funzionali solamente entro determinati limiti, che segnano appunto il confine della normalità. PRODI G., (voce) *Salute/malattia*, in «Enciclopedia Einaudi», XXII, Torino, 1981, p. 394.

dal soggetto”, a qualificare il contenuto precipuo di esso³². In questi termini si pongono i presupposti per la diffusa opinione che distingue tra integrità fisica³³ e salute, nel senso che la prima varrebbe a individuare soltanto i profili propriamente corporei dell'uomo e della donna - cioè l'assenza di menomazioni fisiche - mentre la seconda sarebbe possibile soltanto nell'ambito di una definizione dinamica, essendo destinata ad arricchire il proprio contenuto col progredire della società in cui il soggetto vive³⁴. Salute e integrità fisica³⁵ debbono essere distinte, poiché non tutte le menomazioni fisiche comportano uguali o proporzionali menomazioni della salute e talora la diminuzione dell'integrità fisica si pone come condizione per il mantenimento o il recupero della salute psichica³⁶. In un tema comples-

³² DOGLIOTTI M., *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato* diretto da RESCIGNO P., *Delle persone e della famiglia*, II, t. 1, Torino, 1982, p. 87. Nello stesso senso vedi anche COCCONI M., *Il diritto alla tutela della salute*, Padova, 1998, p. 140.

³³ SANTOSUOSSO A., *Integrità della persona, medicina e biologia: art. 3 della Carta di Nizza*, in «Danno e responsabilità», 2002, fasc. 8-9, pp. 809-816; VENUTI M.C., *Integrità della persona e multietnicità*, in «Familia», 2003, fasc. 3, pp. 601-616.

³⁴ Questa impostazione ha il pregio di sottolineare gli innegabili nessi d'interdipendenza e strumentalità che intercorrono tra la salute e altri valori fondamentali della persona. Tali valori trovano più adeguata protezione se viene loro riconosciuta autonomia giuridica. Nella realtà, non sempre la tutela della salute è funzionale alla promozione e alla realizzazione di valori del genere. Talvolta la protezione della salute risulta incompatibile con la concretizzazione di altri valori della persona costituzionalmente garantiti e ugualmente riconducibili al piano della corporeità umana. In proposito si pensi alla sopportazione di menomazioni del proprio organismo in osservanza di precetti «religiosi»; in quest'ambito - forzatamente - rientrerebbero le mutilazioni genitali femminili. D'ARRIGO C.M., *Diritto alla salute*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. aggiornamento V., Giuffrè, Milano, 2001, p. 1013. Una parte della dottrina ne sostiene la coincidenza sostanziale e il diritto alla salute si configura «come diritto a mantenere intatta la propria integrità fisica e psichica». SANTOSUOSSO A., *Situazioni giuridiche critiche nel rapporto medico-paziente*, in *Politica del diritto*, 1990, p. 184. Secondo questa interpretazione l'integrità fisica si risolverebbe nella «presenza integrale degli attributi fisici, nell'assenza, di fisiche menomazioni».

³⁵ Sulla disponibilità o indisponibilità del bene «integrità fisica» si veda: DELLA BELLA S., *L'integrità fisica: un diritto illimitatamente disponibile da parte del titolare?*, Commento a Trib. Mil. Torino, 28 gennaio 1999, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, fasc. 4, pp. 1395-1409.

³⁶ La dottrina italiana è quasi unanime nel riconoscere alla salute un ambito operativo più ampio. L'integrità fisica è considerata valore statico, che richiama gli aspetti esteriori della persona, da proteggere e da salvaguardare. La salute, in-

so com'è quello del diritto alla salute e dell'integrità fisica³⁷, non si può non tenere conto della mutevolezza del contesto sociale nel quale i diritti connessi operano. I costumi, gli usi e, perché no, le mode delle società non rappresentano parametri fissi, ma sono soggetti ad un'evoluzione o, quantomeno, ad una trasformazione³⁸. È vero che i diritti umani fondamentali³⁹, e tra questi il diritto alla salute, sono considerati universali e non si ritiene possano incontrare limiti im-

vece, appare valore dinamico: ha un contenuto relativo, variabile in funzione della concreta condizione del singolo soggetto e del grado di sviluppo della società, è in continua trasformazione e può costituire oggetto di una tutela protettiva, ma anche promozionale. CHERUBINI M.C., *Tutela della salute e atti di disposizione del corpo*, in *Tutela della salute e diritto privato*, a cura di F.D. Busnelli e U. Breccia, Milano, 1978, p. 81. Trovano tuttavia piena motivazione, sia etica che deontologica, tutti quegli interventi per finalità estetiche che riescono a correggere il disagio psicologico avvertito dai soggetti che non vivono favorevolmente la propria corporeità e, se il trattamento di chirurgia estetica raggiunge questo difficile fine, riducendo o eliminando quel malessere che si ripercuote negativamente in ambito comportamentale e sociale, l'opera del medico ha raggiunto il suo obiettivo, che rimane quello di migliorare lo stato di salute sia fisico che psichico del proprio assistito. MANGILI F., GIAFFURI I., *Sulla responsabilità professionale nelle prestazioni chirurgiche a finalità estetica*, in «Arch. Med. Leg. Ass.», 1, 1979, p. 131; ROMANO C., *Moderni aspetti medico legali in tema di chirurgia estetica*, in «Mezz. San.», VI, 3, 1985, p. 403; MERLI S., MARINELLI E., *Quale tipo di obbligazione nella chirurgia plastica?*, in «Giust. Pen.», XI, 1, 1988, p. 534; PANNAIN M., *Aspetti psicologici ed etico-deontologici degli interventi a finalità estetica*, in «Mezz. San.», 1-2, 1988, p. 65; POZZATO R., *Aspetti di responsabilità professionale nella chirurgia plastica e nella chirurgia estetica: il consenso dell'assicurato, la colpa a livello di informazione ed esecuzione di trattamento*, in *Chirurgia plastica Ricostruttiva e Chirurgia Estetica, Aspetti etici, giuridici e medico legali*, a cura di L. Donati, A. Farneti, G. Gualdi, F. Mangili, P. Pajardi, E. Pennasilico, R. Pozzato, Giuffrè, Milano, 1988; IAPICHINO F.P., MARINO G.M., NALDINI S., LAZZERINI M., *Aspetti Giuridici e medico legali dell'obbligazione nel rapporto medico-paziente*, in «Archivio di medicina legale, sociale e criminologia-Zacchia», Roma, 1-2, 1989, p. 172.

³⁷ Senza nessuna pretesa di esaustività in questa sede, rinviamo per un approfondimento sull'argomento a: *Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale*, a cura di V. Baldini, Giappichelli, Torino, 2004. DENNINGER E., *Diritti dell'uomo e leggi fondamentali*, a cura e con saggio introduttivo di C. Amirante, Giappichelli, Torino, 1998; AMIRANTE C., *I diritti umani tra dimensione normativa e dimensione giurisdizionale?*, in *Sviluppo dei diritti dell'uomo e protezione giuridica*, a cura di L. D'Avack, Napoli, 2003.

³⁸ Sulle attuali mode di «ornamento» del proprio corpo e sulle problematiche giuridiche che da queste scaturiscono, cfr.: PICCINI M., *Le attività di piercing e tatuaggio tra libertà di autodeterminazione e limiti alla disponibilità del proprio corpo*, in «Rivista italiana di medicina legale», 2005 fasc. 3, pp. 513-548.

³⁹ FAVALI L., *Le mutilazioni del corpo*, cit., p. 89 ss.

posti da precetti religiosi o da tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale di singole etnie o popoli, ma è anche vero che, in seguito ai progressi della medicina e in particolare della chirurgia⁴⁰, i confini tra ciò che è consentito e ciò che non è consentito in campo etico e giuridico relativamente alla manipolazione del proprio corpo sono divenuti alquanto labili⁴¹.

Si pensi alla chirurgia estetica, che consente di modificare, tagliare, asportare, parti del corpo, senza per questo essere considerata una pratica inaccettabile, quantomeno sotto un profilo giuridico⁴². Gli interventi di chirurgia estetica vanno sempre più diffonden-

⁴⁰ FERRANDO G., *Il principio di gratuità. biotecnologie e «atti di disposizione del corpo»*, in «Europa e diritto privato», 2002, fasc. 3, pp. 761-784; DE FRANCO R., *Bioetica e tolleranza. Questioni di medicina e morale per il terzo millennio*, Levante, Bari, 1998 e l'ampia bibliografia ivi citata.

⁴¹ LECALDANO E., *Bioetica. Le scelte morali*, Laterza, Roma-Bari, 1999. Si ritiene che i problemi morali connessi alla medicina siano stati risolti mediante la morale religiosa e i codici deontologici; la storia conforta tale affermazione e inoltre attesta che la riflessione filosofica nella medicina e l'emergere al suo interno di problemi morali hanno necessariamente portato alla nascita della bioetica. Uno dei compiti primari dell'etica è la «difesa dell'uomo e del cittadino» in un mondo in costante evoluzione che è minacciato dalla scienza e dallo Stato. Al medico vengono offerti diversi riferimenti in ambito giuridico-deontologico per affrontare i problemi di rilevanza etica che emergono nella pratica clinica: la legge, i codici deontologici, la Carta dei diritti dei malati, la Carta dei diritti umani. Tuttavia sempre più spesso il medico si trova da solo con la sua coscienza a dover discernere e, talora, insorgono conflitti tra norma morale e situazione concreta. Sul punto si veda: VILLANUEVA CAÑADAS E., *Bioética versus derecho médico-bioética e diritto medico*, Prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico 1995-1996 dell'Accademia Reale Spagnola di Medicina e Chirurgia, in «Medicina e morale», 1998, fasc. 2, pp. 293-310. Sulla necessità di una «tutela dell'umanità» rispetto alle innovazioni medico-scientifiche, in particolare sui dubbi morali che pone la Legge n. 40/2004 (*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*), sui dubbi etici scaturenti dall'impiego delle cellule staminali e sulle implicazioni della clonazione di esseri umani, rispettivamente cfr.: CANESTRARI S., *Procreazione assistita: limiti e sanzioni*, in «Diritto penale e processo», 2004, fasc. 4, pp. 416-422; NERI D., *La bioetica in laboratorio. Cellule staminali, clonazione e salute umana*, Laterza, Roma-Bari, 2005.

⁴² RICCI G., FEDELI P., *La chirurgia estetica tra percezione sociale e modello etico-deontologico*, in «Difesa sociale», vol. LXXXIII, n. 2 (2004), pp. 115-132; FIORI A., *Magia ed inganni delle parole*, in «Medicina e morale», 2001, fasc. 2, pp. 221-224; BORSSELLINO P., *La medicina tra rispetto per le culture e rispetto per gli individui*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2004, fasc. 2, p. 501-513; sul rapporto tra medicina e diritto, tra attività medica e norme giuridiche si veda: BARNI M., *Medicina e diritto*, in «Rivista italiana di medicina legale», 1989, fasc. 4, pp. 1179-1185.

dosi, soprattutto grazie ai progressi che sono stati fatti dalla medicina in questo campo, alimentati e sostenuti anche da una richiesta sempre più diffusa e generalizzata proveniente dal mercato⁴³. Pratiche chirurgiche che intervengono, mutilandoli, sugli organi genitali femminili⁴⁴, come su molte altre parti del corpo, per rispondere così alla sempre crescente richiesta di perfezione estetica nelle ricche ed edonistiche società occidentali⁴⁵ o a canoni estetici mutevoli ed estremamente parcellizzati, non sembrano essere così distanti dalle pratiche tribali legate alle Mgf, acronimo che in questo caso potrebbe ben identificarsi con “modificazioni” genitali femminili⁴⁶. La mu-

⁴³ MAZZOLENI F., *Tavola rotonda su Assistibilità dell'intervento diretto a fini estetici da parte del Servizio Sanitario Nazionale, Atti del Convegno «L'aspetto della persona nella società d'oggi e nel mondo del lavoro»*, Padova, 7 novembre 1992, in «Dif. Soc.», LXXII, 5, 1993; SIRIGNANO A., FEDELI P., *Le regole della informazione e della pubblicità in campo medico*, in «Med. Leg. Quad.», Cam., XXII, 2, 2000, p. 223.

⁴⁴ Di gran lunga il più frequente intervento cosmetico per i genitali femminili, la riduzione delle piccole labbra (labiaplastica), viene eseguito per ragioni puramente estetiche o per ridurre i fastidi dovuti alle eccessive dimensioni delle piccole labbra in numerose attività sportive (ciclismo, ippica, motociclismo). L'intervento può essere eseguito in *day hospital* e in anestesia locale. Il costo è mediamente compreso tra i 3000 e i 4000 euro. RICCI G., FEDELI P., *La chirurgia estetica tra percezione sociale e modello etico-deontologico*, in «Difesa sociale», vol. LXXXIII, n. 2 (2004), pp. 115-132.

⁴⁵ La *Female genital cosmetic surgery* (FGCS) ha origine, secondo il Los Angeles Times, nel sud della California dove si concentrano le principali industrie di porno statunitensi. Nel 2000 è stato effettuato il primo intervento di labiaplastica ad una pornostar che ha fatto filmare l'intervento mettendolo all'asta. La notizia è stata subito resa pubblica da magazines e networks, facendo così conoscere agli americani la nuova procedura estetica. Lo scandalo è subito divenuto moda e le cliniche sono state inondate di richieste provenienti da ogni parte del paese. BRAUN V., *In Search of (Better) Sexual Pleasure: Female Genital 'Cosmetic' Surgery*, in «Sexualities», vol. 8, n. 4, 2005, pp. 407-424.

⁴⁶ Qualunque sia la motivazione, queste operazioni sembrano preoccupare numerosi ginecologi e medici che hanno già lanciato l'allarme. I problemi maggiori collegati a questi interventi non sembrano, infatti, essere pochi. A parte i costi economici altissimi (fino a 18 mila dollari per una modifica), il rischio è quello di andare incontro a gravi infezioni o addirittura di perdere la sensibilità e la funzionalità degli organi, che invece si sognava di aumentare (non a caso sono gli stessi effetti che provocano le Mgf tradizionali!). Non manca poi tutta una serie di interrogativi morali che provengono soprattutto dagli ambienti femministi. Pur essendo, infatti, la chirurgia estetica oramai rivolta sia agli uomini che alle donne, quella dei genitali è, per ora, rivolta esclusivamente al pubblico femminile. Ci si chiede quindi se tali interventi siano parte di un meccanismo di riappropriazione del proprio corpo

tilazione genitale femminile più “lieve” (a parte la semplice puntura con fuoruscita di sette gocce di sangue) è la c.d. sunna, che consiste nell’asportazione del clitoride e pertanto non è sicuramente eguagliabile a un rimodellamento del clitoride o della vagina, eseguito da un chirurgo estetico. Certo però è che, se il “rimodellamento” consiste nel ridimensionamento, la parte eccedente viene mutilata. L’organo manterrà comunque la sua funzionalità, quindi non si configurerà un contrasto con l’art. 5 c.c., ma il problema etico sorge comunque⁴⁷. Fino a che punto si potrà tagliare se non si vuole incorrere in un reato penale? Se una donna volesse “simbolicamente” effettuare una sunna parziale⁴⁸ fino a che punto sarebbe penalmente perseguibile lei o il medico che la pratica e fino a che punto il confine dell’esi-

da parte delle donne o piuttosto un loro ulteriore atto di sottomissione ai modelli di bellezza imposti dalla mentalità maschilista. Il fatto che i modelli ispiratori provengano dall’industria del porno sembra giocare a favore della seconda opzione. BRAUN V., WILKINSON S., *Socio-cultural representations of the vagina*, in «Journal of Reproductive and Infant Psychology», vol. 19, n. 1, February 1, 2001; CRAWFORD M. *Only joking: humor and sexuality*, in *Sexuality, society, and feminism*, a cura di C.B. Travis & J.W. White, Hardcover, December 1999, pp. 213-236; GREEN F.J., *From clitoridectomies to ‘designer vaginas’. The medical construction of heteronormative female bodies and sexuality through female genital cutting*, in «Sexualities, Evolution & Gender», volume 7, n. 2, August 2005.

⁴⁷ Le discussioni etico-deontologiche riguardano in particolar modo gli interventi di chirurgia estetica in senso stretto, cioè quelli finalizzati alla correzione di caratteristiche anatomiche vissute dai diretti interessati come imperfezioni, e che riducono la fiducia in sé nell’ambito della vita di relazione, ovvero vengono ritenute come pregiudizievoli per la propria attività lavorativa e di relazione. RICCI G., FEDELI P., *La chirurgia estetica tra percezione*, cit., p. 123 ss. Sulle deroghe alla generale prescrizione di divieto imposta dall’art. 5 c.c., e sui criteri di ammissibilità consistenti in ragioni di solidarietà interpersonale, di rilevante interesse sociale o di tutela della salute individuale «non utilitaristica», cfr.: MARINELLI E., RINALDI R., ZAAMI S., *Liceità degli atti di disposizione del proprio corpo: le deroghe all’art. 5 del codice civile*, in «Archivio di medicina legale, sociale e criminologia-Zacchia», 2000, fasc. 1-2, pp. 25-38.

⁴⁸ MAGNINI V., *Proposta di un rito alternativo all’infibulazione su minori - Il punto di vista giuridico*, in *Medicina, bioetica e diritto*, cit., p. 128 ss. Per una puntuale analisi sul valore simbolico che rivestono le Mgf, per tutti si veda: PACILLO V., *Il simbolo religioso «nel» corpo. Le mutilazioni religiose a valenza simbolica nell’ordinamento italiano*, in *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, a cura di E. Gustavo Vitali, CUEM, Milano, 2005, p. 113 ss.

genza terapeutica non verrebbe travalicato, dato che, facendo un paragone, non vi è differenza tra intervento “etico” e estetico⁴⁹?

In una società che, come la nostra, ha fatto dell'estetica una vera e propria fede i problemi etici che la bioetica si trova ad affrontare non sono certamente di facile soluzione⁵⁰. L'ampliamento delle possibilità d'intervento della scienza medica sulla stato psicofisico della persona giustifica una riflessione sull'assetto normativo e giurisprudenziale della disciplina relativa agli atti di disposizione del corpo⁵¹.

Il chirurgo estetico è divenuto, negli ultimi anni, il “mago”, creatore di nuove identità⁵². Tuttavia fino a poco tempo fa anche il suo potere conosceva dei limiti. Dell'ossessione estetica non erano, infatti, vittime quelle parti del corpo considerate “sacre e non soggette al passare del tempo” come gli organi genitali⁵³. Tuttavia la sessualità può essere alterata anche da un inestetismo⁵⁴, e quindi bisogna correre ai ripari per rimuoverlo. Come più volte si è detto, una delle motivazioni che sottendono alla pratica delle Mgf consiste proprio nel fatto che la donna vi ricorre per essere tale, quindi femmi-

⁴⁹ Sulla liceità, sotto il profilo del potere dispositivo di interventi sul proprio corpo, ai sensi dell'art. 5 c.c., della chirurgia estetica, e sulla responsabilità del chirurgo estetico, cfr.: BILANCETTI M., *La responsabilità del chirurgo estetico*, in «Giurisprudenza italiana», 1997, fasc. 12, pp. 354-362.

⁵⁰ MALTA R., *Etica e chirurgia estetica*, in «Bioetica e Cultura», VIII, 1, 1999; RICCI G., FEDELI P., *La chirurgia estetica tra percezione*, cit., p. 115 ss., DALLA TORRE G., *Laicità dello stato e questione bioetica*, in «Studium», 1995, fasc. 1, pp. 9-25. Sulla necessità e opportunità di una regolamentazione giuridica in campo bioetico e della biomedicina, da ultimo, si veda: DE FRANCO R., *Obiezione di scienza. La bioetica e le sfide dell'incertezza scientifica*, Mattioli 1885, Fidenza, 2006.

⁵¹ Sui limiti e le difficoltà del diritto su temi di bioetica, cfr.: RESCIGNO P., *La bioetica e i discorsi del giurista*, in «Ragiusan», 2004, fasc. 241-242, pp. 274-276.

⁵² GUIDANTONI I., *Chirurgia estetica, e culto della bellezza nella società contemporanea*, in «Med. Mor.», 1, 59, 1995.

⁵³ Il ricorso alla chirurgia estetica c.d. intima non è una prerogativa solo femminile. Sul punto si veda: CONTE M.S., *Il maschio chiede aiuto al bisturi, uno su tre si sente poco dotato*, in «La Repubblica», 13 settembre 2002.

⁵⁴ FREEDMAN A.M., KAPLAN H.I., SADOCK B.J., *Trattato di Psichiatria*, Piccin, Padova, 1984, segnalano come, limitatamente all'intervento di rinoplastica, uno dei più richiesti sia in Italia che all'estero, sono stati riscontrate nei pazienti preoccupati della morfologia del proprio naso sindromi psichiatriche e distorsioni dell'immagine del proprio corpo, con conflitti relativi all'identità sessuale e capaci di frustare le relazioni interpersonali.

nile⁵⁵, e per sentirsi a proprio agio nel suo rapporto con gli uomini, in quanto così facendo si considera, oltre che pura, anche più bella, perchè clitoride, grandi e piccole labbra sono considerate da alcune, oltre che sconvenienti, antiestetiche⁵⁶. Pur essendo diversa la causa dell'inestetismo, il disagio psicologico provato non è forse il medesimo che può provare una donna occidentale di fronte ad un naso che non sente suo, di fronte alle rughe portate dall'età, di fronte a un seno cadente o eccessivo o minuscolo?

Una volta rotti i confini del naturale e accettata la logica che l'essere umano ha diritto a riconoscersi nel proprio corpo e che la medicina può modificare ciò che la natura ha prodotto in modo imperfetto; una volta considerato lecito che un intervento mediante l'uso di cellule staminali produca mutamenti genetici capaci di escludere una malattia, migliorare o prolungare il tempo di vita, rigenerare organi essenziali come il cuore o i reni o il fegato, come si fa a irrigidirsi e a innalzare barriere morali solamente in relazione a interventi che riguardano gli organi sessuali?

È pur vero che le Mgf, per le modalità con le quali sono praticate e per i contesti nei quali avvengono, portano con sé come conseguenza accessoria un'alta o comunque inaccettabile mortalità per chi vi è stato sottoposto e si svolgono in contesti igienico-sanitari tali da produrre gravi infezioni, sofferenze indicibili, malattie o riduzioni di funzionalità degli organi gravi e/o permanenti. A tali conseguenze in molti paesi si cerca di ovviare con l'ospedalizzazione e la medicalizzazione delle pratiche mutilatrici che dovrebbero circoscrivere i danni fisici e psichici delle Mgf. Si tratta di una scelta non nuova di fronte a reati che incidono sulla vita delle persone. La stessa legalizzazione delle pratiche abortive ha come obiettivo quello di sconfiggere l'aborto clandestino, dal quale sicuramente discendono gravi pericoli per la salute e la vita della donna⁵⁷.

⁵⁵ AUSANIA F., LA MONACA G., SCASELLATTI SFORZOLINI G., *Le mutilazioni genitali femminili. aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistica*, in «Rivista italiana di medicina legale», 2004, fasc. 3-4, pp. 641-670.

⁵⁶ STOFMAN G.M. *et al.*, *Better sex from the knife? An intimate look at the effects of cosmetic surgery on sexual practices*, in «Aesthetic Surg J», 26, 2006, pp. 12-17.

⁵⁷ Sul raffronto tra la legge 194/1978 riguardante le interruzioni volontarie della gravidanza e la legge 7/2006 in materia di Mgf, per tutti si veda: COLAIANNI N.,

Tuttavia l'avversione verso le Mgf rimane significativa e valida in ragione del fatto che questa pratica riguarda soprattutto se non esclusivamente le bambine in età puberale e consiste in mutilazioni comunque irreversibili che hanno sovente conseguenze accessorie di menomazione del corpo e della sua funzionalità. Esse sono pertanto contrarie a uno dei formanti essenziali del diritto internazionale come della gran parte degli ordinamenti che accordano una speciale protezione al minore anche verso chi – come i genitori – sono preposti a prendersene cura.

Queste considerazioni sostengono – a nostro avviso - in via generale, le ragioni di una repressione generalizzata e diffusa delle Mgf.

4.3. Prevenzione e repressione delle mutilazioni genitali femminili: possibilità e limiti delle norme civili e penali

Abbiamo visto che le Mgf configurano un reato a forte contenuto culturale, posizione fatta propria anche dal legislatore italiano, il quale ha ritenuto di dover intervenire con una legge specifica. In Italia il fenomeno ha assunto rilevanza negli ultimi anni a seguito delle ondate migratorie provenienti dai paesi africani e asiatici⁵⁸. Nella quasi totalità dei casi si tratta di donne in età da lavoro, provenienti per lo più dalla Somalia e dall'Eritrea, e perciò infibulate in patria; tuttavia non mancano casi di bambine, residenti in Italia, che vengono ricondotte nel paese d'origine per subire l'intervento oppure vengono mutilate da "operatrici tradizionali" itineranti, anche se, sempre più spesso, ginecologi e medici italiani, operanti nelle strut-

Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 190 ss.

⁵⁸ Si veda FACCHI A., *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 90; PICHT T., *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 507; ALLAM M., *Il dramma dell'infibulazione. In Italia il primato europeo di mutilazioni sessuali*, in «La Repubblica», 2000; LA MONACA G., AUSANIA F., SCASSELLATI SFORZOLINI G., *Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici, medico-legali e contributo casistica*, cit., p. 661; PASQUINELLI C., *Donne africane in Italia. Mutilazioni dei genitali femminili, identità di genere e appartenenza etnica*, in «Questione giustizia», 2001, fasc. 3, pp. 487-501.

ture pubbliche, sono oggetto di richieste esclusivamente provenienti da madri, preoccupate della difficoltà d'inserimento sociale delle figlie⁵⁹. Purtroppo non esiste ancora una ricerca chiara e attendibile capace di definire con esattezza l'ampiezza del fenomeno e di stimarne la portata in termini aggiornati, anche se sono stati rilevati numerosi casi di donne immigrate alle quali l'infibulazione era stata praticata nel paese d'origine e che ora presentano per le strutture sanitarie italiane un rilevante problema, soprattutto quando bisogna procedere alla deinfibulazione prima del parto e opporsi alla richiesta di reinfibulazione a parto avvenuto⁶⁰.

Nel contesto culturale del nostro paese il legislatore italiano non ritiene di dover considerare rilevanti gli aspetti etici e multiculturali delle Mgf, ma si sofferma sugli effetti delittuosi della condotta⁶¹, non tenendo conto del fatto che da tempo il diritto penale ha raffinato i propri strumenti d'intervento per affrontare le materie eticamente sensibili⁶². Queste metodiche si applicano con riferimen-

⁵⁹ Una delle tendenze tipiche dei migranti è quella di dar vita a delle comunità nei paesi d'arrivo, in parte per effetto delle politiche non inclusive degli stati ospitanti, in parte come forma di difesa verso l'esterno, giudicato ostile. In queste comunità i valori e la tradizione si cristallizzano, non si evolvono e la società di provenienza viene anch'essa vista statica e immutabile nella cultura e nei costumi al punto che nelle comunità migranti resistono comportamenti e valori ritenuti superati nei paesi di provenienza. RIVERA A., *L'altro come homo religiosus: gli abusi della categoria «religione»*, Liguori, Napoli, 2000; ID., *La guerra dei simboli: velle postcoloniali e retoriche dell'alterità*, Dedalo, Bari, 2005; VECOLI R.J., *Introduction*, in *Gale encyclopedia of multicultural America*, a cura di J. Lehman, Gale Group, Detroit, 2000; DECIMO F., *Percorsi femminili in emigrazione. Relazioni e posizioni sociali a confronto tra donne somale e marocchine a Bologna*, Bologna, 2000.

⁶⁰ Da una ricerca empirica presso alcune strutture sanitarie sembra emergere, come fatto nuovo, un netto positivo rifiuto da parte degli uomini alla infibulazione, mentre risulta frequente tale richiesta da parte maschile in caso di matrimoni misti per ragioni evidentemente identitarie riconducibili alle dinamiche all'interno stesso del rapporto di coppia. È quanto emerso dal Convegno "Le mutilazioni genitali femminili", svoltosi a Modena il 7 marzo 2008 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

⁶¹ C'è chi ha notato che il legislatore italiano punisce con maggior severità la madre che pratica o fa praticare le Mgf alla propria figlia, piuttosto che la donna che abortisce al di fuori delle procedure previste dalla legge 194 del 1978, a riprova della maggiore severità con la quale vengono trattate le pratiche infibulatorie. COLAIANNI N., *Eguaglianza e diversità culturali e religiose*, cit., p. 192.

⁶² Vi è una forte resistenza a considerare le Mgf come una materia eticamente sensibile anche se questa pratica è frutto certamente di una visione culturale del

to alla fase precedente alla commissione dell'atto o fatto delittuoso, presuppongono che sia stata svolta dall'ordinamento un'attività preventiva ed educativa finalizzata a distogliere dal comportamento delittuoso, circoscrivendo e limitando il ricorso a determinate pratiche e, quando ricorrano precise condizioni collocabili in un catalogo di comportamenti, consentono per questa via il riconoscimento di consistenti attenuanti, quando addirittura la non punibilità di chi commette l'azione.

Il legislatore può scegliere di agire anche dopo la commissione del delitto intervenendo sul processo, rilevando che si tratta di comportamenti e di pratiche eticamente sensibili e che perciò, al ricorrere di determinate condizioni, possano essere avviati percorsi che hanno come effetto il ridimensionamento degli effetti del processo penale, attraverso il ricorso a particolari procedure finalizzate alla riduzione della pena. Da qui il ricorso al rito abbreviato, che ha riflessi sull'erogazione della pena attraverso il patteggiamento, l'uso di pene finalizzate al recupero e al reinserimento sociale tramite il ricovero in comunità terapeutiche, a soggiorni in contesti protetti, lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento del reo in un nuovo ambiente etico, valoriale, culturale.

Riportando l'attenzione sulla fase precedente al delitto di Mgf, da più parti si è ritenuto che la legge varata dal Parlamento italiano sia particolarmente severa e fortemente repressiva, a fronte di un reato che discende da radicate convinzioni di carattere culturale e ha le sue radici in abitudini ancestrali. Per una parte della dottrina⁶⁵ sarebbe stata più opportuna una legge strutturata in modo tale da tenere conto di strumenti che, sia dal punto di vista della configurazione del reato, sia sotto il profilo processuale, consentissero una maggiore libertà del giudice attraverso la possibilità di ricorrere a strumenti di approccio graduale al problema, anche dal punto di

mondo, del creato, del ruolo della donna e delle posizioni relative alle politiche di genere. BASILE F., *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica, <http://www.statoechiese.it/>, ottobre 2007, p. 49 e ss.

⁶⁵ COLAIANNI N., *Eguaglianza e diversità culturali e religiose*, cit., p. 183 e ss.

vista processuale. Intendiamo riferirci alle tecniche di procedimentalizzazione, strumento applicato tutte le volte che si affrontano materie eticamente sensibili. Queste metodiche si applicano nella fase precedente alla commissione dell'atto o fatto delittuoso e hanno il fine di ottenere per questa via la non punibilità di chi commette l'azione, hanno cioè una funzione preventiva ed educativa del soggetto finalizzata a circoscrivere il ricorso a determinate pratiche, solo quando ricorrano precise condizioni collocabili in un catalogo di comportamenti. Immaginare una procedimentalizzazione per le Mgf è tuttavia difficile poiché presupporrebbe da parte dell'ordinamento che, in determinate condizioni, venissero meno garanzie fondamentali della persona quali il diritto all'integrità fisica e psichica e che si attenuasse la tutela dell'ordinamento nei confronti di persone strutturalmente deboli quali i minori. La procedimentalizzazione dell'intervento di Mgf presuppone una richiesta dei genitori di effettuarlo, eventualmente discussa nell'ambito di una struttura sanitaria, con la possibilità che, alla fine del percorso, l'ordinamento potrebbe consentire all'intervento sul minore, escludendo la punibilità sia del medico che dei genitori richiedenti. È del tutto evidente che un tale percorso non è ipotizzabile in quanto medici e genitori si troverebbero a disporre dei diritti di una persona, il minore, che non sono negoziabili né sottoponibili ad attenuazione quando ricorrano conseguenze per la salute e l'integrità fisica.

Pertanto, messa da parte la procedimentalizzazione e volendo mantenere una impostazione di valutazione del delitto nell'ambito dei reati culturali, non rimarrebbe che intervenire attraverso strumenti di carattere processuale che consentissero, ancora una volta al ricorrere di determinate condizioni, d'imboccare percorsi che hanno come effetto il ridimensionamento del processo penale e dei suoi effetti: ci riferiamo all'applicazione di riti alternativi quali il patteggiamento, il rito abbreviato, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto.

Per quanto riguarda l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il patteggiamento, laddove ricorrano le condizioni necessarie, prevede l'erogazione di una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non

superi i cinque anni (di reclusione o arresto), da sola o congiunta a pena pecuniaria, salvo che a formulare la richiesta sia un imputato che abbia riportato più di una precedente condanna (recidiva reiterata), nel quale ultimo caso l'imputato incontra il limite dei due anni di pena detentiva "patteggiabile". Ciò comporterebbe una notevole riduzione della pena rispetto a quella prevista dal dettato del nuovo art. 583-bis introdotto dalla legge 7/2006.

Se non che i minimi di pena previsti dalla legge del 2006 non consentono il ricorso al patteggiamento, in quanto essa prevede un minimo di reclusione di quattro anni, dal che si deduce che il legislatore ha volutamente previsto un limite di pena così alto, proprio al fine di impedire il ricorso all'applicazione della pena su richiesta delle parti. Si è ritenuto cioè che la gravità del reato, la sua natura offensiva di valori caratterizzanti dal punto di vista culturale dell'ordinamento non fossero negoziabili, a ribadire l'estraneità del reo al contesto socio culturale del paese.

Lo stesso discorso va fatto per il rito abbreviato nel qual caso il giudice, pronunciata la sentenza di condanna, può comminare una pena diminuita di un terzo rispetto a quella edittale. Se questo tipo di giudizio fosse applicabile anche al reato di Mgf, nel caso in cui la richiesta fosse fatta dal P.M., l'imputato potrebbe chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, ottenendo per questa via uno sconto della pena. Anche in questo caso opera l'entità della pena minima prevista, la quale costituisce un impedimento all'accesso a questa procedura. Il legislatore ancora una volta, per le ragioni su esposte, ha specificatamente evitato di ricorrere ad uno di quegli istituti idealmente collocabili nell'ottica della *defense*⁶⁴ a rimarcarne

⁶⁴ Nel 1985 nel Regno Unito è entrata in vigore la *Prohibition of Female Circumcision Act*. Tra i principali promotori della legge vi è la *Foundation for women's health, research and development* (Forward), sorta nel 1983 per promuovere la salute sessuale e riproduttiva della donna e i diritti umani presso le comunità di immigrati africani. È stato grazie alla sua opera di sensibilizzazione che si è previsto l'intervento delle autorità nei casi in cui si sospetti l'intenzione dei genitori di far espatriare le figlie per sottoporle a mutilazioni genitali. La legge considera qualsiasi forma di Mgf come delitti contro la persona, punendo non solo colui che le pratica, ma anche chiunque si presta ad aiutarlo o ad ottenere per lui l'aiuto di altri. Non è punibile chi effettua questi interventi per scopi medici specifici. Il reato di Mgf è punibile, dopo le conclusioni del Pubblico ministero, con una multa o con la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni o con entrambe; mentre, se

il rifiuto, ribadendo la scelta di una politica criminale rigorosamente repressiva, proprio in forza della natura dell'offesa arrecata non solo alla vittima, ma ai valori complessivi dell'ordinamento giuridico e a quelli condivisi dalla compagine sociale.

Inoltre, quando la persona viene arrestata in stato di flagranza di un reato, il P.M. può richiedere la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore: si realizza così il rito speciale del giudizio direttissimo, e l'imputato viene avvisato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena concordata. La non ammissione a questa procedura ha proprio il fine di interdire l'accesso al rito abbreviato come abbiamo prima rilevato. Se ritenesse che il reato di Mgf possa rientrare tra i reati perseguibili d'ufficio e per i quali sia prevista solo una pena pecuniaria o un'amenda, allora potrebbe trovare ragione d'essere il procedimento per decreto nel quale si prevede invece un'anticipazione della condanna. Il procedimento penale per decreto è un rito premiale perché la pena pecuniaria viene diminuita fino alla metà del minimo edittale. Si tratta di un procedimento di particolare clemenza al quale l'ordinamento fa ricorso proprio nel caso in cui si ritiene che la funzione della pena sia quella educativa e di recupero del reo verso comportamenti rispettosi di quanto disposto dalla legge. Il legislatore, tuttavia, ritiene il delitto di Mgf così grave e inaccettabile da evitare ogni attenuazione della pena, al punto da considerare come strumento principale, se non esclusivo, l'uso della repressione mediante una

si tratta di condanna comminata in seguito a procedimento sommario, il reo viene punito o con una multa o con la reclusione per un periodo non superiore a sei mesi, o entrambe. La sezione 2 della legge, come già accennato, prevedeva una deroga per le necessarie operazioni chirurgiche e quelle effettuate in connessione con il parto. Tuttavia, l'esenzione si applica solo se l'operazione è eseguita da un medico, da un'ostetrica, riconosciuta, o da una persona che sta svolgendo un percorso di formazione per diventare l'uno o l'altra. Nonostante l'adozione della legge però non ci sono stati procedimenti giudiziari per Mgf nel Regno Unito, anche perché molto spesso le ragazze venivano portate temporaneamente all'estero per effettuare l'intervento, dato che a riguardo la legge non prevedeva alcuna sanzione. Per consolidare gli effetti della legge nel 1989 venne approvato il «Children Act» (Legge per la tutela dell'infanzia) entrato in vigore il 14 ottobre 1991, il quale porta ad una radicale modifica delle previgenti norme relative ai diritti dei bambini e delle loro famiglie: rappresenta un cambiamento nella filosofia del legislatore, passando dal concetto di diritti dei genitori a quello di diritti dei minori, pur sottolineando la cooperazione e la condivisione delle responsabilità parentali.

pena connotata da una particolare severità che va oltre ogni politica di “ridimensionamento” del delitto.

Per le stesse ragioni non si interviene sul tipo di pene erogate, prova ne sia che non si prevedono pene finalizzate al recupero e al reinserimento sociale attraverso il collocamento in comunità terapeutiche, in contesti protetti né lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento del reo in un nuovo contesto etico, valoriale, culturale.

La sola attenuante è contenuta all’interno della legge, laddove il secondo comma dell’art. 6 prevede che la pena è diminuita fino ai 2/3 se la lesione è di lieve entità. Qui il legislatore entra in contraddizione con l’orientamento complessivo del provvedimento, introducendo il concetto di lesione di lieve entità, peraltro non definita in base a parametri individuati; se esso è riferito alla quantità di tessuto asportato, si fa dipendere la gravità dell’offesa da questo parametro peraltro quantificabile solo a parere del giudice e non si coglie il fatto che la sottoposizione alla mutilazione è di per sé offensiva della dignità e dell’integrità della persona, che la violenza avviene a livello psichico, contestualmente all’azione sul piano fisico, e che l’infibulazione non necessariamente o comunque solo in parte corrisponde o si sostanzia nella mutilazione, ma costituisce un impedimento sul piano fisico e psicologico al dispiegarsi della sessualità. Altro sarebbe stato fare discendere l’applicazione della riduzione di pena dalle modalità e dai contesti nei quali si è realizzato l’intervento, nonché dalla qualificazione dell’agente. In effetti il concretizzarsi del delitto in ambito ambulatoriale assicura alla vittima una potenziale protezione sanitaria maggiore così come avviene quando ad eseguire l’intervento è un medico o un paramedico. Viceversa le circostanze di luogo e la qualificazione professionale dell’agente sono considerati dal legislatore delle aggravanti, con il palese intento di ricacciare il fenomeno nella clandestinità, con grave rischio potenziale per la salute della vittima.

Anche in questo caso dunque il legislatore prende le distanze dalle buone pratiche alle quali le leggi sulle materie eticamente sensibili fanno ricorso. Un tale orientamento, peraltro, risulta essere in piena sintonia con quanto disposto dalla grande maggioranza della comunità internazionale sia per ciò che attiene alle norme scaturite

da conferenze, accordi, protocolli ecc., sia con le norme richieste dal diritto internazionale e approvate dai paesi di origine di coloro che a queste pratiche ricorrono, i quali, sia pure con le differenze di cui abbiamo precedentemente dato conto, sono intervenuti su questa materia. L'adesione da parte del legislatore italiano a comportamenti conformi alla *cultural defense*⁶⁵, d'altra parte, non avrebbe avuto altro effetto che aumentare le contraddizioni e le incoerenze tra diritto consuetudinario dei paesi di origine, nuova legislazione degli Stati africani in materia di Mgf⁶⁶ e principi di diritto internazionale, frutto

⁶⁵ Il problema della perseguibilità extraterritoriale del reato viene invece risolto dalla vigente *Female Genital Mutilation Act 2003*, entrata in vigore nel mese di marzo del 2004. Essa introduce l'ipotesi della extraterritorialità e considera un reato le mutilazioni genitali femminili ovunque eseguite e su cittadini britannici o residenti permanentemente nel Regno Unito. Il nuovo provvedimento, che abroga la legge del 1985, colma il vuoto normativo lasciato dalla previgente legge, elevando oltretutto la pena per favoreggiamento, complicità o consulenza, per praticare le Mgf fino a 14 anni di reclusione oppure commina una multa, o entrambe. Malgrado ciò, le Mgf rimangono una pratica nascosta di difficile individuazione, tanto che ad oggi nessuna azione penale è stata intrapresa nel Regno Unito. Dalla nuova legge rimane esclusa la Scozia che ha preferito regolamentare tali pratiche autonomamente, modificando nel 2005 la sua legislazione in materia di mutilazioni genitali femminili con l'emanazione della *Prohibition Of Female Genital Mutilation (Scotland) Act 2005*, provvedimento peraltro non dissimile da quanto già previsto in materia dalla legge del 2003 per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. Anche se le Mgf erano già illegali in Scozia, nel testo modificato si estendono le disposizioni della legislazione del 1985, dando loro efficacia extraterritoriale; anche in Scozia è stato introdotto l'aumento della pena massima da 5 a 14 anni di reclusione. Su tutto il territorio scozzese e sotto l'egida del Dipartimento della Sanità sono inoltre presenti delle cliniche specializzate che offrono una gamma di servizi di assistenza sanitaria e psico/sociale per le donne e le ragazze che sono state mutilate, tra cui l'inversione di chirurgia.

⁶⁶ Le leggi specifiche contro le Mgf sono uno strumento importante per combattere il fenomeno poiché esse possono agire come freno per questa pratica culturale. Bisogna però aggiungere che il diritto civile è lo strumento più idoneo per prevenire le Mgf in quanto impedisce le circoncisioni e fa sì che non si verifichino arresti né separazioni all'interno delle famiglie. Tuttavia per garantire la sostenibilità delle azioni legali, è necessario avere riscontri e riunioni di riconciliazione tra le parti (ragazze da un lato, genitori o tutori dall'altro) e le azioni legali devono stimolare il dibattito e la mobilitazione e innescare nella comunità un processo di auto-educazione civica sull'importanza o meno della pratica. Bisogna diffondere la consapevolezza che le MGF sono una tortura perpetrata in nome della tradizione e che esiste un diritto contrattuale naturale tra genitore/tutore e ragazza, in base al quale per ogni azione o decisione riguardante la ragazza deve prevalere l'interesse di quest'ultima.

di una negoziazione serrata nell'arco di circa trent'anni di convegni, dibattiti, deliberazioni di assise internazionali.

Un altro possibile strumento che la legge italiana ignora, capace di agire nella fase di prevenzione del delitto, è costituito da istituti offerti dal diritto civile nell'ambito dei poteri conferiti al giudice per la tutela del minore. Ci riferiamo a quelle azioni di limitazione o ridimensionamento della potestà familiare o all'adozione di provvedimenti cautelari a fronte di un possibile danno grave e irreparabile per il minore, ipotizzabile sulla base dell'analisi del contesto culturale nel quale egli vive⁶⁷.

È questo uno di quei casi nei quali – ad avviso di chi scrive – la comparazione e la contaminazione tra diversi ordinamenti possono suggerire l'adozione di strumenti nuovi ed originali, attraverso una differente utilizzazione di percorsi e procedure impiegati in altri casi di tutela del minore.

Ci riferiamo – ad esempio – alle misure di prevenzione sperimentate dal diritto civile kenota⁶⁸ il quale, utilizzando procedure e strumenti propri della *common law*, è andato alla ricerca di azioni

⁶⁷ Questo tipo di interventi coinvolge pesantemente il minore e richiede la disponibilità di strutture adeguate a ospitarli, sia pure temporaneamente. Ciò comporta dei costi notevoli e non dà garanzia di successo in quanto prevede l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. Perciò a volte i giudici hanno preferito affidare minori infibulate alla famiglia, nella convinzione che questa avrebbe potuto garantire le migliori condizioni di assistenza, di educazione e di affettività. GENTILOMO A., PIGA A., KUSTERMANN A., *Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria*, in «Rivista italiana di medicina legale on line», 2008, p. 13; BASILE F., *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit.; ID., *Premesse per uno studio sui rapporti tra diritto penale e società multiculturale: uno sguardo alla giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1, 2008, pp. 50-110; BRUNELLI G., *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in «Quaderni Costituzionali», 3, 2007, pp. 567-588.

⁶⁸ In Kenia questo tipo di azioni legali ha avuto un impatto immediato e permanente sulle MGF, conferendo alla legge contro le Mgf una maggiore efficacia. Riferisce l'avvocato Ken W. Wafula, Direttore del Centro per i Diritti Umani e la Democrazia del Kenia che nel distretto dal quale provengono Edna e Beatrice, due sue assistite per le quali egli ha utilizzato il supporto delle norme previste dal codice civile, le MGF sono diminuite drasticamente e nel dicembre del 2001 si è avuta notizia di solo trenta ragazze circoncese. A dicembre 2002, nessuna risultava circoncesa. Nel villaggio nigeriano di Alice – altra sua cliente - nessuna ragazza è più sottoposta alle MGF per paura delle sanzioni di legge. Nel distretto di Marakwet, egli ha avuto modo di salvare con gli stessi strumenti giuridici 16 ragazze dalle Mgf. Le statisti-

giuridiche di prevenzione che operano a prescindere dalle norme di diritto penale, alle quali invece è lasciato il compito di reprimere il reato ormai consumato.

Così la potenziale vittima minorenni può essere tutelata mediante dichiarazioni giurate, sottoscritte in sua vece, davanti al Magistrato (*affidavit*) relative alla potenziale sottoponibilità della minore a pratiche mutilatorie o infibulatorie. Queste dichiarazioni possono essere fatte da chiunque voglia garantire la minore dal pericolo di esecuzione di Mgf: per rivolgersi al giudice non è infatti necessario un rapporto di parentela con la potenziale vittima, in quanto si può agire anche in veste di “*next friend*”, cioè di persona più vicina. Ovviamente, siccome si tratta di un pericolo eventuale, in quanto il reato ancora non è stato consumato e non necessariamente è detto che avvenga, al fine di non creare un clima da “Santa Inquisizione”, il magistrato dovrà operare tutti i controlli del caso necessari e, se verifica che esistano i presupposti di una possibile Mgf, emanerà provvedimenti cautelari⁶⁹. Si aprirà a questo punto una procedura d’urgenza sulla base di una denuncia al Tribunale. Nell’ambito di questa procedura, detta “*Ex Parte Application*”⁷⁰, il giudice potrà emettere una sentenza provvisoria con la quale si farà divieto di procedere a Mgf in attesa della sentenza definitiva che farà chiarezza sui poteri dei genitori sulla prole. Il Tribunale fisserà una data per l’escussio-

che dicono che a dicembre 2001 erano state circondate 1300 ragazze. Un anno più tardi, il numero era precipitato a 155 grazie agli effetti delle cause legali.

⁶⁹ Il fine è quello di creare un sistema di controlli e sviluppare un piano o meccanismo di azioni legali di pronta attuazione; addestrare coloro che devono far rispettare la legge per quanto riguarda le disposizioni di legge esistenti in materia di Mgf; realizzare campagne di sensibilizzazione delle comunità sull’esistenza di leggi in materia di Mgf; sensibilizzare il personale giudiziario sull’esistenza di tali leggi; mettere in grado le ragazze di uscire allo scoperto e di conoscere le leggi fondamentali che proteggono l’integrità del loro corpo.

⁷⁰ Si tratta di un procedimento legale promosso da una persona in assenza di rappresentanza e senza notifica o di altre parti. Il giudice può avere contatti con una sola delle parti in causa, con un arbitro o con i rappresentati delle parti senza preavviso per l’altra parte o il consulente per la parte. In questa procedura il giudice deve, una volta accolta l’istanza, convalidare e verificare l’*affidavit*, l’autorizzazione ad agire come «next friend», procedere all’*affidavit* o emissione della sentenza provvisoria iniziale.

ne delle parti ed emetterà un decreto provvisorio nei confronti dei o del convenuto⁷¹.

Questo tipo di provvedimento è previsto dal codice civile e la sua violazione è considerata disprezzo della Corte: un tale comportamento, secondo le leggi del Kenya, costituisce reato penale⁷².

Qualora i timori si dimostrino privi di fondamento, colui o colei che ha firmato l'*affidavit*, iniziando la procedura, verrà condannato, mediante sentenza, a sostenere le spese processuali e quelle relative alle indagini⁷³.

⁷¹ Prima della sentenza definitiva dovranno essere espletati alcuni rilievi tecnici e adempiuti alcuni obblighi procedurali quali:

– Il giudice potrà emettere il *next friend*, cioè un'ordinanza o ingiunzione permanente, con la quale si fa divieto al convenuto e ai suoi agenti, dipendenti o persone aventi l'intento di tentare di circoncidere, ovvero di circoncidere o far circoncidere la parte attrice.

– I genitori o i tutori rimarranno obbligati a continuare ad adempiere alle proprie responsabilità parentali verso la parte attrice, nonostante che essa abbia intentato l'azione legale.

– Un pubblico funzionario o un giudice di pace verrà incaricato di seguire la situazione e assicurare il pieno rispetto della sentenza da parte dei genitori o tutori convenuti.

– Nel frattempo il Tribunale dichiarerà le Mgf illegali e inaccettabili nella propria area di giurisdizione e decreterà che i genitori, tutori o loro dipendenti o rappresentanti debbono desistere dal molestare in qualsiasi momento la parte attrice.

⁷² Nella causa civile n. 12 del 2000, le sorelle Beatrice e Edna Kandie hanno denunciato il padre. Nella causa civile n. 126 del 2002, Alice Cherop ha denunciato la madre. La ragazza ha cinque sorelle più grandi, tutte sottoposte a circoncisione. Per questa ragione, sua madre non aveva trovato nulla di male nella circoncisione di Alice, che però si era opposta, scegliendo le vie legali. Nella causa civile n. 10 del 2002, Maureen Yego ha denunciato la madre e il padre per aver deciso la sua circoncisione. Nella causa civile n. 18 del 2002, Rebecca Chebet ha denunciato sua nonna Josephine. I genitori si erano opposti, ma la comunità, influenzata dall'autorità della nonna, aveva decretato che la ragazza dovesse sottoporsi al rituale. Il legale che ha patrocinato queste cause commenta: «È importante notare che, a partire da dicembre 2000, ho vinto 19 cause civili. Non ne ho persa nessuna e al momento non c'è alcuna causa pendente. Le azioni legali hanno un impatto immediato e permanente sulle MGF. La legge può funzionare. Senza esagerare gli ultimi esiti delle mie cause, desidero affermare la mia fiducia nella legge come importante strumento per combattere le MGF». Cfr.: *Seminario Afro-arabo di esperti. Norme legislative per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili*, Il Cairo 23 giugno 2003, oggi in www.emmabonino.it.

⁷³ C'è da rilevare tuttavia che le posizioni dei sostenitori delle Mgf sono risultati indifendibili davanti ai tribunali. Riferisce ancora l'avvocato Ken W. Wafula che «Gli avvocati delle comunità di provenienza delle ragazze con le quali ho trattato si sono rifiutati più di una volta di rappresentare alcuni dei genitori, affermando

Vale la pena di ricordare che anche il nostro ordinamento conosce procedure che consentono l'intervento d'urgenza del giudice e l'emanazione di ordinanze con effetto cautelare, soprattutto per quanto attiene la tutela del minore. Ci riferiamo alla Legge 4/4/2001, n. 154, la quale prevede che in caso di necessità o di urgenza possa essere applicata, mediante provvedimento del giudice, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, laddove il genitore o convivente imputato è ipotizzabile che costituisca un pericolo per l'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti. Se volessimo applicare questa misura anche al caso del potenziale ricorso alle mutilazioni genitali, il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e quello relativo al "non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa", riguarderebbe il genitore o chiunque altro che, nell'ambito familiare, volesse recare danno alla bambina o alla donna: esattamente il contrario di quanto accade nell'elaborazione del diritto civile keniota dove è la vittima ad essere allontanata e non il potenziale reo. Anche ammettendo che possa avere efficacia nei casi di Mgf, ad avviso di chi scrive, la legge 154 del 2001 risulta di problematica applicazione, poiché ci troviamo a volte dinanzi alla complicità dell'intero nucleo familiare o alla circostanza che entrambi i genitori siano concordi nel procedere a mutilazioni. L'ordinamento italiano prevede quindi altri strumenti che potrebbero ben sostituire l'attuale legge in materia di Mgf, quali i provvedimenti di allontanamento di minori dal nucleo familiare adottati dalle Autorità giudiziarie o amministrative. In questo caso l'ordinamento riserva l'esecuzione coattiva ad organi ben individuati: l'Ufficiale giudiziario al quale l'articolo 59 del Codice di procedura civile attribuisce il compito di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti del giudice e la Pubblica sicurezza, in particolare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Garanti che l'esecuzione venga attuata con modalità e accorgimenti che non danneggino i soggetti interessati, soprattutto se minori, sono i servizi sociali e la figura professionale dell'assistente sociale, che, qualora

che non vi è nulla da difendere moralmente nella pratica delle MGF. Ciò ha inviato un messaggio molto forte alla comunità, costringendola a ripensare il significato culturale di quella pratica». *Seminario Afro-arabo*, cit.

il giudice lo disponesse, si occuperanno di fornire sostegno e agevolare l'accoglienza del minore presso strutture idonee, così come per altro previsto dal combinato disposto degli artt. 342-*bis* e 342-*ter* cc, comma 2 in particolare, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Il giudice inoltre potrebbe disporre che il soggetto che ha tenuto la condotta pregiudizievole versi un assegno periodico a favore delle persone conviventi che dovessero rimanere prive di mezzi adeguati. L'ordine di protezione, che non può avere una durata superiore ai sei mesi, salvo proroga dovuta al sussistere di gravi motivi, è uno strumento, utilizzato con profitto, presente anche in altri ordinamenti come, d'altra parte, abbiamo visto nell'esperienza dei paesi di *common law* e potrebbe proporsi, almeno in materia di prevenzione, come valida alternativa alla legge del 2006 in materia di Mgf.

Le considerazioni fin qui esposte sottolineano la complessità del problema, assolutamente ignorata dal legislatore italiano, immemore o disinteressato a utilizzare esperienze e dibattiti approfonditi avvenuti in altri ordinamenti. A riguardo le diverse forze politiche si sono dimostrate unanimi. Prova ne sia quanto emerge non solo – come vedremo – dall'esame della legge approvata, ma anche dalle proposte di legge presentate dalle diverse parti, le quali sembrano convergere sull'indirizzo poi assunto dal legislatore, a significare che non vi è stata in Parlamento una posizione alternativa che si contrapponesse alla filosofia di fondo del provvedimento, con riguardo alle strategie adottate per contenere o reprimere il fenomeno.

La prima proposta risale al 1997⁷⁴, ma bisognerà attendere l'anno successivo perché le diverse forze politiche formulino una loro

⁷⁴ La proposta n. 4249, presentata il 15 ottobre 1997 (DANIELI F., *Disposizioni in materia di prevenzione e di repressione delle pratiche di mutilazione genitale*, ddl. n. 4249, 16/10/97), conteneva disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle pratiche di Mgf. Sul finire degli anni Novanta, le iniziative contro le Mgf nel nostro paese sono cresciute. Ne è prova il nuovo codice di deontologia medica del 1998 che, all'art. 50 vieta espressamente di «praticare qualsiasi forma di Mgf». Il *Codice di deontologia medica* è pubblicato sul sito del Ministero della Salute, www.ministerosalute.it. Sul punto: BARNI M., *Diritti-Doveri. Responsabilità del medico. Dalla bioetica al biodiritto*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 171.

proposta sull'argomento⁷⁵. Ben più complessa e articolata la proposta di legge presentata nel 2003 che modifica radicalmente l'art. 583 del Codice Penale attraverso una dettagliata elencazione delle diverse fattispecie di reato⁷⁶.

L'iniziativa parlamentare si sposta alla Camera con due ddl discussi in un'unica seduta, poi sospesa nell'attesa che si concludesse in Senato l'approvazione di un ddl presentato in quella Camera (414/S), composto di un articolo unico, di modifica dell'art. 583 c.p.

⁷⁵ Nel marzo del 1999 veniva presentata la proposta di legge n. 5819 (CE' A., e altri, *Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale*, ddl. n. 5819, 16 marzo 1999). Il primo dicembre 1999 veniva presentato il progetto n. 6611 (ALOI F. et al., *Disposizioni in materia di divieto delle mutilazioni genitali femminili*, ddl. n. 6611, 1° dicembre 1999) anch'esso di carattere repressivo-punitivo. La *ratio* che ha animato, invece, la proposta n. 7157, presentata il 3 luglio 2000, (POZZA TASCIA E., *Norme in materia di prevenzione e repressione delle mutilazioni dei genitali femminili, nonché per la promozione di un'apposita campagna informativa*, ddl. n. 7157, 3 luglio 2000), risultava, rispetto alle precedenti, di più ampio respiro. Essa non si limitava a prevedere la mutilazione genitale come autonoma figura di reato, ma affermava la necessità di una mirata campagna di prevenzione, sensibilizzazione e informazione per gli stranieri giunti in Italia, prevedeva la realizzazione di strutture di concertazione e di coordinamento delle attività svolte, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sanitarie interessate, al fine di fornire adeguata assistenza psicoculturale alle famiglie, ai bambini e alle donne coinvolte (si veda art. 10 in particolare). Sulla stessa linea anche CONTI G., *Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano*, ddl. n. 3282, del 2002, 16 ottobre 2002, art. 2, comma 2 in specie. È sempre il deputato Giulio Conti che, nell'aprile 2003, provvedeva a presentare una proposta di legge, intitolata *Misure per la prevenzione delle pratiche di clitoridectomia, escissione e infibulazione e per il trattamento medico degli esiti da esse derivanti*, ddl n. 3867, 8 aprile 2003. La novità riscontrabile in questo progetto di legge è l'attività di prevenzione. Nell'art. 2, infatti, viene affidato al Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il compito di provvedere alla realizzazione di apposite misure per la prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale nonché per assicurare una adeguata assistenza socio-sanitaria alle donne vittime delle stesse, indicando poi al comma 2, le singole misure. Dall'analisi dei suddetti ddl si nota l'inasprimento crescente delle sanzioni contro chi pratica e autorizza l'infibulazione e altre mutilazioni genitali per condizionare sessualmente le donne e le bambine: da più parti iniziava a farsi sentire l'esigenza della creazione di una nuova fattispecie delittuosa *ad hoc*.

⁷⁶ Il disegno di legge n. 414/03 prevedeva una pena dai 6 ai 12 anni di carcere, aumentata di un terzo se a subire l'infibulazione fosse stata una minore. Si trattava di importanti modifiche al Codice Penale che delineavano come autonoma figura delittuosa l'ipotesi di «mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale»: in tutto tre articoli.

Il disegno di legge 414/B, approvato dalla Camera nel maggio 2004, nella prima formulazione, si riferiva alla mutilazione non agli organi genitali femminili, ma in generale alla “mutilazione degli organi”: essa avrebbe integrato un’aggravante del reato di lesioni se finalizzata a condizionare le funzioni sessuali della vittima (mentre era lecita se per motivi terapeutici), ma sarebbe stato negato il giudizio di prevalenza con le attenuanti se commessa a fini di lucro; perseguibile anche se commessa all’estero, sia dal cittadino che dallo straniero residente in Italia; il settore ritenuto di competenza sarebbe stato quello penale o sanitario. L’approccio culturale di partenza è quello della repressione penale e della tutela della salute, intesa più come igiene pubblica che come diritto della persona⁷⁷. La proposta di legge nella sua stesura definitiva, oltre a non prevedere alcuna attività relativamente al rapporto tra recupero della donna mutilata e conseguenze sull’accertamento della responsabilità, non si è fatta assolutamente carico delle conseguenze in tema di espulsione e di revoca del permesso di soggiorno per le donne escisse.

4.4. *La legge 9 gennaio 2006, n. 7. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*

La legge 9 gennaio 2006, n. 7⁷⁸ consta di nove articoli, dei quali uno, il primo, è introduttivo e dedicato all’individuazione del bene giuridico tutelato⁷⁹; cinque sono invece dedicati a vario titolo ad attività informative, di promozione e di formazione (artt. 2-5, 7);

⁷⁷ Dopo l’approvazione da parte del Senato, questo ddl torna alla Camera, seguendo un iter molto combattuto in Commissione, risolto con un’improvvisa accelerazione finale della discussione. Ciò è dipeso dalla convergenza di tutti gli schieramenti su un giudizio di disvalore delle pratiche di mutilazione. Era previsto anche il principio di extraterritorialità per consentire la punizione del reato commesso all’estero da cittadino italiano e da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia, previa richiesta al Ministro della Giustizia.

⁷⁸ «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile» (G.U. 18 gennaio 2006, n. 14).

⁷⁹ In considerazione dei possibili danni derivanti dalle MGF, si deve ritenere che il bene giuridico tutelato sia l’*integrità fisica* e la *salute psico-sessuale* della don-

un articolo, l'ultimo, è dedicato alla copertura finanziaria di tali attività e "solo" due entrano nel merito della problematica attraverso emendamenti alla legislazione vigente. Si prevede una responsabilità penale, vengono introdotte due nuove fattispecie di reato che comportano, rispettivamente, una pena principale e una rigorosa pena accessoria speciale (art. 6); è inoltre prevista una responsabilità amministrativa (art. 8).

La legge contiene pertanto, nella maggioranza dei suoi articoli, norme di principio poste a garanzia della persona, rinviando, ai fini di una più ampia tutela della stessa, oltre che a norme costituzionali, anche a norme internazionali⁸⁰. Si potrebbe pensare, proprio in ragione di questo primo esame, che la legge sia fortemente garantista degli interessi della donna, ma da una più approfondita lettura emerge come il legislatore si è mosso molto timidamente sul terreno della politica sociale e degli strumenti giuridici extrapenalistici di controllo, fino al punto di far sì che le sue previsioni rimanessero mere astrazioni di principio. Non compare, inoltre, la concessione dello *status* di rifugiato e del diritto d'asilo⁸¹ per le donne che fuggono dal pro-

na. Si vedano le osservazioni al parere del CNB, *La circoncisione: profili bioetici*, 25 settembre 1998, in <http://www.governo.it/bioetica/testi/250998.html>.

⁸⁰ Cfr.: art. 1, L. 7/2006. Alla legge ordinaria e all'interpretazione del giudice si impongono i limiti che derivano dalle norme nazionali (gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione) e sovranazionali di rango costituzionale. In quest'ultimo caso il riferimento è alla *Dichiarazione* e al *Programma di azione* approvato alla *Quarta Conferenza ONU sulle donne* riguardante la tutela dei diritti fondamentali, si veda *supra* II. 4. Non bisogna dunque dimenticare che sia il legislatore che il giudice operano con precisi limiti. Cfr., tra gli altri, ROMBOLI R., *La «relatività» dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in «Pol. dir.», 4, 1991, p. 568 ss.

⁸¹ Oggi si va affermando sempre più la convinzione che le mutilazioni genitali possano essere assimilate alla persecuzione politica; se così fosse le donne a rischio di mutilazione dovrebbero poter godere del diritto d'asilo. È in corso una vera e propria battaglia, affinché le mutilazioni, o il loro rischio, vengano riconosciute come motivo per chiedere e ottenere il diritto d'asilo o quanto meno la protezione umanitaria. Per perseguire questo obiettivo stanno lavorando molte Ong e alcuni governi che, non senza difficoltà e forzature sul piano interpretativo delle norme internazionali riguardanti le MGF, offrono asilo alle donne a rischio di mutilazioni, costituendo, fra l'altro, importanti precedenti sul piano giuridico. Il riconoscimento del diritto d'asilo, sul piano internazionale, trova il suo principale fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951. In sede di domanda per ottenere il riconoscimento dello *status*, il rifugiato deve dimostrare motivi validi del suo timore; la persecuzione deve essere in ogni caso motivata da uno dei seguenti elementi: opinioni politiche, religione, razza, nazionalità o appartenenza ad un determinato

prio paese per sottrarre se stesse o le proprie figlie alle Mgf⁸². Questa

gruppo sociale. Non si vede come possa negarsi l'esistenza, nell'ambito del tema delle Mgf, di quell'inscindibile legame tra lo *status* di rifugiato e il principio del rispetto incondizionato dei diritti umani e dell'integrità del corpo. Nonostante ciò, non ci sono disposizioni certe e univoche che consentono di invocare tale diritto per i soggetti a rischio di mutilazione; ciò crea non pochi problemi agli Stati che si trovano ad affrontare domande di asilo motivate con il rischio di Mgf. Ha suscitato clamore la proposta di risoluzione sulle Mgf presentata il 15 maggio del 2000 dal Partito Radicale Transnazionale al Parlamento europeo. Per la prima volta si esplicitava la necessità-opportunità di riconoscere il semplice rischio di subire mutilazioni genitali come motivo per chiedere e ottenere il diritto d'asilo o comunque la protezione umanitaria. Il problema sollevato dalla proposta non è di poco conto, dato che, in tema di Mgf, si è dimostrato come la riprovazione e la messa al bando di questa pratica può non essere sufficiente a proteggere dal relativo rischio. Il diffondersi del fenomeno, poi, è un chiaro segnale di come sia necessaria un'azione più incisiva. La questione era già stata affrontata in passato. Nel 1985 il Comitato esecutivo dell'ACNUR aveva attribuito agli Stati membri la libertà di riconoscere le donne perseguitate per mutilazioni genitali come «gruppo sociale», assimilando la mutilazione ad una persecuzione politica, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra. La disposizione non rivestiva il carattere dell'obbligatorietà, e ciò, insieme alla mancanza di un'interpretazione uniforme del concetto di «gruppo sociale», ha fatto sì che siano ancora pochi gli Stati che hanno riconosciuto come rifugiate le donne esposte al rischio di mutilazione nel caso di ritorno nel loro paese d'origine. Nell'ambito dell'Unione europea esistono diverse disposizioni relative al diritto d'asilo che potrebbero applicarsi nei casi in cui la domanda venga fatta per ragioni legate alle mutilazioni genitali. Recentemente è venuta dall'Italia un'interrogazione alla Commissione e al Consiglio d'Europa riguardante proprio il diritto d'asilo per le donne minacciate di MGF. RICCI C., *Mutilazioni e diritti umani*, in *Diritti dell'uomo, (cronache e battaglie)*, 2, 2001, pp. 33-34; MIAZZI L., VANZAN A., *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», fasc. 1, 2006, pp. 13-34; VITALONE A., *Mutilazione genitale femminile e diritti umani*, in «Giurisprudenza di merito», 2001, fasc. 3, pp. 854-870.

⁸² Misura suggerita invece, per la lotta alle Mgf, dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite, dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, nonché dalla risoluzione del Parlamento europeo del 2001 che «esprime la speranza che, nel loro lavoro per l'immigrazione nella Comunità e la politica di asilo previste nel Titolo IV del Trattato di Amsterdam, la Commissione e il Consiglio, insieme agli Stati membri, adotteranno misure relative alla concessione di permessi di soggiorno e alla protezione delle vittime di questa pratica e riconosceranno il diritto di asilo a donne e ragazze che rischiano di essere sottoposte a MGF». BASILE F., *Il commento* (alla legge n. 7/2006), in «Diritto penale e processo», 6, 2006, pp. 680-691. In base alla normativa vigente, il pericolo dell'infibulazione non è né motivo di asilo né motivo di concessione del permesso di soggiorno per ottenere protezione sociale ex art. 18, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), come avviene per le straniere sfruttate a fini di prostituzione. Sarebbe stato opportuno inserire nella nuova legge (o nel T.U. sull'immigrazione) tale possibilità. Infatti, se finalità della

mancata previsione appare oggi ancora più grave e incoerente se si tiene conto del fatto che il 19 giugno 2008 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità la risoluzione 1820, che classifica lo stupro come un'arma di guerra e chiede "a tutte le parti coinvolte nei conflitti armati la cessazione completa della violenza sessuale contro i civili, con effetto immediato".

Secondo quanto definito dal testo, la violenza sessuale è una tattica di guerra "per umiliare, dominare, instillare paura, cacciare e/o obbligare a cambiare casa i membri di una comunità o di un gruppo etnico" e una minaccia alla sicurezza internazionale⁸³.

Con questa risoluzione lo stupro diviene dunque offesa grave che merita certamente la concessione dello *status* di rifugiato e l'esercizio del diritto di asilo e tuttavia le Mgf non sono molto distanti da questa pratica di violenza sulle donne che qui si richiama.

Il contenuto innovativo della legge è tuttavia costituito proprio da quei due articoli che emendano rispettivamente il Codice Penale e il d.lgs. 231/2001⁸⁴. In particolare l'art. 6 l., come anticipato, ha

legge n. 7/2006 è *prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine* (art. 1), «non si comprende come si possa respingere alla frontiera o rimpatriare nel suo paese la donna che si sia allontanata dai paesi di maggiore diffusione di queste pratiche proprio per sottrarre se stessa o le figlie alle mutilazioni». VANZAN A., MIAZZI L., *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 1, 2006, p. 30.

⁸³ UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *Security council demands immediate and complete halt to acts of sexual violence against civilians in conflict zones, unanimously adopting*, 5916th Meeting (AM & PM), Resolution 1820, 19 June 2008. Per il testo in italiano cfr.: <http://www.cittadinolex.kataweb.it>

⁸⁴ Art. 8. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25- *quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25- *quater* 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

– 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del Codice Penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

introdotto nel nostro Codice Penale l'art. 583 *bis* (che contempla i due nuovi reati) e l'art. 583 *ter* (che prevede per essi una speciale pena accessoria)⁸⁵.

I due nuovi delitti introdotti con l'art. 583 *bis* c.p. sono il delitto di mutilazione ed il delitto di lesione degli organi genitali femminili⁸⁶.

Al primo comma dell'art. 583 *bis* si punisce, con la reclusione da 4 a 12 anni, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili; al secondo comma, invece, si punisce, con la reclusione da 3 a 7 anni, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. L'unica ipotesi nella quale mutilazioni e lesioni agli organi genitali femminili esterni⁸⁷ sono consentite è quella relativa ad esigenze terapeutiche.

Ai sensi dell'art. 25-*quater* 1. d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 8 l. della L. 7/2006, si applica, al delitto di mutilazione e al delitto di lesione degli organi genitali femminili, la responsabilità degli enti da reato, alle condizioni disciplinate dallo stesso art. 25-*quater*. 1. e con le sanzioni ivi previste. Come efficacemente rileva AMATO G., *L'introduzione in Italia di un apposito reato è una innovazione opportuna ma perfettibile*, in «Guida al diritto. Il Sole 24ore», 5, 2006, p. 28, l'ipotesi più frequente sarà quella dell'ente – ospedale, clinica o simili – presso il quale il colpevole (medico o altro sanitario) abbia praticato uno degli interventi vietati. Da ultimo sul punto: BASILE F., *Il commento* (alla legge n. 7/2006), in «Diritto penale e processo», 6, 2006, pp. 682-683.

⁸⁵ MAGNINI V., *La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 583-bis e 583-ter c. p.*, in «Studium iuris», 2006, fasc. 10, pp. 1081-1089.

⁸⁶ È la prima volta dal 1930, a parte la riformulazione del delitto di infanticidio, che sono stati introdotti nel nostro Codice Penale nuovi reati contro l'incolumità individuale. Così BASILE F., *Il commento*, cit., p. 683.

⁸⁷ Per tutti si veda: BASILE F., sub *Art. 583*, in AA.VV., *Codice Penale commentato*, a cura di Dolcini-Marinucci, IPSOA, 2006, VII, p. 20; Id., *Il commento*, cit., p. 683. Sul combattuto tema dell'irrelevanza penale della sterilizzazione consensuale non terapeutica, si veda: LEONI M., *Sulla sterilizzazione consensuale*, in «Giust. pen.», I, 1987, p. 348; BEDOGNI C. *et al.*, *La sterilizzazione volontaria: considerazioni medico-legali*, in «Archivio di medicina legale, sociale e criminologia-Zacchia», 2004, fasc. 4, pp. 445-462; GEMMA G., *Ancora su sterilizzazione e diritti costituzionali*, in «Diritto e società», 2002, fasc. 3, p. 313-371; ZEMA R., *Aspetti giuridici della sterilizzazione volontaria*, in «Il Foro ambrosiano», 2001, fasc. 3, pp. 419-424. In seguito all'abrogazione dell'intero Titolo X del Codice Penale ad opera

Per contrastare il fenomeno delle pratiche di mutilazione genitale femminile, dunque, ci si muove in una duplice direzione. Da un lato si mira a “prevenire” il ricorso agli interventi in questione attraverso la promozione di campagne informative e di iniziative di sensibilizzazione dirette a diffondere, nelle comunità interessate, la conoscenza dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile⁸⁸.

Dall’altro lato si è intervenuto sul versante sanzionatorio, introducendo una specifica fattispecie incriminatrice (l’art. 583-*bis* c.p.), con la quale sono punite, a titolo di reato doloso, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Due sono le condotte incriminate con l’art. 583-*bis* c.p., introdotto dall’art. 6 della legge in esame. La prima è quella di chi, “in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una “mutilazione degli organi genitali femminili” nonché qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo (art. 583-*bis*, comma 1, c.p.).

La seconda condotta incriminata è quella di chi, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, “al fine di menomare le funzioni sessuali”, “lesioni agli organi genitali femminili”, diverse da

della legge n. 194 del 1978, contenente norme per la tutela della maternità e l’interruzione volontaria della gravidanza, è sorto, sia in dottrina sia in giurisprudenza, un dibattito circa la liceità o meno della sterilizzazione chirurgica volontaria. Le deroghe alla prescrizione di divieto imposta dall’art. 5 c.c., individuano i criteri di ammissibilità nelle ragioni di solidarietà interpersonale, di rilevante interesse sociale e di tutela della salute individuale. Sul punto si veda: BEDOGNI C., CLERICO D., LAVAGNA F., QUARANTA F., QUARANTA F.C., RIVETTI R., *La sterilizzazione volontaria: considerazioni medico-legali*, in «Archivio di medicina legale, sociale e criminologia -Zacchia», 2004, fasc. 4, pp. 445-462.

⁸⁸ Secondo Giuliano Amato, la necessità di fornire adeguata pubblicizzazione al divieto legislativo si riconnette anche all’esigenza di evitare incertezze in ordine alla possibile invocabilità del disposto dell’art. 5 c.p., sull’ignoranza inevitabile della legge penale, «anche se, va ricordato, l’inevitabilità scusabile non va valutata alla stregua di criteri esclusivamente soggettivi (basandosi sulla circostanza che il soggetto sia un extracomunitario che provenga da un paese dove le pratiche vietate rientrano nella tradizione e sono accettate o tollerate), ma si ricollega pur sempre alla «effettiva possibilità di conoscere la legge penale» e ai «doveri di informazione o di attenzione sulle norme penali, che sono alla base della convivenza civile». Cfr. AMATO G., *L’introduzione in Italia di un apposito reato è un’innovazione opportuna ma perfettibile*, in «Guida al diritto, Il Sole 24 Ore», 5, febbraio 2006, p. 21 ss.

quelle suindicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (art. 583-bis, comma 2, c.p.)⁸⁹.

Sembrano poter rientrare nell'ambito di operatività del comma 2 tutte quelle pratiche che, finalizzate a perseguire il medesimo risultato d'incidere sulle funzioni sessuali, non importino dirette mutilazioni (totali o parziali) degli organi genitali: ad esempio la cauterizzazione del clitoride, l'introduzione nella vagina di sostanze allo scopo di restringerla, il "piercing" inserito in tali organi o l'incisione del clitoride o delle labbra, l'incisione della vagina, ecc.

Quindi, la lesione agli organi genitali è punibile ex art. 583-bis, comma 2, solo se finalizzata a menomare le funzioni sessuali. In tal modo è ancora al comma 2 che occorre far riferimento per punire sia le condotte lesive non sostanziatesi in mutilazioni sia quelle di mutilazione "incompiute" (meramente tentate) che si siano risolte nell'aver procurato alla vittima solo lesioni personali⁹⁰.

Il comma 2 dell'art. 583-bis c.p. prevede un'attenuante nel caso in cui "la lesione sia di lieve entità". Non essendo precisato, però, alcun parametro di riferimento per valutare un'eventuale "lievità" della lesione, si dovrà richiamare il disposto degli articoli 582 e 583 c.p., dove alla durata e alle conseguenze della lesione si attribuisce diversificato rilievo ai fini della procedibilità e del trattamento sanzionatorio. L'attenuante in questione è applicabile esclusivamente alla fattispecie incriminatrice delle lesioni prevista nel comma 2 dell'art. 583-bis c.p.; evidentemente alla mutilazione, punita nel comma 1, viene attribuita dal legislatore una gravità tale da non ammettere un giudizio di possibile "lievità del fatto".

⁸⁹ MANTOVANI F., *Le mutilazioni genitali femminili*, in AA.VV., *Attività della Commissione regionale di bioetica 2000-2005*, Edizioni Regione Toscana, 2005, p. 68; MAGNINI V., *La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 583-bis e 583-ter c.p.*, in «*Studium iuris*», 2006, fasc. 10, pp. 1081-1089.

⁹⁰ Se ne deve dedurre che il legislatore, con lo scopo evidente di evitare il rischio di possibili spazi d'impunità, ha finito con l'anticipare la soglia della punibilità, di reato consumato, a condotte che, diversamente, avrebbero integrato, semmai, solo il tentativo dell'attività di «mutilazione». Sul disvalore di azione e il suo valore costitutivo della illiceità penale in tema di lesioni personali, si veda: GIUNTA F., *Il delitto di lesioni personali: la disgregazione di un'unità tipologica*, in «*Studi senesi*», 2004, fasc. 1, pp. 7-29.

Il comma 3 prevede, invece, due ipotesi di circostanze aggravanti speciali, applicabili questa volta a entrambe le condotte incriminate, rispettivamente nei commi 1 e 2. Le ipotesi aggravate riguardano la minore età della vittima e/o la motivazione che ha spinto il reo (“in danno al minore” ovvero “per fini di lucro”); l’aumento di pena è determinato in maniera fissa (la pena è aumentata “di un terzo”).

L’art. 583-ter, che introduce la pena accessoria, stabilisce che “La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’art. 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri”.

Il c. 4 dell’art. 583-bis c.p., prevede la punibilità delle pratiche vietate (anche se) commesse all’estero “da cittadino italiano o da straniero residente in Italia”. La norma, oltre a stabilire, quindi, la punibilità delle condotte commesse all’estero, introduce una condizione di procedibilità, stabilendo che, “in tal caso”, “il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Alcuni Autori⁹¹ considerano la suddetta formulazione infelice e poco chiara: ci si domanda, infatti, se tutte le ipotesi di reato commesse all’estero siano subordinate, per la punibilità, alla richiesta dell’autorità politica o se lo sia solo quella del fatto commesso in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. Con ogni probabilità deve essere accolta quest’ultima interpretazione, dal momento che la precisazione “in tal caso”, posta dopo l’elencazione delle diverse ipotesi di reato commesse all’estero (e separate da “ovvero”), sembra limitarsi solo all’ultima di queste, cioè a quelle del fatto commesso in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia⁹².

⁹¹ Per tutti, cfr. AMATO G., *L’introduzione*, cit., p. 27.

⁹² Autorevole dottrina è concorde nel ritenere che sarebbe stata da preferire una formula più immediatamente chiara, che non si prestasse ad equivoci, del tipo di quella contenuta nell’art. 604 c.p., dove, con termini precisi («in quest’ultima ipotesi»), sono indicati i casi per i quali è prevista la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia. *Ibidem*, ma vedi anche BASILE F., *Il commento* (alla legge n. 7/2006), cit., p. 691.

Il sistema sanzionatorio è stato poi completato estendendo l'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e prevedendo, così un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dell'ente nella cui struttura sia stato commesso uno dei reati di cui all'art. 583-*bis* c.p.⁹³. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Il Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e quello per le Pari Opportunità, dovrà poi emanare linee-guida per la formazione di figure professionali che operino nelle comunità nelle quali sono in uso queste pratiche e per realizzare una "adeguata politica di interventi" sia per la prevenzione sia per la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte alle mutilazioni⁹⁴.

Doveva inoltre essere istituito, presso il Ministero dell'Interno, un numero verde (in effetti mai attivato) finalizzato a ricevere informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da paesi dove sono effettuate tali pratiche.

Le applicazioni della legge risultano scarse ed episodiche. Il 4 aprile 2006 è stata arrestata a Verona una nigeriana di 43 anni per tentata mutilazione degli organi genitali di una neonata di appena 14 giorni. La polizia l'ha fermata poco prima che iniziasse l'intervento, per il quale era previsto un compenso di 300 euro, nell'abitazione dei genitori della piccola, una coppia di suoi connazionali. È stato il primo caso in Italia di applicazione della nuova legge sulla prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Dati allarmanti sono emersi invece dal recente congresso della Società Italiana di Ginecologia: "L'infibulazione in Italia si pratica con molta frequenza. Il più delle volte è fai da te, in casa: ci pensa

⁹³ Cfr. il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, in particolare gli articoli 8 e seguenti e 8-*quater*, sull'accreditamento, per riferimenti e fondamento giuridico, si veda Consiglio di Stato, sezione IV, 9 dicembre 2002, n. 66993.

⁹⁴ In Francia, da alcuni anni, il dottor Pierre Foldes esegue operazioni di chirurgia ricostruttiva sulle donne che hanno subito le MGF: tali interventi consentono di risolvere, o quantomeno limitare, i disastrosi effetti prodotti dalle mutilazioni sull'organismo femminile. Si veda: www.pazlab.net/rete/content/view/363/61/ consultato il 19/05/2006.

la nonna o l'anziana che ricopre in famiglia il ruolo di infibulatrice ufficiale⁹⁵.

Emerge, dunque, un insanabile contrasto tra la struttura quando non le finalità della legge italiana sulle Mgf e le tendenze generali in materia di tutela della salute fisica e psichica, almeno per ciò che attiene le scelte delle persone adulte e consenzienti. La legge rende evidenti i limiti dell'impianto culturale generale che ne fanno un provvedimento certamente debole e datato, se collocato nel quadro della legislazione complessiva delle leggi contro le Mgf. L'assenza di processi per avvenute mutilazioni segnala una disapplicazione di fatto della legge, che manifesta così i suoi limiti e la sua natura di provvedimento sostanzialmente privo di efficacia e inutile ai fini di combattere e sconfiggere il fenomeno.

L'inefficacia della legge viene, se è possibile, accresciuta dal recente decreto con il quale si invita il medico a denunciare l'immigrato clandestino che si sottopone alle sue cure⁹⁶. Uno degli aspetti positivi della legge sulle Mgf era quello di ospedalizzare il fenomeno sia per quanto riguarda gli effetti sulla salute delle donne infibulate, soprattutto nella prospettiva di una loro maternità, sia di aprire un dialogo con le donne infibulate sugli effetti di tale pratica sulle minori. I dati in tal modo acquisiti dal Servizio sanitario nazionale a ri-

⁹⁵ ZECCHINELLI C., *In Italia 30 mila casi ma dal divieto del 2006 neanche un processo*, in «Il Corriere della Sera», 23 dicembre 2008, p. 11.

⁹⁶ Nell'ambito della discussione in Senato del cosiddetto «Pacchetto Sicurezza» (atto 733), prima in Commissione congiunta Giustizia e Affari Costituzionali, e poi in aula sono stati depositati da sei senatori della Lega Nord degli emendamenti che minano radicalmente uno dei principi base della politica sanitaria nei confronti dei cittadini stranieri nel nostro paese e cioè la garanzia di accessibilità ai servizi per la componente irregolare e clandestina dei migranti e la soppressione del divieto della loro segnalazione all'autorità di polizia. Due emendamenti (prot. 39.305 e 39.306) che hanno chiesto e ottenuto rispettivamente la modifica del comma 4 e l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione). Viene così soppresso quest'ultimo comma che recitava: «L'accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano». A tale proposito, il Ministro Sacconi ha precisato che «il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità ed espulso». Seduta del 15 gennaio 2009.

guardo del fenomeno, sia pure gestiti nel rispetto più assoluto della legge sulla privacy, avrebbero dovuto servire nell'ottica della legge alle attività di prevenzione e tutela. Le norme approvate in materia di immigrati clandestini che ricorrono alle loro cure⁹⁷ hanno come effetto quello di allontanare il migrante e la sua famiglia dalle strutture del SSN, impedendo così di acquisire dati relativi allo stato di salute e alle condizioni dei migranti. Così il dibattito sulla concessione dell'asilo alle donne infibulate viene risolto con l'espulsione. Inoltre divengono in tal modo difficilmente rilevabili sia i dati relativi alle bambine infibulate sia la raccolta di informazioni sulle bambine potenzialmente sottoponibili o comunque a rischio in quanto figlie di donne che hanno già subito le Mgf⁹⁸. Si può quindi affermare che nei fatti quest'ultimo provvedimento persegue finalità ed effetti opposti a quelli della legge contro le Mgf⁹⁹. Emerge così un comportamento schizofrenico del legislatore italiano il quale oscilla tra l'indifferenza per la salute dei migranti e il bisogno di controllo a fini etici ed epidemiologici. Si sottovalutano in effetti i danni che una politica di esclusione sociale verso i migranti clandestini e non, produce sui problemi della salute e della prevenzione delle malattie. Ciò si risolve in un danno sostanziale per la salute e la sicurezza de-

⁹⁷ Si tratta dell'articolo 398 del disegno di legge sulla sicurezza che contiene la cancellazione del divieto di non segnalazione degli immigrati irregolari che richiedono cure sanitarie nelle strutture pubbliche. Nella seduta del 5 febbraio 2009 la maggioranza ha votato a favore, con 156 voti, l'opposizione ha votato contro con 132 voti, un astenuto.

⁹⁸ Il fenomeno delle Mgf, peraltro, risulta essere pericolosamente in aumento, così come denunciato dal progetto «Stop Mgf», promosso e finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'indagine ha riguardato la regione Lazio; sono stati intervistati 1.500 operatori socio-sanitari, formati 250 insegnanti e 50 mediatori interculturali, coinvolte 70 scuole e 500 stranieri. I risultati hanno mostrato che il 50% degli operatori, che lavora presso i presidi sanitari più frequentati dagli immigrati, ha incontrato casi di donne con mutilazioni e che l'83% di questi non ha ricevuto alcuna formazione specifica. Nonostante venga evidenziato il calo del ricorso a questo tipo di pratiche in Italia e, nello specifico nella regione Lazio, nella quale peraltro nel 2007 erano state individuate 8.500 donne a rischio di Mgf, quello che lascia perplessi è la totale assenza di preparazione professionale specifica del personale sanitario, lasciato a se stesso nel far fronte a questa vera e propria emergenza. Si veda.: www.cesda.net/, 6 febbraio 2009.

⁹⁹ Non solo della legge italiana, ma anche delle risoluzioni internazionali delle quali l'Italia è parte, da ultimo si veda *supra*, II.4.

gli stessi cittadini e finisce per produrre in prospettiva, come unanimemente affermano gli esperti, un aggravamento dei costi per il SSN: è noto, infatti, che il costo della cura della malattia è più alto di quello della prevenzione¹⁰⁰.

In conclusione le mutilazioni genitali femminili costituiscono certamente un delitto a motivazione culturale rispetto al quale, a seconda che si scelga il modello anglosassone o quello francese di affrontare i problemi del multiculturalismo, si ricorre all'applicazione di scriminanti secondo i parametri elaborati dalle *cultural defense* oppure si applicano parametri e cataloghi di valori condivisi e ritenuti universalmente validi sulla base di formanti assunti indiscutibili.

Le scelte operate nell'ambito del diritto internazionale relativamente alle Mgf sembrano deporre a favore dell'individuazione di formanti giuridici riconducibili alla tutela universale dei diritti umani e all'adozione di tecniche proprie della bioetica e del biodiritto. In questo sforzo un ruolo essenziale è stato svolto – come abbiamo visto - dalla bioetica laica, che, per individuare i valori, guarda agli atti internazionali, accetta il relativismo dei punti di vista e delle opinioni, non ha bisogno del diritto naturale, perché fa aggio sul pluralismo giuridico e normativo per ricomporre a sintesi le diverse posizioni presenti nella società, dando contenuti al pluralismo etico.

Tuttavia le elaborazioni giuridiche messe a punto per normare su questa delicata materia hanno consentito di mettere a punto e perfezionare alcune tecniche legislative e normative compatibili con i principi del pluralismo giuridico, normativo ed etico, caratterizzate dalla capacità di comprendere quali sono le possibili coesistenze e sinergie tra diversi ordinamenti, dalla capacità di selezionare valori condivisi, dalla ricerca di un catalogo di valori frutto della negoziazione, scegliendo come ambito di azione i principi dettati dal diritto internazionale.

Abbiamo avuto modo di verificare che ogni legge sulle Mgf, se si vuole che sia efficace, ovunque venga adottata, deve essere preceduta da:

¹⁰⁰ Cfr.: *Sicurezza: sempre più medici contrari a denunciare i clandestini*, in <http://www.ansa.it/>, 9 febbraio 2009.

- rimozione degli ostacoli frapposti all'instaurazione di rapporti con il SSN con conseguente facilitazione e incremento di tali rapporti;
- misure amministrative dissuasive e dalla riconversione dei soggetti coinvolti come esecutori delle pratiche indesiderate, destinandole ad altre occupazioni e mestieri;
- educazione a nuovi valori condivisi (valorizzazione del ruolo della donna);
- riconoscimento alla donna dei pieni diritti politici e sociali;
- medicalizzazione e procedimentalizzazione delle pratiche infaste o indesiderate;
- introduzione della sanzione penale di dette pratiche;
- applicazione delle attenuanti previste per i reati a motivazione "culturale";
- rimozione graduale delle cause di non punibilità;
- qualificazione come reato sociale e punibilità di chi istiga a commetterlo e di chi si fa complice (anche) non dandone notizia;
- definitiva sanzione penale di ogni pratica di Mgf senza attenuante alcuna.

Queste strategie di politica del diritto, divenute comuni per quanto attiene ai reati connessi alla bioetica, attingono a una strumentazione nuova nel campo del diritto penale, costituita dalla procedimentalizzazione, dalla monitorizzazione delle attività sia di prevenzione sia di repressione, dalla surrogazione delle fattispecie delittuose in gesti simbolici, conservando in qualche modo il valore "culturale" di tali pratiche. Ogni esperienza legislativa si travasa in un'altra, mentre le norme internazionali fanno da cornice, da momento unificante dei risultati raggiunti, da strumento di supporto esterno alle legislazioni nazionali.

La circolarità delle esperienze sedimenta valori e incide sul catalogo dei diritti condivisi che prendono il posto che fu del diritto naturale. Si tratta di un diritto nato dalla contrattazione che proprio in questa tecnica trova le radici della sua forza. Le inchieste continue, le attività e le iniziative attuate mediante "Piani di azione" sono tipiche di questa strategia e fanno parte di tutte le leggi in materia di bioetica per le quali occorre costantemente verificare l'adesione o lo

scostamento dei destinatari della norma dalla prescrizione giuridica in essa contenuta.

La lunga lotta delle donne contro le Mgf ha prodotto modelli di azione, tecniche procedimentali e legislative, fenomeni di inter-comunicabilità degli ordinamenti che sono tipici della bioetica e del biodiritto e costituiscono parte del bagaglio delle scienze sociologiche relative alle politiche adottate in relazione alla gestione dei differenziali culturali tra le società. Infine, esperienza comune ai diversi ordinamenti sembra essere l'utilizzazione degli strumenti offerti dal diritto civile, anziché dal diritto penale, per prevenire le Mgf e farle regredire come si conviene per usi e comportamenti superati dall'evoluzione del costume e dei rapporti sociali nel rispetto della persona umana.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Bibliographie de droit africain 1987-1989*, Publication de l'École Internationale de Bordeaux Jacques Vanderlinden, Collection «Notes et documents. Série. Bibliographies», Bordeaux, 1991.

AA.VV., (voce) *La Législation*, in *Encyclopédie Juridique de l'Afrique*, ch. 13, vol. 2, *Les nouvelles éditions africaines*, Abidjan/Dakar/Lomé, 1982, pp. 307-330.

AA.VV., *Rédaction législative en contexte de pluralité juridique et de multilinguisme*, Publication de l'École internationale de Bordeaux, Synthèse du séminaire de perfectionnement tenu à Bordeaux (8-26 octobre 1990), in *Collection Notes et documents «Série»*, Synthèses de sessions de formation, Bordeaux, 1990.

AA.VV., *Diritto, cultura e libertà*, Giuffrè, Milano, 1997.

AA.VV., *Passi di Salice. Storia del piede fasciato nella cultura cinese*, in «Frammenti d'Oriente», n. 3, 1/1998.

ABOYA ENDONG MANASSE, *Minacce secessioniste nello stato camerunese*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», dic. 2002.

AFROL, *Afrol Gender Profiles: Kenya*, 2003, oggi in <http://www.afrol.com>.

AFROL NEWS, *Female Genital Mutilation Election Issue in Sierra Leone*, 11 May 2002, in http://www.afrol.com/News2002/sil010_fg_m_elections.htm, 08/02/2008.

ALASEBU GEBRE S., *Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children in Ethiopia*, UNICEF, Addis Ababa, 1995.

ALDEEB ABU SAHLIEH S.A., *To mutilate in the name of Jehovah or Allah: Legitimation of male and female circumcision*, in «Medicine and Law», 13 (1994), pp. 575-622.

ALDEEB ABU SAHLIEH S.A., *Circoncision masculine circoncision féminine. Débat religieux, médical, social et giuridique*, L'Harmattan, Paris, 2001.

ALLAM M., *Il dramma dell'infibulazione. In Italia il primato europeo di mutilazioni sessuali*, in «La Repubblica», 2000.

ALPA G., ANSALDO A., *Le Persone fisiche, Il Codice civile, Commentario*, Giuffrè, Milano, 1996.

ALTINI C., *La crisi filosofica e politica del diritto naturale nel dibattito tra Helmut Kuhn e Leo Strass*, in «Annali del Dipartimento di Filosofia 2003-2004», Firenze University Press, Firenze, 2004.

AMATO G., *L'introduzione in Italia di un apposito reato è una innovazione opportuna ma perfettibile*, in «Guida al diritto-Il Sole 24ore», 5, 2006, p. 28.

AMIRANTE C., *I diritti umani tra dimensione normativa e dimensione giurisdizionale?*, in *Sviluppo dei diritti dell'uomo e protezione giuridica*, a cura di L. D'Avack, Napoli, 2003.

AMMAR H., *Growing Up in an Egyptian Village: Silwa, Province of Aswan*, Routledge and Kegan Paul, London, 1954.

AMNESTY INTERNATIONAL, *Sierra Leone: Gender Laws Mean Greater Rights and Protection for Women*, 19 June 2007 (press release), http://news.amnesty.org/index/ENGAFR510022007_08/02/2008.

AMOR A., *Costituzione e religione negli Stati musulmani, III: La legislazione dello Stato e la politica dello Stato*, in «Coscienza e libertà», 31/1998, p. 49 ss.

ANDERSSON-BROLIN L., *How to Eradicate Circumcision of Girls? A Study of Efforts in Egypt, Kenya and Mali*, Radda Barnen, Stockholm, 1989.

ANEES M.A., *Genital Mutilations: Moral o Misogynous?*, in «The Islamic Quarterly», XXXIII (2), 1989, pp. 101-113.

ANGELI BERTINELLI M.G. (a cura di), *Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico*, Bretschneider, Roma, 2006.

ANGIOI S., *Diritti umani e diritti della donna nell'Islam*, in «Africa e Mediterraneo. Cultura e società», n. 4/2000.

ARSERNEAULT M., *Sierra Leone giustizia per la riconciliazione*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», ottobre 2005.

ARTHUR A., *Mende Governmen and Politics under Colonial Rule*, Sierra Leone Univ. Press, Freetown, 1978.

ARUFFO A., PIRELLI G., *Fanon, o l'eversione anticoloniale*, Erre Emme, Roma, 1994.

ASCARI R., *L'aiuto allo sviluppo: i protagonisti, gli strumenti, le prospettive*, Franco Angeli, Milano, 1999.

ASSAAD M.B., *Female Circumcision in Egypt: Social Implications, Current Research and Prospects for Change*, in «Studies in Family Planning» 11, n. 1, 1980, pp. 3-16.

ATIGHETCHI D., *Il contesto islamico: problemi etico-giuridici e il dibattito in Egitto*, in MAZZETTI M. (a cura di), *Senza le ali. Le mutilazioni genitali femminili*, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 41-53.

ATIGHETCHI D., *Islam, musulmani e bioetica*, Armando, Roma, 2002.

AUSANIA F., LA MONACA G., SCASELLATTI SFORZOLINI G., *Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistica*, in «Rivista italiana di medicina legale», 2004, fasc. 3-4, pp. 641-670.

AYYALA ZAWGA, *The Ethiopian Orthodox Church as a method of social control*, unpublished, Library, Institute of Ethiopian Studies, Haile Selassie I University, Addis Ababa, 1973.

BADRI E., *Female circumcision in the Sudan. Change and Continuit *, in «Women and Reproduction in Africa. Femmes et Reproduction en Afrique», Occasional paper series, n. 5. AFARD/AAWORD, Dakar, 1992.

BAHRU ZEWEDE, *A history of modern Ethiopia, 1855-1974*, James Currey, London; Ohio University Press, Athens; Addis Ababa University Press, Addis Ababa, 1991.

BAKER BROWN I., *On Surgical. Diseases of Women*, Londra, 1861.

BAKER BROWN I., *On the Curability of certain Form of Insanity, Epilepsy, Catalepsy and Hysteria in Females*, Londra, 1865.

BALDINI V. (a cura di), *Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2004.

BALESTRINI N., MORONI P., *L'orda d'oro 1968-1977*, Sugarco, Milano, 1988.

BANTON M., *West African City: A Study of Tribal Life in Freetown*, Oxford University Press, London, 1957.

BARBAGLI M., *Immigrazione e criminalit  in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1998.

BARBIERI L., *Amore negato*, Ananke, Torino, 2005.

BARI N., *Chroniques de Guin e. Essai sur la Guin e des ann es 1990*, Karthala, 2002.

BARNI M., *Medicina e diritto*, in «Rivista italiana di medicina legale», 1989, fasc. 4, pp. 1179-1185.

BARNI M., *Diritti-Doveri. Responsabilit  del medico. Dalla bioetica al biodiritto*, Giuffr , Milano, 1999.

BASILE F., *Il commento (alla legge n. 7/2006)*, in «Diritto penale e processo», 6, 2006, pp. 680-691.

BASILE F., sub Art. 583, in AA.VV., *Codice Penale commentato*, a cura di E. Dolcini, G. Marinucci, IPSOA, 2006, VII.

BASILE F., *Societ  multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in «Stato, Chiese e

pluralismo confessionale», rivista telematica, <http://www.statoechiese.it/>, ottobre 2007.

BASILE F., *Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica, <http://www.statoechiese.it/>, febbraio 2008.

BASILE F., *Premesse per uno studio sui rapporti tra diritto penale e società multiculturale: uno sguardo alla giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1, 2008, pp. 50-110.

BASSIOUNI M. CHERIF, MOTALA ZIYAD (a cura di), *The Criminal Justice of the Republic of Sudan*, in *The Protection of human rights in African criminal proceedings*, Kluwer Academic, Dordrecht/Boston, 1995.

BATES S., *Sweden pays for grim past*, in «The Guardian», Londra, 6 marzo 1999.

BAUMAN Z., *Globalization*, Polity Press-Blackwell Publishers, Cambridge-Oxford, 1998.

BAUMGARTNER J. et al., *Les Mutilations Génitales Féminines en Afrique. Le Cas du Mali*, Rapport pour le Bureau de Coordination de la DDA à Bamako, Institut d'Ethnologie de l'Université de Berne, Berne, 1991.

BAYLES M.D., *Euthanasia and Quality of Life*, in *Quality of Life. The New Medical Dilemma*, a cura di J.J. Walter, A. Shannon, Paulist Press, New York, 1990, pp. 265-281.

BBC News, *Sierra Leone Anger at FGM Asylum in UK*, 19 October 2006, in <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/6065682.stm>, 08/02/2008.

BBC News, *Sierra Leone Bans Child Brides not FGM*, 8 June 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6734273.stm>, 08/02/2008.

BECKMANN R., RIOUX L., *L'explosion de mai*, Laffont, Paris, 1968.

BEDOJNI C., CLERICO D., LAVAGNA F., QUARANTA F., QUARANTA F.C., RIVETTI R., *La sterilizzazione volontaria: considerazioni medico-legali*, in «Archivio di medicina legale, sociale e criminologia-Zacchia», 2004, fasc. 4, pp. 445-462.

BEDOJNI C. e al., *La sterilizzazione volontaria: considerazioni medico-legali*, «Archivio di medicina legale, sociale e criminologia-Zacchia», 2004, fasc. 4, pp. 445-462.

BEECHER H.R., *Ethics and Clinical Research*, in «The New England Journal of Medicine», 274, 1966, 1354-1360.

BEIDELMAN T.O., *Circumcision*, in *The Encyclopedia of Religion*, a cura di M. Eliade, Macmillan Publishing Company, 1987, vol. III, pp. 511-514.

BELKIS G., *Excision en Afrique*, Dakar, 1981.

BELLINI P., *Qualche osservazione in tema di bioetica*, in «Quaderni scuola specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico», Jovene, Napoli, 2002, pp. 9-43.

BELLMAN B.L., *The Language of Secrecy. Symbols and Metaphors in Poro Ritual*, Rutgers University Press, New Brunswick, 1984.

BELVISI F., *Identità, minoranze, immigrazione*, in «Diritto, Immigrazione e cittadinanza», n. 4, 2002.

BELVISI F., *Società multiculturale e costituzione: a partire dalla prospettiva di James Tully*, in *La filosofia del diritto costituzionale e i problemi del liberalismo contemporaneo*, a cura di G. Bongiovanni, Clueb, Bologna, 1998, pp. 79-104.

BERENDES I., *Paulus's von Aegina des besten Arztes sieben Bücher*, Leiden, 1914.

BERLINGUER G., *Etica della Salute*, Il Saggiatore, Milano, 1994.

BERNARDI A., *L'ondivaga rilevanza penale del «fattore culturale»*, in «Politica del diritto», 2007, fasc. 1, pp. 3-48.

BERNARDI A., *Società multiculturale e reati culturali. Spunti per una riflessione*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, Milano, 2002.

BETTATI M., DUPUY P.M., *Les ONG et le droit international*, Economica, Paris, 1986.

BIGOTTI E., *La pratica della mutilazione genitale femminile*, in «Mediterranean», 3, 1999.

BILANCETTI M., *La responsabilità del chirurgo estetico*, in «Giurisprudenza italiana», 1997, fasc. 12, pp. 354-362.

BLACK E., *L'IBM e l'olocausto. I rapporti fra il Terzo Reich e una grande azienda americana*, Rizzoli, Milano, 2001.

BLACK E., *War against the weak. Eugenics and America's campaign to create a master race*, ed. Four walls eight windows, New York, 2003.

BLACK J.A., DEBELLE G.D., *Female Genital Mutilation in Britain*, in «BMJ. British Medical Journal», 310(6994), 1995 June 17, pp. 1590-1592.

BLEDSON C., *Women and Marriage in Kpelle Society*, Stanford University Press, Stanford, 1980.

BLEDSON C., *The Political Use of Sande Ideology and Symbolism*, in «American Ethnologist», vol. 11, 1984.

BLOCH M., *From Blessing to Violence: History and ideology in the circumcision ritual of the Merina of Madagascar*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

BLOCH A.J., *Sexual Perversion in the Female*, in «New Orleans Medical and Surgical Journal», XXLI, July 1894.

BLUNT E., *Pace fragile in Sierra Leone*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», dicembre 1999.

BOBBIO N., *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992.

BOMPIANI A., *Bioetica in Italia. Lineamenti e tendenze. Trattati di etica teologica*, EDB, Bologna, 1992.

BOMPIANI A., *The Outlines of Italian Bioethics*, in *Bioethics. A History*, a cura di C. Viafora, International Scholars Publications, San Francisco and London, 1996, pp. 229-286.

BONGIOVANNI B., *Società di massa, mondo giovanile e crisi dei valori: la contestazione del '68*, in *La storia*, VII, *L'età contemporanea*, 2, «La cultura», UTET, Torino, 1988.

BONGIOVANNI G. (a cura di), *La filosofia del diritto costituzionale e i problemi del liberalismo contemporaneo*, Clueb, Bologna, 1998.

BONNAFÉ L., TORT P., *L'Homme, cet inconnu? Alexis Carrel, Jean-Marie Le Pen et les chambres à gaz*, Syllepse, Parigi, 1992.

BORSELLINO P., *Bioetica tra autonomia e diritto*, Zadig, Milano, 1999.

BORSELLINO P., *La medicina tra rispetto per le culture e rispetto per gli individui*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2004, fasc. 2, pp. 501-513.

BOSC S., BOUGUEREAU J.-M., *Le mouvement des étudiants berlinois*, in «Les Temps Modernes», n. 265, luglio 1968.

BOSSEN L., *Toward a theory of marriage: the economic anthropology of marriage transactions*, *Ethnology*, 1988, 2, pp. 127-144.

BOTTI C., *Bioetica ed etica delle donne. Relazioni, affetti, potere*, Zadig, Milano, 2000.

BOTTI F., *L'eutanasia in Svizzera*, Bononia University Press, Bologna, 2007.

BOUBOUTT OULD A.S., *La Mauritanie en quête de démocratie*, in *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, a cura di G. Conac, Parigi, 1993.

BOUBOUTT OULD A.S., *La Relance du processus démocratique*, in *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, a cura di G. Conac, Parigi, 1993.

BOUBOUTT OULD A.S., *La nouvelle constitution mauritanienne*, in «Recueil Penant», 104, 1994, pp. 129-161.

BOYLE K., *Stock-taking on Human Rights: the World Conference on Human Rights*, Vienna, 1993, oggi in «Political Studies», 43, 1995, pp. 79-95.

BRADUEL F., *Civiltà materiale, economia e capitalismo*, 3 voll., Einaudi, Torino, 1987.

BRAECKMAN C., *L'interminabile discesa agli inferi del Burundi*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», luglio 1995.

BRAECKMAN C., *La stanchezza degli ivoriani*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», sett. 2004, 1, pp. 16-17.

BRAECKMAN C., *Aux sources de la crise ivoirienne, Manière de voir*, n. 79, *Résistances Africaines*, feb.-mar. 2005.

BRAUN V., *In Search of (Better) Sexual Pleasure: Female Genital 'Cosmetic' Surgery*, in «Sexualities», vol. 8, n. 4, 2005, pp. 407-424.

BRAUN V., WILKINSON S., *Socio-cultural representations of the vagina*, in «Journal of Reproductive and Infant Psychology», vol. 19, n. 1, February 1, 2001.

BRIEU S., *La Grande Ile sous l'influence des Eglises*, in «Le Monde diplomatique», Oct. 2005.

BRIGMAN W., *Circumcision as child abuse: The legal and constitutional issues*, in «Journal of Family Law», 23, 3 (1985), pp. 337-357.

ROBERG G., ROLL-HANSEN N., *Eugenics and the welfare state: sterilization policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland*, Michigan University Press, East Lansing, 1996.

BROWNE D.L., *Christian Missionaries, Western Feminists and the Kikuyu Clitoridectomy Controversy*, in *Politics of Culture*, a cura di B. Williams, Smithsonian Institution Press, Washington D.C., 1991, pp. 243-272.

BRUNELLI G., *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in «Quaderni Costituzionali», 3, 2007, pp. 567-588.

BURGDORF R. & M., *The Wicked Witch Is Almost Dead*, Burgdorf & Burgdorf, 1977.

BURROWS N., *The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, in «Netherland International Law Journal», Rev. 419, 1985.

CALLAHAN D., *Bioethics and ideology*, in «Hastings Center Report», January-February, 36/1 2006, p. 3.

CANESTRARI S., *Procreazione assistita: limiti e sanzioni*, in «Diritto penale e processo», 2004, fasc. 4, pp. 416-422.

CANOVA P., *America latina: l'invasione delle sette, emergenza pastorale*, in «Il Regno», 1986, fasc. 4, pp. 100-108.

CARR D., *Female genital cutting: findings from the demographic and health survey*, Macro International, Calverton, Maryland, 1997.

CARREL A., *L'homme, cet inconnu*, Librairie Plon, Paris, 1935, stampa 1936.

CARTOSIO B., *Anni inquieti, società media ideologie negli Stati Uniti da Truman a Kennedy*, Editori Riuniti, Roma, 1992.

CASONATO C., *Introduzione al biodiritto: la bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Trento, 2006.

CASONATO C., PICIOCCHI C. (a cura di), *Biodiritto in dialogo*, Cedam, Padova, 2006.

CASSANO G., PATRONO F., *Mutilazioni genitali, circoncisioni e ordinamento giuridico italiano*, in «Diritto e giustizia», 2003, n. 9, p. 91.

CASSESE A., *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 1988.

CASSESE S., *Lo spazio giuridico globale*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

CASTIGLIONE S., *Nuovi diritti e nuovi soggetti: appunti di bioetica e biodiritto*, ECIG, Genova, 1996.

CASTRO F., *Diritto mussulmano e dei paesi mussulmani*, in «Enciclopedia giuridica», XI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1989.

CASTRO F., *Diritto musulmano*, *Enciclopedia Giuridica*, XI, Torino, 1989.

CATANIA L., ABDULCADIR O., *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori. Il punto di vista medico e deontologico. Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa*, a cura di P. Funghi e F. Giunta, ETS, Milano, 2005.

CERRETO G., *Vilipendio delle religioni: la consulta realizza la tutela paritaria*, Nota a C. Cost. 29 aprile 2005, n. 168, in «Il Diritto di famiglia e delle persone», fasc. 4, 2005, pp. 1140-1151.

CHAMPE P.C., HARVEY R.A., FERRIER D.R., *Le basi della biochimica*, Zanichelli, Bologna, 2006.

CHARFI M., *Les Etats musulmans et les droits de l'Homme*, in Boutros Boutros-Ghali, *Amicorum Discipulorumque Liber. Paix, développement, démocratie*, Bruylant, Bruxelles, 1998, 2 voll., pp. 991-1017.

CHEBEL M., *Islam. Simboli di una tradizione*, Mondadori, Milano, 1998.

CHERUBINI M.C., *Tutela della salute e atti di disposizione del corpo*, in *Tutela della salute e diritto privato* a cura di F.D. Busnelli e U. Breccia, Milano, 1978.

CHIZZONITI A.G., *Richiesta di circoncisione non terapeutica su minori. Il punto di vista giuridico*, in *Medicina, bioetica e diritto, I problemi e la loro dimensione normativa*, a cura di P. Funghi e F. Giunta, ETS, 2005.

CHOMSKY N., *Logical Structure of Linguistic Theory* (1955), Chicago, 1975.

CHOMSKY N., *On Nature and Language*, a cura di A. Belletti e L. Rizzi, Torino, 2001.

CHRETIEN-VERNICO G., *Les droits originellement africains*, www.dhdi.org 2002.

CHRISTIANSEN CAROL D., *Circumcision and Muslim Law. Not the Only Two Issues for Egyptian Women*, in «Women's World», June 1987, pp. 12-13.

CICLEF (Centre international de la common law en français, Moncton, CA), *Mode de production des droits africains et common law*, Ecole de droit, Université de Moncton, Moncton, 1995.

CIMBALO G., *Aborto libertario o partorirai con dolore*, in «Quale Giustizia», fasc. 49-50, 1979, pp. 144-149.

CIMBALO G., *Il fattore religioso come elemento di imputabilità*, in «QDPE», 1999/3, pp. 850-857.

CIMBALO G., *La società olandese tra tutela dei diritti del malato, diritto all'eutanasia e crisi della solidarietà*, in «QDPE», n. 1, aprile 1994.

CIMBALO G., *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Laicità e diritto*, a cura di S. Canestrari, Bononia University Press, Bologna, 2007, pp. 269-313.

CNB, *La circoncisione: profili bioetici*, 25 settembre 1998, in <http://www.governo.it/bioetica/testi/250998.html>.

COCCONI M., *Il diritto alla tutela della salute*, Cedam, Padova, 1998.

COLAIANNI N., *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2006.

COLAIANNI N., *Una carta post-costituzionale? (a proposito di una recente iniziativa in tema di "integrazione dei migranti")*, in «Questione giustizia», 3, 2007, pp. 637-645.

COLLA P.S., *La politica di sterilizzazione in Svezia 1934-1975*, in «Rivista di Storia Contemporanea», 3, 1996.

COLLA P.S., *Per la nazione e per la razza. Cittadini ed esclusi nel «modello svedese»*, Carocci, Roma, 2000.

COLOMBO A., *Il sacrificio in René Girard. Dalla violenza al dono*, Morcelliana, Brescia, 1999.

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *La circoncisione: profili bioetici, Parere*, 25 settembre 1998 in <http://www.governo.it/bioetica/testi/250998.html>, 29/01/08.

CONAC D., *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, Parigi, 1993.

CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002.

CONSIGLIO DI STATO DELL'INDIANA, *Board of State Charities*, in «The Indiana Bulletin», B050919, June 1900, p. 90.

CONTE M.S., *Il maschio chiede aiuto al bisturi, uno su tre si sente poco dotato*, in «La Repubblica», 13 settembre 2002.

COOK R., *Damage to Physical Health from Pharaonic Circumcision (Infibulation) of Females. A Review of the Medical Literature*, WHO Regional Office of the Eastern Mediterranean, Alexandria, 1976.

CORSI D., *Dal sacrificio al maleficio. La donna e il sacro nell'eresia e nella stregoneria*, in «Qmed», n. 30, 1990, pp. 8-62.

COTTINO A., *La socialdemocrazia svedese. Saggi sul rapporto tra diritto e struttura sociale*, Franco Angeli, Milano, 1980.

COULIBAY T., *La lenta decomposizione della Costa D'Avorio*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», novembre 2002, pp. 16-17.

CRAVERO R.G., DE FANIS U., D'ONOFRIO F., *Ma esiste il terzo sesso?* in «Medicina e morale», 1999, fasc. 4, pp. 709-718.

CRAWFORD M., *Only joking: humor and sexuality*, in *Sexuality, society, and feminism*, a cura di C.B. Travis e J.W. White, Hardcover, December 1999, pp. 213-236.

CREENSHAW T.D. *et al.*, *Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement*, New York, 1995.

CROSSETTE B., *Female Genital Mutilation by Immigrants Is Becoming Cause for Concern in the U.S.*, in «New York Times», 1995 December, p. 18.

CROUZEL I., *La chefferie traditionnelle face à la démocratisation des pouvoirs locaux, Afrique contemporaine*, Parigi, n. 192, 1999, pp. 30-39. Sul punto consulta anche il sito: <http://www.wluml.org/french/newsfulltxt.shtml?cmd%5B157%5D=x-157-15171>.

D'ANDREA D., *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori. Il punto di vista bioetico*, in *Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa*, a cura di P. Funghi e F. Giunta, ETS, 2005.

D'ARRIGO C.M., *Diritto alla salute*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. aggiornamento V, Giuffrè, Milano, 2001.

DADDAH A., *La Mauritania, gli eredi della schiavitù*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», nov. 1998.

DAFFEJ J., DUMBUYA S.A., SOSSEH-GAYE A., *Listening to the Voice of the People. A Situation Analysis of Female Genital Mutilation in the Gambia*, 1999, unpublished paper for WHO, UNFPA and UNICEF.

DAIGRE J.R.P., *Les Bandas de l'Oubangui-Chari*, in «Anthropos», XXVII, 1932.

DALLA TORRE G., *Laicità dello stato e questione bioetica*, in «Studium», 1995, fasc. 1, pp. 9-25.

DAL LAGO A., *Non persone*, Feltrinelli, Milano, 1999.

DARBON D., DU BOIS DE GAUDUSSON J., *La création du droit en Afrique*, Karthala, Paris, 1997.

DARBY R., *The Masturbation Taboo and the Rise of Routine Male Circumcision: A Review of the Historiography*, in «Journal of Social History», Vol. 36, 2003.

DAVID R., *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Cedam, Padova, 2004⁵.

DE BRUYN M., *Socio-cultural aspects of female genital cutting. Proceedings of the FGM expert meeting*, in «Ghent Belgium», nov. 5-7, 1998, p. 64.

DE FRANCO R., *Bioetica e tolleranza. Questioni di medicina e morale per il terzo millennio*, Levante, Bari, 1998.

DE FRANCO R., *Nel nome di Ippocrate. Dall'olocausto medico nazista all'etica della sperimentazione contemporanea*, Franco Angeli, Milano, 2001.

DE FRANCO R., *Obiezione di scienza. La bioetica e le sfide dell'incertezza scientifica*, Mattioli 1885, Fidenza, 2006.

DE GREGORIO L., *Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone: la consulta conferma le sue scelte, Nota a C. Cost. 29 aprile 2005, n. 168*, in «Diritto penale e processo», fasc. 12, 2005, pp. 1533-1540.

DE MAGLIE C., *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in «RIDPP», 2005, p. 191, nota 92.

DE OTO A., *Precetti religiosi e mondo del lavoro*, EDIESSE, Roma, 2007.

DE STEFANI P., *Profili di diritto penale internazionale nella prospettiva dei diritti umani*, in «Rivista Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli», Quaderno n. 1, 2000, p. 27 ss.

DE STEFANI P. (a cura di), *Raccolta di strumenti internazionali sui diritti umani*, in «Rivista Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli», Quaderno n. 7, 2004.

DECIMO F., *Percorsi femminili in emigrazione. Relazioni e posizioni sociali a confronto tra donne somale e marocchine a Bologna*, Il Mulino, Bologna, 2000.

DEFYING STATE AUTHORITY-PORO DEVIL THREATENS GOVT, *Workers, Standard Times*, Freetown, 20 September 2002.

DEGANI P., *Politiche di genere e Nazioni Unite. Il sistema internazionale di promozione e protezione dei diritti umani delle donne*, in «Rivista Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli», Quaderno n. 2, 2002.

DEL MISSIER G., *Le mutilazioni genitali femminili*, in «Medicina e morale», 2000, fasc. 6, pp. 1097-1141.

DELFENDHAL B., *Sur l'Infibulation à Djibouti*, in «Bulletin de L'Association Française des Anthropologues», 7, 1982, pp. 44-45.

DELLA BELLA S., *L'integrità fisica: un diritto illimitatamente disponibile da parte del titolare?*, *Commento a Trib. Mil. Torino, 28 gennaio 1999*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, fasc. 4, pp. 1395-1409.

DENNINGER E., *Diritti dell'uomo e leggi fondamentali*, a cura e con saggio introduttivo di C. Amirante, Giappichelli, Torino, 1998.

DERMAN W., DERMANN L., *Serfs, Peasants and Socialists: A Former Serf Village in the Republic of Guinea*, University of California Press, Berkeley, 1973, pp. 208-209.

DI MEO A., MANCINA C. (a cura di), *Bioetica*, Laterza, Roma-Bari, 1989.

DI PIETRO M.L., CICERONE M., *La circoncisione maschile su neonati*, in «Medicina e morale», 2000/6, p. 1077.

DIAMANTI I., *Se anche l'Italia di sinistra adesso respinge lo straniero*, in «La Repubblica», 9 giugno 2008.

DIARRA E., *Constitution et État de Droit au Mali*, in «Revue Juridique et Politique. Indépendance et Coopération», n. 3, 1995, pp. 252-284.

DIASIO N., *Aspetti socio-antropologici. Le mutilazioni genitali femminili*, Milano, 2000.

DIENI E., FERRARI A., PACILLO V., *I simboli religiosi tra diritto e cultura*, Giuffrè Milano, 2003.

DOGLIOTTI M., *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, *Delle persone e della famiglia*, Torino, 1982, vol. II, t. 1, p. 87.

DOTTI L., *L'utopia eugenetica del welfare state svedese, 1934-1975. Il programma socialdemocratico di sterilizzazione, aborto e castrazione*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2004.

DOUCET H., *La bioéthique comme processus de régulation sociale: la contribution de la théologie*, in *Bioéthique, méthodes et fondements*, a cura di M.-H. Parizeau, ACFAS, Montréal, 1989, pp. 77-79.

DOUCET H., *Les promesses du crépuscule, Réflexions sur l'euthanasie et l'aide médicale au suicide*, Labor et Fides, Boucherville, 1998.

DRAPER H., *La rivolta di Berkeley, il movimento studentesco negli Stati Uniti*, Einaudi, Torino, 1966.

DROUARD A., *Une inconnue des sciences sociales: la Fondation Alexis Carrel, 1941-1945*, Maison des Sciences de l'Homme, Parigi, 1992.

DUFFY J., *Masturbation and Clitoridectomy*, in «The Journal of The American Medical Association», October 19, Vol. 186, 1963, pp. 246-248.

DURAND B., *Histoire comparative des institutions, Les nouvelles éditions africaines*, Université de Dakar, Nouvelles Editions Africaines, Dakar, Abidjan, Lomé, 1983.

DUVAL DE DAMPIERRE S., *Gulf and Gender: Migration and Women's New Roles in Rural Egypt (Clitoridectomy)*, FILDR, Lunds University, 1996.

EASMON M.C.F., MADAM YOCO, *Ruler of the Mendi Confederacy*, 1958, Sierra Leone Studies (n.s.) 11, pp. 165-168.

EL SALAM S., *Male Genital Mutilation (Circumcision). A Feminist Study of a Muted Gender Issue*, Cairo, June 1999.

EL-BUSHRA MOHAMED EL-AMIN, *Criminal justice and crime problem in Sudan: a comparative study*, Khartoum University Press, Khartoum, Sudan, 1998, XII, p. 222.

ELIAH E., *FGM in Uganda practiced in Kapchorwa*, in «Win News», vol. 22, n. 2, Spring 1996, p. 50.

ELIAS T.O., *The Nature of African Customary Law*, Manchester University Press, Manchester, 1956.

ELIAS T.O., *La nature du droit coutumier africain*, Présence africaine, Paris, 1998.

EL-SOLH C., MABRO J., *Muslim Women's Choices. Religious Belief and Social Reality*, Berg, Providence/Oxford, 1994.

ENGELHARDT H.T. JR, *Manuale di bioetica*, Il Saggiatore, Milano, 1991.

ERLICH M., *La femme blessée. Essai sur le Mutilations Sexuelles Feminiens*, L'Harmattan, Paris, 1986.

ERLICH M., *Les Mutilations Sexuelles*, PUF, Paris, 1991.

EVATT E., *Eliminating discrimination Against Women: The Impact of the UN Convention*, in «U.L. Rev.», 435, 1991.

FABIETTI U., REMOTTI F., (voce) *Prezzo della sposa*, in *Dizionario di antropologia*, Zanichelli, Bologna, 1997.

- FABIETTI U., REMOTTI F. (a cura di), *Dizionario di antropologia*, Zanichelli, Bologna, 1997.
- FACCHI A., *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004².
- FAKHOURI HANI, *An Egyptian Village in Transition*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1972.
- FALL A.B., *Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics: pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique*, in «Revue électronique Afrilex», n. 03/2005.
- FALLACI O., *Niente e così sia*, Rizzoli, Milano, 1969.
- FANON F., *Acculturazione e cultura nazionale. Medicina, colonialismo, guerra di liberazione. Sociologia di una rivoluzione*, Einaudi, Torino, 1971.
- FANON F., *Il negro e l'altro*, Il Saggiatore, Milano, 1971.
- FANON F., *Opere scelte*, Einaudi, Torino, 1976.
- FANON F., *Pelle nera, maschere bianche: il nero e l'altro* [1952], M. Tropea, Milano, 1996.
- FANON F., *I dannati della terra*, Edizioni Comunità, Torino, 2000.
- FANTINI B., *Il fantasma dell'eugenica*, in *Questioni di bioetica*, a cura di S. Rodotà, Editori Laterza, Roma-Bari, 1997.
- FARALLI C., *Vicende del pluralismo giuridico tra teoria del diritto, antropologia e sociologia*, in «Sociologia del Diritto», 1999, fasc. 3, pp. 89-102.
- FARALLI C., *La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2002.
- FAVALI L., *Fra legge e modelli ancestrali: prime osservazioni sulle mutilazioni genitali in Eritrea*, Giappichelli, Torino, 2002.
- FERRANDO G., *Il principio di gratuità. biotecnologie e «atti di disposizione del corpo»*, in «Europa e diritto privato», 2002, fasc. 3, pp. 761-784
- FERRARESE M.R., *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, Bologna, 2000.
- FIORI A., *Magia ed inganni delle parole*, in «Medicina e morale», 2001, fasc. 2, pp. 221-224.
- FLETCHER J., *Morals and Medicine*, Princeton University Press, Princeton, 1954.
- FONER P.S., *History of the Labor Movement in the United States*, in vol. IV: *The Industrial Workers of the World, 1905-1917*, International Publishers, New York, 1965.
- FORNARO R.J., *Modernization and Midwife: the Day of Egypt*, in «Man and Life», nn. 1-2, 1985, pp. 17-25.

FORNERO G., *Bioetica cattolica e bioetica laica*, Bruno Mondadori, Milano, 2005.

FOSTER H.M., *The Education of Idiots and Imbeciles*, Indianapolis, 1979, ora in BODENHAMER D.J., BARROWS R.G., *Encyclopedia of Indianapolis*, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 1994, pp. 1341-1342.

FOUGIER E., *Le mouvement altermondialiste*, in *Problèmes politiques et sociaux*, 897 (numero monografico), 2004.

FREEDMAN A.M., KAPLAN H.I., SADOCK B.J., *Trattato di Psichiatria*, Piccin, Padova, 1984.

FREUD S., *Female Sexuality* (1931), Hogarth Press, London, 1981.

FREZER J.G., *Il ramo d'oro*, Boringhieri, Torino, 1973.

FRIEDAN B., *Mistica della femminilità*, Comunità, Milano, 1970.

FROELICH J.C., *Les Sociétés d'Initiation Chez les Moba et les Gourma du Nord-Togo*, in «Journal de la Société des Africanistes», n. 2, 1949, pp. 99-141.

FRUTON J.S., *Proteins, Enzymes, Genes: The Interplay of Chemistry and Biology*, Yale University Press, New Haven, 1999.

FRYDAM B., *Vers un statut de la société civile dans l'ordre international*, in «Droits Fondamentaux», 1, Juillet-Décembre 2001.

FUNGHI P., GIUNTA F. (a cura di), *Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa*, Caso n. 9, *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori*, con interventi di: CATANIA L., ABDULCADIR O., *Il punto di vista medico e deontologico*; D'ANDREA D., *Il punto di vista bioetico*; MAGNINI V., *Il punto di vista giuridico*, Pisa, 2005.

FUSASCHI M., *I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

GALGANO F., *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 2001.

GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005.

GALGANO F. (a cura di), *Atlante di diritto privato comparato*, Zanichelli, Bologna, 2006⁴.

GALLARD C., *Female Genital Mutilation in France*, in «BMJ. British Medical Journal», 310(6994), 1995 June 17, pp. 1592-1593.

GALTON F., *English Men Of Science, Their Nature And Nurture*, Frank Cass, London, 1970.

GALTON F., *Natural Inheritance*, Genetics Heritage Press, Placitas, New Mexico, 1996.

GALTON F., *Inquiries Into Human Faculty and Its Development*, University Press of the Pacific, Honolulu, Hawaii, December 2003.

GALTON F., *Hereditary Genius: An Inquiry Into Its Laws and Consequences*, Prometheus Books, Buffalo-New York, March 2006.

GEMMA G., *Ancora su sterilizzazione e diritti costituzionali*, in «Diritto e società», 2002, fasc. 3, pp. 313-371.

GENERAL ASSEMBLY OF THE STATE OF VIRGINIA, *Virginia Sterilization Act of 3/20/1924*, Session Which Commenced at the State Capitol on Wednesday, January 9, 1924, David Bottom, Superintendent of Public Printing, Richmond, 1924.

GENTILOMO A., PIGA A., KUSTERMAN A., *Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria*, in «Rivista italiana di medicina legale on line», 2008, p. 13.

GHERARI H., SZUREK S., *L'émergence de la société civile internationale: vers la privatisation du droit international?*, Actes du colloque des 2-3 mars 2001, Pedone, Paris, 2003.

GIDAY DEGEFU KORARO, *Traditional mechanisms of conflict resolution in Ethiopia*, Ethiopian International Institute for Peace and Development, Addis Ababa, 2000.

GILLETTE-FAYE I., *Survey of 4 national plans (Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Mali) concerning health and fundamental rights of the women as regards sexuality and reproduction, from the point of view of regional and international cooperation (Summary)*, Edition GAMS, Paris, 1999.

GILLHAM N.W., *A life of Sir Francis Galton*, Oxford University Press, New York, 2001.

GIRARD R., *Il sacrificio*, edizione italiana a cura di P. Antonello, Raffaello Cortina, Milano, 2004.

GIUNTA F., *Il delitto di lesioni personali: la disgregazione di un'unità tipologica*, in «Studi senesi», 2004, fasc. 1, pp. 7-29.

GLEDHILL A., *The Indian Penal Code in the Sudan and Northern Nigeria*, Year Book of Legal Studies, 1960, pp. 17-29.

GOERG O., *In Guinea fine di un regno senza fine*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», aprile 2006, p. 15.

GOLDBERG S., *Biochimica molto... ma molto semplificata*, Idelson-Gnocchi, Napoli, 1998.

GORDON D., *Female Circumcision and Genital Operations in Egypt and the Sudan: a Dilemma for Medical Anthropology*, in «Medical Anthropology Quarterly», n.s., 5, n. 1, 1991, pp. 3-14.

GOVERNMENT MINISTER DEFENDS FGM PRACTICE, *Awareness Times*, Freetown, 13 June, 2007.

GRACIA, D., *Bioethics in the spanish-speaking world*, in *Bioethics. A History*, a cura di C. Viafora, International Scholars Publications, San Francisco and London, 1996, pp. 169-197.

GRANDI C., *Diritto penale e società multiculturali: stato dell'arte e prospettive de iure condendo*, Intervento svolto nel corso dell'incontro di studi «Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà», Pisa, 7-8 ottobre 2005, in «L'Indice penale», 2007, fasc. 1, pp. 245-287.

GRASSIVARO GALLO P., *Figlie d'Africa mutilate. Indagine epidemiologica sull'escissione in Italia*, Torino, 1998.

GREEN F.J., *From clitoridectomies to 'designer vaginas'. The medical construction of heteronormative female bodies and sexuality through female genital cutting*, in «Sexualities, Evolution & Gender», vol. 7, n. 2, August 2005.

GREEN J.C., *Biologia e teoria sociale*, in *Evoluzione: biologia e scienze umane*, a cura di G. Pancaldi, Il Mulino, Bologna, 1976.

GREPPI E., VENTURINI G., *Codice di diritto internazionale umanitario*, Giappichelli, Torino, 2007.

GRISARU N., LEZER S., BELMAKER R.H., *Ritual female genital surgery among Ethiopian Jews*, in «Archives of sexual behaviour», 1997, n. 26, pp. 211-215.

GUIDANTONI I., *Chirurgia estetica, e culto della bellezza nella società contemporanea*, in «Med. Mor.», 1, 59, 1995.

HAMOWY R., *Medicine and the Crimination of sin: «Self-abuse» in 19th Century America*, in «Journal of Libertarian Studies», vol. 1, n. 3, Pergamon Press, 1977.

HANSEN H.H., *Clitoridectomy, Female Circumcision in Egypt*, in «Folk», 14/15, 1973, pp. 15-26.

HASHIM KAMALI M., *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, Cambridge, 1991.

HESSELING G., DJIRÉ M., OOMEN B.M. (a cura di), *Le Droit en Afrique. Expérience locales et droit étatique au Mali*, Karthala, 2005.

HOLLEY S., MORISON L., WHITE R., *Determinants of coital frequency among married women in Central African Republic: the role of female genital cutting*, in «Journal of Biosocial Science», 2002, 34, pp. 525-539.

HOLSOE S.E., *Notes on the Vai Sande Society in Liberia*, in «Ethnologische Zeitschrift», 1980,1, pp. 97-109.

HOLT L.E. JR., MCINTOSH R. *The Diseases of Infancy and Childhood*, Appleton-Century Co., New York, 1936.

HONDIUS F., *La reconnaissance et la protection des ONG en droit international*, in «Associations Transnationales», 52, 2000/1, pp. 2-4.

HOSKEN F.P., *The Hosken Report: Genital and Sexual Mutilation of Females*, 3rd Revised Edition, Women's International Network News Lexington, 1982.

HOSNI N., *La législation pénale dans le monde arabe*, in «Revue de science criminelle et de droit pénal compare», 1967, 22, pp. 795-814.

HUMAN RIGHTS WATCH, *Sudan: new Islamic Penal Code violates basic human rights*, in «Human Rights Watch Africa», 1991, 3(9), p. 15.

HUNTINGFORD G.W.B., *The Galla of Ethiopia. The Kingdoms of Kafa and Janjero. Ethnographic Survey of Africa*, International African Institute, London, 1955.

IAPICHINO F.P., MARINO G.M., NALDINI S., LAZZERINI M., *Aspetti Giuridici e medico legali dell'obbligazione nel rapporto medico-paziente*, «Archivio di medicina legale, sociale e criminologia-Zacchia», Roma, 1-2, 1989, p. 172.

IBRAHIMA BABA KAKÉ, *L'Ere des grands empires*, ACTT/Présence africaine, Parigi, 1988.

INTROVIGNE M., *La sfida pentecostale*, Elle Di Ci, Torino, 1996.

IRIGARAY L., *Ethique de la différence sexuelle*, Le Minuit, Paris, 1984.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione. Indagine multiscope sulle famiglie «Sicurezza dei cittadini»*, anno 2002.

JEANMONOD G., *Déficiences mentales et sexualité. La stérilisation légale dans le canton de Vaud entre 1928 et 1985*, in «Bulletin des médecins suisses», n. 3, 2001.

JEANMONOD G., GASSER J., HALLER G., *La stérilisation légale des malades et infirmes mentaux dans le canton de Vaud entre 1928 et 1985*, Rapporto dell'Institut romand d'Histoire de la Médecine et de la Santé, giugno 1998.

JEDREJ M.C., *Medicine, Fetish and Secret Society in a West African Culture*, in «Africa», vol. 46, n. 3, 1976, pp. 247-257.

JEDREJ M.C., *Cosmology and Symbolism on the Central Guinea Coast*. *Anthropos*, 1986, 81, pp. 497-515.

JEDREJ M.C., *Structural Aspects of a West African Secret Society*, in «Ethnologische Zeitschrift», 1990, 1, pp. 133-142.

JONES J., *General Medicine. Diseases of Nervous System*, in «Trans La Med Soc», 1889, pp. 170-171.

JOURDAN L., *Long pursuit of racial purity*, in «Le Monde Diplomatique», ottobre 1999.

JULLIEN F., *La Cina nel riflesso dell'occidente*, in «Le Monde Dip./Il manifesto», ottobre 2006, pp. 18-19.

KAGABO J., *L'impegno a ricordare, la volontà di capire*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», marzo 2004, pp. 16-17.

KANDELA P., *Egypt Sees U-Turn on Female Circumcision*, in «British Medical Journal», 310 (6971), 1995, p. 12.

KENYON C.W., *The Sudan: law of criminal procedure*, Law Library, Library of Congress, Washington D.C., 1984.

KIAN-THIEBAUT A., *L'islam, les femmes et la citoyenneté*, in «Pouvoirs», Paris, 104, 2003, pp. 71-84.

KOUVOUAMA A., *Modernité africaine: les figures du politique et du religieux*, Ed. Paari, 2002.

KRISTIANASEN W., *Volti femminili dell'Islam*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», sett. 2005, pp. 6-7.

KRUH J., *Biochimica: aspetti medici e biologici*, Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, Milano, 1976.

KUHN H., *Naturrecht und Historismus*, in «Zeitschrift für Politik», 1956, n. 4, pp. 289-304.

LA MONACA G., AUSANIA F., SCASSELLATI SFORZOLINI G., *Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-andropologici, e medico-legali e contributo casistica*, in «Rivista Italiana di Medicina Legale», 2004, 3-4.

LACEY M., *In Kenyan family, ritual for girls still divides*, in *The New York Times*. Sunday edition, January 6, 2002, oggi in <http://www.NYTimes.com>.

LARSEN U., YAN S., *Does female circumcision affect infertility and fertility? A study of the Central African Republic, Côte d'Ivoire, and Tanzania*, in «Demography», 2000, 37, pp. 313-321.

LARSON L.A., *Female Genital Mutilation in the United States: Child Abuse or Constitutional Freedom?*, in «Women's Rights Law Reporter», 17(2), Spring 1996, pp. 237-257.

LE HOUEROU F.R.E., *I campi della sete del Sudan*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», maggio 2003, p. 19.

LE ROY E., *Le jeu des lois. Une anthropologie «dynamique» du Droit*, L.G.D.J., Paris, 1999.

LECALDANO E., *Bioetica. Le scelte morali*, Laterza, Roma-Bari, 1999.

LEHMANN D., *SFIDE. Dissenso e conformismo nei movimenti religiosi. Quale differenza separa il Rinnovamento carismatico cattolico dalle chiese pentecostali? I movimenti di trasformazione religiosa e il ruolo della componente 'colta'*, V/VI, in «Concilium», 2003, fasc. 3, pp. 158-160.

LEONARD E.G., *Storia del protestantesimo, 3.1., Declino e rinascita: 1700-1900*, Il Saggiatore, Milano, 1971.

LEONI M., *Sulla sterilizzazione consensuale*, in «Giust. pen.», I, 1987, p. 348.

LEOPOLD R.S., *The Shaping of Men and the Making of Metaphors: The Meaning of White Clay in Poro and Sande Initiation Society Rituals*, in «Anthropology», 1983, 7(2), pp. 21-42.

LEYMARIE P., *Madagascar tra orgoglio nazionale e sopravvivenza*, «Le Monde diplomatique/il manifesto», marzo 1997.

LEYMARIE P., *Venti di autonomia sulle province malgасce*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», luglio 2001, pp. 10-11.

LI Y., *A marito geloso, moglie fedele*, Ed. Meravigli, Vimercate, 1994.

LIGHTFOOT-KLEIN H., *Prisoners of Ritual. An Odyssey Into Female Genital Circumcision in Africa*, Haworth Press, 1989, p. 180.

LIPSKY GEORGE A., *Ethiopia: Its People. Its Society, Its Culture*, HRAF Press, New Haven, 1962.

LITTLE K., *The Role of the Secret Society in Cultural Specialization*, *American Anthropologist*, vol. 51, 1949, pp. 199-212.

LITTLE K., *The Political Function of the Poro*, Part 1, *Africa*, vol. 35, n. 4, 1965, pp. 349-365.

LORI L., *Female circumcision in southern Chad: Origins, meanings, and current practice*. *Social Science and Medicine* 1996, 43(2), pp. 255-263.

LORI L., *Adopting female «circumcision» in southern Chad: The experience of Myabé*, in *Female «Circumcision» in Africa*, a cura di B. Shell-Duncan e Y. Hernlund, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers, 2000.

MACCORMACK C.P., *Bundu: Political Implications of Female Solidarity in a Secret Society*, in *Being Female: Reproduction, Power, and Change*, a cura di Dana Raphael, The Hague, Mouton, 1975, pp. 155-163.

MACCORMACK C.P., *Sande: The Public Face of a Secret Society*, in *The New Religions of Africa*, a cura di B. Jules-Rosette, Ablex Publishing Corporation, Norwood, 1979.

MACCORMACK C.P., *Health, Fertility and Birth in Moyamba District, Sierra Leone*, in *Ethnography of Fertility and Birth*, a cura di C.P. MacCormack, Academic Press, NY, 1982, pp. 115-139.

MACCORMACK C.P. [HOFFER] MADAM YOKO, *Ruler of the Kpa Mende Confederacy in Woman, Culture and Society*, a cura di M.Z. Rosaldo e L. Lamphere, Stanford University Press, Stanford, 1974.

MACREADY N., *Female Genital Mutilation Outlawed in United States*, in «BMJ. British Medical Journal», 1996, November 2.

MAGNINI V., *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori. Il punto di vista giuridico*, in *Medicina, bioetica e diritto, I problemi e la loro dimensione normativa*, a cura di P. Funghi e F. Giunta, ETS, 2005.

MAGNINI V., *La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. le nuove fattispecie di cui agli artt. 583-bis e 583-ter c.p.*, in «*Studium iuris*», 2006, fasc. 10, pp. 1081-1089.

MAHAMUD ULD MOHAMEDU M., *Mauritania, tutto il campionario dei colpi di stato*, in «*Le Monde diplomatique/il manifesto*», nov. 2005, pp. 10-11.

MAHIOU A., *La Charte arabe des droits de l'Homme*, in «*Idara*», Alger, 11, 1/21, 2001, pp. 101-124.

MALHERBE J.-F., *Orientations and tendencies of Bioethics in the french-speaking world*, in *Bioethics. A History*, a cura di C. Viafora, International Scholars Publications, San Francisco and London, 1996, pp. 119-154.

MALTA R., *Etica e chirurgia estetica*, in «*Bioetica e Cultura*», VIII, 1, 1999.

MANGILI F., GIAFFURI I., *Sulla responsabilità professionale nelle prestazioni chirurgiche a finalità estetica*, in «*Arch. Med. Leg. Ass.*», 1, 1979, p. 131.

MANSAVAGE S., *Combating Genital mutilation in Sudan*, UNICEF, Fe-sture n. 00109 SUD.

MANTOVANI F., *Le mutilazioni genitali femminili*, in AA.VV., *Attività della Commissione regionale di bioetica 2000-2005*, Edizioni Regione Toscana, 2005, p. 68.

MARENKO B., *Ibridazioni: corpi in transito e alchimie della nuova carne*, Castelvecchi, Roma, 1997.

MARINELLI E., RINALDI R., ZAAMI S., *Liceità degli atti di disposizione del proprio corpo: le deroghe all'art. 5 del codice civile*, in «*Archivio di medicina legale, sociale e criminologia Zacchia*», 2000, fasc. 1-2, pp. 25-38.

MARINUCCI G., (voce) *Cause di giustificazione*, in *Digesto delle discipline penali*, Torino, 1988, vol. II.

MARZOUK Z., *Female Circumcision in Alexandria, Egypt: a Survey* in «*Win News*», vol. 7, n. 2, Spring 1981, p. 34.

MASRY (EL) Y., *Le drame sexuel de vla femme dans l'Orient arabe*, Lafont, Paris, 1962, pp. 45-46.

MAUER B., *Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l'homme*, La Documentation Française, 1 février 1999, pp. 387-388.

MAZZETTI M., *Senza le ali: le mutilazioni genitali femminili*, Franco Angeli, Milano, 2000.

MAZZOLENI F., *Tavola rotonda su Assistibilità dell'intervento diretto a fini estetici da parte del Servizio Sanitario Nazionale*, Atti del Convegno «L'aspetto della persona nella società d'oggi e nel mondo del lavoro», Padova, 7 novembre 1992, in «Dif. Soc.», LXXII, 5, 1993.

MBEMBE A., *Le frontiere in movimento del continente africano*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», novembre 1999.

McCULLOCH O.C., *The Tribe of Ishmael: a Study in Social Degradation*, Charity Organization Society, Indianapolis, 1888.

MCDONALD C.F., *Circumcision of the Female*, in «M.D.», Milwaukee, Wisconsin, GP, vol. XVIII, n. 3, September, 1958, pp. 98-99.

MEDANI A., *Some Aspects of the Sudan Law Homicide*, in «Journal of African Law», 92, 1974.

MELOSSI D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Il Saggiatore, Milano, 2002.

MEMETEAU G., *Vie biologique et personnalité juridique*, in *La personne humaine, sujet de droit*, Quatrièmes journées René Savatier, Poitiers, Puf, Paris, 1994, p. 53.

MERLI S., MARINELLI E., *Quale tipo di obbligazione nella chirurgia plastica?*, in «Giust. Pen.», XI, 1, 1988, p. 534.

MESCHIG R., *Klitoridektomie und Excision der Labia Minora bei den Kisii (Gusii) in West-Kenia*, in «Medizinische Welt», 34, n. 19, 1983, pp. 579-583.

MESCHIG R. et al., *Klitoridektomie und Excision der Labia Minora bei den Kisii (Gusii) in West-Kenia*, in «Medizinische Welt», 34, n. 19, 1983, pp. 579-583.

MEULDERS-KLEIN M.TH., *Le droit de disposer de soi-même*, in *Licéité en droit positif et Références légales aux valeurs. Contribution à l'étude du règlement juridique des conflits de valeurs en droit pénal, public et international*, Bruylant, Bruxelles, 1982.

MEUWESE S., WOLTHUIS A., *Legal aspects of Fgm. Legislation on international and national level in Europe*, in *Proceedings of the expert meeting*, a cura di J. Leye, M. De Bruyn, S. Meuwese, Annexes, Ghent Belgium, 1998, Discussion paper n. 2.

MIAZZI L., VANZAN A., *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», fasc. 1, 2006, pp. 13-34.

MIDDLETON J., KERSHAW G., *The Kikuyu and Kamba of Kenya. Ethnographic Survey of Afric*, The International African Institute, London, 1965.

MILLET K., *La politica del sesso*, Rizzoli, Milano, 1971.

MINISTERO DELLA SALUTE, *Relazione del Ministro della Salute sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (L. 194/78)*, Roma, 4 ottobre 2007, http://www.ministerosalute.it/imgs/c_17_pubblicazioni_679_allegato.pdf, 04/01/08.

MONARI S., *Sulla violenza a fini educativi tra abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia*, (Nota a Cass. sez. VI pen. 18 marzo 1996), in «La Giustizia penale», fasc. 10 1997, pp. 549-553.

MONTICELLI L., *Le cultural defenses e i reati culturalmente orientati. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale*, in «Indice Penale», vol. I, 2003.

MORAND J.-J., *La Circoncision Féminine en République de Djibouti: Une Tradition en Voie d'Extinction?*, in «Revue de l'ISERT. Sciences et Techniques», 4, 1990, pp. 1-11.

MORI M., *Breve bibliografia ragionata di bioetica in lingua inglese*, in «Notizie di Politeia», autunno 1985.

MORRONE A., *Usanza che crea danni fisici e psicologici*, in «Guida dir.», 2006/5.

MORRONE A., VULPIANI P., *Corpi e simboli: immigrazione, sessualità e mutilazioni genitali femminili in Europa*, Armando, Roma, 2004.

MOTTIN SYLLA M.H., *Excision au Senegal*, ENDA, Dakar, 1990.

MOUSSETTE BALSER K.A., *Female Genital Mutilation and Refugee Status in the United States. A Step in the Right Direction*, in «Boston College International and Comparative Law Review», 19(2), Summer 1996, pp. 353-395.

MULLER J.-C., *Les Deux Fois Circoncis et les Presque Excisée, le Cas de Diide l'Adamaoua (Nord Cameroun)*, Cahiers d'Etudes Africaines 32, 1993, pp. 531-544.

MURDY P., *Le Burkina Faso contre la Coutume de l'Excision*, in «Libération», 19, 1985.

MURRAY J., *The Church Missionary Society and the «female circumcision» issue in Kenya*, in «Journal of Religion in Africa», 8, n. 2, 1976, pp. 92-104.

MURRAY J., THE CHURCH GWAKO, LABAN MOOGI E., *Continuity and Change in the Practice of Clitoridectomy in Kenya. A Case Study of the Abagusii*, in «Journal of Modern African Studies», 33, n. 2, 1995, pp. 333-337.

MURRAY R., *The african commission on human rights and people's rights in international law*, Paris, 2000.

MYRDAL G., *An American Dilemma. The Negro Problem and Modern Democracy*, Harper and Row, New York, 1944.

- MYRDAL G., MYRDAL A., *Kris i befolkningsfrågan*, Bonnier, Stockholm, 1935.
- NADER L., *Le forze vive del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003.
- NAGUIB S.-A., *L'Excision Pharaonic. Une Appellation Erronée*, in «Bulletin de la Société d'Égyptologie», 7, 1982, pp. 79-82.
- NAHID T., *The Social and Political Implications on Female Circumcision: The case of Sudan. Women and the Family in the Middle East*, Austin, University of Texas Press, 1994.
- NEIRYNCK J., RAMADAN T., *Possiamo vivere con l'Islam?*, prima edizione italiana ottobre 2000, shaban 1421 Edizioni, «Al Hikma», 2000.
- NERI D., *La bioetica in laboratorio. Cellule staminali, clonazione e salute umana*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2005.
- NERI D., *La bioetica: i principi*, in *Bioetica/Biodiritto: I diritti, i doveri, le norme*, Incontri di studio 2002, coordinati dal professor Gianluigi Palombella, Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Studi Giuridici e Sociali, lezione tenuta il 13/2/2002.
- NOVAK M. (a cura di), *World Conference on Human Rights. Vienna, June 1993. The Contribution of NGO's Reports and Documents*, Vienna, Manzsche Verlags und Universitätsbuchhandlung, 1994
- NOWAK M., *World Conference on human rights: the contribution of NGOs reports and document: Vienna June 1993*, Institute of Human Rights, Vienna, 1994.
- NTAMPAKA C., *Introduction aux systèmes juridiques africains*, Faculté internationale de droit comparé, dispense 2002.
- ONIDA F., *L'interesse della comparazione negli studi di diritto ecclesiastico*, in *Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, vol. *La legislazione ecclesiastica*, a cura di A. Davack, Vicenza, 1977.
- ONIDA F., *La Tanzania verso la laicità*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Catalano*, Rubettino, Soveria Mannelli, 1999.
- ONTARIO CONSULTANTS ON RELIGIOUS TOLERANCE, *Female Genital Mutilation (FGM): Debates about FGM in Africa, the Middle East & Far East*, http://www.religioustolerance.org/fem_cirm.htm, 04/02/2008.
- OOSTHUIZEN G.C., *Afro-christian religion*, E.J. Brill, Leiden, 1979.
- ORTOLEVA P., *Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America*, Editori Riuniti, Roma, 1988.
- OSGOOD R.L., *The Menace of the Feeble-minded: George Bliss, Amos Butler, and the Indiana Committee on Mental Defectives*, in «Indiana Magazine of History», 97, Dec. 2001, pp. 253-277.

OSTERHAMMEL J., PETERSSON N.P., *Storia della globalizzazione: dimensioni, processi, epoche*, Il Mulino, Bologna, 2005.

PACILLO V., *Il simbolo religioso «nel» corpo. Le mutilazioni religiose a valenza simbolica nell'ordinamento italiano*, in *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, a cura di E.G. Vitali, CUEM, Milano, 2005.

PACINI A., *L'islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Edizioni Fondazione G. Agnelli, Torino, 1999.

PAGANELLI M., VENTURA F., *Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili*, in «Rassegna italiana di criminologia», 2004, 3-4.

PALAZZANI L., *La «questione femminile» e le tecnologie riproduttive: il punto di vista della filosofia del diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1999, fasc. 3, pp. 504-518.

PALAZZANI L., *I diritti «sessuali» e «riproduttivi»: recenti istanze del femminismo giuridico*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», 2003, fasc. 1, pp. 86-96.

PANNAIN M., *Aspetti psicologici ed etico-deontologici degli interventi a finalità estetica*, in «Mezz. San.», 1-2, 1988.

PAPA M., *La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli: un approccio ai diritti umani tra tradizioni e modernità*, in *Questioni attuali di diritto musulmano e dei paesi islamici*, a cura di M. Papa, Bologna, 2002.

PARINGAUX R.-P., *Il Senegal contro l'escissione*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», giugno 2000, p. 12.

PASQUINELLI C., *Donne africane in Italia. Mutilazioni dei genitali femminili, identità di genere e appartenenza etnica*, in «Questione giustizia», 2001, fasc. 3, pp. 487-501.

PASQUINELLI C., *Infibulazione. Il corpo violato*, Meltemi, Roma, 2007.

PEGORARO L., *Diritto costituzionale e pubblico*, Giappichelli, Torino, 2005².

PELLEGRINO E., *The Origins and Evolution of Bioethics. Some Personal Reflections*, in «Kennedy Institute of Ethics Journal», 9 (1), 1999, pp. 73-88.

PÉREZ A., *Guerra di diamanti in Sierra Leone*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», giugno 2000.

PICCINNI M., *Le attività di piercing e tatuaggio tra libertà di autodeterminazione e limiti alla disponibilità del proprio corpo*, in «Rivista italiana di medicina legale», 2005, fasc. 3, pp. 513-548.

PIGEAUD F., *Il Madagascar tra mercato e Chiese*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», marzo 2006, pp. 20-21.

PIMONT Y., *La Constitution de la République du Mali*, in «Revue Juridique et Politique. Indépendance et Coopération», vol. 47, n. 3, 1993, pp. 462-474.

PIO XII, *Discorso del 24 novembre 1957*, oggi in «La Documentation catholique», 1957, 1609.

PITCH T., *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, in «Questione giustizia», 2001, 3, p. 503 ss.

POZZATO R., *Aspetti di responsabilità professionale nella chirurgia plastica e nella chirurgia estetica: il consenso dell'assicurato, la colpa a livello di informazione ed esecuzione di trattamento*, in *Chirurgia plastica ricostruttiva e Chirurgia Estetica, Aspetti etici, giuridici e medico legali*, a cura di L. Donati, A. Farneti, G. Gualdi, F. Mangili, P. Pajardi, E. Pennasilico, R. Pozzato, Giuffrè, Milano, 1988.

PRODI G., (voce) *Salute/malattia*, in *Enciclopedia Einaudi*, XXII, Torino, 1981.

PRUNIER G., *Una pace fragile e parziale in Sudan*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», feb. 2005.

QUIMINAL C., *Les Soninké en France et au Mali: le Débat sur les Mutilations Sexuelles*, in «Droit et Cultures», 20, 1990, pp. 183-192.

RAKOTOARISOA J.-A., *Les racines culturelles de la crise malgache*, in «Le Monde diplomatique», Mars 2002.

RAMPINI F., *Il secolo cinese. Storie di uomini, città e denaro dalla fabbrica del mondo*, Mondadori, Milano, 2006.

RAMPINI F., *L'impero di Cindia, India e dintorni: la superpotenza asiatica da tre miliardi di persone*, Mondadori, Milano, 2006.

RAMSAY P., *The Patient as Person*, Yale University Press, New Haven, 1970.

RATZINGER J., *La crisi del diritto*, Lezione magistrale tenuta alla LUMSA in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa, il 10/11/1999.

RAYNAL M., *Justice traditionnelle, justice moderne: le devin, le juge et le sorcier*, L'Hartmann, Paris, 1994.

REEVES M.S., *Alternative Rite to Female Circumcision Spreading in Kenya*, in «Africa News Service», November 1997, <http://www.africa-news.org/>, 14/02/2008.

REGIONE PIEMONTE, *Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2006, n. 39-2418, Approvazione della sperimentazione relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l'A.S.O.OIRM/S. Anna di Torino.*

REHOF L.A., *Guideto «Travaux Préparatoires» of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993.

REICH W.T., *Encyclopedia of Bioethics*, 5 voll., Prentice Hall, New York, ed. 1995.

REICH W.T., *Bioethics in the United States*, in *Bioethics. A History*, a cura di C. Viafora, International Scholars Publications, San Francisco and London, 1996.

REILLY P.R., *The Surgical Solution: A History of Involuntary Sterilization in the United States*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1991.

RESCIGNO P., *La bioetica e i discorsi del giurista*, in «Ragiusan», 2004, fasc. 241-242, pp. 274-276.

RICCI C., *Mutilazioni genitali e diritti umani*, in *Diritti dell'uomo (cronache e battaglie)*, 2001, 2, pp. 23-24.

RICCI G., FEDELI P., *La chirurgia estetica tra percezione sociale e modello etico-deontologico*, in «Difesa sociale», vol. LXXXIII, n. 2 (2004), pp. 115-132.

RICCI M.R., *Le mutilazioni genitali femminili*, in «Archivio giuridico», 2003, vol. CCXXIII, 4.

RIVERA A., *L'altro come «homo religiosus»: gli abusi della categoria «religione»*, Liguori, Napoli, 2000.

RIVERA A., *La guerra dei simboli: veli postcoloniali e retoriche dell'alterità*, Dedalo, Bari, 2005.

ROBERSTON C., *Grassroots in Kenya: Women, Genital Mutilation and Collective Action 1920-1990*, in «Signs. Journal Of Women In Culture And Society», Spring 21(3), 1996, pp. 615-642.

ROBERT A.-C., *Il Senegal in attesa della scolta*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», febb. 2002, pp. 14-15.

ROBINSON D., *Muslim societies in African history*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

RODOTÀ S., *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 1995.

RODOTÀ S., *Modelli culturali e orizzonti della bioetica*, in *Questioni di bioetica*, a cura di S. Rodotà, Editori Laterza, Roma-Bari, 1997.

ROMANO C., *Moderni aspetti medico legali in tema di chirurgia estetica*, in «Mezz. San.», VI, 3, 1985, p. 403.

ROMANO M., *Principio di laicità dello stato, religioni, norme penali*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», fasc. 2-3, 2007, pp. 493-514.

ROMBOLI R., *La «relatività» dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in «Pol. dir.», 4, 1991.

ROULAND N., *Anthropologie juridique*, PUF, Paris, 1988, trad. it. a cura di R. Aluffi e B. Peccoz, *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1992.

- RUBENSON S., *Survival of Ethiopian Independence*, London, 1976.
- RUBENSON S., *King of Kings: Tewodros of Ethiopia*, Addis Ababa, Hailé Selassie I University, 1966.
- RUSSO G. (a cura di), *La bioetica in Italia. Le origini e le attuali istituzioni*, in *Bioetica fondamentale e generale (Manuali)*, SEI, Torino, 1995.
- RUSSO G. (a cura di), *Bioetica fondamentale e generale*, SEI, Torino, 1995.
- RUSSO V., *Lo schermo velato*, Baldini & Castoldi, Milano, 1999.
- SABLONIER R., LEIMGRUBER W., MEIER T., *Opera di assistenza per i bambini della strada*, Ufficio federale della cultura, Berna, 1998; *Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 28 agosto 1991* (FF 1991 IV 401).
- SACCHETTI G., *Gli aspetti medici e ostetrico-ginecologici*, in MAZZETTI M., *Senza le ali: le mutilazioni genitali femminili*, Franco Angeli, Milano, 2000.
- SACCO R., *Il diritto africano* (con la collaborazione di M. Guadagni, R. Aluffi Beck-Peccoz, L. Castellani), *Trattato di Diritto comparato*, Utet, Torino, 1995.
- SACCO R., ALUFFI BECK PECCOZ R., GUADAGNI M., CASTELLANI L., *Il diritto africano*, Utet, Torino, 1995.
- SACCO R., *Il costituzionalismo africano. Diritto pubblico comparato ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2000.
- SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLEH, *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, ed. it. a cura di M. Arena, Carocci, Roma, 2008.
- SAMI I.R., *Female circumcision with special reference to the Sudan*, in «Ann Trop Paediatr», 6, 1986, pp. 99-115.
- SANDLER J., WALKER A.S., *It's Our Move Now: A Community Action Guide to the UN Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women*, International Women's Tribune Center, New York, 1991.
- SANTANGELO P., *Storia della cultura cinese*, Newton & Compton, Roma, 1997.
- SANTONI M.R., *Donne e violenza: le mutilazioni genitali femminili*, in *Meridione. Sud e nord nel mondo*, 2001, p. 67.
- SANTOSUOSSO A., *Situazioni giuridiche critiche nel rapporto medico-paziente*, in *Politica del diritto*, 1990, p. 184.
- SANTOSUOSSO A., *Integrità della persona, medicina e biologia: art. 3 della Carta di Nizza*, in «Danno e responsabilità», 2002, fasc. 8-9, pp. 809-816.
- SARTORI G., *Pluralismo, multiculturalismo e estranei: saggio sulla società multietnica*, Rizzoli, Milano, 2000.

SAULLE M.R., *Le organizzazioni non governative come agenti di sviluppo*, Relazione per l'inaugurazione dell'anno accademico 2005-2006, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino, 1 febbraio 2006, in «RDSS: Rivista di diritto della sicurezza sociale», fasc. 2, 2006, pp. 343-346.

SAVINI G., *La resistenza dei vinti, percorsi nell'Africa contadina*, Feltrinelli, Milano, 2006.

SAWYERR H., TODD S.K., *The Significance of the Numbers Three and Four among the Mende of Sierra Leone*, in «Sierra Leone Studies», n.s., 1970, 2, pp. 29-36.

SCHOLTE J.A., *Globalization: a critical introduction*, Basingstoke, Palgrave MacMillan, New York, 2005².

SCOTT E.S., *Sterilization of Mentally Retarded Persons: Reproductive Rights and Family Privacy*, in «Duke Law Journal», vol. 1986, n. 5, nov. 1986, pp. 806-865.

SERVANT J.-C., *I giovani del Kenya tra rivolta sociale e deriva mafiosa*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», genn. 2005, pp. 8-9.

SETEL P., MWAGENI E., MNDEME N., HEMED Y., con il commento di Belidina Opiyo-Omolo, (voce) *Tanzania. The United Republic of Tanzania*, in *The Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality*, a cura di R. Francoeur e R.J. Noonan, Ray Noonan, ParaGraphic Artists, NYC, 2004, p. 1014.

SGRECCIA E., *Manuale di Bioetica*, Vita e Pensiero, Milano, 1987.

SHACK W., *The Central Ethiopians: Amhara, Tigrinya and Related Peoples. Ethnographic Survey of Africa*, International African Institute, London, 1974.

SHELL-DUNCAN B., HERNLUND Y., *Female «circumcision» in Africa: culture, controversy, and change*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado 2000.

SIEGFRIED A., DER LANDSTRASSE K., *Pro-Juventute*, Zurigo, 1964.

SIEMS K.J., *The Silence Over Female Circumcision in Kenya*, in «VI-VA», August 1978.

SINGER P., *Rethinking Life and Death*, St. Martin Press, New York 1995, trad. it. *Ripensare la vita*, Il Saggiatore, Milano, 1996.

SIRIGNANO A., FEDELI P., *Le regole della informazione e della pubblicità in campo medico*, in «Med. Leg. Quad.», Cam., XXII, 2, 2000.

SKRAMSTAD H., *The Fluid Meanings of Female Circumcision in a Multi-Ethnic Context in Gambia: Distribution of Knowledge and Linkages to Sexuality*, DERAP Development Research and Action Program, Bergen, 1990.

SLOTERDIJK P., *L'ultima sfera: breve storia filosofica della globalizzazione*, Carocci, Roma, 2005.

SMITH WALKER C., *The Everett Massacre. A History of Class Struggle in the Lumber Industry*, IWW Publishing Bureau, Chicago, 1917.

SNIVELY J., *Female Bodies, Male Politics: Women and the Female Circumcision Controversy in Kenyan Colonial Discourse*, M.A.-McGill University, 1994.

SOW SIDIBÉ A., *Le pluralisme juridique en Afrique*, LGDJ, Paris, 1998.

SPALLETTA A., *Le mutilazioni genitali femminili nel mondo islamico*, in «Diritto & Libertà», 2002, p. 225.

SPENCER H., *The Principles of Biology*, University Press of the Pacific, Honolulu, Hawaii, April 2002.

STELLA G.A., *L'orda: quando gli albanesi eravamo noi*, Rizzoli, Milano, 2006.

STOFMAN G.M. et al., *Better sex from the knife? An intimate look at the effects of cosmetic surgery on sexual practices*, in «Aesthetic Surg J», 26, 2006, pp. 12-17.

STRAUSS L., *Natural Right and History*, University of Chicago Press, Chicago, 1953.

STRAUSS L., *Naturrecht und Geschichte*, Koehler, Stuttgart, 1953.

TALBOT P.A., *Clitoridectomy in West Africa*, in «Man», n. 114, 1925.

TAMMAM H., *I Fratelli musulmani travolti da un'improvvisa modernità*, «Le Monde diplomatique/il manifesto», sett. 2005, pp. 6-7.

TAVERNIER P. (a cura di), *Actualité de la jurisprudence pénale internationale à l'heure de la mise en place de la Cour pénale internationale*, coordinato da C. Renaut, prefazione di C. Jorda, Bruylant, Bruxelles, 2004.

TAVERNIER P. (a cura di), *Recueil juridique des droits de l'Homme en Afrique 1996-2000*, in *Human Rights Law in Africa Series*, a cura di C. Heyns e P. Tavernier, Bruylant, Bruxelles, 2002.

TAYLOR C., *Multiculturalismo*, Milano, 1993.

TEODORI M., *Storia delle nuove sinistre in Europa (1956-1976)*, Il Mulino, Bologna, 1976.

THODE-STUDER S., *Les Tsiganes suisses, la marche vers la reconnaissance*, Réalités sociales, Losanna, 1987.

THOMAS K., *Legge, Razza e Diritti: «Critical Race Theory» e politica del diritto negli Stati Uniti*, in «Filosofia politica», 3, 2003.

THUILLIER P., «*Vies ne valant pas d'être vécues*» et expressions similaires, in «Laennec, médecine-santé-éthique», Paris, mars 1993, nn. 3-4, p. 12.

TIBI B., *Islamic law/sharia, human rights, universal morality and international rights*, in «Human rights quarterly», 16/1994.

TINKER C., *Human Rights for Women: the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, in «Human Rights Quarterly», 1981.

TONER R., ELDER J., *Most support U.S. Guarantee of health care*, in «The New York Times», 02/03/2007.

TORCINI CORAZZA M., *State and religion in the constitution and politics of Ethiopia*, in «European journal for church and state research» [Eur. j. church state res.], vol. 9, 2002, pp. 351-395.

TORT P., *Darwin et le darwinisme*, Puf, Parigi, 1997.

TORT P., *Pour Darwin*, Puf, Parigi, 1997.

TORT P., *Il ritorno dell'eugenetica*, in «Le Monde diplomatique», giugno 1998.

TOULABOR C.M., *Successione ad alto rischio nel Togo lacerato*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», aprile 2005, p. 20.

TOULMIN S., *How Medicine Saved the Life of Ethics*, in *Bioethics. An Introduction to the History, Methods, and Practice*, a cura di N.S. Jecker, A.R. Jonsen, R.A. Pearlman, Jones and Bartlett Publishers, 1997, pp. 101-109.

TRIMINGHAM J.S., *Islam in Ethiopia*, Oxford University Press, London, 1952.

TSHIYEMBE M., *Dallo Stato postcoloniale allo Stato plurinazionale*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», ott. 2000.

TULLIO F. (a cura di), *Le organizzazioni non governative e la trasformazione dei conflitti. Le operazioni di pace nelle crisi internazionali: analisi, esperienze, prospettive*, Edizioni associate, Roma, 2002.

UNICEF, *Sierra Leone Approves the National Child Rights Bill*, 7 June 2007 (news note), in http://www.unicef.org/media/media_39951.html, 08/02/2008.

UNITED NATIONS INTEGRATED REGIONAL INFORMATION NETWORK, *Sierra Leone: Female Circumcision is a Vote Winner*, Freetown, 17 March 2005, in <http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=53443>, 08/02/2008.

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *Security council demands immediate and complete halt to acts of sexual violence against civilians in conflict zones, unanimously adopting*, 5916th Meeting (AM & PM), Resolution 1820, 19 June 2008.

UNITED NATIONS, *Report of the International Conference on Population and Development*, Cairo, 5-13, September 1994 (preliminary version).

VAN BROECK J., *Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in «European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice», 2001, n. 1, p. 5.

VAN DER BERG J.H., *Medish Macht en Medische Ethiek*, Nijkerk, Callenbach, 1969.

VAN GENNEP A., *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino, 2002 (ed. orig. Parigi, 1909).

VANZAN A., MIAZZI L., *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 1, 2006, p. 30.

VASDEV K., *Law of homicide in the Sudan*, Butterworths, London-Boston, XXXII, 1978.

VECOLI R.J., *Introduction*, in *Gale encyclopedia of multicultural America*, a cura di J. Lehman, Gale Group, Detroit, 2000.

VENUTI M.C., *Integrità della persona e multiethnicità*, in «Familia», 2003, fasc. 3, pp. 601-616.

VIAFORA C., *Vent'anni di bioetica. Idee protagonisti istituzioni*, Fondazione Lanza-Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1990.

VIGNAUX B., *Il Burundi di fronte allo spettro del genocidio*, in «Le Monde diplomatique/il manifesto», ott. 2004, p. 9.

VILLANUEVA CAÑADAS E., *Bioética versus derecho médico-bioética e diritto medico*, Prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico 1995-1996 dell'Accademia Reale Spagnola di Medicina e Chirurgia, in «Medicina e morale», 1998, fasc. 2, pp. 293-310.

VILLENEUVE A., *Etude sur une coutume somalienne: les femmes cousues*, in «Journal de la société des Africanistes», Paris, 1937.

VISCONTI C., *Il legislatore azzecagarbugli: le «modifiche in materia di reati di opinione» introdotte dalla L. 24 febbraio 2006 n. 85*, in «Il Foro italiano», fasc. 6, 2006, pp. 217-224.

VITALONE A., *Mutilazione genitale femminile e diritti umani*, in «Giurisprudenza di merito», 2001, fasc. 3, pp. 854-870.

VITALONE A., *Mutilazione genitale femminile e diritti umani*, in «Giur. Merito», IV, 2001, p. 855.

WACQUANT L., *Les prisons de la misère*, Paris, 1999.

WACQUANT L., *Simbiosi mortale. Neoliberismo e politica penale*, Ombre Corte, Verona, 2002.

WALDER R., *Why the Problem Continues in Britain [female genital mutilation]*, in «BMJ. British Medical Journal», 310(6994), 1995 June 17, 1593-1594.

WALLERSTEIN E., *Circumcision. The Uniquely American Medical Enigma*, in «*Urologic Clinics of North America*», vol. XII, n. 1, February 1985, pp. 123-132.

WEGSCHEIDER M., *Geburtshilfe und Gynäkologie bei Aëtios von Amida*, Wegscheider, 1901.

WEINTRAUB H.P., *Status of Women, Maternal Child Health and Family Planning in Kenya*, in «*International Journal of Public Administration*», 1997, pp. 1751-1767.

WHITWORTH S., *Feminism and International Relations*, St. Martin Press, New York, 1994.

WHO, *Mutilazione genitale femminile, Comunicato ufficiale congiunto di OMS, UNICEF e UNFPA*, Ginevra, OMS 1997.

WHO/UNICEF/UNFPA statement, Geneva, World Health Organization, 1997.

WIDSTRAND GÖSTA C., *Female infibulation*, in «*Studia Ethnographica Upsaliensia*», 1964, 20, p. 108.

WINKEL R., *Male Circumcision in the USA: A Human Rights Primer*, 14 dicembre 2003.

WISEBERG L.S., *The Vienna World Conference on Human Rights*, in FAWCETT E., NEWCOMBE H., *United Nations Reform. Looking Ahead after Fifty Years*, Science for Peace, Toronto, 1995.

ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

ZECCHINELLI C., *In Italia 30 mila casi ma dal divieto del 2006 neanche un processo*, in «*Il Corriere della Sera*», 23 dicembre 2008, p. 11.

ZEKERIA OULD A.S. (a cura di), *Les trajectoires d'un Etat-frontière. Espaces, évolution politique et transformations sociales en Mauritanie*, Codesria, Dakar, 2005.

ZEMA R., *Aspetti giuridici della sterilizzazione volontaria*, in «*Il Foro ambrosiano*», 2001, fasc. 3, pp. 419-424.

ZENIE-ZIEGLER W., *La Face Voilée des Femmes d'Egypte*, Mercure de France, Paris, 1985.

ZOLO D., *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*, Carocci, Roma, 1998.

ZWEIGERT K., KOTZ H., *Introduzione al diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 1992, vol. I.

SOMMARIO

Introduzione, di Francesco Onida	7
----------------------------------	---

CAPITOLO 1

LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI TRA PLURALISMO CULTURALE E BIODIRITTO

1.1. Sviluppi normativi dell'eugenetica e della ricerca scientifica e medica, rielaborazione dei principi etici e nascita della bioetica	11
1.2. Il diritto nelle società multiculturali: dall'etica condivisa alla sanzione giuridica dei comportamenti e delle pratiche di vita. Il caso delle mutilazioni genitali femminili	29
1.3. Sessualità, mutilazioni genitali femminili, emancipazione femminile. Implicazioni religiose del fenomeno	43
1.4. Le mutilazioni genitali femminili: un fatto culturale?	53

CAPITOLO 2

LE MGF IN AFRICA: PROFILI STORICI, ANTROPOLOGICI, CULTURALI E GIURIDICI

2.1. Alle origini delle mutilazioni genitali femminili in Africa. Elementi a favore di un'origine policentrica	71
2.2. Le prime politiche contro le mutilazioni genitali femminili in Africa nel periodo della colonizzazione	88
2.3. La lotta internazionale contro le Mgf e il ruolo delle donne	104

2.4. La Conferenza di Pechino e le attuali iniziative internazionali contro le Mgf.	119
--	-----

CAPITOLO 3

LA LEGISLAZIONE DEGLI STATI NAZIONALI AFRICANI SULLE MGF

3.1. La legislazione degli Stati dell’Africa occidentale sulle Mgf	129
3.2. Le politiche dell’Egitto e dei paesi del Corno d’Africa sulle Mgf	142
3.3. Gli Stati dell’Africa centrale verso una nuova legislazione in materia di Mgf	155
3.4. La tutela delle donne e dei bambini in Africa e le sanzioni penali delle Mgf	172

CAPITOLO 4

LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

4.1. Le Mgf: un reato culturalmente orientato?	181
4.2. Dimensione individuale e collettiva dei riti simbolici e atti di disponibilità del proprio corpo.	191
4.3. Prevenzione e repressione delle mutilazioni genitali femminili: possibilità e limiti delle norme civili e penali	203
4.4. La legge 9 gennaio 2006, n. 7. «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»	217
BIBLIOGRAFIA	231

PUBBLICAZIONI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. COLI U., *Collegia et sodalitates*, 1913.
2. DONATELLI I., *La "consortia" di Avesa*, 1914.
3. VALENZA P., *Il diritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse del registro*, 1915.
4. ZINGALI G., *La statistica della criminalità*, 1916.
5. TUMEDEI C., *La separazione dei beni ereditari*, 1917.
6. ALBERTONI A., *L'Apokeryxis*", 1923.
7. SALVI F., *La cessione dei beni ai creditori*, 1947.
8. MILANI F., *Distinzioni delle servitù prediali*, 1948.
9. FASSÒ G., *I "quattro autori" del Vico*, 1949.
10. FERRI L., *La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi*, 1951.
11. ROSSI G., *La "Summa arboris actionum" di Ponzio da Ylerda*, 1951.
12. POGGESCHI R., *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo*, 1951.
13. MATTEUCCI N., *Antonio Gramsci e la filosofia della prassi*, 1951.
14. FORCHIELLI P., *I contratti reali*, 1952.
15. SALVI F., *Il possesso di stato familiare*, 1952.
16. FASSÒ G., *La storia come esperienza giuridica*, 1953.
17. PALAZZINI FINETTI L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustiniano*, 1953.
18. ROSSI G., *Consilium sapientis iudiciale*, 1958.
19. MANCINI G.F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, 1957.
20. FERRI L., *L'autonomia privata*, 1959.
21. TORELLI P., *Scritti di storia del diritto italiano*, 1959.
22. SANTINI G., *I Comuni di Valle del medioevo. La Costituzione federale del "Frignano"*, 1960.
23. GIANNITI F., *I reati della stessa indole*, 1959.
24. GHEZZI G., *La prestazione di lavoro nella comunità familiare*, 1960.
25. NARDI E., *Casae "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno*, 1960.
26. FERRI L., *Rinunzia e rifiuto nel diritto privato*, 1960.
27. GHEZZI G., *La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali*, 1963.
28. BONSIGNORI A., *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, 1961.
29. REDENTI E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. I, *Intorno al diritto processuale*, 1962.
30. REDENTI E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. II, *Intorno al diritto sostanziale*, 1962.
31. GUALANDI A., *Spese e danni nel processo civile*, 1962.
32. BONSIGNORI A., *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, 1960.
33. MANCINI G.F., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, vol. I, *Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario*, 1962.
34. NARDI E., *Rabelais e il diritto romano*, 1962.
35. ROMAGNOLI U., *Il contratto collettivo di impresa*, 1963.
36. SANTINI G., *I "comuni di pieve" nel medioevo italiano*, 1964.
37. RUDAN M., *Il contratto di tirocinio*, 1966.
38. BONINI R., *I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem"*, 1964.
39. COLLIVA P., *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, 1964.
40. MENGOLZI P., *L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom*, 1964.
41. *Scritti minori di Antonio Cicu*, tomi I e II, *Scritti di teoria generale del diritto - Diritto di famiglia*, 1965.
42. *Scritti minori di Antonio Cicu, Successioni e donazioni. Studi vari*, 1965.
43. SACCHI MORSIANI G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, I, 1965.
44. GHEZZI G., *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, 1965.
45. ROVERSI MONACO F.A., *Enti di gestione. Struttura, funzioni, limiti*, 1967.
46. GIANNITI F., *L'oggetto materiale del reato*, 1966.

47. MENGOZZI P., *L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati*, 1967.
48. ROMAGNOLI U., *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, 1967.
49. MONTUSCHI L., *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, 1967.
50. RANIERI S., *Scritti e discorsi vari*, vol. I, *Scritti di diritto penale*, 1968.
51. RANIERI S., *Scritti e discorsi vari*, vol. II, *Scritti di procedura penale*, 1968.
52. BONINI R., *Ricerche di diritto giustiniano*, 1968.
53. SANTINI G., *Ricerche sulle "Exceptiones legum romanorum"*, 1969.
54. LO CASTRO G., *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari delle fonti del diritto canonico*, 1970.
55. SACCHI MORSIANI G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, II, 1970.
56. ROVERSI MONACO F.A., *La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale*, 1970.
57. GIANNITI F., *Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale*, 1970.
58. DE VERGOTTINI G., *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, 1971.
59. MENGOZZI P., *Il regime giuridico internazionale del fondo marino*, 1971.
60. CARINCI F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, 1971.
61. OSTI G., *Scritti giuridici*, voll. I e II, 1973.
62. ZUELLI F., *Servizi pubblici e attività imprenditoriale*, 1973.
63. PERGOLESI E., *Sistema delle fonti normative*, 1973.
64. MONTUSCHI L., *Potere disciplinare e rapporto di lavoro*, 1973.
65. PATTARO E., *Il pensiero giuridico di L.A. Muratori tra metodologia e politica*, 1974.
66. PINI G., *Arbitrato e lavori pubblici*, 1974.
67. CARPI F., *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, 1974.
68. DE VERGOTTINI G., *Lo "Shadow cabinet"*, 1973.
69. PAOLUCCI L.F., *La mutualità nelle cooperative*, 1974.
70. DE GENNARO A., *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, 1974.
71. STORTONI L., *L'abuso di potere nel diritto penale*, 1978.
72. GIANNITI F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, 1977.
73. BONVICINI D., *Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria*, 1977.
74. DE VERGOTTINI G., *Scritti di storia del diritto italiano*, voll. I, II, III, 1977.
75. LAMBERTINI R., *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, 1977.
76. DALLA D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, 1978.
77. DI PIETRO A., *Lineamenti di una teoria giuridica dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili*, 1978.
78. MAZZACUVA N., *La tutela penale del segreto industriale*, 1979.
79. ROMANELLI G., *Profilo del noleggjo*, 1979.
80. BORGHESI D., *Il contenzioso in materia di eleggibilità*, 1979.
81. DALLA TORRE G., *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, 1979.
82. CARPI F., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, 1979.
83. ALLEVA P., *Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori*, 1980.
84. PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano*, 1980.
85. FASSÒ G., *Scritti di filosofia del diritto*, voll. I, II, III, 1982.
86. SGUBBI F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, 1980.
87. LAMBERTINI R., *Plagium*, 1980.
88. DALLA D., *Senatus consultum Silanianum*, 1980.
89. VANDELLI L., *L'ordinamento regionale spagnolo*, 1980.
90. NARDI E., *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, 1980.
91. PELLICANÒ A., *Causa del contratto e circolazione dei beni*, 1981.
92. GIARDINI D., *Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento*, 1981.
93. BORTOLOTTI D., *Potere pubblico e ambiente*, 1981.
94. ROFFI R., *Contributo per una teoria delle presunzioni nel diritto amministrativo*, 1982.
95. ALESSI R., *Scritti minori*, 1981.
96. BASSANELLI SOMMARIVA G., *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, 1983.
97. ZANOTTI A., *Cultura giuridica del Seicento e jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, 1983.
98. ILLUMINATI G., *La disciplina processuale delle intercettazioni*, 1983.
99. TONIATTI R., *Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America*, 1983.
100. NARDI E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, 1983.

101. DALLA D., *Praemium emancipationis*, 1983.
102. MAZZACUVA N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale - L'illecito commissivo doloso e colposo*, 1983.
103. *Studi in onore di Tito Carnacini*. I. *Studi di diritto costituzionale, civile, del lavoro, commerciale*, 1983.
104. CAIA G., *Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia*, 1984.
105. BARATTI G., *Contributo allo studio della sanzione amministrativa*, 1984.
106. BORTOLOTTI D., *Attività preparatoria e funzione amministrativa*, 1984.
107. PULIATTI S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, 1984.
108. LAMBERTINI R., *La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana*, 1984.
109. ZUELLI F., *Le collegialità amministrative*, 1985.
110. PEDRAZZOLI M., *Democrazia industriale e subordinazione*, 1985.
111. ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, 1985.
112. RUFFOLO U., *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, I, 1985.
113. BIAGI M., *Sindacato democrazia e diritto*, 1986.
114. INSOLERA G., *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, 1986.
115. MALAGÙ L., *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, 1986.
116. RICCI G.E., *La connessione nel processo esecutivo*, 1986.
117. ZANOTTI A., *Il concordato austriaco del 1855*, 1986.
118. SELMINI R., *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, 1987.
119. DALLA D., *"Ubi venus mutatur"*, 1987.
120. ZUNARELLI S., *La nozione di vettore*, 1987.
121. ZOLI C., *La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore*, 1988.
122. CAVINA M., *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna*, 1988.
123. CALIFANO L., *Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo*, 1988.
124. SARTI N., *Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336 (contributo allo studio di una corporazione cittadina)*, 1988.
125. SCARPONI S., *Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro*, 1988.
126. BERNARDINI M., *Contenuto della proprietà edilizia*, 1988.
127. LA TORRE M., *La "lotta contro il diritto soggettivo". Karl Larenz - la dottrina giuridica nazionalsocialista*, 1988.
128. GARCIA DE ENTERRIA J., *Le obbligazioni convertibili in azioni*, 1989.
129. BIAGI GUERINI R., *Famiglia e Costituzione*, 1989.
130. CAIA G., *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo*, 1989.
131. MAGAGNI M., *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, 1989.
132. PETRONI L., *La disciplina pubblicistica dell'innovazione tecnologica in Francia*, 1990.
133. ZANOTTI A., *Le manipolazioni genetiche e il diritto della Chiesa*, 1990.
134. SARTOR G., *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, 1990.
135. ROSSI L.S., *Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri*, 1990.
136. LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, 1990.
137. SARTI N., *Un giurista tra Azzone e Accursio*, 1990.
138. GUSTAPANE A., *La tutela globale dell'ambiente*, 1991.
139. BOTTARI C., *Principi costituzionali e assistenza sanitaria*, 1991.
140. DONINI M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, 1991.
141. PERULLI A., *Il potere direttivo dell'imprenditore*, 1992.
142. VANDELLI L. (a cura di), *Le forme associative tra enti territoriali*, 1992.
143. GASPARRI P., *Institutiones iuris publici*, 1992.
144. CAPUZZO E., *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana*, 1992.
145. BIAVATI P., *Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario*, 1992.
146. FERRARI E., *Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione*, 1992.
147. GUSTAPANE A., SARTOR G., VERARDI C.M., *Valutazione di impatto ambientale. Profili normativi e metodologie informatiche*, 1992.
148. ORLANDI R., *Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, 1992.
149. CARPANI G., *Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli*, 1992.

150. MUSSO A., *Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale*, 1993.
151. DONINI M., *Il delitto contravvenzionale. "Culpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, 1993.
152. CALIFANO PLACCI L., *Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano*, 1993.
153. FORNASARI G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, 1994.
154. MANZINI P., *L'esclusione della concorrenza nel diritto antitrust italiano*, 1994.
155. TIMOTEO M., *Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale*, 1994.
156. SESTA M. (a cura di), *Per i cinquant'anni del codice civile*, 1994.
157. TULLINI P., *Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa*, 1994.
158. RESCIGNO F., *Disfunzioni e prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la camera delle regioni*, 1995.
159. LUGARESI N., *Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela, di gestione*, 1995.
160. SARTI N., *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, 1995.
161. COLLIVA P., *Scritti minori*, 1996.
162. DUGATO M., *Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrativa per contratti*, 1996.
163. GARDINI G., *La comunicazione degli atti amministrativi. Uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241*, 1996.
164. MANZINI P., *I costi ambientali nel diritto internazionale*, 1996.
165. MITTICA M.P., *Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica*, 1996.
166. LUCHETTI G., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, 1996.
167. LA TORRE M., *Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*, 1996.
168. CAMON A., *Le intercettazioni nel processo penale*, 1996.
169. MANCINI S., *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, 1996.
170. ZANOBETTI PAGNETTI A., *La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia*, 1996.
171. BRICOLA F., *Scritti di diritto penale. Vol. I, Dottrine generali, Teoria del reato e sistema sanzionatorio. Vol. II, Parte speciale e legislazione complementare, Diritto penale dell'economia*, 1997.
172. GRAZIOSI A., *La sentenza di divorzio*, 1997.
173. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, 1997.
174. BIAVATI P., *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, 1997.
175. ROSSI G. (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, 1997.
176. PELLEGRINI S., *La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica*, 1997.
177. BONI G., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, 1998.
178. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. I, Diritto del lavoro*, 1998.
179. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. II, Diritto dell'Unione europea*, 1998.
180. ROSSI A., *Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina*, 1998.
181. BONGIOVANNI G., *Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920*, 1998.
182. CAPUTO G., *Scritti minori*, 1998.
183. GARRIDO J.M., *Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito*, 1998.
184. BELLODI ANSALONI A., *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem, I*, 1998.
185. FRANCIOSI E., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80*, 1998.
186. CATTABRIGA C., *La Corte di giustizia e il processo decisionale politico comunitario*, 1998.
187. MANCINI L., *Immigrazione musulmana e cultura giuridica. Osservazioni empiriche su due comunità di egiziani*, 1998.
188. GUSTAPANE A., *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. dagli albori dello Statuto Albertino al crepuscolo della bicamerale*, premessa di Giuseppe De Vergottini, 1999.
189. RICCI G.F., *Le prove atipiche*, 1999.
190. CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, 1999.
191. FASSÒ G., *La legge della ragione*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.

192. FASSÒ G., *La democrazia in Grecia*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
193. SCARCIGLIA R., *La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica*, 1999.
194. BRIGUGLIO E., "Fideiussoribus succurri solet", 1999.
195. MALTONI A., *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia, profili costituzionali*, prefazione di Augusto Barbera, 1999.
196. FONDAROLI D., *Illecito penale e riparazione del danno*, 1999.
197. ROSSI L.S., *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, 2000.
198. GRAGNOLI E., *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, 2000.
199. BONI G., *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, 2000.
200. LUGARESÌ N., *Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, 2000.
201. LALATTA COSTERBOSA M., *Ragione e tradizione. Il pensiero giuridico ed etico-politico di Wilhelm von Humboldt*, 2000.
202. SEMERARO P., *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*, 2000.
203. VERZA A., *La neutralità impossibile. Uno studio sulle teorie liberali contemporanee*, 2000.
204. LOLLI A., *L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico. Studio sulla qualificazione giuridica*, 2000.
205. BUSETTO M.L., *Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento*, 2000.
206. CAMPANELLA P., *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, 2000.
207. BRICOLA F., *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, 2000.
208. LASSANDARI A., *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, 2001.
209. BIANCO A., *Il finanziamento della politica in Italia*, 2001.
210. RAFFI A., *Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Orientamenti della Commissione di garanzia*, 2001.
211. PIERGIGLI V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, 2001.
212. CAFARO S., *Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea*, 2001.
213. MORRONE A., *Il custode della ragionevolezza*, 2001.
214. MASUTTI A., *La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale*, 2002.
215. ZANOTTI A., ORLANDO F., *L'itinerario canonistico di Giuseppe Caputo*, 2002.
216. LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*. Vol. I, *Policies, metodi, criteri di collegamento*. Vol. II, *Parallel proceedings*, 2002.
217. LOLLI A., *I limiti soggettivi del giudicato amministrativo. Stabilità del giudicato e difesa del terzo nel processo amministrativo*, 2002.
218. CURI F., *Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, 2003.
219. COTTIGNOLA G., *Studi sul pilotaggio marittimo*, 2003.
220. GARDINI G., *L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea*, 2003.
221. CEVENINI C., *Virtual enterprises. Legal issues of the on-line collaboration between undertakings*, 2003.
222. MONDUCCI J., *Diritto della persona e trattamento dei dati particolari*, 2003.
223. VILLECCO BETTELLI A., *L'efficacia delle prove informatiche*, 2004.
224. ZUCCONI GALLI FONSECA E., *La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi*, 2004.
225. BRIGHI R., *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, 2004.
226. LUCHETTI G., *Nuove ricerche sulle istituzioni di Giustiniano*, 2004.
227. *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, voll. I, II, 2004.
228. PIPERATA G., *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, 2005.
229. CANESTRARI S., FOFFANI L. (a cura di), *Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per l'Europa?* Atti del Convegno organizzato dall'Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio-2 marzo 2002), 2005.
230. MEMMO D., MICONI S. (a cura di), *Broadcasting regulation: market entry and licensing. Regolamentazione dell'attività radiotelevisiva: accesso al mercato e sistema di licenze. Global Classroom Seminar*, 2006.
230. BIS BRIGUGLIO E., *Studi sul procurator*, 2008.
231. QUERZOLA L., *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, 2006.
232. TAROZZI S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, 2006.
233. BOTTI F., *L'eutanasia in Svizzera*, 2007.

234. FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, 2007.
235. ALAGNA R., *Tipicità e riformulazione del reato*, 2007.
236. GIOVANNINI M., *Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie*, 2007.
237. MONTALTI M., *Orientamento sessuale e costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale*, 2007.
238. TORDINI CAGLI S., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, 2008.
239. LEGNANI ANNICHINI A., *La mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, 2008.
240. LOLLI A., *L'amministrazione attraverso strumenti economici*, 2008.
241. VACCARELLA M., *Titolarietà e funzione nel regime dei beni civici*, 2008.
242. TUBERTINI C., *Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni*, 2008.
243. FIORIGLIO G., *Il diritto alla privacy. Nuove frontiere nell'era di Internet*, 2008.
244. BOTTI F., *Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili*, 2009.